

CAPITOLO VIII

LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLA CONTEA ALDOBRANDESCA NEL XIII SECOLO

8.1 La contea nel quadro dell'espansionismo comunale

Nel considerare gli assetti istituzionali della contea aldobrandesca nel XIII secolo, va preliminarmente precisato che, nonostante lo sforzo della famiglia di rendersi autonoma, monopolizzando certi diritti e funzioni, essa rimase inserita in più ampi quadri di potere, strutture politiche che ne orientarono lo schieramento nello scacchiere politico regionale o generale. Questi legami con comuni cittadini, pontefici e imperatori ebbero per lo più contenuti politici, ma a tratti si fecero — almeno formalmente — anche istituzionali, ingenerando la tendenza — opposta a quella che portava al principato autonomo — a fare della contea un quadro intermedio di governo, in seno a più ampie realtà istituzionali. Si deve dunque considerare la tensione tra le due opposte opzioni: la contea come principato autonomo alleato — sia pur federato con patti impari — o come elemento di governo locale in più ampie compagini territoriali.

Delle varie potenze attive in Maremma furono i comuni di Siena e Orvieto a esercitare l'influsso più duraturo ed efficace. Sebbene esistesse una tendenziale linea di demarcazione delle rispettive aree d'influenza, segnata dal corso dell'Albegna, esse si intrecciarono in maniera complessa con i legami personali sviluppati rispettivamente con i "conti di Santa Fiora" e con quelli di Pitigliano/Sovana, i cui domini non erano invece divisi dal corso del fiume¹. L'importanza dei due comuni nella storia della contea, del resto, non sta solo nel pur significativo peso del loro controllo politico o istituzionale, ma anche nel ruolo di protagonisti del suo sfaldamento a fine XIII secolo. Si incontrarono allora, collaborando, con l'azione delle famiglie signorili locali, già irregimentate nella vassallità aldobrandesca, che trovarono nelle città un valido sostegno alle loro mire autonomistiche. Del resto i legami di questi gruppi aristocratici con i comuni, e in particolare con Siena, risalivano spesso — seppur senza continuità

¹ Vd. ASOrv, dipl., A15, a. 1216 giu. 24, ed. parz. CDO, n. 106, pp. 73-74; cfr. anche *supra* pp. 342-43.

— agli anni '50-'60, cosicché il processo si svolse nell'arco di più di mezzo secolo, pur conoscendo una decisiva accelerazione negli anni '80.

Per comprendere appieno le fasi del processo e gli indirizzi dei governi comunali avvicendatisi nel periodo, va considerata la cronologia degli interventi e il loro contesto, che spiegano le singole scelte meglio di una generica e "naturale" tendenza cittadina (al di là del mutare di governi e costellazione politica) a smantellare la contea per espandere il proprio spazio vitale o, peggio ancora, per obliterarla con forme di governo diretto e "più moderne". Del resto la dissoluzione della contea a fine XIII secolo, almeno per gran parte del suo territorio, non portò all'introduzione di forme di governo diretto, simili a quelle sperimentate dai comuni nel settore più interno e "antico" dei loro contadi, ma all'accentuarsi della frammentazione del tessuto signorile e alla diffusione, sempre più massiccia, della presenza patrimoniale di famiglie cittadine che sembrano essersi ispirate all'aristocrazia maremmana quanto a forme di dominio e sfruttamento.

Al di là dell'attenzione qui dedicata al tema, non si ha intenzione di scrivere una storia della conquista della contea ad opera di Siena e Orvieto. Il problema viene considerato solo in quanto funzionale a comprendere le particolari forme assunte dal progetto aldobrandesco di procedere nella direzione opposta, verso la costruzione di un principato autonomo, esperienza che è l'esito ultimo e più significativo della lunga parabola storica della famiglia. Un'indagine volta a indagare tempi e modi della dissoluzione della contea andrebbe invece condotta nel quadro di una storia dei due comuni e, in particolare, delle loro forme di governo del territorio. Infatti il vario atteggiarsi nei confronti del fondamentale problema che per i reggitori senesi e orvietani fu sempre la contea aldobrandesca potrebbe risultare un significativo indicatore del mutare della cultura politica dei governi cittadini succedutisi nel Due e Trecento. Ci si soffermerà perciò in particolare sui patti che, dall'inizio del secolo XIII, regolarono i reciproci rapporti: essi consentono infatti di valutare i caratteri dei legami instauratisi nei vari momenti e di distinguere le fasi — non necessariamente in lineare evoluzione — del passaggio da legami di carattere politico a rapporti istituzionali². Saranno perciò considerate solo marginalmente le fonti di carattere più puntuale, come registri di spese o deliberazioni e discussioni consiliari; esse infatti, preziosissime per la ricostruzione delle vicende politiche, sono meno utili a indagare gli assetti istituzionali e gli obiettivi delle parti.

² Sull'opportunità di questa distinzione vd. REDON, *L'espace*, pp. 111-19 e S.M. COLLAVINI, *Comuni, signori, territorio. Recensione a REDON, L'espace*, «Storica», 3, 1995, pp. 103-11.

8.1.a *Il comune di Orvieto*

I primi rapporti tra Aldobrandeschi e Orvieto risalgono alla metà del XII secolo, quando nel corso delle rispettive espansioni territoriali si incontrarono. Un primo passaggio fondamentale fu costituito dal patto con cui nel 1168 il conte Ranieri di Bartolomeo sottopose a Orvieto il proprio dominio territoriale, poi noto come Guinicesca. Egli era infatti il *leader* di un potente gruppo nobiliare da poco sottomesso dagli Aldobrandeschi e inserito nella loro vassallità³. Il suo accordo con la città, da contestualizzare nel quadro del suo ingresso nella vita politica urbana e forse del rinsaldarsi dei legami tra comune e autorità pontificia, creò un motivo d'attrito tra Orvieto e Aldobrandeschi. Ma le ostilità esplosero solo alla sua morte, avvenuta senza lasciare eredi tra 1191 e 1194. Se ne coglie un primo riflesso nella contesa tra i vescovi di Orvieto e Sovana per vari diritti ecclesiastici, fra cui le decime sui beni già di Ranieri⁴. Se la lite nel complesso si concluse con la parziale vittoria del presule orvietano, non altrettanto avvenne per i beni di Ranieri, che Ildebrandino VIII sembra aver controllato, come risulta dal patto del 1203 con Orvieto: in esso gli furono riconosciuti i diritti sulla Guinicesca in cambio di un significativo, ma non remunerativo, censo.

Questo accordo costituì per tutto il XIII secolo un punto di riferimento fondamentale nella regolazione dei rapporti tra le parti. Esso garantiva al comune sostanziali diritti nei confronti del conte, fissando un censo di 120 lire annue, imponendo albergarie, l'obbligo di fare «*hostem et parlamentum*» a richiesta del comune (tutti obblighi limitati alla Guinicesca) e una dichiarazione di cittadinoico⁵. Esso costituì in effetti il più efficace sforzo di controllo dei conti da parte di una comunità cittadina fino ad allora tentato. Non bisogna però sottovalutare i vantaggi di Ildebrandino VIII che, dietro un censo rilevante ma non troppo oneroso, si vide riconoscere il pieno controllo sulla decina di castelli che costituiva l'eredità di Ranieri, ampliando così il territorio della contea in maniera significativa e unendone il corpo principale ai beni più meridionali, tenuti in feudo dal pontefice (Montalto e alcuni diritti su Corneto). L'equilibrio tra interessi del comune e dei conti spiega la tenuta del patto negli anni immediatamente successivi⁶.

³ Vd. *supra* pp. 278-80.

⁴ Cfr. *supra* pp. 274-75.

⁵ Vd. *supra* pp. 223-24, ma si notino le limitazioni al cittadinoico.

⁶ Come suggerisce un atto con cui furono offerte a garanzia dei debiti contratti dal camerlengo del comune varie entrate fiscali fra cui l'«*adfictum seu pensionem que debetur de terra comitis Rainerii a comite Ildribandino*», vd. ASOrv, Instr., n. 867 (cod. Catalano),

La sconfitta di Siena (e dei suoi alleati fra cui Orvieto e gli Aldobrandeschi) contro i Fiorentini, avvenuta poco dopo, e il riaffacciarsi in Tuscia di un ambizioso potere imperiale misero però in crisi il rapporto, come mostra il testamento di Ildebrandino VIII del 1208, in cui moglie e figli minorenni furono affidati alla protezione del papa e di Pisa (e non di Siena o Orvieto). Il saldarsi dei rapporti con Ottone IV, poi, e il conseguente diploma del 1210, che comportò l'infuedazione della Guiniccesca⁷, determinarono l'interruzione del pagamento del censo.

È possibile che già allora maturasse un avvicinamento a Orvieto di Ildebrandino IX — figlio di primo letto di Ildebrandino VIII e da lui diseredato — alla ricerca di un aiuto nella rivendicazione dei diritti contesigli da matrigna e fratellastri. Alla morte del padre, nel 1212, infatti, egli si affrettò a rinnovare il patto del 1203, aumentando il censo a 150 lire annue⁸. Le successive difficoltà lo indussero a ulteriori concessioni, dovute alla necessità di appoggio politico e militare e al ruolo di finanziatrici del suo tentativo di riconquistare l'eredità paterna, svolto da alcune famiglie cittadine. Oltre all'aumento del censo, conferma la tendenza la concessione alla comunità di Sovana, l'anno successivo, del diritto di contrarre patti separati con Orvieto⁹. Sebbene vi fosse esplicitamente affermato che gli accordi non sarebbero potuti andare «contra *Ildibrandini* personam et suorum heredum», essi costituirono una seria limitazione ai suoi poteri: non è un caso che, passata la fase di debolezza della famiglia, durata fino alla fine degli anni '20, non ce ne siano ulteriori notizie. La prosecuzione delle ostilità intrafamigliari, che non furono interrotte dal lodo del 1215, accrebbe la dipendenza di Ildebrandino IX: dapprima, il 22 giugno 1216, fu concluso il patto tra Orvieto e Sovana e poi, il 24 giugno, il conte stipulò un nuovo accordo con il comune, con cui, in cambio dell'aiuto a recuperare la contea, ne sottoponeva a Orvieto il territorio a sud dell'Albegna¹⁰. Anche questo è un atto di fondamentale importanza, perché costituì poi un punto di riferimento nella regolamentazione dei rapporti tra le parti, al pari di quello del 1203; vale perciò la pena di soffermarsi sulle sue clausole.

L'atto descrive innanzitutto i confini dell'area sottomessa, costituiti a

c. 6v, a. 1207 feb. 1, reg. CDO, n. 79.

⁷ Vd. *supra* pp. 274-75.

⁸ ASOrv, Instr., n. 867 (cod. Catalano), c. 2v, a. 1212 nov. 17, ed. parz. CDO, n. 90 (con data 1212 set. 17 cfr. *supra* p. 300 nt. 10).

⁹ ASOrv, Instr., n. 866 (cod. Caffarello), c. 3v, a. 1213 ott. 7, reg. CDO, n. 96; il patto fu concluso solo nel 1216, vd. nt. 10.

¹⁰ Vd. CDO, n. 105, pp. 72-73, a. 1216 giu. 22 e ASOrv, dipl., A15, a. 1216 giu. 24, ed. parz. CDO, n. 106, pp. 73-74.

nord dall'Albegna, a occidente dal territorio di Abbadia S. Salvatore e dalla via Francigena e a sud dalla linea che univa la stessa al mare. Ne faceva parte il «*districtus Corgneti*», ma non Montalto che, in quanto feudo papale, non poteva essere sottomesso ad altra autorità¹¹. Gli abitanti di quel territorio avrebbero fatto «*ostem, parlamentum, guerram et pacem*» a volontà del comune, tranne che contro papa e imperatore; Orvieto avrebbe ricevuto da ogni focolare 2 soldi l'anno; molti erano però esentati dalla contribuzione: innanzitutto *milites*, preti ed enti monastici; erano inoltre fatte immuni le terre infeudate e la Guinicesca, che pagava un censo a parte¹². Il tenore del patto e un impegno a non danneggiare gli Orvietani e i loro beni sarebbero stati giurati ogni quinquennio dagli abitanti del territorio e annualmente da Ildebrandino. Il conte riconobbe inoltre al podestà e al suo seguito il diritto di albergaria nelle sue terre; prese poi altri significativi impegni: promise innanzitutto che, quando si fosse giunti a una divisione della contea, avrebbe accettato la quota riservatagli dal comune; confermò poi i patti tra Orvieto e Sovana del 22 giugno; e costituì infine la comunità cittadina propria erede, se fosse morto senza figli¹³. In cambio il comune si impegnò a far sì che il conte recuperasse la parte meridionale della contea e che i fratellastri ne riconoscessero la signoria politica per sette anni, in coerenza con la sentenza del 1215.

Il lodo dell'ottobre successivo confermò la notevole influenza orvietana sulla contea; si noti in primo luogo il fatto che una sentenza riguardante problemi interni alla famiglia fu pronunciata dal podestà di Orvieto e non da un uomo del seguito comitale o da una più legittimata autorità esterna, come pontefice o imperatore. Nella stessa direzione va la riserva di metà della pena fissata alla città che si poneva come garante della sua efficacia. La clausola che ordinò la priorità degli Orvietani fra i creditori da rimborsare riporta poi a quello che doveva essere stato il loro principale ruolo in tutta la vicenda, e cioè quello di finanziatori dei contendenti¹⁴. Il problema della restituzione dei debiti contratti durante la guerra civile

¹¹ Mi pare questa l'interpretazione preferibile dell'espressione «*excepto Monte Alto qui stat ad mandatum domini pape*», piuttosto che intenderla nel senso che in quel momento Montalto non fosse in mano agli Aldobrandeschi, ma al papa.

¹² CDO, n. 106 cit. nt. 10: Ildebrandino promise di dare «*in perpetuum duos solidos per foculare annuatim in natali Domini, excepto de terra Guinisesca que reddit certum redditum civitati et exceptis militibus et presbiteris, masionibus ordinis et feudis*».

¹³ *Ibid.*: «*Item in omnibus predictis meis rebus, tam in feudis quam in omnibus aliis et in terra Guinisesca, insituo mihi heredem Urbevitanam civitatem, si contigerit me mori sine filiis ex legitimo matrimonio ex me descendentes*».

¹⁴ Cfr. *supra* pp. 309-13, e spec. p. 313 per i diritti orvietani.

rimase del resto fondamentale nelle successive controversie tra Aldobrandeschi e comune. Ritrovata l'unità interna, però, i conti recuperarono un certo spazio di manovra che, pur non risolvendosi nel rifiuto di sottostare ai patti sottoscritti, li portò a trattare da un piano più prossimo alla parità.

Già nel 1219 erano sorti contrasti, culminati in reciproche ostilità e nella cattura del bestiame orvietano custodito dai conti. Si ricorse allora all'arbitrato del romano Pietro di Paolo Rubeo, legato al podestà di Orvieto, e di Iacob di Siena, esponente della famiglia dei Giuseppi, strettamente connesso agli Aldobrandeschi¹⁵. Esso stabilì la restituzione del bestiame o il suo risarcimento, se fosse stato impossibile renderlo, per passare poi a regolare la vera causa del contendere: i conti avrebbero dovuto versare entro il 1° agosto 1500 lire e così ogni anno (ma ad Ognissanti) fino a risarcire tutti i loro debiti. Dalla soluzione era escluso 'Ran(erius) Stefani' che preferiva tenere i propri pegni; facoltà riservata, ove se ne fosse voluto avvalere, anche a 'Bonuscomes' che aveva in pegno parte dei redditi di Orbetello, la cui quota di debito annuo era di 150 lire. Se egli avesse aderito a tale possibilità, i conti avrebbero infatti restituito solo 1350 lire l'anno. Non tutte le clausole però erano così svantaggiose per gli Aldobrandeschi: la dilazione nel tempo del pagamento era certamente favorevole; gli arbitri inoltre limitarono il tasso d'interesse a due denari la lira il mese, cioè a dire a un relativamente modesto (non solo per l'età medievale!) 0,833% mensile, pari al 9,5% annuo. Il limitato peso degli interessi deve indurre alla cautela nel valutare i rapporti di forza tra debitori e creditori e a non enfatizzare eccessivamente la situazione debitoria della famiglia. Protagonista del lodo — e attivo anche per i fratelli che ne confermarono l'operato poco dopo — fu Ildebrandino IX; nel luglio successivo fu invece Bonifacio a promettere alle autorità comunali di rispettare il lodo — evidentemente fino ad allora disatteso —, aumentando di 200 lire la cifra da rifondere ogni anno e offrendo come garanzia alcuni ostaggi, scelti fra i figli dei suoi maggiori vassalli¹⁶.

Anche questo impegno non ebbe efficacia, visto che tre anni dopo Bonifacio promise nuovamente di dar seguito alle clausole del lodo. Abolendo l'aumento stabilito nel 1219, si tornò al pagamento di 1500 lire l'anno per i debiti e gli interessi. Il podestà richiese però due nuove garanzie:

¹⁵ ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 9r (da integrare con *ibid.*, n. 867, (cod. Catalano), c. 17r), a. 1219 apr. 2-6, reg. CDO, n. 120 (con data 1219 apr.).

¹⁶ ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 13r, a. 1219 lug. 15, reg. CDO, n. 122; deduco la mancata applicazione del lodo dal fatto che Bonifacio ne aveva già giurato il rispetto nell'aprile (vd. CDO, n. 120 cit. nt. 15) e dall'aggravio delle clausole (in particolare dalla richiesta di ostaggi).

Bonifacio fece giurare 12 *boni homines* della contea e da 20 a 40 uomini dei castelli a sud dell'Albegna; promise inoltre di destinare al saldo dei debiti le entrate provenienti dalle pecore orvietane che pascolavano nella contea; esse sarebbero state direttamente riscosse dai creditori, se avesse raggiunto un accordo sui modi, o per loro dal podestà¹⁷. Bonifacio, infine, rinnovò il patto del 1203, promettendo di continuare a pagare le 130 lire di censo dovute per la Guinicesca (ma non le 20 lire in più promesse dal fratellastro nel 1212); quanto poi ai censi fino ad allora non pagati, si rimise alla decisione delle autorità comunali¹⁸. È questa una notizia di estremo interesse, dato che mostra come fin dai primi anni '20 vi fossero notevoli resistenze a versare i censi dovuti. Lo stesso giorno il podestà Tommaso Caccianemici dichiarò che, in ragione del patto con il conte, non riteneva limitati i diritti della città sulle terre oltre l'Albegna, su Sovana e sulle terre di Andrea da Morrano¹⁹. Sebbene il contesto della dichiarazione non sia chiarissimo, essa va interpretata come finalizzata a non creare il precedente di una formale rinuncia alla signoria sulle terre oltre l'Albegna e al pagamento del focatico, la cui conferma da parte degli Aldobrandeschi non si era stati allora in grado di ottenere²⁰.

I contrasti dei conti con Andrea da Morrano diedero l'occasione a Orvieto di riaffermare il proprio controllo sulla contea. La *curia* nominata nel luglio 1222 per giudicare sui contrasti tra Aldobrandeschi e signore di Morrano²¹ non giunse ad alcun risultato, tanto che prima della fine dell'anno Bonifacio e Guglielmo guidarono una spedizione contro Castiglione che fu presa e saccheggiata; la reazione degli abitanti, soccorsi dagli

¹⁷ ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 39v, a. 1222 lug. 16, reg. CDO, n. 149 (con data giu. 16): «hoc autem actum est quod proventus pecudum Urbevetanorum, quas ipsi comites inde habebunt, in dictis debitis exsolvantur, usque ad dictam summam; qui proventus creditorum arbitrio collingantur, si ipsi concordaverint, alioquin arbitrio potestatis Urbisveteris».

¹⁸ *Ibid.*: «de datio siquidem non soluto usque ad hec tempora, volo et promitto stare vestro arbitrio et voluntate et comunitatis Urbiveteris». L'espressione non aiuta a stabilire il momento dell'interruzione del pagamento, che però andrà posta dopo il luglio 1219: in CDO, n. 122 cit. nt. 16 non vi si fa infatti riferimento.

¹⁹ ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 40r, a. 1222 lug. 16, reg. CDO, n. 152: Andrea da Morrano, vassallo degli Aldobrandeschi, si era in precedenza sottomesso a Orvieto: ne derivava una contesa a tre per i diritti su Morrano e Castiglione.

²⁰ L'interpretazione della *protestatio* dipende dal consenso o meno di Bonifacio all'atto: egli non è né attore né teste; viene ricordato solo per affermare che la dichiarazione è fatta *in limine* al precedente patto e all'elezione di una *curia* per giudicare i suoi contrasti con Andrea di Morrano.

²¹ CDO, n. 149 cit. nt. 17 fa riferimento a un «instrumentum electionis curie inter predictos comites Bonifatium et Andream de Morrano solempniter facte».

uomini della Val di Lago e dagli Orvietani, fu pronta e portò, prima del febbraio 1223, a una loro netta vittoria e alla cattura dei conti e di parte del loro esercito²².

Gli Aldobrandeschi dovettero allora trattare da una posizione di netta inferiorità, sconfitti militarmente e fatta prigioniera larga parte dell'esercito, compresi gli stessi Bonifacio e Guglielmo. Promisero così di stare in pace con Orvieto offrendo al riguardo «sacramentales de hominibus comitatus», di rendere la preda fatta a Castiglione, di pagare gli arretrati del censo per la Guinicesca, di sottoporre al giudizio di Orvieto le discordie con Andrea da Morrano e di pagare i debiti contratti con gli Orvietani. Proprio quest'ultimo punto, già presente negli accordi del 1219-22, evidenzia la posizione di relativa forza dei conti negli anni precedenti: nel 1223, infatti, fu stabilito che i conti pagassero 5000 lire tre mesi dopo la loro liberazione, 1000 delle quali al podestà (forse per i censi arretrati); a garanzia offrirono il cassero di Pitigliano, che sarebbe stato affidato a cittadini orvietani da loro scelti. Gli altri debiti sarebbero stati pagati nei due anni successivi, metà per anno; anche per questo impegno gli Orvietani ottennero un pegno concreto, il cassero di Vitozza, che sarebbe stato reso solo una volta risarciti i debiti. I conti avrebbero inoltre permesso ai creditori di riscuotere le somme loro spettanti da uno dei loro principali cespiti di reddito, il «Carfagninum passagnium», cioè il pedaggio pagato sulle pecore transumanti provenienti dalla Garfagnana²³, oltre che da 100 delle bestie orvietane portate nella contea a pascolare. Nonostante l'estrema debolezza, gli Aldobrandeschi ottennero qualche concessione: furono rimessi loro tutti gli interessi²⁴ e fu stabilito che i creditori che avevano 'pignora specialia' (cheché essi fossero) non andavano risarciti. Anche la precisione nella regolamentazione delle possibili contese sui titoli di credi-

²² La vittoria avvenne prima del 10 febbraio 1223, data del primo atto di riscatto di un componente dell'esercito aldobrandesco, ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 44r, reg. CDO, n. 158. Le notizie sulla campagna si ricavano dai patti di pace, vd. ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), cc. 41v-42r, a. 1223 mar. 27-apr. 3, ed. parz. CDO, n. 161, pp.103-106. Sulla presa di Castiglione vd. la clausola «item predam universam, quam habuimus captione Castellionis, restituere promittimus ad voluntatem et mandatum potestatis». Alla cattura degli Aldobrandeschi intervennero uomini di Castiglione, Cripta e della Val di Lago, cfr. l'impegno a non vendicarsi degli «homines Vallis Lacus, Criptarum vel Castellionis».

²³ Va segnalato uno dei rari errori di lettura del Fumi che nel regesto trasforma «Carfagninum passagnium» nella concessione in pegno delle località di *Carfagnum* e *Staffagnum*.

²⁴ La clausola mostra, specialmente se accostata alla modestia degli interessi fissati dal lodo del 1219, che il problema dei creditori orvietani, a un decennio circa da quando erano state concesse, era di rientrare delle cifre prestate, più che lucrare un guadagno più o meno ampio. Va però sottolineato che altri interessi — oltre a quelli espliciti — potevano essere nascosti in particolari clausole dei contratti di prestito.

to suggerisce che ai conti fosse rimasto qualche spazio di trattativa²⁵.

A garanzia del contratto, della pace con Orvieto e della rinuncia a vendicarsi di chi li aveva catturati, gli Aldobrandeschi fecero giurare molti *nobiles* della contea²⁶. Il 29 marzo, infine, furono scelti i custodi dei casseri di Pitigliano e Vitozza: fu ingiunto loro di permettere che i conti continuassero a percepire i redditi dei castelli, purché li destinassero a rifondere i debiti²⁷.

La vittoria militare permise a Orvieto di ridare efficacia alle pretese sul settore meridionale della contea, non solo richiamando in vita i patti del 1216, ma tentando di compiere un salto di qualità nelle forme di controllo. Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1223 Tommaso Caccianemici, podestà di Orvieto, inviò infatti due suoi rappresentanti che prendessero formale possesso dei castelli e delle signorie di quel territorio²⁸. Il comune coronava così lo sforzo, protrattosi per oltre un decennio, di controllare un ampio settore della contea.

²⁵ Fra queste clausole due hanno particolare interesse: la prima riguarda il ricorso al duello giudiziario in caso di accuse di falso a testi o a documenti presentati dalle parti; una seconda riguarda invece il rifiuto di Ildebrandino IX a impegnarsi a rifondere i debiti contratti dai fratellastri durante la guerra civile: «hoc tamen iuramento de pignoribus creditorum ego Ildebrandinus comes non prestiti, quia teneor iuramento non consentire posse alicui pignori <a> comitibus Bonifatio et Guilielmo tempore guerre dato sine parabola quorundam». Essa mostra come l'indebitamento familiare sia in larga parte da riportare al contesto della guerra civile e alla necessità delle parti di mettere in campo notevoli e dispendiose forze militari.

²⁶ *Ibid.*, 2° doc. (a. 1223 mar. 27), 4° doc. (mar. 29), 5° doc. (mar. 31) e 6° doc. (apr. 3).

²⁷ ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 46v, a. 1223 mar. 29: «hoc tamen salvo et precipue reservato, quod liceat dictis comitibus de proventibus dictarum fortittiarum accipere pro dictis debitis exsolvendis».

Sono sopravvissuti anche due atti di fideiussione per il pagamento delle prime 5000 lire di debito, che mostrano i legami dei conti con il mondo cittadino: ne furono protagonisti Federico di Iacob *Ildebrandini Ioseph* (dei Giuseppi di Siena) e Farolfo e Ugolino di Offreduccio *Bonicomitis*, importanti cittadini orvietani, vd. ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 45r (1° doc.), a. 1223 apr. 3, reg. CDO, n. 165; e ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 45r (2° doc.), a. 1223 apr. 10, reg. CDO, n. 165. I due garantirono per 500 lire ciascuno.

²⁸ I procuratori erano 'Girardinus False' e 'Stephanuctius Macarocti'. Sopravvivono gli atti che ricordano la presa di possesso dei seguenti castelli: Saturnia, ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 52v (2° doc.), a. 1223 nov. 27; Vitozza, *ibid.*, c. 50r (1° doc.), a. 1223 nov. 27; Sorano e Pitigliano, *ibid.*, c. 50r (2° doc.), a. 1223 nov. 27; Sovana, *ibid.*, c. 52v (1° doc.), a. 1223 nov. 27; Selvena, *ibid.*, c. 53r (1° doc.), a. 1223 nov. 28; *Manzano*, *ibid.*, c. 50r (3° doc.), a. 1223 nov. 28; S. Fiora, *ibid.*, c. 53r (2° doc.), a. 1223 nov. 28; *Aspretulo*, *ibid.*, c. 54v (1° doc.), a. 1223 nov. 28; Piancastagnaio, *ibid.*, c. 54v (2° doc.), a. 1223 nov. 29, reg. CDO, n. 168; Scerpena, Marsiliana, Tricosto e Capalbio, ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 51v (1° doc.), a. 1223 nov. 29; Scarzeta, Castellarso, Morrano, Castiglione, *Petrella e Iullano*, *ibid.*, c. 51v (2° doc.), a. 1223 nov. 30; *Mezano*, Sala, Farnese e Ischia, ASOrv, Instr., n. 868 (cod. Galluzzo), c. 37v (1° doc.), a. 1223 dic. 1.

Il completo silenzio delle fonti successive impedisce di valutare efficacia e durata delle sottomissioni del 1223, ma, date le difficoltà politiche della famiglia, è possibile che esse reggessero per tutti gli anni '20. Cosa successe nel decennio successivo è invece meno chiaro: il saldarsi dei legami tra Guglielmo e il papato fu forse sfruttato dal conte, le cui ambizioni autonomistiche nei confronti di Siena sono positivamente attestate, per affrancarsi dal dominio orvietano e dagli oneri conseguenti. Un indizio, seppur labile, in tal senso è costituito da una lettera di Gregorio IX al vescovo di Viterbo del 1234, affinché costui intervenisse presso le autorità orvietane per farle astenersi «ab iniuriis et molestiis (...) nec non ab exactionibus et innovationibus» nella contea; ma più chiare testimonianze vengono dalla situazione degli anni '50, allorché gran parte dei diritti orvietani risultano da tempo venuti meno²⁹. Perduravano comunque buoni rapporti tra Guglielmo e il comune, favoriti dall'appartenenza allo schieramento guelfo: lo mostra una lettera del pontefice, dalla quale risulta che il conte guidava truppe che dovevano vendicare le offese arrecate dai Tuderini a Orvieto³⁰. Poco dopo, però, l'invasione della contea da parte di Pandolfo di Fasanella interruppe l'esercizio dei diritti degli Orvietani eventualmente sopravvissuti né si ha traccia di loro tentativi di rivendicare le proprie prerogative sulla contea di fronte all'amministrazione imperiale.

Orvieto ebbe invece un ruolo decisivo nel recupero della contea da parte di Guglielmo alla morte di Federico II, sia agendo come intermediario nelle trattative tra gli ex funzionari imperiali in Maremma e il conte, sia ostacolando Siena nel suo tentativo di smembrare la contea. Orvieto, infatti, scelse fin dall'inizio di riconoscere la signoria aldobrandesca, in cambio del rinnovo delle tradizionali forme di parziale soggezione, maturate all'inizio del secolo, soluzione cui Siena si piegò, suo malgrado, solo più tardi. Così, sul finire del marzo 1251, Guglielmo, attivo per sé, i figli e il nipote Ildebrandino XI, concluse con le autorità comunali dei patti destinati a regolare i rapporti tra le parti fino a metà degli anni '80, quando, morti Ildebrandino XI e Ildebrandino XII e in crisi il potere familiare, furono corretti a favore del comune. Il nocciolo fu la conferma del patto del 1203, compreso il cittadinoico, ma escluse le clausole di alleanza con Siena; Guglielmo si impegnò inoltre a far sì che Ildebrandino XI promettesse lo stesso. In cambio gli fu reso il cassero di Pitigliano «quod comune

²⁹ Vd. *Reg. Gregorii IX*, n. 2096, I, col. 1131, a. 1234 set. 27: il vescovo di Viterbo agisca sugli Orvietani «ut ab iniuriis et molestiis dicti comitis nec non ab exactionibus et innovationibus faciendis in comitatu eiusdem sublata dilatione desistant, sibi de dampnis et irrogatis iniuriis satisfactionem congruam impendendo».

³⁰ *Ibid.*, n. 4230, II, col. 960, a. 1238 apr. 1.

Urbevetanum recuperaverat a nunciis olim domini Frederici quondam imperatoris»³¹. A garanzia del patto si impegnarono vari aristocratici marremmani, vassalli dei conti, e gli uomini di alcune comunità della Guiniccesca³². Non fu invece rinnovato il patto del 1216, ma per le terre a sud dell'Albegna fu mantenuto lo *status quo*, a noi ignoto, ma certo meno favorevole a Orvieto del tenore del patto, visto che il comune si riservò il diritto di ricorrere a un lodo di Pietro Parenzi (allora podestà della città) per decidere la vertenza, qualora il consiglio lo avesse ritenuto opportuno³³. Mancano tracce del giudizio; è dunque probabile che intervenisse una tacita rinuncia ai termini del patto del 1216, favorita dai legami di Guglielmo — e poi dei figli — con la città e il suo ceto dominante.

Subito dopo questi patti Guglielmo avviò un'azione volta ad accrescere la propria autonomia dal comune, come risulta da due clausole dei patti dell'aprile 1251 con Firenze: nella prima fu stabilito che nel territorio della contea («per totam fortiam et districtus et portus») Orvieto non

³¹ ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 101v-104r, a. 1251 mar. 20-29, ed. parz. CDO, n. 297, pp. 192-94; cfr. *Cronica potestatum*, pp. 144-45.

³² CDO, n. 297 cit. nt. 31, 1° doc., a. 1251 mar. 20, Ugolino I da Cinigiano (cfr. COLLAVINI, pp. 583-95), Panfoggia di Guido da Capalbio, Manetto di Lupicino da Scerpena (*ibid.*, pp. 632-35), Bartolomeo di Torto da Penna, Pepo di Forese da Sassoforte, Panfoggia di Guilliccione da Marsiliana (*ibid.*, pp. 612-16); CDO, n. 297 cit., 5° doc., a. 1251 mar. 28, Ranuccio di Nicola *Ranucii Peponis* da Ischia (un Farnese); *ibid.*, 6° doc., a. 1251 mar. 29, Pannocchia da Pereta e Bertoldo da Cinigiano (vd. COLLAVINI, pp. 583-95); e ASOrv, Instr., n. 871 (cod. Savello II o De Bustolis), c. 151r (1° doc.), a. 1251 mar. 27, Pandolfo da *Manzano*, Ermanno di Ranieri da Capalbio, Bulgarello di Bertoldo da Montorgiali; e CDO, n. 297 cit. nt. 31, 2° doc., a. 1251 mar. 27, giurano 37 uomini di Pitigliano; *ibid.*, 3° doc., a. 1251 mar. 28, giurano 14 uomini di Sorano e 12 di Vitozza.

³³ *Ibid.*: «de aliis vero contractibus initis a comite Ildribandino, fratre dicti domini Guilielmi, et hominibus terre dicti domini Guilielmi comitis <et> comitis Ildribandini sui nepotis ex parte una et comune Urbevetano ex altera iur(i) in coherentia huius contractus promiserunt dictus dominus Guilielmus comes et eius predicti filii ipsi domino Petro Parentii potestati et domino Cictadino scindico comunis Urbevetani stipulantibus et recipientibus stare et parere iuri domini Petri Parentii nunc Urbevetane potestatis vel eius successoribus, si placuerit consilio civitatis Urbevetani, quando ipsis consilio et si dicto consilio non placuerit quod ius inde redderetur vel causa termineretur dicti contractus facti a domino Ildribandino comite fratre ipsius domini Guilielmi comitis et hominibus terre ipsius comitis Guilielmi <et> Ildribandini sui nepotis et comune Urbevetano remaneant in eo statu, in quo nunc sunt et sententiam, que feretur, de predictis ratam et firmam promiserunt habere et ab ea promiserunt non appellare, et appellationi utraque pars renuntiavit».

Nel quadro delle trattative del 1251 si collocano altri due atti: l'impegno di Ildebrandino XI a fare quanto promesso dallo zio e la dichiarazione di Guglielmo che il cassero di Pitigliano gli era stato reso: ASOrv, dipl., A44 (1° doc.), a. 1251 mar. 24, da integrare con CDO, n. 297 cit. nt. 31, 4° doc. (cc. 104r-105r); e ASOrv, dipl., A44 (2° doc.), a. 1251 mar. 29.

avrebbe potuto imporre pedaggi, nell'altra i Fiorentini precisarono che l'accordo non era un'offerta di protezione a Guglielmo contro gli Orvietani, segno dei timori di un loro scontro³⁴. Anche altri atti mostrano la latente rivalità per il controllo del territorio, come i tentativi di Orvieto di allacciare legami diretti con vassalli dei conti e comunità poste a sud dell'Albegna, ma non nella Guinicesca: si voleva mutare tacitamente lo *status quo* accettato nel marzo, senza giungere a uno scontro aperto. Si ebbero così i patti con Ranieri e Bonifacio da Montorio e con le comunità di Piancastagnaio e Saturnia³⁵. I patti con le comunità miravano a garantirne la fedeltà politica e militare — pur senza imporre contribuzioni fiscali — riprendendo così solo in parte i termini della sottomissione del 1216; essi prevedevano però l'esplicita e non formale eccezione dagli obblighi militari di Guglielmo e dell'intera casata Aldobrandeschi³⁶.

Comunque i motivi di contrasto erano, e sempre più divennero successivamente, secondari rispetto alla centralità assunta dall'alleanza di Guglielmo (e poi dei figli) con Orvieto, legata non solo alla comune avversione a Siena e all'adesione allo schieramento "guelfo", ma anche al ruolo importante di Guglielmo e dei figli nell'esercito comunale³⁷. Del resto, i sempre più stretti rapporti degli Aldobrandeschi (e specialmente di Ildebrandino XII) con i pontefici e Carlo d'Angiò ne fecero personaggi di spicco nella società cittadina, fortemente segnata dalle frequenti presenze

³⁴ Vd. FUMI, *Trattato*, pp. 220-22, a. 1251 apr. 30; cfr. *supra* p. 334.

³⁵ Vd. CDO, n. 302, p. 196, a. 1251 lug. 11, il podestà di Orvieto nomina un procuratore per ricevere le sottomissioni di Ranieri e Bonifacio da Montorio e dei sindaci di Proceno, Piancastagnaio e Saturnia; CDO, n. 304, p. 197, a. 1251 lug. 12, sottomissione di Ranieri e Bonifacio di Ranieri da Montorio; ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 14r (18r), 2° doc., a. 1251 lug. 13, reg. CDO, n. 305, i consoli di Piancastagnaio costituiscono un "sindaco" per giurare la sottomissione; ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 14r (18r), 1° doc., a. 1251 lug. 14, reg. CDO, n. 306, sottomissione di Piancastagnaio; ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 12r (16r), a. 1251 lug. 14, reg. CDO, n. 307, il «camerarius et vicarius castri» di Saturnia crea un "sindaco" per giurare la sottomissione; ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 13v (17v), a. 1251 lug. 16, reg. CDO, n. 308, sottomissione di Saturnia.

³⁶ Vd., p.es., *ibid.*, gli abitanti di Saturnia faranno «in perpetuum comuni Urbisverteris exercitus, cavalcamenta, parlamenta, pacem et guerram contra omnem personam et universitatem, excepto contra dominum Guilielmum comitem palatinum et filios et omnes comites domus Ildribandesche».

³⁷ Per la partecipazione degli Aldobrandeschi ad azioni orvietane contro Todi vd. *Cronica potestatum*, p. 154, a. 1255, Umberto; *ibid.*, p. 153, a. 1260 (ma *ante* 1254 ott.), Guglielmo; cfr. anche *ibid.*, p. 156, rr. 1-2, Ildebrandino XII (contro Bisenzio). Va ricordato anche il contingente orvietano alla spedizione aldobrandesca per recuperare Grosseto nel 1266 vd. *supra* p. 338.

papali e dalle opportunità di carriera che essa offriva³⁸. In un contesto simile la pretesa di affermare un saldo controllo sulla contea era anacronistica e non stupisce perciò il silenzio su tentativi di impadronirsi delle terre a sud dell'Albegna. Non sarebbe neppure strano se Ildebrandino XII avesse smesso di pagare il censo per la Guinicesca, ma mancano prove conclusive in tal senso. Il rafforzamento del legame di Ildebrandino XII con la città in questo periodo è testimoniato dalle sue frequenti menzioni nelle cronache cittadine e soprattutto dal suo testamento: scelse infatti di farsi seppellire nel convento francescano di Orvieto³⁹.

Fino a metà degli anni '80 la situazione instauratasi nel 1251 rimase stabile; risulta dunque poco verosimile la notizia cronachistica che data al 1276 una spedizione militare orvietana che avrebbe imposto agli Aldobrandeschi il rinnovo dei patti, dopo la conquista e distruzione di Saturnia⁴⁰. La morte di Ildebrandino XII, che lasciò solo un'erede femminile, favorì il ridestarsi delle ambizioni orvietane, a lungo compresse dal suo prestigio e dai suoi legami personali; lo testimonia l'immediata sottoposizione a Orvieto di Vitozza da parte di Ranieri di Ugolino che l'aveva avuta in dono dal conte poco tempo prima. Altro effetto della sua scomparsa fu l'elezione a podestà di Orvieto del ghibellino conte di Anguillara, nemico di Guido di Montfort e Margherita, che sembra aver avviato le ostilità militari contro di loro, nelle quali il ruolo dei "conti di Santa Fiora" non è del tutto chiaro⁴¹. Sembra dunque da riportare a questo momento la spe-

³⁸ Per il prestigio di Ildebrandino XII a Orvieto cfr. la notizia dell'investitura cavalle-resca da parte sua di 14 giovani della consorceria dei Monaldeschi in *Cronica antiqua*, p. 133, a. 1282 e *Cronica potestatum*, p. 160, rr. 4-5, a. 1282: «Eodem anno, facti sunt novi milites de domo Monaldensium, XIII numero, et dominus Rubeus de Sancta Flore cinsit eis ensem». Anche il fatto che le cronache ne ricordino la morte ne conferma la notorietà (cfr. *supra* p. 350 nt. 97). Per esempi di buoni uffici offerti dai conti presso il papa per carriere di ecclesiastici orvietani, vd. *Reg. Innocentii IV*, n. 6724, p. 258, a. 1253 gen. 22, il papa sollecita il vescovo di Orvieto affinché Jacopo 'Henrici Benincasa' cittadino orvietano, raccomandato da Guglielmo, sia accolto tra i canonici; e *Les registres d'Urbain IV* (cit. *supra* p. 338 nt. 59), n. 1372, II, p. 190, a. 1264 mar. 1 lettera a Bernardino, canonico della pieve di Casole (in diocesi di Volterra), già raccomandato dal podestà di Orvieto e ora da Ildebrandino XII.

³⁹ Vd. CIACCI, II, n. 607, pp. 261-66, a. 1284 mag. 6 e *Cronica potestatum*, p. 160, rr. 9-10, a. 1284 [mag. 6]. Sull'importanza del luogo di sepoltura per riconoscere il profilo urbano o rurale dei gruppi aristocratici vd. S. CAROCCI, *Baroni in città. Considerazioni sull'insediamento e i diritti urbani della grande nobiltà*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, (a c.) E. HUBERT, Roma 1993, pp. 137-73: 160-63 e ID., *Baroni di Roma*, p. 7.

⁴⁰ *Cronica potestatum*, p. 148, rr. 4-6, a. 1276; la notizia va spostata al 1285, cfr. *infra* p. 380.

⁴¹ Vd. ASOrv, dipl., B20, a. 1284 ago. 7, reg. CDO, n. 531, cfr. COLLAVINI, p. 636; e *supra* p. 350.

dizione militare orvietana contro Saturnia per costringere gli Aldobrandeschi a rinnovare i vecchi patti, menzionata in una cronaca sotto altra data⁴²: nel giugno 1285, infatti, prima Guido e Margherita e poi i “conti di Santa Fiora” rinnovarono, seppur solo in parte, i vecchi accordi, ormai di fatto caduti in abbandono da oltre trent’anni.

Guido e Margherita confermarono il patto del 1203, fondamento dei rapporti tra la famiglia e Orvieto, riconoscendo l’aumento a 150 lire del censo per la Guinicesca, promesso da Ildebrandino IX nel 1212, ma di fatto condonato fin dal 1222⁴³; i due rinnovarono inoltre il patto del 1251, eccettuando però la clausola concernente i beni a sud dell’Albegna, da trattare a parte⁴⁴. In separata sede si addivenne al compromesso che quelle terre sarebbero state sottoposte alla signoria politica di Orvieto e che non vi sarebbe stato tolto alcun pedaggio⁴⁵. Non si trattava di una conferma del patto del 1216: non si procedette infatti al suo semplice rinnovo, come nel caso di quello del 1203. Chiaro in questo senso è anche il silenzio su alcune delle sue più importanti clausole che si debbono ritenere venute meno: scompaiono il censo di due soldi per focolare e l’impegno a devolvere alla città il patrimonio familiare, in assenza di eredi diretti. Importanza secondaria, pur senza essere insignificanti, hanno la rinuncia al giuramento, annuale del conte e quinquennale della popolazione, di rispettare le clausole del patto. A garanzia degli accordi, i conti fecero giurare alcuni importanti esponenti del loro seguito⁴⁶.

Poco dopo anche i figli di Ildebrandino XI si accordarono con Orvieto nei medesimi termini, rinnovando il patto per la Guinicesca e modificando, nel senso su descritto, gli accordi del 1216⁴⁷. Nel settembre, in-

⁴² Vd. *supra* p. 379.

⁴³ Vd. *supra* p. 373.

⁴⁴ ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 169v-70r, a. 1285 giu. 3, reg. CDO, n. 532. Guido e Margherita promisero inoltre di risarcire i danni dati dopo la morte di Ildebrandino XII, cfr. ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 74v (84v), 1° doc., a. 1285 giu. 3, reg. CDO, n. 533.

⁴⁵ ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 75r (85r), a. 1285 giu. 3, reg. CDO, n. 534. La sottomissione politica emerge dall’obbligo di «facere guerram, pacem, exercitum, cavalcata contra omnem personam et universitatem, excepto contra dominum papam, ecclesiam Romanam, imperatorem et ecclesiam sancti Anastasii de Urbe ad mandatum et voluntatem comunis Urbisveteris».

⁴⁶ Sui termini del patto del 1216 cfr. *supra* pp. 370-71. Per i giuramenti vd. ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 74v (84v), 2° doc., a. 1285 giu. 5, reg. CDO, n. 535, giurano Tancredi *Catelli* (cfr. COLLAVINI, pp. 602-11), Farolfo da Monte S. Savino, Conestabile da Scerpena e Soarzano e Pandolfuccio da Monte Acuto.

⁴⁷ Vd. ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 174v-75v, a. 1285 giu. 19, reg. CDO, n. 536, conferma del patto del 1203; ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 176r-77r, a. 1285 giu. 19, reg. CDO, n. 537, modifica del patto del 1216; e ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Sa-

fine, anche i “conti di Santa Fiora” diedero fideiussori e sacramentali a garanzia degli impegni assunti⁴⁸.

L'anno seguente, allo scopo di riaffermare i propri diritti, il podestà Rinaldo de' Bustoli fu a Pitigliano e Magliano per ricevere l'albergaria per sé e il proprio seguito, rispettivamente da Guido e Margherita e dai “conti di Santa Fiora”, secondo il tenore dei patti dell'anno precedente⁴⁹.

A fine XIII secolo dunque, il controllo del comune di Orvieto sulla contea era assai più limitato che negli anni '10: nonostante l'indebolimento della famiglia, il governo cittadino non era più capace di imporre una contribuzione fiscale generalizzata a sud dell'Albegna, né sono attestati collegamenti diretti con comunità e famiglie aristocratiche. La sottomissione politica di quella parte di contea era perciò puramente formale e mediata dai legami personali con le figure che si succedettero al governo della contea⁵⁰. Il problema ovviamente era più grave per la parte di contea in mano ai “conti di Santa Fiora”, i cui rapporti con la città furono spesso burrascosi e comunque più freddi di quelli dei “cugini”. Risulta perciò del tutto fuorviante ritenere che il contado di Orvieto si estendesse allora fino all'Albegna. Legami reali esistettero — forse già dagli anni '30, certo dagli anni '50 — solo con la Guinicesca, per la quale i conti pagarono per quasi tutto il secolo un censo, mentre il controllo orvietano — anche solo politico — sul resto del territorio venne meno non solo nel decennio di occupazione federiciana, ma anche nei 35 anni successivi.

La parabola dei poteri orvietani sulla contea è di estremo interesse, perché mostra come a un efficace e precoce sforzo di controllo non solo politico, ma anche fiscale, del territorio non abbia fatto seguito un ulteriore ampliamento di quei diritti, né una loro efficace difesa. Sarebbe limitativo interpretare questa evoluzione semplicemente come frutto della relativa “forza” del comune e degli Aldobrandeschi nei due momenti — elemento

vello I), cc. 173r-74r, a. 1285 giu. 20, reg. CDO, n. 538, Umberto II conferma il precedente.

⁴⁸ Vd. ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 172v-73r, a. 1285 set. 4, reg. CDO, n. 539, Umberto II costituisce Ildebrandino XIII procuratore; ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), c. 172v, a. 1285 set. 9, reg. CDO, n. 540, gli altri fratelli fanno Ildebrandino XIII procuratore; e ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 76r (86r), 1° doc., a. 1285 set. 10, reg. CDO, n. 541, Ildebrandino XIII offre come garanti Contuccio da Capalbio, Ugo da Stribugliano, Torto da Castiglioncello e Venzolo da Pietra.

⁴⁹ Vd. ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 76r (86r), 2° doc., a. 1286 mag. 20-21, reg. CDO, n. 543; e ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 77v (88v), 1° doc., a. 1285 mag. 25, reg. CDO, n. 544.

⁵⁰ Cfr. l'insistenza sulla *fidelitas* e sul legame personale nel patto del 1293 di Orsello Orsini, secondo marito di Margherita, in ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 77v (88v), 2° doc., a. 1293 giu. 13(?), reg. CDO, n. 551.

che pure deve aver avuto la sua importanza -, in quanto essa è anche frutto del mutare degli orientamenti del ceto dominante orvietano per il quale, dopo la metà del secolo, il controllo della contea sembra aver cessato di essere una priorità: le lunghe permanenze del papa in città e i rapporti personali con la curia romana e la corte angioina suggerirono nuove ambizioni, che non passavano più necessariamente per l'espansione del territorio comunale, e per la realizzazione delle quali poteva essere invece fondamentale mantenere buoni rapporti personali con Ildebrandino XII.

8.1.b Il comune di Siena

Sebbene si abbia notizia di un accordo tra Siena e Aldobrandeschi risalente all'epoca di Ildebrandino VII (1160-86) e riguardante — pare — il divieto di accogliere i rustici in fuga dai rispettivi dominati⁵¹, solo dall'inizio del XIII secolo i rapporti tra i due organismi territoriali si fanno chiari e ben documentati. Nel 1203 Ildebrandino VIII contrasse con il comune un'alleanza ventennale sostanzialmente paritaria, da collocare nel contesto della Lega di Tuscia e parallela ai patti con Orvieto⁵². L'accordo, innanzitutto un'alleanza militare, comportava la rinuncia reciproca ai pedaggi, il divieto di acquistare castelli nel territorio altrui e di accogliere i rustici in fuga dalle altrui signorie. Vi erano ovviamente ben precisate le norme sull'aiuto militare, costituito da un contingente di 100 *militēs* da fornire due volte l'anno. Le parti si impegnarono inoltre a consegnarsi eventuali prigionieri, ove essi servissero a uno scambio. Fu infine sancita la comune partecipazione alle prede catturate nel corso delle azioni militari, adeguandosi al riguardo all'uso senese. Erano tutte clausole basate su un principio di equità, da cui si allontanava solo l'obbligo del conte di acquistare una certa quantità di beni in città e di risiedervi un mese l'anno in tempo di guerra con Firenze o Arezzo⁵³.

Negli anni successivi l'alleanza tenne, sebbene la scelta del conte di sottoporre i figli alla protezione del papa e di Pisa (e non di Siena) nel testare suggerisca un raffreddamento tra le parti⁵⁴, forse conseguenza della sconfitta del 1207 contro Firenze; Siena, del resto, non risulta aver giocato

⁵¹ Vd. *supra* pp. 233-34; cfr. anche CV, n. 14, pp. 20-26, a. 1175 mar. 22, nei patti con Firenze i Senesi eccettuano «Lucam et Pistoriam et comitem Ildebrandinum et uxorem et filios» (ma potrebbe trattarsi del Cacciaconti).

⁵² Vd. *supra* pp. 220-22.

⁵³ *Ibid.* Il Consiglio della Campana poteva esentare il conte dall'obbligo di residenza, che in tempo di pace poteva essere adempiuto da un figlio.

⁵⁴ ASSi, dipl., AGen, a. 1208 ott. 22, ed. parz. RS, n. 439, pp. 187-88, cfr. *supra* p. 300; sui rapporti tra Ildebrandino VIII e Siena dopo il 1203 vd. *supra* pp. 222-23.

un ruolo di rilievo nelle lotte per l'eredità di Ildebrandino VIII. Perciò alla fine degli anni '10, nel momento di massima affermazione del controllo orvietano sulla contea, il peso senese era marginale. Ma il comune avviò allora una politica d'intervento sistematico, che in breve ribaltò i rapporti di forza con Orvieto e pose una pesante ipoteca sull'autonomia della contea.

Il primo passo in tal senso fu costituito dal rinnovo nell'ottobre 1221, con un certo anticipo sulla scadenza, della *societas*: sfruttando l'indebolimento della famiglia per le guerre civili e l'affermazione della signoria orvietana sulle terre a sud dell'Albegna, Siena fece dell'alleanza, nata come equa, un efficace strumento di protettorato, tanto che si continuò a farvi riferimento fino a fine secolo. Le novità più significative furono l'aumento a due mesi della permanenza in città in tempo di guerra (ridotti alla metà in tempo di pace) e l'introduzione dell'obbligo di far giurare il patto ai Colligiani e ai rettori di Radicondoli e Belforte; minor peso ebbe l'aumento a 150 dei *milites* da fornire in particolari circostanze come reciproco aiuto⁵⁵. Prevalevano, comunque, gli elementi di continuità con l'accordo precedente e di equità fra impegni e diritti delle parti. Il compito di trasformare il significato del patto, lasciando emergere i veri rapporti di forza, fu lasciato a un atto separato, concluso lo stesso giorno, con cui i figli di Ildebrandino VIII si dichiararono cittadini senesi — fatto non ricavabile dall'alleanza del 1203 né da quella del 1221 — e, soprattutto, in cambio di un donativo di 500 lire, promisero di pagare un censo perpetuo di 25 marche d'argento l'anno⁵⁶. I conti concessero a Siena come garanzia i diritti su Radicondoli e Belforte, imponendo agli abitanti tra i 16 e i 70 anni di giurare che si sarebbero sottomessi al comune, se i loro signori avessero disatteso i patti⁵⁷. La disparità del rapporto emerge, oltre che dal censo, dalla clausola che stabilì che il mancato rispetto dei termini dell'alleanza da parte senese non avrebbe costituito causa sufficiente a interrompere il versamento del censo⁵⁸. Vanno perciò prese con la dovuta cautela le argomentazioni, tutte in positivo, con le quali nell'arenga dell'atto

⁵⁵ Vd. CV, n. 172, pp. 251-57, a. 1221 ott. 2; sugli obblighi militari cfr. *infra* p. 510.

⁵⁶ CV, n. 173, pp. 257-59, a. 1221 ott. 2. Considerato il cambio di 1/5 tra lire e marche, il censo avrebbe eguagliato la somma donata in quattro anni. Si noti comunque che il censo era inferiore alle 130 lire dovute per la Guinicesca e che Suvereto, da sola, pagava ai conti un *datium* di 100 lire l'anno.

⁵⁷ Vd. *ibid.* e CV, n. 189, pp. 274-78, a. 1221 ott. 18-25.

⁵⁸ Vd. CV, n. 173 cit. nt. 56: i conti dichiarano «hoc acto specialiter et nominatim inter vos et nos quod si comune Senarum non servaret nobis aut rumperet vel vitiaret in totum vel in partem dictam societatem contractam inter nos et eos, nos nichilominus solvemus et solvere teneamur predictas XXV marchas argenti singulis annis ut superius continetur».

sono giustificati la conferma dell'alleanza e il censo, introdotto — si sostiene — per rimeritare il comune dei «grata et accepta servitia» resi ai conti e della prosperità che il 'commertium' con i Senesi recava ai loro sudditi, nonché per le 500 lire donate agli Aldobrandeschi per fronteggiare l'«honore debitorum». Serietà ed efficacia dello sforzo di dominio senese emergono dalla prontezza con la quale, entro la fine dell'anno, furono inviati ambasciatori a ricevere i giuramenti degli uomini di Radicondoli e Belforte e dei 2000 abitanti della contea che in base al trattato erano chiamati a garantirlo⁵⁹. E già nel 1222 è attestata un'ingiunzione ai conti di recarsi a Siena per adempiere a un'imprecisata clausola dei patti (forse quella della residenza?)⁶⁰.

Le difficoltà nei confronti di Orvieto, aggravate dalla catastrofe del 1223, permisero a Siena di affermare un controllo anche su Grosseto, il centro economicamente e demograficamente più prospero della contea: la città fu assediata e presa nel 1224 e le fu imposto un accordo che scavalcava gli Aldobrandeschi. La pesantezza dell'intervento senese a Grosseto — che eccedette ampiamente l'aiuto auspicato dai conti contro le mire autonomistiche della comunità — e l'imposizione di patti, che minavano i poteri comitali, rinfocolarono le ostilità tra le parti, i cui effetti più evidenti furono la prigionia di Guglielmo nel 1227 e l'occupazione di Belforte e di Radicondoli nel 1230, in seguito al mancato pagamento del censo⁶¹.

Nel 1234 il saldarsi dei legami tra Guglielmo e Gregorio IX garantì un intervento pontificio in difesa dei diritti comitali, analogo a quello operato nei confronti degli Orvietani, e poi altre sollecitazioni affinché cessassero le indebite esazioni — accompagnate da spedizioni militari — sui beni che il conte teneva in feudo dalla Chiesa⁶². Tali ingiunzioni non frenarono l'azione senese, favorita da un'ampia ribellione guidata dai pa-

⁵⁹ Vd. CV, n. 189 cit. nt. 57, giuramento degli uomini di Belforte e Radicondoli; CV, n. 190, pp. 278-85, a. 1221 nov. 8-dic. 16, 1124 uomini della contea (di Cugnano, Montepescali, Grosseto, Magliano, Saturnia, Sovana, Pitigliano e Capalbio) giurano il rispetto degli accordi e specialmente le clausole su censo e pedaggi; RS, n. 612, p. 274, a. 1221 dic. 18, lista di 102 giuranti, sembra per la stessa cosa, di Capalbio, Monte Cornigliano e Collecchio; e CV, n. 184, pp. 270-71, a. 1221 dic. 24, pagamento agli ambasciatori che hanno ricevuto i giuramenti.

⁶⁰ RS, n. 621, p. 280, a. 1222 apr. 11.

⁶¹ Cfr. *supra* pp. 328-29. Sulla conquista senese di Grosseto nel 1224 e sui patti instaurati vd. COLLAVINI, *Grosseto*, pp. 132-36.

⁶² Vd. *Reg. Gregorii IX*, n. 2095, I, coll. 1130-31, a. 1234 set. 27, lettera all'arcivescovo di Pisa (cfr. *supra* p. 376); e ASSi, dipl., ARif, a. 1235 feb. 9 (= 1236), reg. CIACCI, II, n. 372. Il moltiplicarsi degli interventi papali in difesa del conte non deriva da una sua difficoltà nei confronti di Siena, ma dal nuovo orientamento politico del pontefice.

renti (senesi) della contessa Imillia, vedova di Bonifacio, da alcuni grandi vassalli della famiglia e dal comune di Grosseto⁶³. Nel 1237 Guglielmo dovette perciò piegarsi a rinnovare gli accordi del 1221, dopo otto anni in cui si era rifiutato di pagare il censo.

Il conte, attivo allora anche per il nipote Ildebrandino XI, si riconobbe 'civis Senensis'; non sarebbe stato tenuto però a comparire in giudizio a Siena o a essere allirato come gli altri cittadini⁶⁴. Furono inoltre ribaditi i termini del patto del 1221, con la precisazione che i conti dovevano bandire i nemici di Siena e l'aggiunta del riconoscimento del censo di 40 soldi pagato da Grosseto; Guglielmo dovette infine perdonare la città e i vassalli ribelli⁶⁵. In cambio Siena fece alcune concessioni: la remissione delle pene per danni dati e servizi omessi, la conferma dell'alleanza militare del 1221 (tendenzialmente equa) e la rinuncia al censo di 25 lire e 25 ceri introdotto a Grosseto, forse in base ad accordi intercorsi nel 1236 con Siena⁶⁶. Il comune non rinunciò invece a essere risarcito del censo di 25 marche, che Guglielmo non aveva più pagato dal maggio 1229: lo conferma un atto con cui il conte e numerosi cittadini senesi (suoi fideiussori) si costituirono debitori della cifra di 1200 lire, stimate equivalenti alle 200 marche di censo arretrato «per otto annos preteritos in proximum preterito mense maddi completos»⁶⁷.

È però dubbio che Guglielmo pagasse mai tale somma, visto che l'anno seguente ripresero le ostilità, culminate nel 1239 in una spedizione militare senese nella contea: di fatto dunque la guerra iniziata a metà degli anni '20 fu interrotta solo dall'occupazione della contea da parte di Pandolfo di Fasanella⁶⁸. I Senesi si trovarono allora di fronte a un nuovo e più forte, anche se più favorevole, interlocutore; inviarono perciò, alla fine del 1240, un ambasciatore per ottenere da Federico II che venissero rifusi i debiti dei conti nei confronti dei cittadini senesi e che fosse posta in esse-

⁶³ Vd. *supra* pp. 330-31.

⁶⁴ CV, n. 301, pp. 452-53, a. 1237 giu. 17, i conti dichiarano di «esse de cetero civis Senenses, salvo quod non teneantur respondere Senis de iure alicui persone nec allibrare (...) nisi secundum formam et tenorem societatis contracte hactenus».

⁶⁵ *Ibid.*; la clausola dello sbandimento dei nemici di Siena fu subito applicata contro i Montalcinesi, vd. CV, n. 302, pp. 454-55, a. 1237 giu. 17. Per il perdono dei ribelli vd. CV, n. 304, pp. 457-59, a. 1237 lug. 28.

⁶⁶ Vd. CV, n. 301, cit. nt. 64 e spec. CV, n. 303, pp. 455-57, a. 1237 lug. 28; per l'evoluzione dei censi imposti a Grosseto, vd. *infra* par. 8.3.e.

⁶⁷ ASSi, dipl., ARif, a. 1237 lug. 20, reg. CIACCI, II, n. 378. Il rapporto di 1/6 tra lire e marche potrebbe nascondere un interesse o essere dovuto alle condizioni di debolezza della famiglia (quello normale era di 1/5, vd. *supra* p. 297 nt. 1).

⁶⁸ Vd. *supra* pp. 331-32.

re l'abolizione dei pedaggi sancita dal patto del 1221. I tentativi senesi ebbero però fortuna solo parziale, visto che Pandolfo di Fasanella rivendicò con decisione alla curia imperiale i redditi comitali: ne derivarono occasionali contrasti, risolti da compromessi e spartizioni⁶⁹.

Al crollo del potere imperiale in Tuscia per la morte di Federico II seguì il più sistematico tentativo senese di distruggere la contea fino agli '30 del XIV secolo; esso passò per un poderoso sforzo militare e diplomatico, volto a coronare un decennio di presenza capillare al fianco dell'autorità imperiale. Il comune cercò di approfittare dell'indebolimento dei legami di famiglie aristocratiche e comunità di castello con Guglielmo, dopo il suo esilio decennale. Per legittimare un'azione basata essenzialmente sulla forza, il comune si richiamò a una concessione di Manfredi che avrebbe adempito alla volontà testamentaria del padre, ma la limitata importanza dell'atto è testimoniata già dalla sua mancata menzione negli accordi diplomatici con cui Siena ottenne l'appoggio di Grosseto e di alcune famiglie aristocratiche maremmane⁷⁰.

Ben maggiore importanza ebbero invece l'azione militare e gli accordi diretti con Grosseto e alcuni gruppi aristocratici maremmani, dai signori di Torniella, di Montorgiali e di Montorsaio, già da tempo legati a Siena, ai *domini* di Sticciano, di Cinigiano e di Sassoforte, fino ad allora inseriti nella vassallità aldobrandesca⁷¹. Scopo fondamentale dell'azione era l'eliminazione degli Aldobrandeschi dal territorio della contea e, più

⁶⁹ CV, n. 348, pp. 525-26, a. 1241 dic. 23, richiesta a Federico II «quod civibus Senensibus satisfiat de eo quod comites Ildibrandus, Bonifacius et Guilielmus singularibus hominibus civitatis Senensis debuerant; et quod non tollatur pedagium vel curatura vel ripa vel subripa civibus Senensibus per totum comitatum Ildibrandescum, nisi secundum formam contractus celebrati inter comune Senense et comites superius nominatos». Sull'azione di Pandolfo vd. *infra* pp. 418-20.

⁷⁰ FICKER, *Urkunden*, n. 416, pp. 427-28, a. 1251 gen. 4, con inserta lettera del 31 dic. Essa non attesta positivamente una concessione dei diritti, ma solo l'ingiunzione di proteggere la contea e di recuperarne per l'imperatore le terre occupate dai ribelli. La storiografia senese ha assai enfatizzato questa concessione. Solo nell'accordo con Grosseto (*ibid.*, n. 417, pp. 428-30, a. 1251 gen. 27) è ricordata una non meglio precisata «assignatione ipsi comuni Senensi facta a domino Gualterio (*sic!*) vel alio pro eo mandato imperiali».

⁷¹ Vd. *ibid.*, comune di Grosseto; ASSi, dipl., ARif, a. 1250 gen. 28 (= 1251), reg. CIACCI, II, n. 431, *domini* di Montorsaio; ASSi, dipl., ARif, a. 1250 gen. 28 (= 1251), reg. CIACCI, II, n. 432, *domini* di Torniella; ASSi, dipl., ARif, a. 1250 gen. 29 (= 1251), reg. CIACCI, II, n. 433, *domini* di Montorgiali; ASSi, dipl., ARif, a. 1250 gen. 29 (= 1251), reg. CIACCI, II, n. 434, *domini* di Sticciano; ASSi, dipl., ARif, a. 1250 gen. 30 (= 1251), reg. CIACCI, II, n. 435, *domini* di Cinigiano; CV, n. 468, pp. 648-49, a. 1250 gen. 30 (= 1251), *domini* di Sassoforte.

in generale, dalla Maremma: si voleva infatti «defendere et recuperare (...) comitatum Ildibrandeschum ipsi comuni Senensi assignatum» dall'imperatore e in particolare censi e diritti che alla *curia* (aldobrandesca prima e imperiale poi) erano spettati⁷². Il tentativo si risolse in un insuccesso anche per l'appoggio orvietano a Guglielmo, che ne favorì la vigorosa reazione nell'area alla quale mirava Siena; dall'aprile 1251 il conte godette inoltre dell'appoggio militare fiorentino.

Siena poté però giovare della defezione di Ildebrandino XI dallo zio; il figlio di Bonifacio, infatti, sottoposto alla tutela dei parenti materni della famiglia Cacciagosti, si accordò separatamente con Siena. Fece allora innanzitutto pace con Grosseto, sulla base della reciproca remissione delle offese e della rinuncia ai censi arretrati; e confermò poi la momentanea esenzione del comune dai tributi, concessa da Federico II⁷³. L'accordo con Siena prevedeva invece il rinnovo dell'alleanza del 1221 (ma i *militēs* da fornire vennero ridotti da 150 a 100); furono inoltre confermati il censo di 25 marche (con una diminuzione della pena per l'inadempienza), il patto del 1224 per la sottomissione di Grosseto, la conferma del 1237 e lo sbandimento dei Montalcinesi⁷⁴. In cambio della sottomissione furono rimesse a Ildebrandino XI pene e danni dati, gli furono inoltre resi i castelli occupati da Siena (Castiglione Valdorcia, Selvena, Magliano, Belforte e Radicondoli); venne anche annullata la clausola che faceva degli ultimi due un pegno per il pagamento del censo. Il procuratore del comune promise infine che, se Siena fosse scesa a patti con Guglielmo (cosa che avrebbe fatto solo con il suo consenso) e gli avesse offerto condizioni mi-

⁷² FICKER, *Urkunden*, n. 417 cit. nt. 70, i Grossetani promisero di aiutare i Senesi «in retinendo tenutas et possessiones apprehensas et apprehendendas a dicto comuni Senense vel ab alio pro eo de rebus predictis et de comitatu Ildibrandescho et specialiter de redditibus et ipsos redditus olim pertinentibus ad curiam» (la citazione nel testo è dallo stesso documento). Cfr. anche CV, n. 468 cit. nt. 71, Bertoldo da Sassoforte promette di aiutare i Senesi «maxime in manutenenda et defendenda possessione adprehensa vel adprehendenda in Maritima, comitatu Ildibrandescho et non esse in facto nec consilio quod comune Senense ammittat dictam possessionem».

⁷³ Vd. CV, n. 533, pp. 723-24, a. 1251 mag. 12, il conte rimette alle autorità senesi le discordie con Grosseto; CV, n. 534, pp. 724-25, a. 1251 mag. 12, dichiarazione che l'atto precedente è simulato, l'arbitrato dovrà essere approvato dal conte; CV, n. 535, pp. 725-26, a. 1251 mag. 12, Ildebrandino promette di rispettare l'immunità dalle contribuzioni, concessa da Federico II a Grosseto per due o tre anni; CV, n. 536, pp. 726-27, a. 1251 mag. 16, un procuratore di Grosseto promette di rispettare l'arbitrato di Siena; CV, n. 537, pp. 727-28, a. 1251 mag. 16, pace tra conte e comune.

⁷⁴ CV, n. 531, pp. 718-20, a. 1251 mag. 17; in caso di accordo tra Siena e Guglielmo, gli oneri di Ildebrandino sarebbero stati dimezzati.

glieri, esse sarebbero state estese al nipote⁷⁵.

L'accordo del 1251 non comportò un immediato aumento del livello di controllo senese sulla contea, dato che a Ildebrandino non andarono che le terre già occupate dal comune; la pace del 1254, poi, che ratificò la sconfitta senese nei confronti di Firenze, cui era alleato Guglielmo, non era certo la migliore occasione di rivendicare i diritti del comune sulla contea⁷⁶. In seguito a questa pace e a quella tra Ildebrandino XI e i cugini Umberto e Ildebrandino XII, però, è possibile che paradossalmente l'influenza senese sulla contea crescesse. Ignoti sono i termini dell'accordo tra i cugini, ma le fonti degli anni successivi li mostrano attivi solidalmente, seppur sotto la *leadership* di Umberto: se ne deve concludere che gestivano insieme la contea e che a Ildebrandino XI fosse riconosciuto un terzo, o forse metà, dei diritti patrimoniali, seppur *pro indiviso*; molto più dei cinque castelli affidatigli da Siena nel 1251; d'altronde, come è esplicitamente attestato, la pace con i parenti non annullò i suoi patti con Siena⁷⁷. Il comune continuò così a percepire il censo, seppur dal solo Ildebrandino XI, ma non controllò la contea, governata da Umberto, che non ne riconobbe assolutamente la signoria⁷⁸. La ripresa delle ostilità fin dal 1257 e lo schieramento di Ildebrandino XI con Siena ridussero di nuovo la questione del governo della contea a un puro fatto di forza militare, privo di mediazioni istituzionali; un parziale superamento di tale situazione potrebbe essere venuto dalla divisione del 1259, che ridiede forse vigore ai patti del 1251 quanto alla quota della contea andata a Ildebrandino XI, se essa ebbe effettivamente luogo (il che è dubbio)⁷⁹.

⁷⁵ Vd. *ibid.* e CV, n. 532, pp. 720-23, a. 1251 mag. 17. L'accordo portò ovviamente a una rottura con Orvieto di Ildebrandino XI che dapprima dichiarò che il patto con Siena non era volto contro Orvieto, per poi ammettere, in un atto separato, che la dichiarazione era simulata, vd. CV, n. 538, p. 728 e CV, n. 539, pp. 728-29, a. 1251 mag. 18. Ildebrandino doveva anche ricostruire il palazzo che gli Aldobrandeschi possedevano a Siena, come risulta da alcune sovvenzioni del comune a quello scopo, vd. *Biccherna*, 12, pp. 4, 66-67.

⁷⁶ Vd. *supra* p. 334.

⁷⁷ ASSi, dipl., ARif, a. 1254 ott. 8, Ildebrandino XI «excipit et exceptavit in contractu (...) pacis et concordie facte inter se et dominos Ildibrandinum (XII) et Ombertum (...) omnia et singula in quibus ipse tenetur comuni vel populo Senensi et quicquid esset contra honorem comunis et populi *Senensis*».

⁷⁸ Pagamenti del censo da parte di Ildebrandino XI sono infatti attestati nel 1254 (250 lire per i due anni precedenti, vd. *Biccherna*, 15, p. 4, a. 1254 gen.) e nel 1255 (100 lire per parte dell'anno corrente, vd. *ibid.*, 16, p. 39, a. 1255 dic.). Sono questi gli unici pagamenti del censo ricordati nei 22 volumi della *Biccherna* editi. L'assenza di menzioni del pagamento del censo dovuto da parte degli Aldobrandeschi è rilevata anche da WALEY, *Siena*, p. 111, in base ad una vasta ricognizione del materiale inedito.

⁷⁹ Cfr. *supra* p. 336.

Nel 1262, in relazione all'affermazione del predominio senese dopo Montaperti, compare una nuova conferma dei patti del 1221 da parte di Ildebrandino XI. Le ipotesi più sensate sono che essa fosse frutto di una momentanea interruzione dei pagamenti, o che il conte prendesse gli impegni per la quota di contea sottratta al cugino. Gli furono allora rimessi i bandi pronunciati contro di lui dal comune (non è chiaro quando), in cambio della sottomissione politica e della promessa di pagare censi arretrati e debiti. Egli promise inoltre di far sì che i suoi maggiori vassalli (i 'capitanei Maritimi'), e in particolare Ranieri da Pereta (un Pannocchieschi) e Guglielmo da Roccalbegna, si sottomettessero a Siena; in caso contrario li avrebbe combattuti. Vennero infine reciprocamente rimessi pene e danni dati e fu rinnovata l'alleanza del 1221, sebbene limitatamente alle terre in mano a Ildebrandino⁸⁰. I termini del patto non furono di immediata né scontata applicazione: l'anno successivo Francesco 'Simplex', vicario generale in Tuscia per Manfredi, e Guido Novello, due dei *leaders* della parte ghibellina toscana, garantirono che ne avrebbero ottenuto il rispetto da parte del conte; lo stesso anno furono inoltre consegnati ad alcuni creditori del conte i diritti su Cugnano, dato che egli non li aveva rimborsati e si rifiutava di comparire in giudizio, tutti segni del fatto che Ildebrandino era recalcitrante a osservare le volontà di Siena⁸¹. Il legame tra le parti sopravvisse comunque fino al marzo 1266, quando, forse sull'onda della battaglia di Benevento, il conte partecipò con il cugino e un grosso esercito guelfo al tentativo di togliere Grosseto ai Senesi.

Le trattative di pace seguite a Benevento, condotte da papa Clemente IV e dal suo legato Bernardo Languistel, videro Ildebrandino XI solidale con il cugino; non si arrivò però mai a una pace, anche per la discesa di lì a poco di Corradino in Italia. Nonostante la rottura con il cugino, avvenuta proprio allora, Ildebrandino XI non venne nuovamente a patti con Siena né riprese a pagare il censo⁸²; solo nel 1276 rinnovò, insieme a tre dei figli,

⁸⁰ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1262 ott. 30 (1° doc.), Siena nomina un procuratore per contrarre i patti; ASSi, dipl., ARif, a. 1262 ott. 30, 2° doc. (= ott. 31), impegno di Ildebrandino XI a bandire alcuni *familiari* invidiosi a Siena; e ASSi, Cal.Ass., cc. 317r-v, a. 1262 ott. 31, rinnovo dei patti. L'accordo si limitò a Ildebrandino e a «quantum ad eum pertinet et ad terras, que essent ad manus suas». Fra i suoi impegni fu l'obbligo di riprendere e terminare la costruzione del palazzo a Siena. La difficoltà di spiegare il patto spiega il fraintendimento di DAVIDSOHN, *Storia*, II/1, p. 734 nt. 2 che riferisce gli atti a Ildebrandino XII.

⁸¹ Vd. SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 281-82, a. 1263 mag. 30, impegno di Francesco *Simplex*; e ASSi, dipl., ARif, a. 1263 giu. 2, impegno di Guido Novello. Per i diritti su Cugnano vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1263 dic. 25 (molto guasta).

⁸² Per le vicende politiche dei tardi anni '60 vd. *supra* pp. 338-39; per il mancato pagamento del censo vd. *infra* p. 393.

i patti con Siena, dopo una decennale rottura e nonostante si fosse ormai affermato in città un governo guelfo: il conte confermò l'alleanza del 1221, con alcune modifiche volte a ridurre il numero di *militēs* da fornire e il periodo di residenza a Siena e che esclusero Radicondoli e Belforte dai pegni dati in garanzia; rinnovò inoltre gli impegni dello zio circa Grosseto (1224) e Montalcino (1237). Si tratta fin qui alla conferma dei patti del 1251, ma una netta novità fu costituita dalla riduzione della metà del censo annuo di 25 marche, in ragione dell'avvenuta divisione della contea. Nel 1251 tale possibilità era stata prevista solo in caso di accordo con Guglielmo, il che nel 1276 non avvenne, come mostra esplicitamente la dichiarazione di Ildebrandino che riconosceva a Siena il diritto di rivendicare l'altra metà del censo dagli eredi di Guglielmo⁸³. Con un atto separato il conte promise poi di versare i tributi arretrati, fissati in 125 marche d'argento pagabili in sei rate annuali; era la metà di quanto dovuto dalla famiglia (l'interruzione del pagamento risaliva dunque a dieci anni prima)⁸⁴.

Questa sottomissione avviò un sempre più organico inserimento dei "conti di Santa Fiora" e del loro dominio nello spazio politico senese e un'affermazione di vincoli schiettamente istituzionali: nel 1278 si incontra, infatti, la prima applicazione di un bando agli Aldobrandeschi da parte delle autorità comunali conclusasi non con la consueta remissione in cambio di una promessa di fedeltà, ma con il pagamento di un'ammenda. Notevolissima è l'importanza di tale novità, che per la prima volta amplia il significato della cittadinanza oltre una tendenziale — e sempre incerta — fedeltà politica e il pagamento (invero assai intermittente) di un censo, acquistando valore giurisdizionale, non volontario e arbitrario, ma coattivo. A fronte di essa ha minor importanza il fatto, pure da rilevare, che la stessa fonte attesti la perdurante difficoltà del comune a imporre con continuità la propria giurisdizione, evidente nella remissione delle pene per l'attività militare, condotta da Ildebrandino e dagli uomini di Castiglione Valdorcina contro Seggiano⁸⁵. Si tratta, però, solo dei primi e incerti passi

⁸³ CV, n. 897, pp. 1103-1106, a. 1276 lug. 17, Ildebrandino era tenuto a «solvere dimidiam viginti quinque marcharum argenti tantum (...) pro censu comuni Senensi»; a Siena restava «omni iure et actione (...) pro alia dimidia XXV marcharum argenti, contra seu versus dominum comitem filium olim bone memorie domini comitis Guillelmi et heredes ipsius domini comitis Guillelmi et comitatum eorundem et bona eorum».

⁸⁴ CV, n. 898, pp. 1106-1107, a. 1276 lug. 17; cfr. *supra* p. 345.

⁸⁵ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1278 lug. 8, costituzione di un procuratore da parte di Ildebrandino XI per la remissione delle pene e il pagamento della multa; e CV, n. 896, pp. 1102-1103, a. 1278 ago. 1, pagamento di una multa di 1500 lire «pro condemnationibus datis et factis (...) de Uberto, filio ipsius domini comitis, de DCCL libris denariorum Senensium in una parte et in alia parte (...) de comuni et hominibus de Arcidosso (...) in DCCL libris denariorum Senensium, occasione homicidii et excessus commisi et perpe-

verso l'affermazione del potere giurisdizionale comunale, cui fece eco una netta opposizione da parte dei conti, tanto che non se ne trovano ulteriori tracce.

Nel 1280 — forse in relazione alla pace del Cardinale Latino — Ildebrandino XI e i figli rinnovarono i patti con leggere modifiche rispetto al 1276⁸⁶. Anche quest'ennesima conferma fu presto disattesa dai “conti di Santa Fiora”, fra i protagonisti nel 1281 del tentato colpo di stato dei ghibellini senesi, guidati da Nicola di Bonifacio Buonsignori, genero di Ildebrandino XI⁸⁷. Il tentativo fallì, ma le ostilità proseguirono fino al 1283, quando un esercito di fuoriusciti, spalleggiato dai figli di Ildebrandino XI, nel frattempo defunto, aggredì Montefollonica: nel luglio vi fu una tregua che interruppe le ostilità e portò all'allontanamento dei fuoriusciti dalla contea: i conti avrebbero però potuto continuare a ospitare il Buonsignori, purché licenziasse il seguito armato⁸⁸. La durata della tregua fu fissata fino all'inizio dell'anno successivo; essa fu poi trasformata in un nuovo accordo con la parte guelfa purtroppo perduto, ma menzionato nelle sue proroghe e conferme⁸⁹. Una seconda tregua, dapprima fissata fino all'inizio del febbraio 1284, fu poi prorogata fino al mese successivo. Il 28 febbraio, infine, fu conclusa la pace comprendente da un lato un rinnovo dei tradizionali patti di sottomissione al comune e dall'altro un'alleanza con la parte guelfa senese al governo in città⁹⁰.

trati in persona Cionis de Montelaterone». Cfr. anche ASSi, *Biccherna*, 73, c. 2r, cit. da WALEY, *Siena*, pp. 111-12.

⁸⁶ CV, n. 902, pp. 1116-20, a. 1280 set. 24; le modifiche riguardano un'ulteriore riduzione del numero di *militēs* da fornire (da 100 a 50) e la rinuncia agli accordi fatti contro Siena; dovrebbe trattarsi di leghe contratte tra 1276 e 1280 con i fuoriusciti ghibellini. Cfr. CV, n. 903, p. 1120, a. 1280 set. 24, dichiarazione che fra le pene rimesse non era il censo arretrato, regolato in base al patto del 1276 (CV, n. 898 cit. nt. 84): esso, dunque, non era stato ancora pagato?

⁸⁷ Vd. *supra* p. 346.

⁸⁸ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1283 lug. 16, nomina di un procuratore; e ASSi, dipl., ARif, a. 1283 lug. 18, il procuratore giura i patti.

⁸⁹ È il «*contractus sotietatis et compagnie renovate et firmate et facte inter ipsos comites ex una parte et comune et partem Guelfam de Senis (...) per manum Ghini Orgensis notarii et per manum magistri Petri notarii de Proceno*», cit. in ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 4. Esso, come tutti gli atti riguardanti la pace del 1284, è datato secondo lo stile della natività (o, meno probabilmente, dell'incarnazione secondo il calcolo pisano), come mostrano l'indizione, la coincidenza del lunedì con il 14 feb. 1284 e la menzione di Ildebrandino XII (q. 18 mag. 1284) come vivente.

⁹⁰ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 4, procura per una proroga della scadenza dal 6 al 14 febbraio; e ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 4, procura per una proroga fino al 1 mar. Ulteriori proroghe su punti non ancora perfezionati dal patto del 28 feb. sono ASSi, dipl., ARif, a. 1284 mar. 9 (da parte di Umberto fino al 1 apr.) e ASSi, dipl., ARif, a. 1284 mar.

Il testo del patto del 1284 riprendeva quelli del 1276 e 1280 (ambedue esplicitamente ricordati), con l'eccezione dell'introduzione della menzione diretta del patto del 1251. Per garantirne l'efficacia fu escogitato un complesso sistema di pegni: il comune avrebbe affidato Roccalbegna, che allora controllava, a un 'comuni amico' (Bonifacio Cacciacconti), mentre i conti avrebbero fatto lo stesso con Pietra, quando con l'aiuto di Siena l'avessero recuperata. I due castelli sarebbero rimasti a lui cinque anni; se prima della scadenza del termine le parti non avessero rotto i patti, Pietra sarebbe tornata ai conti e Roccalbegna a Guglielmo (il locale *dominus*, evidentemente sottomessosi al comune), ma costui avrebbe dovuto giurare fedeltà ai "conti di Santa Fiora"⁹¹. La pace comprendeva anche gli impegni con la parte guelfa, in ragione della sua alleanza perpetua con la famiglia. Vi furono stabilite la restituzione ai conti della loro quota di Bagnano, l'espulsione dalla contea dei fuoriusciti senesi, ad eccezione di Nicola Buonsignori e Bertoldo da Fabbrica, come già sancito nel 1283, e la rottura dei patti contratti dai conti contro Siena. Dall'alleanza furono eccettuati i comuni di Pisa e Massa Marittima e Ildebrandino XII. I "conti di Santa Fiora", infine, in cambio di una conferma del giuramento di fedeltà, avrebbero perdonato alcuni aristocratici maremmani, evidentemente schieratisi al fianco di Siena: Bernardino da Cinigiano, i Pannocchieschi di Pietra e Guglielmo da Roccalbegna⁹².

Questo patto per ampiezza, complessità e collocazione cronologica al termine del periodo indagato è particolarmente adatto ad avviare una considerazione generale sui rapporti della famiglia — e in particolare dei "conti di Santa Fiora" — con Siena. Va innanzitutto osservato che l'accordo, come tutti quelli successivi al 1237, riguarda solo questo ramo: dal 1229 in poi Guglielmo e i suoi figli si rifiutarono costantemente (con la breve e forse mai efficace parentesi del 1237) di riconoscere un'alleanza politica impari con Siena e di pagare un censo. La scelta fu favorita dal fatto che gran parte del periodo li vide inseriti nello schieramento politico opposto; ma non si trattava soltanto di questo, come mostrano i, tutto sommato non troppo brevi, momenti di alleanza fra le parti⁹³. Anche se

13 (di Ildebrandino XIII, Enrico II e Guglielmo II fino alla stessa data). Gli atti riguardavano una vertenza ereditaria tra Umberto II, la moglie Orrabile Salimbeni e i di lei fratelli, vd. COLLAVINI, Scheda biografica, n. 20.3^{bis}. La pace è ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 28 (copia in ASSi, Cal.Ass., cc. 325v-27v), rinnovo degli accordi, con aggiunta di clausole sulla parte guelfa.

⁹¹ ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 28; su Guglielmo cfr. COLLAVINI, pp. 596-601.

⁹² ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 28 e ASSi, Cal.Ass., cc. 327v-28v, a. 1284 feb. 28.

⁹³ Proprio nel 1284, per esempio, i rapporti tra governo guelfo di Siena e Ildebrandino XII erano buoni, come mostra la sua eccettuazione dall'alleanza militare.

solo una sistematica ricognizione delle fonti fiscali senesi potrebbe risultare conclusiva, sembra infatti che, dal 1229 in poi, Guglielmo e i figli non abbiano mai pagato quel censo che era il più evidente segno di sottomissione⁹⁴. Il mancato riconoscimento della sovranità senese va riportato in ultima analisi alla scelta di creare un principato autonomo per il quale l'eccessiva inframmettenza di Siena sarebbe stata fatale.

La strategia politica di Ildebrandino XI fu invece quella di salvaguardare i propri diritti, riconoscendo l'egemonia senese che poteva anche proteggerlo dalla preponderanza dello zio e dei cugini. La relativa indipendenza di queste scelte dagli schieramenti politici generali emerge dalla loro sopravvivenza all'affermazione di un governo guelfo a Siena. Nella seconda metà del XIII secolo, perciò, i "conti di Santa Fiora", seppur dotati di un largo margine di autonomia, rimasero legati a Siena, verso la quale li orientavano i legami matrimoniali con famiglie come Cacciacconti, Salimbeni e Buonsignori, il possesso di un palazzo in città e legami di "cittadinanza" fattisi ormai tradizionali. Non che mancassero lunghi periodi di inadempienza degli obblighi da parte dei conti (come tra 1266 e 1276) o ripetuti scontri militari; il tutto si svolse però nel quadro di una sostanziale accettazione del legame con Siena, di cui paiono in questione le clausole più che la sostanza.

Da parte sua Siena condusse uno sforzo di dominio più lineare e continuo di quello orvietano: a partire dai patti equi del 1203, attraverso il loro ampliamento del 1221, fino al tentativo di impadronirsi della contea nel 1251. Anche dopo il fallimento di questa strategia, il governo comunale non rinunciò ad aumentare la propria influenza in *Maritima*, anche se era ormai evidente l'impossibilità di eliminare gli Aldobrandeschi o di raggiungere con Guglielmo e i suoi figli un accordo che riconoscesse la supremazia senese. In questo contesto si colloca la ripresa di una tendenza emersa al momento della prima proiezione esterna del comune, a metà del XII secolo, e cioè la ricerca di accordi diretti con comunità e gruppi aristocratici della contea. I primi passi in tal senso furono i patti con Montepescali e Grosseto, ma queste esperienze non ebbero seguito fino al

⁹⁴ Cfr. *supra* p. 385. Un'apparente eccezione è il pagamento della sua parte di censo per i tre anni precedenti nel 1297 da parte di Margherita, vd. ASSi, *Biccherna*, a. 1297, c. 63r, cit. in LISINI, *La Margherita Aldobrandeschi e il cavaliere*, p. 278 nt. 2. Esso sembra, però, legato alla ricerca da parte di Margherita di un appoggio e non frutto di una sottomissione di antica data; va infatti collegato a un rinnovo dei patti del 1221, segnalato da CIACCI, II, n. 638, p. 286, a. 1294 mar. 5 (con rinvio a ASSi, dipl., ARif, documento che non ho potuto reperire) e confermato da uno spoglio manoscritto citato da DAVIDSOHN, *Forschungen*, IV, p. 379; cfr. anche REDON, *L'espace*, nt. 34 pp. 146-47.

tentativo di sottomettere Grosseto negli anni '20. E in effetti proprio il rapporto con questa città costituisce un tratto di continuità negli interventi senesi nella contea, con l'instaurazione di un condominio di poteri tra comunità locale, conti e Siena, che — con differenti gradi e sfumature — caratterizzò la storia grossetana del XIII secolo⁹⁵.

Fin dai primi anni '50 Siena cercò di controllare direttamente alcuni dei maggiori gruppi aristocratici della vassallità aldobrandesca. Non è questa la sede per un'analisi dettagliata del fenomeno che va però tenuto presente, insieme agli accordi diretti con i conti, per valutare la presenza senese in Maremma nel Duecento. Pur senza considerare le sottomissioni di Ardengheschi, Pannocchieschi e Visconti di Campiglia, la cui dipendenza dagli Aldobrandeschi fu sempre limitata, vanno ricordati almeno i patti con i *domini* di Cinigiano (1251 e 1254), con quelli di Roccalbegna (tra 1264 e 1283, e 1283) e con quelli di Lattaia (1262)⁹⁶, stirpi ben più organicamente inserite nella struttura istituzionale della contea. Queste sottomissioni (come quelle degli Aldobrandeschi) furono spesso solo momentanee e dettate dalle particolari contingenze politiche, ma a partire dall'ultimo quarto del XIII secolo paiono modificare profondamente l'assetto di quei rapporti vassallatici che costituivano un pilastro dell'edificio costituzionale della contea. Perciò, anche prima degli acquisti sistematici dei diritti giurisdizionali su alcuni centri strategici che sottrassero importanti fasce di territorio alla contea (fenomeno successivo al periodo preso in esame)⁹⁷, il comune era riuscito a creare efficaci strumenti di controllo su alcune famiglie signorili. Lo mostrano esemplarmente le clausole di garanzia dell'atto del 1284 da cui si è preso spunto: l'uso di Roccalbegna come pegno da parte di Siena sarebbe a rigore un'assurdità, visto che il castello faceva parte della contea e vista l'antichità dei legami dei locali *domini* con gli Aldobrandeschi. Si erano però ormai sviluppati rapporti tali tra Guglielmo da Roccalbegna e Siena da risultare, almeno nel 1284, prevalenti su quelli con i suoi tradizionali signori feudali. Il comune non voleva però obliterare del tutto il precedente legame, purché i conti gli restassero fedeli, ma solo duplicarlo, si potrebbe dire, per maggior sicurezza.

Il ruolo dei raccordi diretti si fece maggiore a fine secolo, probabil-

⁹⁵ Cfr. *infra* par. 8.3.e.

⁹⁶ Vd. CIACCI, II, n. 435 cit. nt. 71 e CV, n. 571, pp. 786-88, a. 1254 lug. 29; CV, n. 467, pp. 646-48, a. 1283 ago. 30; CV, n. 836, pp. 992-95 e CV, n. 837, pp. 995-98, a. 1262 set. 27. Cfr. COLLAVINI, pp. 587, 598 e 642.

⁹⁷ Per qualche accenno al caso di Roccalbegna vd. *ibid.*, pp. 598-600; per Campagnatico vd. CV, n. 954, pp. 1280-90, a. 1274 apr. 13-16; CV, n. 1025, pp. 1536-38, a. 1298 apr. 26 e CV, n. 1024, pp. 1228-36, a. 1298 apr. 26-30, cfr. REDON, *L'espace*, pp. 153-54.

mente, in primo luogo, per ragioni militari: l'accentuarsi dell'indipendenza dai conti delle famiglie signorili e i sempre più duri e frequenti scontri interni alla dinastia resero grave l'insicurezza del territorio maremmano, continuamente attraversato dai Senesi per ragioni commerciali o, più latamente, economiche (che andavano dall'importazione delle derrate alimentari locali all'acquisto del sale e dall'allevamento, specialmente ovino, al rifornimento dai porti costieri); un più diretto controllo senese sulla Maremma si fece perciò questione difficilmente eludibile per il governo comunale. È questo — mi pare — il contesto in cui collocare il più sistematico sforzo di conquista della Maremma tra fine XIII secolo e anni '30 del XIV, quando con una grande spedizione militare, immortalata dagli affreschi del Palazzo Pubblico, fu sottomesso quanto restava della contea aldobrandesca a nord dell'Albegna⁹⁸; ma nemmeno questa spedizione risolse del tutto una situazione normalizzata solo nel XV secolo.

Con queste parole non vorrei dare, però, un'immagine troppo organica del programma espansivo senese: esso infatti non solo fu spesso dettato da ragioni contingenti più che da una coerente strategia, ma conobbe anche notevoli arretramenti e fu ostacolato da gravi contraddizioni interne. Si pensi solo all'affermazione, nel corso del secolo, della presenza in Maremma di famiglie cittadine dotate di notevoli poteri giurisdizionali. La loro presenza nella regione da un lato accentuava i legami della regione con la città, dall'altro però stile di vita e atteggiamenti nei confronti della società locale di questi gruppi famigliari erano fortemente influenzati dal modello costituito dagli Aldobrandeschi e dai loro maggiori vassalli, cui li legavano rapporti personali e alleanze matrimoniali⁹⁹; queste famiglie del resto dimostrarono una grande capacità di influenzare la politica comunale nel senso di una salvaguardia dei loro diritti giurisdizionali. Così non solo nel periodo qui esaminato, ma per lungo tempo in seguito, non si giunse alla trasformazione della Maremma in un settore del contado senese, almeno se per contado — come mi pare corretto — si intende un territorio legato alla città non solo da più o meno saldi legami politici, ma anche da vincoli istituzionali, e cioè dall'esercizio della giurisdizione e del prelievo

⁹⁸ Cfr. *ibid.*, pp. 148-50, 153. È chiaro che tempi e modi andrebbero maggiormente articolati, ma si tratta (è evidente) di uno studio su Siena e non sugli Aldobrandeschi, ormai.

⁹⁹ Come i Salimbeni, che ricevettero importanti concessioni in Valdorcia e che avevano legami matrimoniali con i "conti di Santa Fiora", sulla famiglia vd. ora A. CARNIANI, *I Salimbeni quasi una signoria. Tentativi di affermazione politica nella Siena del '300*, Siena 1995; o i Tolomei a Campagnatico e in rapporto con i 'Vicecomites' cfr. COLLAVINI, pp. 617-28 e REDON, *L'espace*, p. 174; sui Tolomei vd. ora R. MUCCIARELLI, *I Tolomei banchieri di Siena. La parabola di un casato nel XIII e XIV secolo*, Siena 1995.

fiscale¹⁰⁰. Infatti non solo nei patti con gli Aldobrandeschi, ma anche in quelli con i *domini* locali, tranne eccezioni, i diritti giurisdizionali dei castelli sottomessi furono salvaguardati; inoltre solo raramente le famiglie furono sottoposte a un censo, mentre non si riscontrano casi di sottomissione diretta alla fiscalità senese. In tale contesto è naturale che le grandi stirpi magnatizie cittadine, che mantennero un grande influsso sul governo comunale al di là dell'avvicinarsi delle sue forme¹⁰¹, tentassero di salvaguardare le proprie giurisdizioni che facevano della Maremma — e in particolare del settore della contea aldobrandesca in mano ai “conti di Santa Fiora” — un settore dello spazio politico senese, senza che fosse parte del contado. La contea, e più ampiamente la Maremma, rimase perciò, anche nell'ultimo quarto del secolo, se non un principato autonomo, almeno la ‘nutria’ (nutrice) di «multorum nobilium et magnatum de diversis mundi partibus», per usare le parole del notaio Pelistro di Orbetello¹⁰².

* * *

Nel XIII secolo i rapporti tra gli Aldobrandeschi e gli altri comuni cittadini sono insignificanti rispetto a quelli con Siena e Orvieto. All'inizio del secolo sopravviveva, seppur indebolito, il legame con Pisa, creatosi subito dopo la metà del XII secolo; ma la presenza pisana fu significativa solo nell'area settentrionale e costiera della contea: ne furono interessate comunità come Scarlino, poi definitivamente ceduta a Pisa nel 1277, o la più importante Suvereto che conobbe l'alternarsi e il compenetrarsi delle due signorie¹⁰³. A Massa Marittima invece la presenza dei conti era già residuale all'inizio del XIII secolo e l'alta signoria politica passò ben presto a Pisa e poi a Siena, sebbene interessi aldobrandeschi in città siano attestati fino alla fine del XIII secolo¹⁰⁴. Si trattò dunque di rapporti che riguarda-

¹⁰⁰ Cfr. REDON, *L'espace*, pp. 113-14, 117-18, 146 e WALEY, *A commune* (cit. p. 349 nt. 96).

¹⁰¹ Il problema del reale peso delle stirpi magnatizie nei governi di “popolo” è questione dibattuta, ma vd. i significativi elementi a favore di una loro tenuta portati da ID., *Siena*, pp. 77-96, con discussione della precedente bibliografia.

¹⁰² Vd. ASSI, dipl., ARif, a. 1274 dic.11, ed. parz. CIACCI, II, n. 580, pp. 246-47. Traggo le parole dalla *narratio* che apre l'atto di divisione del 1274, nella quale sono impiegate per lamentare la decadenza, a causa delle guerre intestine, della contea, già nutrice di nobili e ora luogo di raccolta di uomini perversi. Il termine “nutrice” sembra voler indicare che la contea non necessariamente generava direttamente i nobili, ma era per loro luogo d'elezione per opportunità e stile di vita, cfr. *infra* pp. 500-503.

¹⁰³ Vd. *supra* pp. 188-91 e 300. Scarlino: BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11, pp. 684-91, a. 1277 lug. 12 (cfr. CECCARELLI LEMUT, *Scarlino*, pp. 56-57); Suvereto: vd. *infra* pp. 474-76.

¹⁰⁴ Vd. VOLPE, *Massa Marittima*, pp.57-58, 93-95; su Massa nel XIII secolo cfr. anche R. FARNELLI, *S. Pietro all'Orto in Cittanuova*, Massa Marittima 1997. Per la presenza degli Aldobrandeschi a Massa nel XII secolo vd. *supra* pp. 213-14, per i residui nel XIII secolo

rono un settore limitato della contea e si configurano più come dispute di confine, variamente regolate, che come un'organica politica pisana nei confronti della contea, simile a quella del XII secolo.

A livello di dispute di confine e liti per la signoria su alcuni castelli si collocano anche i rapporti con il vescovo e poi il comune di Volterra. Il fenomeno interessa Montegemoli, Sillano e Gerfalco, i castelli più settentrionali della contea, posti nella diocesi di Volterra¹⁰⁵. Su Montegemoli siamo particolarmente ben informati per la lunga durata della contesa, dovuta forse al rilievo economico delle moie (coltivazioni di sale minerale) situate nel suo territorio. È probabile che il centro facesse originariamente parte nel patrimonio di S. Pietro di Monteverdi, ma già all'inizio del XIII secolo era rivendicato dal comune di Volterra e dai conti¹⁰⁶. Inserito fra i beni costituenti la contea nel 1216, passò poi momentaneamente sotto il governo volterrano; nel 1226, però, era di nuovo in mano agli Aldobrandeschi che vi interrogarono dei testi per fissare le entrate spettanti alla propria *curia* e i servizi che tradizionalmente la popolazione prestava loro¹⁰⁷; nel 1259 la lite si era riaccesa, ma non mi sentirei di sottoscrivere il giudizio che Montegemoli sia «rimasto viceversa saldamente sotto Volterra»¹⁰⁸. Nel 1270 il centro fu inserito infatti nella dote di Margherita e solo più tardi, approfittando del provvedimento di confisca di quei beni per l'omicidio di cui si era macchiato Guido di Montfort, Volterra se ne impadronì saldamente, nonostante i ripetuti tentativi aldobrandeschi di recuperarlo¹⁰⁹. I conti, però, sembrano aver mantenuto diritti almeno sulle sa-

vd. CDO, n. 107, pp. 74-78, a. 1216 ott. 22, CIACCI, II, n. 552, p. 230, a. 1270 feb. 18 e ASFi, dipl., Volt, a. 1286 ago. 6, 2° doc. (= 1297 ago. 2), ed. parz. RV, n. 973, pp. 331-32.

¹⁰⁵ Per i diritti degli Aldobrandeschi a Sillano vd. RS, n. 439 cit. nt. 54; CDO, n. 107 cit. nt. 104; RV, n. 681, pp. 226-27, ante 1257 mar. 15 e RV, n. 682, p. 225, a. 1257 mar. 15 (atti di una lite con Volterra); RV, n. 705, p. 236, a. 1259 set. 3; ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7 (Sillano è in mano a Ildebrandino XI); CIACCI, II, n. 552 cit. nt. 104; *ibid.*, II, n. 580 cit. nt. 102; MASI, *Collectio*, n. 48, pp. 181-96, a. 1286 ago. 6; RV, n. 973 cit. nt. 104; per i diritti volterrani vd. GINATEMPO, *Il popolamento*, nt. 139 pp. 62-63. Per Gerfalco vd. *supra* p. 204.

¹⁰⁶ Vd. RV, n. 288, p. 100, a. 1208 ago. 28-29; e RS, n. 439 cit. nt. 54.

¹⁰⁷ Per l'inserimento nella contea nel 1216 vd. CDO, n. 107 cit. nt. 104; per le vicende successive vd. ASFi, dipl., Volt, a. 1226 lug. 8, reg. RV, n. 424: il testimoniale attesta un primo momento di presenza aldobrandesca (su cui sono interrogate le persone), una successiva affermazione volterrana e infine un ritorno del dominio comitale.

¹⁰⁸ Vd. RV, n. 681 e RV, n. 682 cit. nt. 105; la citazione è da GINATEMPO, *Il popolamento*, nt. 139 pp. 62-63.

¹⁰⁹ Vd. RV, n. 805, pp. 270-71, a. 1273 apr. 24; TERLIZZI, *Documenti*, n. 605, p. 311, a. 1273 lug. 5; *ibid.*, n. 626, pp. 331-32, a. 1273 lug. 14; *ibid.*, n. 636, pp. 326-28, a. 1273 lug. 23; *ibid.*, n. 646, pp. 333-34, a. 1273 ago. 4; RV, n. 924, p. 312, a. 1285 lug. 15-17; MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 105 e RV, n. 973 cit. nt. 104.

line, vista l'attenzione loro dedicata nella pace tra "conti di Santa Fiora" e Margherita del 1286. Del resto l'anno precedente si era avuto un arbitrato del podestà di Siena circa i diritti sulle saline, il cui merito è ignoto, ma che potrebbe aver condotto a una loro spartizione¹¹⁰.

Carattere più complesso, ma contenuto solo politico, ebbero i legami di Guglielmo e dei figli con Firenze. Essi sono testimoniati per la prima volta durante la guerra tra Firenze e Siena del 1229-36 e si rafforzano poi per la comune opposizione a Federico II. Dopo il 1250 l'appartenenza di Guglielmo allo schieramento guelfo ne favorì i rapporti con Firenze, che ebbero com'episodio più clamoroso i patti del 1251 e il progetto di spostare parte dei commerci marittimi fiorentini da Pisa a Talamone e Porto Ercole¹¹¹. Va probabilmente connessa ad essi una notizia cronachistica che illustra i legami tra i figli di Guglielmo e il comune: essa narra che i conti si riconoscevano «raccomandati del commune e popolo di Firenze» e compivano alcuni atti d'omaggio, come l'invio di «nobili et onorevoli ceri» e di una «cerbia vestita di scharlatto»; contenuto più concreto, del resto anche indipendentemente attestato, aveva invece l'attività militare per il comune. Per quanto errata nella data e forse tarda, la notizia, che trova conferma anche in un verso della canzone scritta da Guittone dopo Montaperti, sembra accettabile¹¹². Anche altre fonti del resto atte-

¹¹⁰ Vd. RV, n. 924 cit. nt. 109: arbitrato «occasione iurisdictionis castri de Montegemoli sive salinarum sive ratione aque salse»; e MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 105: i "conti di Santa Fiora" rinunciano a favore di Margherita a «medietate saline seu salinarum vel putei aque salse positi in districtu Montisgiemoli et in iuribus et consuetudinibus et pertinentiis eiusdem medietatis sale fatiando».

¹¹¹ Vd. FUMI, *Trattato*, pp. 220-22, a. 1251 apr. 30; cfr. ASSI, *Consiglio Generale*, 3, cc. 3r-v, a. 1251 giu. 12, reg. CIACCI, II, n. 448.

¹¹² *Die sogenannte Chronik des Brunetto Latini*, in *Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz*, (ed.) O. HARTWIG, Halle 1880, II, pp. 209-37: 227, *ad an.* 1235, ma [1254-59]: pace tra Siena e Firenze; «e somigliante aveano fatto il conte Umberto e el conte Rosso colgli altri suoi consorti conti di Maremma, i quali aveano LXVIII castella; ed era loro Grosseto e Massa e Corneto e Soana, tutte cittadi, ed ancora Monte Falcone, Castello Guidi, Malglano, Montalcino e Monte Pulciano. E questi conte Rosso e conte Umberto e le loro castella siccome raccomandati del commune e popolo di Firenze ogn'anno la vigilia di Sancto Johanni Batista nobili et onorevoli ceri ufereano per omaggio, e lo detto conte Umberto mandava la cerbia vestita di scharlatto e facea oste e cavalcata, quanti facea bisogno per li Fiorentini». La cronaca riporta la notizia al 1235, ma in base ai personaggi ricordati essa va collocata tra 1254 (morte di Guglielmo) e 1259 (morte di Umberto). Si può pensare che essa descriva la situazione immediatamente successiva alla pace vittoriosa del 1254 e sopravvissuta fino alla battaglia di Montaperti. Cfr. anche *Poeti del Duecento*, (a c.) G. CONTINI, Milano-Napoli 1960, I, pp. 206-209 (Guittone, IV), v. 53 «e de Maremma ha la cervia e 'l frutto»; per il contesto vd. *infra* p. 503.

stano l'esistenza di patti con Firenze e di diritti fiorentini nella contea; esse offrono però solo indicazioni generiche che non oltrepassano l'ambito squisitamente politico¹¹³.

Per valutare il peso dell'espansionismo comunale sulla struttura istituzionale della contea si deve dunque guardare essenzialmente alle esperienze di Siena e Orvieto. Le fortune politiche dei due comuni influenzarono fortemente l'andamento dei loro poteri sulla contea, così Siena li accentuò al massimo nel lustro tra Montaperti e Benevento, mentre Orvieto sfruttò in questo senso i primi anni del XIII secolo, grazie all'appoggio di Innocenzo III. Non si deve però dimenticare che l'espansione del contado non era l'unica priorità dei comuni e che l'equilibrio politico regionale suggerì loro di porla spesso in secondo piano. Perciò i momenti di fortuna politica non corrisposero necessariamente a fasi espansive: Siena negli anni '40 non poté ampliare significativamente le proprie giurisdizioni per non urtare gli interessi imperiali in Maremma; e analogamente Orvieto, dopo Benevento al centro dello schieramento guelfo vincitore e a lungo sede del pontefice e della corte angioina in Toscana, non poté trarre le conseguenze della propria accresciuta importanza per i legami che con queste stesse superiori autorità allacciarono Guglielmo e i suoi figli.

Tanto Orvieto che Siena, inoltre, per tutto il periodo considerato, furono in una delicata e contraddittoria posizione riguardo alla contea: da un lato ciascun comune mancava della forza necessaria a sottomettere del tutto il ramo degli Aldobrandeschi suo avversario, dall'altro non poteva gravare eccessivamente il ramo proprio alleato, per non alienarsene le simpatie (il che era sempre possibile) e per servirsene per combattere i propri nemici. D'altro canto l'efficacia dimostrata fino agli anni '80 dalla contea nel governo di un territorio tutt'altro che facile come la Maremma può aver indotto a pensare che non fosse necessario eliminarla completamente, quanto piuttosto controllarla politicamente; che è poi quanto cercarono di fare, con alterno successo, Siena e Orvieto, tra 1200 e 1285.

¹¹³ Vd. ASFi, dipl., Volt, a. 1251 mag. 15, il comune di Sillano promette a quello di Firenze di far sì che Guglielmo rispetti i patti conclusi con il secondo; CV, n. 581, pp. 799-804, a. 1255 lug. 31-ago. 2, capitoli dell'alleanza tra Firenze e Siena: «item hoc actum fuit expresse inter predictos syndicos (...) quod predicta vel aliquod eorum non preiudicet alicui societati vel sotietatibus (...) firmatis a comuni Florentie cum (...) comite Guillielmo et eius filiis»; e CV, n. 625, pp. 837-41, a. 1260 nov. 25, pace dopo la battaglia di Montaperti: Firenze cede a Siena vari diritti fra cui quelli su «Castellione Latronorum et eius districtu et arce Campilie et eius districtu» e inoltre «omnia iura et actiones et petitiones que et quas habuit comune Florentie in comitatu Ildibrandescho, Guinisischa et Maritima» e rompe «omnes contractus obligationes et promissiones factas cum comite Guillielmo et eius filiis vel aliquo eorum».

8.2 La contea aldobrandesca nel contesto politico generale

Si è finora considerata l'influenza di Siena e Orvieto sulla contea attraverso il ricorso a semplici legami politici o a veri e propri interventi istituzionali. Il controllo comunale, però, si affermò solo lentamente, nonostante la forza economica e militare delle città. La sua legittimità, del resto, rimase a lungo incerta e solo nell'ultimo quarto del secolo l'orientamento sempre più netto dei due rami famigliari, rispettivamente verso Orvieto e Siena, rese quei legami stabili, anche se dalle forme ancora da precisare. Al contrario l'inserimento della contea nelle più ampie strutture politico-istituzionali che ancora nel XIII secolo governarono la Cristianità non fu mai in questione; problematica fu piuttosto la capacità di papato e impero di rendere efficace la propria legittima autorità.

Fin dalle origini gli Aldobrandeschi avevano legato i momenti di maggiore affermazione politica a uno stretto rapporto con l'autorità imperiale, sebbene non mancassero periodi di resistenza a sovrani pure molto attivi in Tuscia. Anche le lunghe fasi di eclissi del potere imperiale o di ostilità tra conti e "autorità pubblica" non obliero mai la consapevolezza del legame preferenziale esistente con l'impero e della natura "pubblica" dei poteri comitali. Persino nel mezzo secolo che vide in Tuscia la frantumazione dell'ordinamento pubblico e l'irraggiamento dei poteri signorili (fenomeni maturati in una fase di travagliati rapporti con l'impero), sopravvisse una coscienza delle peculiari caratteristiche famigliari, che consentì l'avvio del processo di costruzione della contea dopo la svolta del secolo.

Con tali premesse e data l'importanza non marginale che i legami con l'impero e l'appropriazione di simboli e modelli ideologici "pubblici" (si pensi per tutti al titolo di conti palatini) ebbero nello sviluppo della contea, è naturale che i rapporti con i sovrani vadano considerati in uno studio sull'edificio costituzionale della contea. L'assunzione di movenze "pubbliche" costituì infatti di per sé un riconoscimento dell'autorità regia, né mancarono sotto i primi sovrani svevi fenomeni di ben più esplicita adesione. Perciò alla morte di Enrico VI, al momento cioè da cui si può far partire la nostra indagine, l'inserimento del principato nella struttura costituzionale dell'impero non era certo in questione; essa anzi vi aveva trovato un suo preciso ruolo, che spettava però ai sovrani di riempire di contenuti, e tale capacità — come è noto — mancò loro per gran parte del secolo.

Più complessi sono invece i rapporti con Roma: anche i papi avevano antiche e formalmente ineccepibili ragioni di rivendicare l'alta signoria sulla contea: gran parte del suo territorio faceva infatti parte dell'area do-

nata a san Pietro da Carlo Magno e Ludovico il Pio e persino di quella effettivamente governata all'inizio del IX secolo. E infatti Ludovico II, creata la complessa circoscrizione amministrativa affidata a Ildebrando II, la fece riconoscere da Benedetto III. Ma tale remota concessione non ebbe seguito nemmeno negli anni dei pontefici riformatori al cui schieramento aderirono gli Aldobrandeschi. Così Innocenzo III, allorché riallacciò — o meglio instaurò *ex novo* — un rapporto istituzionale con la contea, non poté rifarsi a nessuna puntuale concessione precedente, ma dovette richiamarsi a generici «privilegia Romane ecclesie»¹. Il vigore dei legami da lui instaurati, la cura dei successori nel mantenerli vivi e, soprattutto, la maggior forza del papato rispetto all'impero nel XIII secolo in Toscana fecero però dell'autorità pontificia un elemento ben più concretamente presente. Il fatto poi che il ramo di Guglielmo, che intraprese il più conseguente progetto “principesco”, fosse politicamente legato ai pontefici, rese più necessaria la loro legittimazione, rafforzandone così l'autorità.

8.2.a La chiesa di Roma

Abbiamo appena ricordato le origini dei diritti papali sulla contea e l'azione di Innocenzo III alla morte di Enrico VI. Egli affermò allora la propria sovranità e impose agli Aldobrandeschi un duplice impegno: dapprima, forse nel 1198, Ildebrandino VIII giurò la *fidelitas*, preliminare al riconoscimento dell'omaggio ligo; poi nel 1207 prestò effettivamente tale omaggio, riconoscendo di tenere in feudo dal papa Montalto, il comitato di Roselle e altri imprecisati beni². Innocenzo raccoglieva così, ampliandola e trasformandola qualitativamente, l'eredità di precedenti e più limitate concessioni: come l'infeudazione di Montalto a Ildebrandino VII (v.1160-86) e l'enfiteusi allo stesso conte dei beni maremmani del monastero delle Tre Fontane di Roma³. I legami instaurati dal pontefice erano però del tutto innovativi, perché non miravano al trapasso di specifici diritti, ma all'affermazione di una generica autorità politica sulla contea. L'azione di Ottone IV ne causò un momentaneo ridimensionamento, ma finita questa esperienza, il controllo di Innocenzo dovette riaffermarsi, pur in assenza di manifestazioni clamorose: va infatti ricondotto agli ultimi anni del suo pontificato (o ai primi del successore) un giuramento di fedeltà di Ildebrandino IX, ricordato nella conferma al fratello Bonifacio.

¹ Vd. *Liber Censuum*, I, n. 3, p. 8*, a. 1207 lug. 31, Ildebrandino VIII presta l'omaggio ligo a Innocenzo III «pro castro Montis Alti, comitatu de Rosellis et aliis terris, quas tenebat ab eo, sicut apparet per privilegia Romane ecclesie»; cfr. *supra* pp. 219-20.

² *Ibid.*

³ Per Montalto vd. *supra* p. 256; per l'enfiteusi vd. *supra* p. 265.

Il potere papale sembra comunque essere rimasto solo formale, almeno fino al 1225, quando Onorio III inviò a Sovana il suo cappellano Giacinto per avere una conferma del giuramento di fedeltà da parte di Bonifacio: il conte promise allora di ottemperare ai doveri del *consilium et auxilium* e di difendere il papato e i beni che ne aveva in feudo, e cioè i comitati di Roselle e Sovana con le pertinenze e i poteri giurisdizionali⁴. In cambio, il cappellano lo investì formalmente del feudo, ad eccezione di Montalto⁵. La situazione era però ben diversa da quella del 1207, quando Ildebrandino VIII era intervenuto al parlamento di Montefiascone, tenuto da Innocenzo III per riaffermare i diritti della chiesa, né è del resto noto se Bonifacio si recò mai a Roma a prestare a Onorio III l'omaggio promesso.

Il pontificato di Gregorio IX vide un più coerente sforzo di controllo della contea, passato innanzitutto per il tentativo di porsi come istanza giurisdizionale in controversie legali. Lo mostra una lettera del 1237, che ricorda i provvedimenti minacciati contro i conti nella causa per il sacco di Grosseto del 1224, in quanto correi con i Senesi⁶. Si hanno poi gli atti concernenti la causa celebrata nel 1229 dall'abate di Turri, giudice delegato di Gregorio, nelle discordie tra Siena e Aldobrandeschi per i danni dati dai conti e per alcuni loro debiti nei confronti di cittadini senesi⁷. Nel 1232 infine il papa scrisse al castellano di Montefiascone per precisare i dettagli di una sentenza pronunciata contro Guglielmo nella causa intentatagli dall'abate delle Tre Fontane per l'invasione del castello di *Strachilagi*⁸. Per affermare la competenza giurisdizionale sulla contea, Gregorio insistette in queste lettere sulla dipendenza vassallatica dei conti e sul loro obbligo di fedeltà, giungendo a ventilare la revoca del feudo, possibilità certo assai remota, ma che mostra l'evoluzione, almeno a livello teorico, verso una più

⁴ *Liber Censuum*, I, n. 206, pp. 458-59, a. 1225 ago. 7: «Papatum Romanum et regalia beati Petri que Romana ecclesia habet et specialiter civitatem et comitatum Suganum cum castellis et villis et omnibus suis pertinentiis, civitatem et comitatum Rosellensem et Crossetanum cum villis et castellis et suis pertinentiis, districto, placito et cum omni datione et reditu suo, et cum omnibus aliis terris, quas frater et pater suus comes Ildebrandinus a Romana curia tenuerunt, adiutor erit ad defendendum et retinendum». Il conte promise anche di non dividere il feudo.

⁵ *Ibid.*: «de predicto feudo et terris et rebus iamdictis per coppam argenteam investivit, precipiens eidem, ut se coram domino papa et suis fratribus ad prestandum homagium representet; excepto tamen castro Montis Alti, de quo eum non investivit».

⁶ RS, n. 735, pp. 325-26, a. 1227 set. 19.

⁷ Vd. *supra* p. 329.

⁸ *Reg. Gregorii IX*, n. 948, I, coll. 579-80, a. 1232 dic. 4, Guglielmo si era rifiutato di obbedire al papa ed era stato perciò scomunicato, ma si era poi sottomesso al giudizio e ora era pronto a rifondere i danni.

salda signoria papale⁹. Per valutare adeguatamente il livello del controllo papale sulla contea, però, va considerato che a ricorrere al pontefice furono sempre le parti avverse, e non gli Aldobrandeschi; è poi significativa la difficoltà di Gregorio IX nel dar seguito alle sentenze o anche solo nel far presentare i conti: a farsi riconoscere cioè come autorità giudicante.

Questi atti mostrano, nel complesso, un'attitudine tutt'altro che positiva del papa verso la famiglia, costantemente perseguita e renitente a riconoscerne l'autorità. Una netta svolta è costituita, nell'estate del 1234, dall'accordo tra Guglielmo e il papa. Il primo, per mezzo di due ambasciatori, si dichiarò pronto a «militare in obsequium Romane ecclesie» e in cambio Gregorio IX rispose di premiarlo in quanto «in fidelitate ac devotione sedis apostolice persistentem» e lo prese così «cum omnibus bonis suis sub protectione ac defensione (...) apostolice sedis»¹⁰. Nel settembre successivo, lodando 'multos labores' ed 'expensas', cui si era sottoposto Guglielmo per la chiesa, il papa confermò la propria protezione a lui, alla moglie Tommasa, ai figli e a tutto i loro beni. Fece poi seguire a tale generica promessa un'azione concreta: scrisse ai presuli di Pisa e di Viterbo affinché agissero nei confronti delle autorità comunali di Siena e Orvieto per farle desistere da molestie e indebite esazioni nella contea¹¹. È questo il primo riconoscimento esplicito papale della contea aldobrandesca come realtà istituzionale, senza richiamarsi agli ormai vetusti quadri di governo carolingi o senza riferimenti volutamente generici al patrimonio del conte; questo fatto e il concreto impegno del pontefice in sua difesa mostrano il saldarsi dei legami tra le parti. Lo conferma del resto la pace del 1235 tra Gregorio IX e il senatore Angelo Malabranca, rappresentante del comune di Roma, nella quale Guglielmo è ricordato fra gli «adiutores et fautores Ecclesie»¹².

⁹ Vd. RS, n. 735 cit. nt. 6: Bonifacio e Guglielmo sono definiti «ecclesie Romane fideles»; il papa ricorda inoltre «saepe proponi coram se, quod ipsi G(uilielmus) et B(onifacius) causam excidio Grossetane civitatis dederunt, Senenses cives ad eius exterminium inducentes, propter quod feudo eos privare posset, si rigorem vellet temptare».

¹⁰ *Reg. Gregorii IX*, n. 2027, a. 1234 lug. 26, ed. MGH, *Epistulæ sæculi XIII*, I, n. 590, pp. 478-79. Un ambasciatore fu *Amator miles*, forse il *dominus Amadore de Crosseto*, fra i giuranti per Bonifacio nel lodo del 1216, vd. CDO, n. 107, pp. 74-78, a.1216 ott. 22-29.

¹¹ Vd. *Reg. Gregorii IX*, n. 2094, a. 1234 set. 27, ed. MGH, *Epistulæ sæculi XIII*, I, n. 597, pp. 484-85; e *Reg. Gregorii IX*, n. 2095, a. 1234 set. 27, ed. MGH, *Epistulæ sæculi XIII*, I, n. 598, p. 484 e *Reg. Gregorii IX*, n. 2096, I, col. 1131, a. 1234 set. 27, i due dovevano far pressione sui comuni «ut ab iniuriis et molestiis dicti comitis nec non ab exactio-nibus faciendis in comitatu eiusdem sublata dilatione desistant».

¹² *Ibid.*, n. 3032, II, coll. 300-302, a. 1235 apr. 12 (ma intorno al 16 mag.); cfr. anche *ibid.*, n. [3019], II, coll. 291-92, a. 1235 (apr.-ago.).

Da allora in poi si moltiplicano gli interventi pontifici contro le inge-
renze e le azioni militari senesi, volte a riaffermare i termini del patto del
1221¹³. Nell'aprile 1240, di fronte al profilarsi di un'invasione della con-
tea da parte di Federico II, Gregorio IX rinnovò la promessa di protezio-
ne, insistendo su temi come la 'constantia animi' e la 'magnanimitas', virtù
che Guglielmo avrebbe dovuto in futuro mostrare; garantì inoltre che non
avrebbe trascurato i diritti di Guglielmo e degli «homines comitatus eius
Ildebrandisci», ove fosse venuto a patti con l'imperatore¹⁴. Notevole è qui
la prima menzione del «comitatus Ildebrandiscus» dopo quasi mezzo se-
colo di stretti legami¹⁵. A nulla valsero le parole del papa, se non quanto
all'invito alla costanza e alla pazienza; di lì a poco, infatti, la contea era
nelle mani degli imperiali e a Guglielmo non rimase che l'esilio.

La costante attività del conte contro Federico II portò a ripetuti in-
terventi del nuovo papa in difesa dei suoi diritti: dapprima, nel 1243, In-
nocenzo IV ordinò che il mancato pagamento — a causa dell'occupazione
imperiale — del censo dovuto da Guglielmo alle Tre Fontane non ne pre-
giudicasse i diritti; scrisse poi nel 1244 ai vescovi di Firenze e Siena per-
ché vietassero, pena la scomunica, a mercanti e abitanti delle proprie dio-
cesì di accettare redditi o castelli della contea a garanzia di prestiti conces-
si all'imperatore o a suoi ufficiali¹⁶. Anche l'impegno papale a non accordarsi con Federico II senza salvaguardare i diritti del conte non rimase
lettera morta: una clausola del progetto di pace del marzo 1244 prevedeva
infatti la restituzione a Guglielmo delle terre che aveva in feudo dalla

¹³ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1235 feb. 9 (= 1236), reg. CIACCI, II, n. 372; e *Reg. Gregorii IX*, n. 3394, II, coll. 511-12, a. 1236 dic. 10.

¹⁴ *Ibid.*, n. 5138, a. 1240 apr. 23, ed. MGH, *Epistulæ sæculi XIII*, I, n. 772, pp. 671-72: «et si eadem ecclesia Romana cum hostibus suis ad pacem redire contigerit, te ac homines comitatus tui Ildebrandisci ad Romanam ecclesiam pertinentis pacis expertes nullatenus relinquemus».

¹⁵ Oltre che nel passo citato a nt. 14, la contea è ricordata nella formula di accogli-
mento sotto la protezione: «Et ut hoc melius et efficacius affectu exequi valeas et effectum, tuam, T(homasie) uxoris et filiorum tuorum personas in fidelitate ac devotione sedis apostolice persistentes cum integritate comitatus Ildebrandisci ac omnibus aliis bonis tuis de fratrum nostrorum consilio sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti patrocinio communimus»; cfr. *infra* p. 407 e nt. 27.

¹⁶ Vd. *Reg. Innocentii IV*, n. 306, ed. MGH, *Epistulæ sæculi XIII*, II, n. 43, p. 34, a. 1243 dic. 11, lettera a Guglielmo per stabilire «ut ex eo quod censum ipsum per huiusmodi tempus discordie non solvisti, iuri tuo non preiudiceret in futurum, nec illum durante ipsa discordia, nisi ad manus tuas dicta terra redierit, solvere tenearis»; e *Reg. Innocentii IV*, n. 393, a. 1244 gen. 16, ed. MGH, *Epistulæ sæculi XIII*, II, n. 48, pp. 37-38, i vescovi ordinino ai loro diocesani «ne aliquod castrum seu redditus comitatus Ildibrandisci a Principe seu nuntiis vel vicariis eius titulo pignoris recipiant pro aliqua pecunie quantitate».

Chiesa, mentre il destino del resto dei suoi beni sarebbe stato deciso da un collegio arbitrale. L'anno successivo, poi, in seguito al recupero da parte delle truppe pontificie di Montalto, al conte fu restituito il castello¹⁷.

Prima di considerare la situazione creatasi alla morte di Federico II, con il prevalere dello schieramento guelfo, ci si deve soffermare sull'evoluzione del rapporto tra papato e Aldobrandeschi nella prima metà del XIII secolo, ripercorrendo le formule di protezione e di "formale concessione" dei beni famigliari. Costituisce un ostacolo a un'indagine simile il mutare della tipologia delle fonti sui rapporti tra le parti: mentre le più antiche sono atti di investitura contestuali alla prestazione del giuramento di fedeltà, quelle successive sono lettere, concernenti la promessa di protezione o la conferma dei diritti famigliari. Emerge però un elemento di continuità, costituito dalla *fidelitas* che, nella sua ricchezza di sfumature semantiche, è sempre rammentata come tratto caratterizzante del rapporto. Essa è dapprima distinta dal *ligium homagium* e sembra consistere in un impegno vassallatico tradizionale di tipo "debole", che comporta il divieto di partecipare a congiure o attività militari contro il signore, l'obbligo di prestargli il *consilium* e di evitarne, per quanto possibile, i danni¹⁸. L'omaggio ligo, invece, a quanto risulta dall'atto del 1207, l'unico in cui esso sia precisato, è più strettamente legato alla concessione feudale; sembra inoltre avere valenza più ampia, dato che comporta una partecipazione attiva alla difesa non solo dei beni concessi, ma di tutto il patrimonio del signore¹⁹. Una simile distinzione scompare in seguito, così come il termine *homagium/hominium*; lo conferma l'atto più simile a una registrazione di investitura, e cioè la richiesta di Guglielmo, nel 1245, che gli fosse reso Montalto, per il quale era pronto a «*fidelitatis facere sacramentum sicut antecessores sui et ipse consueverunt facere et fecerunt*»²⁰. Nel secondo quarto del XIII se-

¹⁷ Vd. *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, 2: *inde ab a. MCXCVIII usque ad a. MCCLXII* (1893), (ed.) L. WEILAND, rist. anast. Hannover 1963 («MGH, Leges», IV/2), n. 246, pp. 334-37, a. 1244 mar. (28), n. 14 (cfr. *infra* p. 406); e *Reg. Innocentii IV*, n. 1573, ed. THEINER, *Codex*, I, n. 214, p. 121, a. [1245 ott.]: alla richiesta di Guglielmo «*dominus vero papa respondit comiti memorato, quod ius suum super dicto castro et aliis, que ab ecclesia Romana tenebat, nolebat eidem comiti auferre*».

¹⁸ Vd. *Liber Censuum*, I, n. 3 cit. nt. 1 per la distinzione; e *Die Register Innozenz' III.*, 2, n. 274, pp. 533-34, a. [1198-1200; 1198?] e *Liber Censuum*, I, n. 206 cit. nt. 4 per gli obblighi derivanti dalla *fidelitas*.

¹⁹ In *ibid.*, I, n. 3 cit. nt. 1 il solo «*ligium homagium*» è direttamente prestato, successivamente alla *fidelitas*, «*pro castro Montis Alti, comitatu de Rosellis et aliis terris*». Va però notato che nelle altre due investiture, pur in assenza del *ligium homagium*, i beni sono ugualmente confermati: la concessione feudale dipende quindi dal giuramento di *fidelitas*.

²⁰ *Reg. Innocentii IV*, n. 1573 cit. nt. 17.

colo perciò la *fidelitas* degli Aldobrandeschi nei confronti del papa comprese in sé sia il più generico valore di obbedienza politica, sia un più limitato e preciso significato feudale²¹. Nel primo caso l'espressione si presenta per lo più in endiadi con il termine *devotio*, sostanzialmente equivalente, ma forse dotato di valenza morale più che legale. Una parabola simile a quella del sostantivo *fidelitas* visse naturalmente il corrispettivo aggettivo *fidelis*, impiegato in alcuni dei primi atti²², ma presto sostituito dal più tecnico termine *vassallus*, affiancato o meno dal "morale" *devotus*²³.

Va rilevato che, nonostante ben presto i beni della famiglia vengano complessivamente descritti come feudo, non si manca di riconoscere occasionalmente la più limitata portata delle effettive concessioni papali, distinguendole da quelle imperiali (e forse dai beni allodiali)²⁴. Ciononostante, specialmente a partire da Gregorio IX, la forza del vincolo personale tra conte (*fidelis* e *devotus*) e pontefice (che gli offre *protectio* e *defensio*) è tale da far aggio sullo stesso elemento reale, costituito dalla concessione beneficiaria, assumendo valenze schiettamente politiche. Il fenomeno va certamente correlato all'opzione di Guglielmo di 'militare' per la Chiesa, accollandosi i conseguenti pericoli. È in conseguenza di questa scelta, portata avanti con coerenza, che il rapporto personale si allarga gradualmente: nel luglio 1234 riguarda solo Guglielmo e il suo patrimonio; nel settembre si estende alla moglie e ai figli; nel 1240 si generalizza all'intera contea; e nel 1252, infine, al momento di una conferma delle precedenti concessioni, la fedeltà al papato si fa addirittura, retrospettivamente, caratteristica tipica della famiglia, sulla quale essa avrebbe costruito le proprie fortune²⁵. Potere delle mutevoli sorti della politica sulla me-

²¹ Per il primo valore vd. *Reg. Gregorii IX*, n. 2027 cit. nt. 10, *ibid.*, n. 2094 cit. nt. 11, *ibid.*, n. 5138 cit. nt. 14; cfr. anche i più tardi *Reg. Innocentii IV*, n. 5521, a. 1152 gen. 9, ed. MGH, *Epistolæ sæculi XIII*, III, n. 129, p. 110 e ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 3618, a. 1261 dic. 18 (copia del 18 mar. 1641).

²² Vd. *Die Register Innozenz' III.*, 2, n. 274 cit. nt. 18 e *Liber Censuum*, I, n. 206 cit. nt. 4; per lo più usato nella formula «Ego fidelis ero ...». Cfr. anche RS, n. 735 cit. nt. 6, Bonifacio e Guglielmo sono incidentalmente detti «ecclesie Romane fideles».

²³ Vd. *Reg. Gregorii IX*, n. 2096 cit. nt. 11, Guglielmo è «ecclesie Romane vassallus»; e i più tardi *Reg. Innocentii IV*, n. 5521 cit. nt. 21 e ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 3618, a. 1261 dic. 18, Guglielmo (e poi Ildebrandino XII) è «vassallus apostolice sedis, devotus noster».

²⁴ *Constitutiones*, 2, cit., n. 246 cit. nt. 17: «Terra comitis Willelmi, que tenetur ab ecclesia restituetur; de alia terra compromittitur in imperatorem Constantinopolitanum, dominos Ottonem cardinalem et .. archiepiscopum Rothomagensem».

²⁵ Vd. *Reg. Gregorii IX*, n. 2027 cit. nt. 10, «personam tuam in fidelitate ac devotione sedis apostolice persistentem cum omnibus bonis tuis sub protectione ac defensione nostra et apostolice sedis recipimus special»; *ibid.*, n. 2094 cit. nt. 11, «tuam, T(homasie) comitisse uxoris ac filiorum tuorum personas etc.»; *ibid.*, n. 5138 cit. nt. 14, «tuam, T(homasie) uxoris

moria storica di conti e pontefici! E pensare che solo 25 anni prima Gregorio IX aveva scritto severamente a Guglielmo e al fratello, minacciandoli di toglier loro il feudo per i delitti contro Grosseto e che i conti si erano sottratti al suo giudizio, venendo condannati in contumacia.

Fra i soggetti via via accolti sotto la protezione papale, si è vista comparire anche la contea. Fu un importante riconoscimento, che era mancato quando furono allacciati i primi legami tra le parti, vuoi per l'opposizione papale a riconoscere il totale stravolgimento dei quadri pubblici tradizionali, vuoi per la difficoltà di reperire titoli che ne legittimassero la sovranità sulla nuova realtà. Le prime investiture agli Aldobrandeschi si richiamavano perciò, più o meno direttamente, ad antiche o antichissime concessioni, nate in tutt'altro contesto e risemantizzate all'inizio del '200²⁶. Definire la contea nei termini dell'antica distrettuazione pubblica carolingia, però, era difficile, oltre che improprio, essendo da tempo venuto meno il ruolo di coordinamento dei centri diocesani. Questo fatto e la stabilità ormai raggiunta dall'autorità pontificia sulla contea indussero la cancelleria ad abbandonare l'ingombrante terminologia carolingia a favore di quella d'uso comune. In assenza di ulteriori investiture si può seguire il fenomeno nelle lettere pontificie attraverso la graduale affermazione — con mezzo secolo di ritardo sull'analogo fenomeno nelle altre fonti — del concetto di *comitatus Ildebrandescus*, passando per la definizione di *comitatus* come area dominata dal conte²⁷.

Crollato il governo imperiale diretto alla morte di Federico II e dopo la rottura con il nipote passato ai Senesi, Guglielmo controllava gran parte della contea. Risale ad allora, e va forse spiegata come tacita legittimazione

et filiorum tuorum personas (...) cum integritate comitatus Ildebrandisci etc.»; e *Reg. Innocentii IV*, n. 5521 cit. nt. 21 (ripreso testualmente nella conferma del 1261) nell'arena.

²⁶ In *Liber Censuum*, I, n. 3 cit. nt. 1 si fa riferimento (ma è probabilmente ricordo solo generico) a «privilegia Romane ecclesie». In *ibid.*, I, n. 206 cit. nt. 4 il confronto è più stringente: la formula che descrive i beni infeudati dipende infatti — quasi *ad verbum* — da un'entrata del *Liber Censuum* (p. 348, n. 11), compilato da Onorio III prima di ascendere al soglio pontificio, che riporta il regesto (conservato nella collezione canonistica di Deusdedit) di una concessione di Benedetto [III] (855-58) a Ildebrando II, vd. *supra* pp. 56-57. Uniche differenze sono alcune varianti grafiche e una “modernizzazione”, con il ricordo di Grosseto accanto a Roselle.

²⁷ In *Reg. Gregorii IX*, n. 2095 cit. nt. 11 (a.1234), lettera all'arcivescovo di Pisa, è citato il «comitatus eiusdem (scil. Guilielmi)» (cfr. anche *ibid.*, n. 2096 cit. nt. 11); in *ibid.*, n. [5989], III, coll. 480-83, a. 1240 apr. 7 e *ibid.*, n. 5987, III, col. 479, a. 1241 mar. 1 si ricordano rispettivamente la «comunitas Maliani, de comitatu Ildebrandisco» e il «commune castri Malliani de comitatu Ildebrandesco». Il primo riconoscimento diretto in una lettera ai conti è in *ibid.*, n. 5138 cit. nt. 14 (a. 1240); cfr. anche *Reg. Innocentii IV*, n. 393 cit. nt. 16 (a. 1244).

di un tentativo di spossessare il nipote, una lettera di Innocenzo IV a Guglielmo, con la quale, in ragione dei servizi prestati alla Chiesa a prezzo dell'esilio e di tante tribolazioni, gli furono confermate tutte le precedenti concessioni pontificie²⁸. Poco dopo il papa intervenne vietando al prevosto fiorentino di affidare a chierici senesi chiese o prelature nella contea, dato lo stato di ostilità tra Guglielmo e quel comune²⁹. Mancano in seguito tracce di rapporti tra famiglia e pontefici, ma è verosimile che essi continuassero a essere ottimi, vista la conferma, parola per parola, della lettera/privilegio di Innocenzo IV, ad opera di Urbano IV per Ildebrandino XII nel 1261³⁰. Questo privilegio fu ottenuto grazie ai tradizionali buoni rapporti con la chiesa e all'importanza di Ildebrandino XII nello schieramento guelfo toscano; non dovettero però esservi estranei i buoni uffici di Uberto 'de Coconato', cardinale diacono di S. Eustachio e cugino del conte per parte di sua madre Tommasa. Ella, infatti, l'anno successivo, per rimeritarlo dei molti favori, gli donò i redditi della curia comitale di Orbetello³¹.

Nella seconda metà del XIII secolo le testimonianze dirette di una signoria pontificia sulla contea diminuiscono fino a scomparire. Mancano nuove investiture o giuramenti di fedeltà; e la stessa terminologia feudale, affermata con prepotenza nella prima metà del secolo, viene meno³². Nei ricchissimi registri pontifici, infine, si rinvencono soltanto lettere riguardanti incidentalmente gli Aldobrandeschi o la contea. In un panorama tanto povero l'intervento più notevole è quello di Clemente IV, attivo nel 1266 come riformatore della pace tra i conti (e i loro alleati Orvietani e fuoriusciti Senesi) e il comune di Siena³³; anche in questo caso, però, è impossibile distinguere l'azione del pontefice nei confronti dei conti da quella nei confronti delle altre parti coinvolte nel processo di pace, certamente esterne al dominio romano.

²⁸ Vd. *ibid.*, n. 5521 cit. nt. 21, inviata a «nobili viro Guillelmo comiti Tuscie palatino, vassallo apostolice sedis, devoto nostro»; per il contesto vd. *supra* p. 334.

²⁹ *Reg. Innocentii IV*, n. 5910, pp. 98-99, a. 1252 ago. 13.

³⁰ ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 3618, a. 1261 dic. 18. La lettera va forse interpretata come tentativo di aiutare il conte, in difficoltà dopo Montaperti. Cfr. *supra* p. 337.

³¹ ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6394, a. 1262 set. 19, Tommasa compie la donazione per i «multa grata et accepta servitia et subventiones que eidem comitisse fecerat» e perché «dictus dominus cardinalis nepos erat eiusdem domine». Sulla parentela tra Aldobrandeschi e cardinale, vd. COLLAVINI, Scheda biografica, n. 18.3^{bis}.

³² Le ultime tracce sono in *Reg. Innocentii IV*, n. 5521 cit. nt. 21 (a. 1252); non si considera ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 3618, a. 1261 dic. 18 che lo ripete *ad verbum*.

³³ Vd. ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6209, a. 1266 mag.17, gli Aldobrandeschi si impegnano a rispettare le decisioni del papa, offrendo fideiussori; e ASSi, Cal.Ass., cc. 317v-20r, a. 1266 ago. 14, i conti ratificano i preliminari della pace.

Dalle lettere papali dirette ai conti, o che li riguardano a vario titolo, emergono una certa efficacia d'intervento, ma anche tutti i suoi limiti. Una prima missiva di Urbano IV per Ildebrandino XII ne sollecitò l'intervento per perseguire i signori di Bisenzio, rei dell'omicidio di Guiscardo di Pietrasanta, rettore del Patrimonio in Tuscia. Gli assassini, infatti, si erano rifugiati presso i *domini* di Manciano e di Capalbio, nei cui confronti il pontefice chiese un'azione del legittimo signore, che giungesse fino alla spoliatura dei feudi, se si fossero rifiutati di ottemperare ai suoi voleri. L'intervento del conte non dovette mancare: egli guidò infatti una spedizione militare contro Bisenzio, culminata nella resa dei *domini*³⁴. L'episodio attesta una certa capacità d'intervento papale, anche se si deve considerare la particolarità del caso in questione e il rilievo del personaggio ucciso.

Il più significativo gruppo di lettere papali riguardanti la contea concerne un'altra vicenda eccezionale, l'assassinio di Enrico, figlio di Riccardo di Cornovaglia, ad opera di Guido di Montfort. Si tratta delle citazioni di Guido, per rispondere dell'omicidio, e di Ildebrandino XII, reo di averlo accompagnato sul luogo del delitto³⁵. In questi frangenti il conte fu, almeno apparentemente, assai solerte nell'esecuzione dei mandati pontifici: allorché il messo di Gregorio X giunse a Sovana per citare Guido, si dichiarò pronto a eseguire i voleri del papa, gli fornì inoltre un nunzio che portasse a destinazione la citazione³⁶; quando poi fu citato egli stesso, dapprima inviò un gruppo di armati ad accogliere 'curialiter' il messo, e promise che avrebbe adempiuto pienamente alle volontà del papa, come sempre aveva fatto e come prima di lui avevano fatto i suoi avi, anche a prezzo dei più gravi rischi personali³⁷. Sembrerebbe dunque trattarsi di un esempio di efficace trasmissione delle volontà pontificie e di completa obbedienza da parte di Ildebrandino. Non si può però non rilevare che tanto zelo nel sottoporsi al giudizio non ebbe seguito: Guido, nascosto dal suocero, sfuggì al processo mentre costui non fu mai condannato, né

³⁴ Vd. *supra* pp. 337-38.

³⁵ Vd. *Reg. Gregorii X*, n. 211, pp. 80-81, a. 1273 mar. 3, citazione di Guido; *ibid.*, n. 216, p. 82, a. 1273 mar. 6, richiesta di citazione di Ildebrandino; *ibid.*, n. 217, pp. 82-83, a. 1273 mar. 9, citazione del conte; e *ibid.*, n. 338, pp. 132-33, a. 1273 set. 3, istruzioni al cardinale diacono di S. Nicola per la prosecuzione delle indagini sulle sue responsabilità. Sul contesto vd. *supra* p. 340.

³⁶ *Reg. Gregorii X*, n. 211 cit. nt. 35.

³⁷ *Ibid.*, n. 217 cit. nt. 35, Ildebrandino «respondit et dixit quod, sicut predecessores sui semper et ipse, inrequisiti etiam, pro servitiis ecclesie, non sine maxime rerum et personarum dispendio, adversa et aspera subierunt, sic a vestris mandatis et devotionis sancte matris ecclesie incommutabili animi dispositione usque ad sue terminum non cessare disponens, ad vestre Sanctitatis pedes infra predictum terminum vestris veniet obtemperare preceptis».

risulta essere stato ulteriormente perseguito.

Più concrete prove della signoria pontificia sulla contea vengono invece da fonti indirette. Particolarmente significativo è un atto di Ranieri signore di Vitozza, con cui Crescio fu costituito procuratore per comparire al cospetto di Ildebrandino XII «ad intelligendum et ad adibendum a dicto domino com[it]e mandatum sive preceptum, quod dictus comes habuit a summo pontifice» e per giurarne il rispetto sotto la pena di 100 lire di denari cortonesi³⁸. Apparentemente ci si trova di fronte al perfetto funzionamento della gerarchia che dalla comunità, tramite il signore locale e il conte, principe territoriale all'interno del dominio papale, porta al pontefice. Purtroppo unicità e laconicità dell'atto lasciano dubbi sulla sua rappresentatività e sulla natura del mandato pontificio trasmesso alla popolazione locale: si deve pensare si trattasse di un atto di governo "civile"? o non piuttosto ritenere che fosse un ordine in materia religiosa (il che ne limiterebbe l'importanza)?

Un indicatore importante del riconoscimento della sovranità pontificia è il sistema di datazione impiegato negli atti prodotti nella contea e in particolare nei più solenni di essi. È questo un terreno complesso e ambiguo, perché vi interagiscono tendenze e abitudini solo in parte controllate dai conti, ma molto significativo per individuare la legittimità attribuita alla signoria pontificia. Lo mostra innanzitutto la considerazione di uno degli elementi che rendono difficile l'analisi: a Orvieto gli atti sono datati, oltre che in base all'era di Cristo, anche secondo il papa (ne sia ricordato o meno l'anno di pontificato), mentre a Siena tale pratica è minoritaria, se non del tutto assente. E tale contrapposizione deriva dall'inserimento di Orvieto nel dominio pontificio³⁹. Le diverse pratiche dei notai comunali influiscono sulle fonti riguardanti gli Aldobrandeschi, falsandole per quanto riguarda i rapporti diretti con le città: il sistema di datazione impiegato, infatti, segue per lo più l'uso del comune con cui sono raggiunti gli accordi, anche se scritta da notai al servizio dei conti.

Va inoltre precisato (ed è un secondo elemento di cautela) che gli Aldobrandeschi non ebbero una cancelleria ben strutturata, sebbene sia possibile seguire più notai attivi per loro a lungo e forse anche costantemente. Costoro, però, sembrano aver portato al servizio dei conti la propria esperienza e le proprie conoscenze e non essersi formati in un ambiente dotato di una propria tradizione culturale. Possono dunque aver

³⁸ ASSi, dipl., ARif, a. 1277 mag. 10, Ranieri agì «per castrum Vitozii et per homines ipsius castris»; su Ranieri di Ugolino, signore di Vitozza, cfr. COLLAVINI, pp. 636-39.

³⁹ Così anche WALEY, *Lo stato papale*, pp. 239, 245.

avuto importanza — ma è fatto non scontato e da verificare — anche elementi come le origini dei notai e l'autorità che li aveva investiti dell'ufficio; particolarmente significativa sembra in tal senso la distinzione tra notai "imperiali" (nominati dall'imperatore o dai conti palatini) e notai "papali" (nominati dal papa o dal *prefectus Urbis*).

Se, considerate tutte queste cautele, si osservano le fonti utili al nostro scopo⁴⁰, si nota l'importanza crescente nel corso del secolo della prassi di datare anche secondo il pontefice, che giunge a interessare la quasi totalità degli atti posteriori al 1275. Osservando la situazione in dettaglio, nel primo quarto del secolo nessuno degli atti considerati, stesi da sette notai diversi (tutti tranne uno "imperiali"), è datato secondo il papa; essi sembrano dunque dimostrare il mancato riconoscimento dei conti della sovranità pontificia o, volendo essere più cauti, l'assenza dell'abitudine a esprimerlo in questi termini⁴¹. Mancano purtroppo atti significativi nel secondo quarto del secolo, un momento decisivo — come si è visto — per l'affermazione su più solide basi del legame tra conti e papato. Quando nel terzo quarto del secolo ricompaiono le fonti, è evidente una novità: si afferma infatti un sostanziale equilibrio tra atti datati anche secondo il papa e atti datati solo secondo l'era di Cristo. Bisogna precisare, a questo punto, che la datazione secondo il pontefice si limita in tutti i documenti aldobrandeschi al ricordo del papa in carica (o della sedevacanza), senza menzionarne l'anno di pontificato: è quindi inutile alla precisa collocazione cronologica, ma esprime solo il riconoscimento della sua sovranità.

La diffusione nel terzo quarto del XIII secolo della pratica di datare secondo l'era papale può essere connessa alla comparsa fra il personale al servizio dei conti di notai di nomina romana, direttamente papale o per il

⁴⁰ Si sono considerati gli atti prodotti dagli Aldobrandeschi, esclusi i patti con Siena e Orvieto (per le ragioni illustrate). Si sono esclusi anche gli atti di procura che, per la limitata solennità, presentano un sistema di datazione e titolatura semplificato. La valutazione dell'opportunità di considerare un certo atto resta comunque soggettiva; si rinuncia perciò a dare precise valutazioni numeriche, limitandoci a rilevare le tendenze generali.

⁴¹ Si sono considerati: le carte di libertà per Suvereto e Grosseto, ASSi, dipl., AGen, a. 1201 ott. 14, ed. parz. RS, n. 397, pp. 157-58 (not. Sizio) e ASSi, dipl., ARif, a. 1222 apr. 8, ed. parz. RS, n. 620, pp. 277-79 (not. Ranieri); il testamento di Ildebrandino VIII, ASSi, dipl., AGen, a. 1208 ott. 22, ed. parz. RS, n. 439, pp. 187-88 (not. Sizio); le infeudazioni di Montarrenti e Monteguidi e di Batignano, ASSi, dipl., ARif, a. 1213 dic. 2 (= 1212), ed. parz. RS, n. 502, p. 216 (not. Giona) e ASSi, dipl., ARif, a. 1221 mag., 2° doc. (= 1213 set. 12), ed. parz. RS, n. 514, p. 223 (not. Simone); il permesso alla comunità di Sovana di far patti con Orvieto, ASOrv, Instr., n. 866 (cod. Caffarello), c. 3v, a. 1213 ott. 7, reg. CDO, n. 96 (not. Roberto di Marignano); il lodo del 1215, ASSi, dipl., L3 (ex ARif, a. 1215 lug. 2), ed. parz. RS, n. 535, pp. 236-38 (not. Bartolomeo); un'escussione di testi a Montegemoli, ASFi, dipl., Volt, a. 1226 lug. 8, ed. parz. RV, n. 424, p. 149 (not. Alberto da Alcherolo da Volterra).

tramite del Prefetto, ma non solo: gli stessi notai “papali” tralasciano a volte il ricordo del pontefice e, viceversa, i notai “imperiali” datano talora secondo il papa⁴², né sembra esistere una chiara distinzione tra i due rami della famiglia. Se, infine, gli atti più solenni, come la costituzione della dote di Margherita o la divisione del 1274, sono datati secondo il papa⁴³, non mancano documenti altrettanto prestigiosi che si discostano da quell’uso né atti di ben minore, se non francamente scarso, rilievo datati secondo l’era pontificia⁴⁴. Se ne deve concludere che, pur essendo maturata la coscienza della necessità di esprimere nella *datatio* il riconoscimento della sovranità papale sulla contea, non si era ancora fissata una precisa tipologia di atti che lo richiedessero. I notai, al di là della loro origine e formazione, erano incerti nella scelta del sistema da usare; è inoltre probabile che particolari contingenze politiche, ancor più di un organico sistema ideologico ancora in via di fissazione, ne orientassero le scelte. Si prenda il caso della datazione secondo il pontefice dell’atto di procura per Ildebrandino XI da parte del cugino per confermare i preliminari della pace con Siena fissati da Clemente IV: è lecito pensare che il momento di forte affermazione politica del pontefice e lo stesso contenuto della

⁴² Oddone di Albonetto (not. «alme Urbis prefecti») e Pelistro da Orbetello (not. «sacrosancte Romane ecclesie») alternano i sistemi di datazione: per il primo vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4 (2° doc.), mandato di Ildebrandino XI (datato secondo il papa) e ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4 (1° doc.) (= 1273 ago. 2-19), escussione di testi (datato secondo l’era di Cristo); per il secondo vd. ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26), *re-pirogatio* della causa tra *nobiles* e *populares* di Suvereto, ASSi, dipl., ARif, a. 1274 dic. 11, ed. parz. CIACCI, II, n. 580, pp. 246-47, divisione della contea, e il più tardo *ibid.*, II, n. 607, pp. 261-66, a. 1284 mag. 6, testamento di Ildebrandino XII (datati secondo il papa) da un lato e dall’altro l’inserito in ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271, in data 1271 mag. 26, sentenza dello stesso Pelistro nella causa di cui sopra (datata secondo l’era di Cristo). Nel caso di Oddone si può spiegare la differenza con la maggior solennità del mandato rispetto all’escussione di testi, ma non si può fare altrettanto con Pelistro.

Per un esempio di notaio “imperiale” che data secondo il papa vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1254 ott. 8 (not. *Uppitinus*), dichiarazione di Ildebrandino XI che, nella pace con i cugini, non intende andare contro i patti con Siena.

⁴³ Vd. CIACCI, II, n. 552, p. 230, a. 1270 feb. 18, dall’ed. (l’atto è oggi perduto) non si riconosce il nome del notaio; e *ibid.*, II, n. 580 cit. nt. 42.

⁴⁴ Atti solenni datati secondo l’era di Cristo: ASSi, dipl., ARif, a. 1256 lug. 12, reg. CIACCI, II, n. 500 (2° doc.), privilegio di Umberto per i lombardi di Rocca Tederighi (not. Gilio da Magliano); ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6, patto con i Grossetani (manca il nome del notaio); ASSi, dipl., ARif, a. 1271 ago. 2, reg. CIACCI, II, n. 557, lettera circolare di Ildebrandino XII per la sospensione delle ostilità contro Siena (not. Iacopo); e la sentenza nella causa di Suvereto cit. *supra* nt. 42. Per il caso di un atto di scarso rilievo datato secondo il papa vd. nt. seg.

procura abbiano indotto il notaio a ricordarlo nella *datatio*, sebbene la tipologia dell'atto non lo richiedesse⁴⁵. La precisione normativa sembra invece raggiunta nell'ultimo quarto del secolo, quando quasi tutti gli atti di maggior rilievo — ed essi soltanto — sono datati secondo il pontefice, indipendentemente dall'origine e dalla formazione dell'estensore⁴⁶.

Richiamati gli elementi che attestano il riconoscimento della sovranità papale, bisogna riconoscerne i numerosi limiti: oltre all'assenza di menzioni di investiture papali dopo il 1225, sono significative in tal senso le lettere inviate nel 1278 da Nicola III a Ildebrandino XI e Ildebrandino XII per invitarli a proteggere i diritti della Chiesa nella contea: esse non avrebbero ragion d'essere se la sovranità romana fosse stata efficace⁴⁷. Le stesse prove dell'esercizio della sovranità pontificia, ad eccezione dell'atto del 1277 riguardante Vitozza, non comportano forme d'intervento troppo diverse da quelle esercitate nel resto della Cristianità, come nel caso delle trattative di pace di Clemente IV nel 1266. Il tutto, insieme all'assenza di

⁴⁵ Vd. l'insero in ASSi, Cal.Ass., cc. 317v-20r, a. 1266 ago. 14, in data 1266 ago. 13 (c. 319r) (Angelo *Leonardi* not. «alme prefecture»). Normalmente le procure per la loro minore solennità tralasciano l'era papale, vd. p. es. ASSi, Cal.Ass., cc. 321v-22r, a. 1278 lug. 18 e ASSi, dipl., ARif, a. 1284 mar. 13, entrambi di Pietro *Nicolai* di Preceno (not. «imperiale»), che pure data gli atti più solenni secondo il pontefice (vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7, infeudazione del castello di Pietra).

⁴⁶ Vd. ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1v, a. 1275 mar. 31, giuramento di *fidelitas* dei Grossetani (manca il nome del notaio); ASSi, dipl., ARif, a. 1275 ott. 19, reg. CIACCI, II, n. 585 (Giovanni di Pagano da Sillano, not. «alme Urbis prefectus»), concessione in feudo di Aspretulo; ASSi, dipl., ARif, a. 1277 mag. 10 (Marco da Vitozza, not. «domini prefecti alme Urbis»), costituzione di un procuratore per ricevere un mandato di Ildebrandino XII; ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7, cit. nt. 45; CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 42; MASI, *Collectio*, n. 48, pp. 181-95, a. 1286 ago. 6 (Castraleone di Arezzo not. «imperiale»), pace tra Margherita e i «conti di Santa Fiora»; ASSi, dipl., SSMA, a. 1288 ott. 24 (not. Ranieri), privilegio di Margherita; ASSi, dipl., LBB, vol. 12 (n. 108), a. 1289 ago. 12 (not. Nicola *Bernardini Nasti*), Margherita conferma le donazioni degli avi alla S. Trinità di Montecalvo; ASSi, dipl., ARif (*Balzana*), a. 1292 gen. 16 (= 1293) (Gualfredo *Orlandi* da Chiusdino not. «imperiale»), concessione in feudo di Capita; ASFi, dipl., Volt, a. 1286 ago. 6, 2° doc. (= 1297 ago. 2), ed. parz. RV, n. 973, pp. 331-32 (Michele di Iacopo not. «imperiale»), divisione della «contea di Santa Fiora».

Costituisce un'eccezione ASSi, dipl., *Trafisse di Siena*, a. 1294 dic. 7 (Ugolino di Pietro *de Barbarinis* not. «imperiale»), donazione di Umberto II alla S. Trinità di Montecalvo.

⁴⁷ L'unica eccezione quanto alle investiture viene, come sempre, dagli anni di Margherita, vd. ASVat, *Instrumenta miscellanea*, n. 195, a. 1284 giu. 17: Martino IV ordina al vescovo di Spoleto di ricevere il giuramento di fedeltà dovuto dalla contessa (non c'è però traccia che ciò abbia avuto seguito); le lettere di Nicola III sono in *Les registres de Nicolas III (1277-1280)*, (ed.) J. GAY, Toulouse 1898-1938 («BEFAR», 2° ser.), n. 48, p. 12, a. 1278 apr. 9.

fonti sull'esercizio di diritti giurisdizionali e fiscali dei pontefici o sulla presenza di loro ufficiali nella contea, dimostra indubabilmente l'estraneità di fatto della contea, per tutto il periodo in esame, al Patrimonio⁴⁸. La sovranità pontificia rimase perciò confinata a un livello molto "alto" e "teorico", trovando forse, al di là dei legami personali, la via più diretta ed efficace d'azione nell'intermediazione angioina e orvietana.

8.2.b *L'autorità imperiale*

All'inizio del XIII secolo la famiglia Aldobrandeschi ereditava un legame tradizionale con l'autorità regia, che eccedeva quello comune a ogni altra realtà politico-istituzionale dell'impero. Questi rapporti, dovuti in primo luogo alla derivazione della famiglia dai ranghi degli ufficiali pubblici, erano stati rinvigoriti dall'azione dei primi sovrani svevi. La ricomparsa di un'incisiva presenza imperiale in Toscana, come nel resto del *Regnum Italiae*, dopo una fase di resistenza, aveva infatti indotto i conti ad avvicinarsi ai sovrani. Oltre a un aspetto politico, il fenomeno ne ebbe uno istituzionale, con la concessione alla famiglia di diplomi dalla dinastia imperiale e con la creazione di saldi vincoli feudo-vassallatici che raccorciarono la contea agli Svevi⁴⁹. Con Ildebrandino VIII (1186 ca.-1212), cresciuto a costante contatto con il potere imperiale, si ebbe poi un'ulteriore passo in questa direzione.

Alla fine del XII secolo, dunque, la contea era organicamente inserita nella struttura di potere svevo e la presenza imperiale nella regione garantiva un efficace intervento nei confronti della famiglia e del suo dominio. Il vuoto seguito alla morte di Enrico favorì l'affermazione di altri poteri, ma al riaffacciarsi in Toscana di un imperatore, con Ottone IV, rinacquero strettissimi rapporti con Ildebrandino, evidenti dalle numerosissime presenze al suo seguito (e non solo in Toscana). Egli ottenne allora due diplomi che riprendevano le concessioni di età sveva, ampliandole con il riconoscimento dei diritti sulla Guinicesca⁵⁰. Dopo il 1212, allontanatosi dall'Italia e sconfitto nella battaglia di Bouvines Ottone IV, venne meno ogni presenza imperiale nella regione e la famiglia, dilaniata dalle lotte tra i figli di Ildebrandino VIII, non cercò soccorso da un'autorità tanto lontana e aleatoria come quella del giovane Federico II.

Fino alle concessioni a Ildebrandino IX all'indomani dell'incoronazione mancano infatti tracce di rapporti con il potere regio. Nel novem-

⁴⁸ Sulle ben più evolute forme assunte nel '200 dal dominio papale vd. WALEY, *Lo stato papale*, pp. 243-78 con bibliografia.

⁴⁹ Cfr. *supra* pp. 199-201 (Federico I), 210 (Enrico VI) e 211 (Filippo).

⁵⁰ Cfr. *supra* pp. 216-18.

bre del 1220 Federico, dopo lunghe trattative con Onorio III, ottenne la corona imperiale, recandosi subito dopo nel Mezzogiorno, dove iniziò un'azione volta a sottomettere la riottosa nobiltà che spadroneggiava nel Regno per la lunga latitanza del potere centrale⁵¹. Vanno poste in questo contesto di attenzione ad altri problemi alcune ampie concessioni alla famiglia, fra cui un privilegio che, per forma e contenuti, si discosta nettamente dai precedenti. Nel maggio 1221 Federico II confermò a Ildebrando IX da Messina i diritti su Grosseto, con i suoi cittadini e i loro beni, e la signoria feudale su un ampio gruppo di famiglie aristocratiche marmmiane (probabilmente 21)⁵². Fra i gruppi famigliari inseriti nella vassallità della famiglia («fideles nostros et comitis memorati», come si espresse Federico) emergono per importanza i Pannocchieschi Mangiante e Pannocchia, Ugo da Valcortese (Berardenghi), Ugucione signore di Sassoforte, Gherardo e Gualfredo da Vignale (un ramo degli Alberti?), i figli di Inghiramo da Biserno (un ramo dei Gherardeschi), Bonifacio da Civitella (Ardengheschi), nonché esponenti del gruppo familiare dei 'Vicecomites' e dei visdomini di Massa Marittima e Montalto⁵³. Ne facevano parte anche personaggi legati a centri di tradizionale radicamento comitale come Grosseto (Manto, capostipite della famiglia poi nota come Abati) o Colle Valdelsa (con tre differenti gruppi famigliari) e lignaggi signorili

⁵¹ Vd. E. KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore* (1927-31), Milano 1988, pp. 95-99 (per l'incoronazione) e 100-109, e spec. 108 (per l'azione in Italia meridionale); cfr. anche D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale* (1988), Torino 1990, pp. 110-19.

⁵² Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 1331, a. 1221 mag., edd. MURATORI, *Antiquitates*, I, coll. 391-94 e CIACCI, II, n. 305, pp. 108-109. Tre copie del diploma sono conservate nell'ASSi: ASSi, dipl., ARif, a. 1221 mag. (copia di metà del XIV sec. di una copia del 1248 del notaio Cristoforo), ASSi, dipl., ARif, a. 1121 mag. (1° doc.) e ASSi, Cal.Ass., cc. 26r-v. Federico conferma al conte «civitatem suam Grosseti et universos cives eiusdem cum omnibus bonis suis que nunc possident et in antea possidebunt». L'incertezza sul numero delle famiglie aristocratiche deriva dal dubbio sull'opportunità di considerare solidali o meno, e quindi come un solo gruppo familiare, personaggi discendenti da un unico ceppo, ma esponenti di rami forse ormai autonomi, e dalla difficoltà in alcuni casi di comprendere se l'elenco precisi semplicemente una famiglia già ricordata ovvero ne introduca una nuova. Per il contesto della concessione vd. P. CAMMAROSANO, *La Toscana nella politica imperiale di Federico II*, in *Friedrich II.*, (a c.) A. ESCH-N. KAMP, Tübingen 1996 («Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom», 85), pp. 363-80: 367.

⁵³ Sui Pannocchieschi manca un studio moderno; su Ugo da Valcortese e i suoi legami con gli Aldobrandeschi vd. CAMMAROSANO, *La famiglia dei Berardenghi*, pp.161, 193 nt. 131 e COLLAVINI, p. 631; sui signori di Biserno, un ramo dei Gherardeschi, vd. M.L. CECCARELLI LEMUT, *Nobiltà territoriale e comune: i conti Della Gherardesca e la città di Pisa (secoli XI-XIII)*, in *Progetti e dinamiche nella società comunale italiana*, (a c.) R. BORDONE-G. SERGI, Napoli 1996, pp. 23-100: tav. III p. 35 e p. 30 e nt. 27; sui 'Vicecomites' vd. COLLAVINI, pp. 617-28.

cresciuti all'ombra dei conti e radicati in castelli maremmani fra i principali della contea, come i domini di Cinigiano, quelli di Lattaia e quelli di Magliano; non mancavano infine neppure personaggi provenienti da centri cittadini esterni alla contea, come un membro della famiglia dei Gregori di S. Gimignano ed Enrico da Arezzo⁵⁴. Con questo privilegio Federico confermò i diritti di *senior* di Ildebrandino IX su queste famiglie e nel contempo ne riconobbe i patrimoni feudali, vietando a ogni altra autorità o comunità di molestarli. Cercava così di avviare un qualche, seppur indiretto, controllo su una gerarchia feudale sviluppatasi autonomamente, nello spirito delle «Assise di Capua» che nel Regno prevedevano la conferma regia per le subinfeudazioni⁵⁵.

L'interesse dell'atto, immenso dal punto di vista dello studio delle clientele comitali, è notevole anche quanto ai rapporti con l'imperatore. Esso acquista ulteriore significato se lo si accosta alla concessione, certo contestuale, a Ildebrandino dei diritti giurisdizionali e delle entrate imperiali nei centri di Poggibonsi, Orgia e Monte Acuto⁵⁶. Si trattava di una concessione temporanea («donec nostra serenitas sibi [*scil.* Ildebrandino] in alio competenti beneficio providebit»), ma che si poneva in un'ottica poco attenta alle condizioni della regione: era infatti poco verosimile che gli Aldobrandeschi riuscissero a controllare non solo un centro demograficamente ed economicamente sviluppato come Poggibonsi, ma anche un castello dell'importanza strategica di Orgia, da tempo al centro delle brighe senesi per allontanarne gli Ardengheschi e poi i funzionari imperiali. Del resto una simile concessione, se resa efficace, avrebbe alienato al giovane imperatore molte simpatie; non è un caso, quindi, né solo frutto dell'incapacità di Ildebrandino, che di questi diritti dopo gli anni '20 non

⁵⁴ Sugli Abati vd. MORDINI, *Lo statuto*, pp. 31-33; i tre gruppi famigliari di Colle sono rappresentati da Panfolia (vd. COLLAVINI, pp. 612-16), Rinaldo III (cfr. *ibid.*, pp. 602-11) e Cacciaconte, con tutta probabilità l'omonimo esponente dei signori di Staggia figlio di Bernardino (ma vd. P. NARDI, *Cacciaconte da Colle*, in *DBI*, 15, 1972, pp. 763-64). Sui *domini* di Cinigiano (qui Bernardino II) vd. COLLAVINI, pp. 583-95; sui *domini* di Lattaia (qui Pennato I) vd. *ibid.*, pp. 641-44; su Bernardino di Magliano mancano ulteriori notizie. Sui Gregori di S. Gimignano vd. *ibid.*, pp. 629-30 (con bibliografia precedente).

⁵⁵ Cfr. ABULAFIA, *Federico II*, cit., p. 116.

⁵⁶ La prima menzione della concessione è in BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 1328, a. 1221 mag. 17, ed. FICKER, *Urkunden*, n. 293, pp. 329-30, lettera agli uomini delle comunità, con cui li si affida al «dilecto fideli nostro Oldobrandino comiti palatino de Tuscia» affinché «plenam iurisdictionem et vices nostras exercent»; gli siano perciò riconosciuti i diritti «de omnibus iustitiis, rationibus et honoribus ac iurisdictione plenaria». Un privilegio imperiale per Ildebrandino in tal senso è ricordato dai docc. citt. *infra* a nt. 58 p. 417. Monte Acuto va probabilmente identificata con Montauto (com. Monteriggioni, SI), vd. CAMMAROSANO-PASERI, *Repertorio*, n. 32.17. Sulla vicenda vd. ora CAMMAROSANO, *La Toscana*, cit., pp. 369-70.

vi siano ulteriori tracce.

Il conte dovette subito incontrare difficoltà a impadronirsi dei diritti in questione; sono infatti conservate tre lettere del giugno e dell'agosto, con cui l'imperatore cercò di dar seguito alla concessione. Con la prima comunicò al comune di Siena la propria decisione, intimandogli di non recare impedimento al conte nell'ingresso a quei diritti e nel loro esercizio⁵⁷; con le altre si rivolse direttamente alle autorità locali: dapprima scrisse alle tre comunità, notificando di aver inviato un messo che investisse il conte del possesso corporale dei diritti; poi ribadì, al solo comune di Poggibonsi, la validità — evidentemente quantomeno contestata — dei diritti di Ildebrandino fino a nuovo ordine. Resta comunque dubbio che esse avessero mai seguito, dato che non ve n'è traccia oltre alle lettere imperiali⁵⁸.

Se possiamo genericamente contestualizzare le concessioni in una fase nella quale Federico II, concentrato sul rafforzamento della propria autorità nel Regno di Sicilia e in seconda istanza sull'organizzazione della crociata, era pronto ad ampie concessioni ai gruppi aristocratici tradizionalmente legati all'impero, è forse utile andare oltre, quanto al significato della ricerca della protezione imperiale da parte di Ildebrandino. La famiglia usciva allora da una lunga lotta intestina per l'eredità di Ildebrandino VIII e, sebbene sia oscuro il modo in cui lo scontro si risolse, è probabile che ad Ildebrandino IX fosse stata riconosciuta un' almeno momentanea supremazia, come conferma il fatto che egli solo, senza che siano menzionati gli altri membri della famiglia, fosse beneficiario dall'imperatore. Il conte avrebbe potuto dunque mirare a veder confermata la propria *leadership* sul gruppo parentale. Ma è forse possibile individuare ulteriori ragioni della sua posizione preminente nel diploma. Lo si può fare considerando due inusuali aspetti della sua biografia: il possesso di beni nel Regno di Sicilia e l'intenzione, manifestata nel 1219 e — più esplicitamente — ancora nel 1223, di allontanarsi dalla Toscana⁵⁹. Visto che Ildebrandino IX aveva ereditato beni in Italia meridionale dalla prima moglie del

⁵⁷ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 1337, a. 1221 giu. 5, ed. FICKER, *Urkunden*, n. 294, p. 330.

⁵⁸ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 1344, a. 1221 giu. 13, ed. FICKER, *Urkunden*, n. 295, pp. 330-31, che fa riferimento a un «privilegio sibi (*scil.* Ildebrandino) inde facto» e al «banno nostro imperiali centum librarum auri» per chi ostacolasse i diritti del conte; e BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 1352, a. 1221 ago. 10, ed. FICKER, *Urkunden*, n. 296, p. 31. Sulla storia e sul tradizionale legame con l'impero di Poggibonsi e Orgia vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, nn. 42.1 e 62.24 e CAMMAROSANO, *La Toscana*, cit., pp. 364-66.

⁵⁹ Per il primo aspetto vd. CDO, n. 107 cit. nt. 10: una delle clausole del lodo voleva che «habeat comes Ildebrandinus (IX) precipuum matrimonium totum, quod habet in Regno Apulee, quod fuerat arbitratum a Pannelio»; per il secondo vd. *supra* p. 326.

padre, sposata in seguito alla partecipazione alla spedizione di conquista di Enrico VI o comunque con la mediazione imperiale, è possibile che in occasione della discesa di Federico II, culminata nell'incoronazione e proseguita con la spedizione per pacificare il Regno, il conte lo seguisse per ottenere la conferma dei propri diritti⁶⁰, meritando lì ulteriori privilegi e concessioni; potrebbe poi essere maturato allora l'impegno di Ildebrandino a partecipare alla spedizione oltremare che Federico stava organizzando per soccorrere i crociati attivi a Damietta.

In seguito mancano per oltre 15 anni tracce di rapporti tra Aldobrandeschi e potere imperiale e, quando ricompaiono, la situazione è radicalmente mutata: scomparso da tempo Ildebrandino IX, erano ormai maturati i rispettivi avvicinamenti di Siena all'impero e di Guglielmo a Gregorio IX. Fin dal 1234, infatti, il conte aveva promesso di servire la Chiesa, il che, in seguito alla successiva definitiva rottura tra il papa e Federico, ingenerò un'ostilità del sovrano nei suoi confronti. Quella di Guglielmo fu comunque un'opzione determinata in primo luogo dalla scelta imperiale di Siena come proprio principale sostegno nella regione. Nel 1240, perciò, nel quadro delle lotte con la Chiesa, allora concentrate in Italia centrale, comparve in Toscana un significativo contingente militare condotto da Pandolfo di Fasanella, che avviò l'occupazione della contea, inaugurando il periodo di governo imperiale diretto⁶¹. Le prime prove della nuova signoria imperiale provengono dall'area amiatina e risalgono all'estate del 1240: nel giugno c'era già un castellano imperiale ad Arcidosso e nel luglio Pandolfo ascoltò le testimonianze prodotte da Manfredi, abate di S. Salvatore al Monte Amiata, circa Montepinzutolo, a lungo contesogli da Ildebrandino VIII e poi da Guglielmo e ora nelle mani del vicario imperiale⁶²: dunque il capitano imperiale controllava già allora parte dell'area amiatina, uno dei principali nuclei della signoria aldobrandesca. Nel dicembre 1241, poi, il comune di Siena inviò a Federico II un ambasciatore perché confermasse l'immunità dei suoi cittadini da esazioni e pedaggi nella contea — in base al tenore del patto del 1221 — e per ot-

⁶⁰ L'obbligo di farsi confermare i titoli dei possessi ottenuti dopo la morte di Guglielmo II (1189), ricordato nelle «Assise di Capua» (cfr. ABULAFIA, *Federico II*, cit., p. 117), potrebbe essere una delle ragioni che spinsero a sud il conte.

⁶¹ Sulla conquista vd. *supra* pp. 331-32.

⁶² Vd. SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 13-15, a. 1240 giu. 15-16 («Gratiano imperiali castellano Arcidossi») e *Testimoniane medioevali*, n. 2, pp. 29-39, a. 1240 lug. 23: i testi sono sentiti «de mandato domini Pandulfi de Fasanell(is), imperialis in Tuscia capitanei generalis pro domino Frederico secundo».

tenere la rifusione dei debiti dei conti, segno che il patrimonio aldobrandesco era ormai in gran parte, se non del tutto in mano al vicario⁶³.

Pandolfo, che dapprima governò la contea con il titolo di vicario in Toscana, fu solerte nell'appropriarsi dei beni e dei proventi di Guglielmo, secondo il principio che essi erano tornati all'impero per il suo tradimento. Lo mostrano le ulteriori lamentele dell'abate di S. Salvatore Manfredi che ricorse a Federico II per essere reintegrato nei suoi diritti: nel gennaio 1243 l'imperatore scrisse al vicario ordinandogli di smettere di imporre censi agli uomini di Montepinzutolo, come aveva fatto Guglielmo, e di rispettare l'esenzione del monastero dalle contribuzioni⁶⁴. Si moltiplicano allora gli interventi di Pandolfo e le dispute alla sua presenza riguardanti aree della contea: è il caso della lunga lite, iniziata nel 1241 e terminata nel 1243, tra *militēs* e comune di Suvereto circa il pagamento del podestà imperiale⁶⁵. La serietà dello sforzo di Pandolfo di appropriarsi dei diritti comitali emerge anche dai ripetuti contrasti con i tradizionali avversari della famiglia: nell'aprile 1244 fu la volta di Siena, della quale Pandolfo era allora podestà; il disaccordo verteva sui castelli di Belforte e Radicondoli, parte della contea ma requisiti dal comune come pena per il mancato rispetto dei patti del 1221 e 1237 (in particolare per non aver pagato il censo). Fu allora stabilito che i diritti sarebbero andati per metà alla *curia* imperiale e per metà a Siena⁶⁶. L'anno successivo riemersero le tensioni con S. Salvatore, come risulta da un'escussione di testi, ordinata da un sottoposto di Pandolfo, Ubaldo giudice generale di Maremma e della contea aldobrandesca, sui contrasti tra monastero e comunità di Collecchio per i pascoli della Valentina, recentemente confermati al monastero dall'imperatore⁶⁷. Anche un altro testimoniale, stilato per Pandolfo, sui

⁶³ CV, n. 348, pp. 525-26, a. 1241 dic. 23 (= FICKER, *Urkunden*, n. 375, p. 395), cfr. *supra* pp. 385-86; ma cfr. l'opinione contraria di KAMP, *Fasanella, Pandolfo*, pp. 197-98.

⁶⁴ Vd. le quattro lettere edite in HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia*, VI/1, pp. 76ss, a. 1243 gen. 12 riguardanti: a) la conferma dei diritti del monastero; b) l'ordine a Pandolfo di interrompere le esazioni a Montepinzutolo; c) la conferma dei diritti monastici su Valentina; d) l'esenzione dell'ente dalle contribuzioni dovute al vicario.

⁶⁵ SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 204-208, a. 1243 feb. 4.

⁶⁶ ASSi, Cal.Ass., c. 346r, a. 1244 apr. 25: i castellani dei due centri giurano di esercitare la propria funzione «tam pro parte imperialis curie quam etiam pro parte comunis Senensis et medietatem omnium reddituum et proventum ditorum castrorum dare et assignare imperiali curie et aliam medietatem comuni Senensi»; cfr. anche SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 208-11, a. 1241 ott. 8 e *Biccherna*, 9, pp. 30-31, a. 1249 dic. 2, da cui risulta che Siena continuava a percepire solo parte dei redditi dei due castelli. Cfr. anche CAMMAROSANO, *La Toscana*, cit., p. 378.

⁶⁷ Vd. ASSi, dipl., SSMA, a. 1244 feb. 2-16 (= 1245), reg. CIACCI, II, n. 412. Per la conferma vd. *supra* nt. 64.

diritti della *curia* imperiale e di quella aldobrandesca (evidentemente inglobata dalla prima, seppur da essa distinta nella memoria individuale e nella registrazione) in varie località, che l'estensore dell'atto nella forma in cui ci è pervenuto (con ogni probabilità un Senese) definisce con una certa generosità «de comitatu Senensi», mostrano l'attenzione del vicario all'appropriazione dei diritti comitali⁶⁸.

Come attesta la carica del giudice Ubaldo, appena ricordata, nel corso del decennio emerse sempre più chiaramente una specifica attenzione alla contea aldobrandesca da parte dell'amministrazione imperiale; lo conferma la menzione, nel giugno 1245, di un vicario in Maremma e nella contea aldobrandesca nella persona di Tommaso di 'Ophen'⁶⁹. Grosseto poi aveva assunto notevole rilievo come residenza imperiale negli spostamenti tra l'area padana, Roma e il Regno, come mostrano le numerose presenze di Federico in città e una sua esplicita affermazione in una lettera⁷⁰. E proprio a Grosseto l'imperatore fu informato, nel marzo 1246, della congiura ordita da Orlando de' Rossi, che coinvolgeva anche Pandolfo di Fasanella, testé deposto dalla carica di vicario generale e sostituito da Federico di Antiochia che aveva assunto il titolo di «re di Toscana»⁷¹. Questi sconvolgimenti non compromisero la struttura di governo della contea, in seguito affidata a Galvano Lancia; nella seconda metà del decennio, però, non ci sono più tracce dell'attenta attività patrimoniale e giurisdizionale esplicita da Pandolfo e si moltiplicano anzi le defezioni,

⁶⁸ FICKER, *Urkunden*, n. 396, pp. 409-11, a. 1245(?). La sua intestazione recita: «inquisitiones facte de comitatu Senensi et de iuribus imperii in ipso comitatu tempore domini Pandulfi de Fascianella capitanei generalis in Tuscia». Sono interrogati testi di Sticciano, Monteleone, Lattaia, Montorsaio, Montorgiali, Cotone, Castiglioncello del Trinoro. Sui diritti che attesta cfr. P. CAMMAROSANO, *L'esercizio del potere: la fiscalità*, in *Federico II e le città italiane*, (a c.) P. TOUBERT-A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 104-11: nt. 3 pp. 105-106 e *infra* p. 518.

⁶⁹ Vd. FICKER, *Urkunden*, n. 393, a. 1245 giu. 23, «dominus Thomasius de Opheno vicarius Maritime et comitatus Ildibrandeschi» riceve una lettera «a domino Pandulfo de Fascianellis, sacri imperii in Tuscia capitano generali»; cfr. anche ASSi, dipl., SSMA, a. 1246 dic. 1, reg. LISINI, *Inventario* (1909), p. 241.

⁷⁰ Per le presenze a Grosseto vd. C. BRÜHL, *L'itinerario italiano dell'imperatore: 1220-1250*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 34-47: fig. 5 e p. 46 nt. 89; per la lettera vd. WINKELMANN, *Acta*, II, n. 45, p. 49, a. [1245 nov.], cfr. MORDINI, *Lo Statuto*, p. 28 e nt. 84.

⁷¹ Cfr. KANTOROWICZ, *Federico II*, cit., pp. 637-40 e ABULAFIA, *Federico II*, cit., p. 314; sulla titolatura di Federico d'Antiochia vd. p.es. SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 90-91, a. 1248 giu. 25, Federico di Antiochia «sacri imperii in Tuscia et ab Amelia usque Cornetum et per totam Maritimam vicarius generalis».

forse anche in relazione all'attività cospiratoria di Guglielmo⁷². Soltanto sul finire dell'esperienza federiciana sono attestate concessioni a Siena dei diritti imperiali sulla contea, che assunsero significato dopo la morte dell'imperatore, nel quadro del tentativo del comune di impadronirsi della contea. Si concludeva così la lunga e incisiva esperienza del governo diretto della contea da parte dell'impero, della quale sono solo deboli riflessi i tentativi di Manfredi a cavallo del 1260⁷³.

Scomparso Federico II, l'autorità regia venne meno del tutto: non costituisce una seria eccezione neppure il diploma di Rodolfo I per Ildebrandino XII nel 1281, che si limitò alla trascrizione autentica e alla conferma dei privilegi di Federico I, Enrico VI e Ottone IV⁷⁴. L'atto, certo sollecitato e profumatamente pagato dal conte, è connesso al tentativo del re di avviare un'azione politica in Toscana e alla volontà del conte di favorire la successione di Margherita. Il ruolo di alta istanza politica di controllo e di quadro istituzionale di riferimento tipica dell'impero tra XII e XIII secolo fu allora assunto dal papato, come si è notato in precedenza, ma per lungo tempo fu esercitato anche dagli Angiò, specialmente attraverso l'istituto del vicariato di Toscana.

Valutando l'importanza dell'autorità imperiale nella storia istituzionale della contea nel XIII secolo, se ne deve innanzitutto riconoscere il graduale declino, evidente se la si confronta con la situazione del XII secolo: dal ruolo dominante di Enrico VI agli anni di Ottone IV, fino alla parziale ripresa federiciana e al definitivo venir meno di qualsiasi influsso il fenomeno è incontrovertibile. Anche il primo periodo del resto è segnato da vuoti che vanificarono molte delle precedenti conquiste. Tale situazione è il riflesso locale del generale declino politico dell'autorità imperia-

⁷² Su Galvano Lancia vd. CIACCI, II, n. 422, pp. 157-58, a. 1249 ott. 18 e FICKER, *Urkunden*, n. 416, pp. 427-28, a. 1251 gen. 4 (vd. spec. l'inserto in data 1250 dic. 31, lettera di «Galvaneus Lance sacri imperii ab Amelia usque ad Cornetum et in comitatu Ildibrandesco et tota Marictima capitaneus generalis») e SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, nt. 4 p. 242; per le ribellioni vd. *supra* p. 333.

⁷³ Vd. GIORGI, *Il carteggio*, n. 19, p. 284, a. 1259 ago. 11, lettera di Manfredi al comune di Siena, nella quale si promette di inviare un esercito che avrebbe ridotto sotto il governo regio la contea aldobrandesca; e spec. FICKER, *Urkunden*, n. 440, pp. 448-49, a. 1262 giu. 20 presenza di «dominus Bartolomeus de Astis, in Marittima et comitatu Ildibrandescho vicarius generalis», attivo nel tentativo di sottomettere e legare a sé esponenti delle principali famiglie di vassalli aldobrandeschi, e SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 275-77, a. 1262 giu. 21, Bartolomeo «de Astis pro domino rege Manfredi in Marittima et comitatu Ildibrandescho vicarius generalis»; cfr. *ibid.*, pp. 260-69.

⁷⁴ Vd. *supra* pp. 347-48.

le, ma deriva anche dall'affermazione di vincoli politici e istituzionali della contea con Roma in seguito alla costruzione di un'ampia area egemonica papale che eccedeva il vero e proprio Patrimonio. Un ruolo significativo ebbero, però, le contingenze politiche che opposero Guglielmo e Federico II, impedendo l'armonico inserimento del principato nella struttura di governo da lui creata. Così l'ultima occasione di ristabilire un nesso tra famiglia e autorità sovrana andò perduta, risolvendosi nel più cruento scontro tra le parti, culminato nella conquista militare della contea e nella sua decennale occupazione.

Proprio questo periodo, però, sembra aver avuto notevole importanza nell'evoluzione istituzionale della contea: quando ne fu cacciato Guglielmo, essa aveva già raggiunto tale solidità e organicità che Pandolfo non la dissolse nell'indistinto fisco imperiale, ma le mantenne un'autonomia fisionomia. Si moltiplicano anzi allora, pur in assenza di un conte, i riferimenti alla contea aldobrandesca, realtà capace di sopravvivere a chi l'aveva creata. Testimonia la sua forza anche la vigorosa azione di Pandolfo, volta a recuperare e salvaguardare i diritti comitali nei confronti degli altri potentati locali. Ulteriore segno della prepotenza con cui la struttura istituzionale pricipesca si impose ai nuovi governanti è la precoce comparsa, forse anch'essa riconducibile all'azione di Pandolfo, di amministratori specificamente preposti ad essa, come il giudice Ubaldo e, più tardi, il vicario Tommaso di 'Ophen'. Costoro univano alle competenze sulla contea quella più generica sulla Maremma, da intendere come ampliamento delle loro funzioni a realtà che gli Aldobrandeschi non avevano del tutto controllato. Anche quando più tardi, forse per le difficoltà politiche e militari, furono accorpate funzioni e cariche, la specificità della contea nel dominio imperiale fu salvaguardata, come mostra il caso di Galvano Lancia, che al generale compito di *capitaneus* in larga parte dell'Italia centro-occidentale (da Amelia a Corneto/Tarquinia) univa la più specifica carica nella contea e in Maremma.

Se la sua sopravvivenza durante gli anni di governo imperiale diretto ne suggerisce la robustezza istituzionale, non si deve pensare a un ruolo solo passivo dell'autorità imperiale: al contrario è impensabile che un decennio di governo da parte di personaggi di grande abilità, come quelli formati nel Regno, non lasciasse tracce. Lo conferma la figura cardine di questa esperienza, quel Pandolfo di Fasanella che resse la regione fino alla fine del 1245⁷⁵, prendendo, probabilmente in prima persona, tutte le de-

⁷⁵ Sulla rimozione di Pandolfo, avvenuta nel dicembre 1245, immediatamente prima della sua adesione alla congiura del 1246, vd. KANTOROWICZ, *Federico II*, cit., p. 740 e KAMP, *Fasanella, Pandolfo*, p. 198, da vedere anche per l'inquadramento del personaggio.

cisioni fondamentali: dal suo mantenimento in vita, alla creazione di un vicario e di giudici della contea. Le loro notevoli capacità di governo, che emergono dalle frequenti inquisizioni per salvaguardare i diritti comitali e dall'efficace esercizio della giurisdizione, lasciarono una significativa eredità, rinvigorendo l'identità del principato e suggerendo strade che Guglielmo e i suoi eredi non mancarono di percorrere. Non è certo un caso che nel terzo quarto del secolo compaiano forme di governo ben più compiute e progredite che nel periodo precedente e che si assista a un sempre maggiore ricorso alla scrittura come strumento di governo. L'esperienza federiciana, seppur per una via del tutto particolare, condizionò dunque l'evoluzione istituzionale della contea non meno dell'intervento dei suoi predecessori svevi e incommensurabilmente di più di imperatori pur favorolissimi alla famiglia, come Ottone IV o lo stesso Federico II dei primi anni '20.

8.3 L'esercizio del potere

8.3.a *La sovranità comitale e gli strumenti del governo centrale*

Nonostante i loro interventi, i comuni di Orvieto e Siena svolsero nel XIII secolo solo una minima parte di quelle “funzioni di governo” che, anche se ridotte rispetto a quelle “moderne”, esistettero comunque in Italia nei secoli centrali del medioevo. Essi latitarono nel campo del prelievo fiscale, limitandosi a imporre censi dovuti dalla famiglia nel complesso, e in quello giurisdizionale, in cui spicca solo qualche intervento pontificio — in casi di eccezionale rilievo politico — e un timido tentativo senese, tardo e privo di seguito. E anche l'esercizio della signoria politica, che pure risulta il campo in cui fu il loro intervento più significativo, rimase solo intermittente. Orvieto e Siena, attraverso l'accentuazione del legame personale, riuscirono a rompere la solidarietà familiare e a creare vincoli di natura istituzionale, imponendo giuramenti di cittadinatico (la cui moltiplicazione ne limitò però l'efficacia) e controllando in parte alcuni diritti politici, primi fra tutti la convocazione dell'esercito e la dichiarazione dello stato di guerra; ciononostante i due comuni non riuscirono che in condizioni politiche favorevoli a fare di tali diritti qualcosa di più che vuoti impegni, completamente subordinati alla volontà di collaborazione dei conti. E in campo militare il passaggio per la mediazione aldobrandesca sopravvisse persino in alcuni dei patti separati contratti con comunità e gruppi aristocratici della contea, limitandone seriamente l'efficacia¹.

Ma in che misura e dove tali poteri furono appannaggio dei conti? E in che misura e dove ne beneficiarono invece comunità e nuclei signorili autonomi? È questo un problema fondamentale. Se infatti le aree del secondo tipo risultassero dominanti nella contea, verrebbe meno l'utilità di riferirvisi come realtà istituzionale d'inquadramento e sarebbe più adeguato “leggere” la Maremma duecentesca come territorio caratterizzato da un panorama signorile disgregato, non egemonizzato dagli Aldobrandeschi.

La nostra attenzione si concentrerà sull'ambito territoriale definito *comitatus Ildebrandescus* e descritto dalle divisioni del 1216 e del 1274. Analizzandone la struttura istituzionale, emerge subito un elemento di complessità, costituito (durante tutta l'esperienza della famiglia, ma specialmente nel XIII secolo, quando tali distinzioni crebbero d'importanza per l'evoluzione della cultura giuridica) dalla molteplicità dei titoli in base a cui le varie parti della contea erano controllate dagli Aldobrandeschi. Il

¹ Cfr. *supra* p. 378.

dominato aldobrandesco ereditò infatti nel XIII secolo alcuni caratteri strutturali derivanti dalle radici affondate nel tumultuoso periodo dello sviluppo signorile, quando cessioni ai più disparati titoli e ampie usurpazioni avevano accresciuto il patrimonio familiare, da cui poi, per graduale evoluzione, nacque la contea. In essa erano confluiti, parte nella caotica e generatrice seconda metà dell'XI secolo, parte nel pieno XII secolo, altra fase di enorme crescita del dominio familiare, vasti patrimoni allodiali (frutto innanzitutto di "privatizzazioni" dell'asse fiscale), enormi quantità di beni ecclesiastici, feudi imperiali e papali e più tardi addirittura terre, come la Guinicesca, tenute in affitto da comuni. La distinzione fra i titoli in base a cui i conti disponevano di quei beni si riduceva però per lo più a mera finzione giuridica, dato che essi venivano spesso a legittimare, attraverso una mediazione giuridica più o meno accettata dalle parti, precedenti usurpazioni o, se si preferisce, viste le ingenti dimensioni, conquiste militari. Esemplari, accanto alla privatizzazione dei beni fiscali, sono gli accordi circa la Guinicesca e il patrimonio toscano delle Tre Fontane, ma i casi potrebbero facilmente essere moltiplicati, basti pensare alle secolari vertenze con S. Salvatore al Monte Amiata.

Tali distinzioni giuridiche risultarono però a tratti più importanti di quanto si potrebbe supporre: in momenti di crisi della famiglia occasionarono infatti attacchi condotti sul piano del diritto formale, come nel caso dell'azione di Bonifacio VIII per impedire il rinnovo dell'enfiteusi delle Tre Fontane a Margherita o della revoca della contea a Guglielmo da parte di Federico II in quanto feudo imperiale. La varietà dei titoli di possesso non intaccava comunque l'unità della contea per l'unione personale nelle mani del conte, ma soprattutto per l'esistenza di una complessa struttura istituzionale e di un cospicuo apparato di governo. Essa non ebbe perciò significativi riflessi nell'esercizio dei poteri a livello locale, né influenzò i rapporti tra conti e gruppi aristocratici signorili, loro principali interlocutori in questo campo².

Ben maggior rilievo aveva invece un altro elemento di complessità che si interseca con il precedente senza alcuna dipendenza: la distinzione tra domini diretti e domini indiretti, i secondi costituiti per lo più da signorie territoriali infeudate (dette nel secondo '200 *baronie*). Questa seconda contrapposizione agì infatti nella realtà sociale e istituzionale, per-

² Tale distinzione non è ricordata né nella divisione del 1216 né in quella del 1274, se non, in quest'ultimo caso, molto indirettamente nella menzione dell'enfiteusi. Del resto anche nei patrimoni delle famiglie baronali romane in occasione delle spartizioni ereditarie non c'è distinzione tra allodi e beni enfiteutici o feudali, vd. CAROCCI, *Baroni di Roma*, p. 103.

ché riguardava le concrete forme di esercizio del potere locale. Considerata infatti la grande difficoltà di ogni governo del tempo a esercitare forme di controllo verticale efficaci e continue, e vista la tendenza di abusi quotidiani e graduali usurpazioni a farsi consuetudine — e perciò diritto — l'esercizio localizzato ma costante del potere giurisdizionale risulta fondamentale nel funzionamento dei concreti meccanismi di dominio e sfruttamento della popolazione. Solo analizzando puntualmente la quotidiana presenza del governo comitale nelle singole realtà, se ne possono riconoscere le differenze rispetto ai poteri comunali, che ebbero un ruolo limitato nell'inquadramento della popolazione. In termini generali, i domini diretti, posti nell'immediata disposizione dei conti, erano retti da ufficiali amovibili; gli Aldobrandeschi vi vantavano gran parte, se non la totalità, dei poteri giurisdizionali e spesso notevolissimi patrimoni allodiali; la loro azione di governo era pervasiva e trovava un limite solo negli organismi comunitari. (Il vario grado di sviluppo delle comunità è, infatti, un'ulteriore importante variabile da considerare; c'erano comunità deboli, dai limitati diritti, e altre più evolute, capaci di ottenere significative "libertà").

I domini indiretti erano invece signorie territoriali in mano a famiglie aristocratiche che detenevano la maggioranza dei poteri giurisdizionali e fiscali, ma che riconoscevano di derivarli feudalmente dagli Aldobrandeschi. Anche qui la signoria comitale eccedeva l'esercizio dei diritti di signori feudali: l'autorità di principi territoriali permetteva loro di intervenire in problemi di ordine politico generale, ma anche in più minute questioni locali, specialmente nella misura in cui esse riguardavano i rapporti tra diverse comunità. In questa fascia però la loro azione era sporadica e per lo più mediata dai *domini*. La centralità dello strumento feudale per l'esercizio della sovranità nei domini indiretti non deve indurre a sovrapporli indebitamente con la vassallità aldobrandesca, perché non sempre né necessariamente tutto il patrimonio delle famiglie vassallatiche derivava, anche solo formalmente, dai conti e perché non tutti i legami vassallatici assunsero un contenuto beneficiario (non sempre comportarono, cioè, concessioni patrimoniali o signorili), limitandosi a volte a una valenza di sottomissione — o anche solo di alleanza — politica, analoga a quella caratteristica dei rapporti degli Aldobrandeschi con i comuni.

La distinzione tra domini diretti e indiretti è importante anche perché il loro equilibrio e la loro stabilità erano fondamentali per la tenuta della contea. Il graduale indebolirsi, fino a scomparire, dell'efficacia dei legami tra aree infeudate e conti tra XIII e XIV secolo fu infatti uno dei più evidenti indicatori e dei più gravi frutti della crisi politica che portò alla scomparsa della contea o, più precisamente, a un ridimensionamento

che la trasformò del tutto. Il processo ebbe tempi e caratteri diversi nell'area settentrionale e in quella meridionale, che portarono a differenti esiti politici e istituzionali. A nord si affermarono gradualmente legami diretti tra Siena e i gruppi aristocratici precedentemente inseriti nella vassallità aldobrandesca, che favorirono (tra 1250 e 1330 ca.) l'allargamento dell'area egemonica senese ai danni della contea, fino alla sua distruzione. Nel settore meridionale, invece, essa sopravvisse pressoché inalterata fino alla morte di Ildebrandino XII (1284); allora la crisi intervenne repentina e fu strettamente connessa alle vicende dinastiche: nei primi anni del XIV secolo, soprattutto in seguito all'azione di Bonifacio VIII, entrarono irreversibilmente in crisi i legami con le principali famiglie signorili del territorio. E tale tendenza negativa non fu invertita neppure quando gli Orsini si impadronirono dell'eredità di Margherita, cosicché il loro principato si ridusse ai soli domini diretti, pur sopravvivendo fino all'età moderna. I gruppi famigliari, che intorno al 1300 si resero autonomi dai conti, furono controllati solo debolmente da Orvieto (o da altri comuni), riuscendo così a costituire dominati indipendenti che si distinguevano — e non sempre — da quello degli Orsini solo per le più ridotte dimensioni³.

Al di là degli elementi che rendevano unica ogni realtà locale e che distinguevano domini diretti e aree infeudate, la contea aveva una propria superiore unità. Era in primo luogo un fatto politico: sul piano del diritto, i suoi abitanti e i gruppi aristocratici che ne controllavano ampi settori, non misero mai in discussione la legittimità dell'autorità politica degli Aldobrandeschi. Non che mancassero le ribellioni, fenomeno frequente e a tratti endemico, ma, come le ripetute rivolte e resistenze armate all'autorità imperiale di duchi, principi tedeschi e comuni italiani non comportarono mai — nei secoli centrali del medioevo — un rifiuto “di principio” dell'impero, ma solo l'opposizione alla sua momentanea guida e incarnazione o, più semplicemente, la volontà di rinegoziare le condizioni di sudditanza, così le ribellioni aristocratiche nella contea non vanno interpretate come un attacco alla sovranità dei conti.

Più significativi attentati alla loro signoria politica complessiva vennero dai comuni di Orvieto e Siena e specialmente dal primo, il più attento a rivendicare, almeno teoricamente, un controllo su larga parte del dominato. Il loro principale strumento di affermazione fu il cittadinoico

³ Questa esperienza andrebbe indagata più approfonditamente, ma sembra questo il caso dei signori — e poi conti — di Castell'Ottieri, dei Baschi, dei *domini* di Capalbio e, infine, della più celebre di queste stirpi, quella dei Farnese.

che, inserendo i conti nell'organismo comunale, ne limitava l'autonomia; e proprio all'affermazione di una signoria politica era volto quell'impegno, visto che non contemplava gli altri doveri normalmente derivanti dalla cittadinanza: il riconoscimento dell'autorità giurisdizionale e fiscale del comune⁴. Lo sforzo di controllo politico investiva soprattutto il campo militare, rispetto a cui risultano accessori i generici obblighi di obbedienza e presenza alle assemblee comunali⁵. I doveri militari sono i più frequentemente citati e tipologicamente più vari: sono ricordati sia in riferimento all'apertura e chiusura delle ostilità⁶, che in connessione alle attività belliche vere e proprie, convocazione e comando dell'esercito generale e più semplici e localizzate *cavalcate*⁷.

I poteri militari e la signoria politica rivendicati dai comuni ebbero però solo limitata applicazione, dovuta più che altro al momentaneo orientamento politico della famiglia; rimasero invece per lo più saldamente in mano ai conti, costituendo un importante elemento di unità del principa-

⁴ Il cittadinoico, espresso da un esplicito giuramento o dal solo riconoscimento, anche incidentale, della condizione di *civis*, compare in vari accordi con Orvieto e Siena, a partire dal patto del 1203 (ASOrv, dipl., A8, a. 1203 giu. 3, ed. parz. CDO, n. 76, pp. 53-54) e da quello del 1221 (CV, n. 173, pp. 257-59, a. 1221 ott. 2). Per le sue limitazioni cfr. la dichiarazione di Ildebrandino VIII nel 1203: «iuramus inde esse civem, ita tamen quod per sacramentum non possimus vel debeamus inde cogi a consule vel rectore civitatis, sicut alii cives ad causas et alia honora civilia habitantes cives cotidie in civitate»; lo stesso vale anche per il cittadinoico a Siena, vd. CV, n. 301, pp. 452-53, a. 1237 giu. 17: Guglielmo e Ildebrandino dichiarano di «esse de cetero cives Senenses, salvo quod non teneantur respondere Senis de iure alicui persone nec allibrare (...) nisi secundum formam et tenorem societatis contracte hactenus».

⁵ Come l'*exequimentum* citato nei patti con Orvieto del 1251, vd. ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 101v-104r (1° doc.), a. 1251 mar. 20-29 (mar. 20), reg. CDO, n. 297; e ASOrv, dipl., A44 (1° doc.), a. 1251 mar. 24; o come l'obbligo di assistere ai *parlamenta*, vd. ASOrv, dipl., A15, a. 1216 giu. 24, ed. parz. CDO, n. 106, pp. 73-74 e CDO, n. 297 (2° doc.) cit.

⁶ Il diritto di *guerra et pacis* è per lo più ricordato in patti con Orvieto vd. CDO, n. 106 cit. nt. 5; CDO, n. 297 (2° doc.) cit. nt. 5; ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 75r (85r), a. 1285 giu. 3, reg. CDO, n. 534; ASOrv, Instr., n. 869 (cod. Savello I), c. 176r-77r, a. 1285 giu. 19, reg. CDO, n. 537. Compare occasionalmente anche nei patti con Siena vd. ASSi, Cal.Ass., cc. 317r-v, a. 1262 ott. 31.

⁷ Sull'obbligo di fare l'*exercitus* vd. ASOrv., Instr., n. 869 (cod. B), c. 14r (18r), 1° doc., a. 1251 lug. 14, reg. CDO, n. 306; ASOrv., Instr., n. 869 (cod. B), c. 12r (16r), 1° doc., a. 1251 lug. 16, reg. CDO, n. 307; ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 13v (17v), a. 1251 lug. 16, reg. CDO, n. 308; CDO, n. 534 e CDO, n. 537 citt. nt. 6. Sulle *cavalcate* o *calvalcamenta* vd. CDO, n. 306, CDO, n. 307, CDO, n. 308, CDO, n. 534 e CDO, n. 537 citt.

Il significato del termine *hostis* non è chiarissimo, ma per l'alternarsi a *exercitus* sembra da interpretare come calco latino del volgare 'oste' (e quindi come sinonimo di *exercitus*), più che nel senso classico del termine (cioè diritto di scelta del nemico da combattere).

to, al di là delle mutevole forza e ampiezza della loro presenza patrimoniale e signorile. La riconosciuta superiorità politica comitale, genericamente indicata fin dall'inizio del XIII secolo come 'signoria' o 'bailia', trovò poi un'istituzionalizzazione più precisa con la fissazione di alcuni diritti che ne derivavano, espressi in formule analoghe a quelle impiegate dai comuni per rivendicare il controllo della contea. I poteri più importanti attengono sempre alla sfera militare, che resta la dimensione fondamentale dell'autorità politica; essi sono però affiancati da altri diritti connessi all'esercizio della sovranità attraverso il diritto di comando o la semplice rammemorazione e conferma dell'autorità comitale. Essi hanno in comune il riferimento diretto alla persona del conte e l'applicazione a tutto il territorio.

Per quanto riguarda l'attività militare, sono ricordati come di esclusiva pertinenza comitale la dichiarazione dello stato di guerra e il controllo delle attività belliche più ampie, 'hostis', o più limitate, 'cavalcate'⁸. Si hanno inoltre testimonianze su altri loro diritti di comando generalizzati, che riguardano essenzialmente limitazioni alla libertà di commercio, anche se ciò sembra dovuto alla peculiarità delle fonti sopravvissute⁹.

⁸ Il miglior panorama dei diritti politico-militari comitali è offerto dalla carta di libertà per Grosseto, che, per la sua ampiezza, richiede un'esplicitazione dei diritti rimasti ai conti, altrove sottaciuti perché scontati, vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1, pp. 310-14, a. [1204 set. 8?], § XIX: «Alias quascumque rationes nostras reservamus nobis, utputa de portis, foro portibusque *necnon nostri hostes, cavalcatas, guerram et pacem*, sicut hactenus habuimus» (corsivo mio). Della convocazione dell'esercito e delle *cavalcate* si hanno ulteriori menzioni nei patti del 1266 (vd. ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6, impegno dei Grossetani a «*facere hostem et cavalcata dictis comitibus contra eorum inimicos iuxta mandatam et requisitionem eorum*») e in una donazione di Umberto II alla S. Trinità di Montecalvo, riguardante i frutti dei diritti signorili sul villaggio nei successivi dieci anni «*exceptis hostis et cavalcatis, que dicto domino comiti remaneant*», vd. ASSi, *dipl.*, *Trafisese di Siena*, a. 1294 dic. 7. Del tutto equivalente è il ricorso al verbo *equitare* nell'alleanza di Suvereto con Massa Marittima del 1228, nella quale i Suveretani si riservarono il diritto di *equitare* al servizio dei conti «*quocumque comites voluerint*», vd. E. MASSART, *Per le relazioni fra i comuni di Suvereto e di Massa Marittima*, «*Bollettino storico livornese*», n.s., 3, 1953, pp. 63-70: 69-70, a. 1228 ago. 18.

⁹ Vd. ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6, nei patti con i Grossetani i conti concedono libertà di commerciare e trasportare derrate alimentari «*et omnes alias res*», «*absque aliquo passaggio vel avaria vel prohibitione eorum vel alicuius; non tamen ad rebelles vel inimicos comitum*»; se ne ricava che i divieti non erano connessi solo all'attività militare, per la quale furono mantenuti in vita, ma avevano più ampia applicazione. Valore più generale, ma probabilmente sempre connesso ai commerci, ha il *devetum* ricordato dalla carta di libertà per Grosseto (MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8, § XIV «*super hiis etiam omnibus volumus ut nullum devetum in Grosseto fiat nisi fieret per aliam terram nostram de Maritima*») e da un più tardo testimoniale sui diritti esercitati dai conti a Grosseto (vd. ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § VI Ranieri, castaldo di Grosseto, «*de deveto (...) dixit quod comites non solebant ponere devetum nisi similiter devetum fecerent per totum comitatum; nec rumpere solebant nisi quantum rumperent per comitatum*»).

Nelle fonti compaiono poi, seppur numericamente limitate, espressioni che descrivono — così confermandola — la sovranità comitale sul territorio ricorrendo alla strumentazione feudale (giuramenti di *fidelitas*, sanzione dell'obbligo di *fidelitas* ai conti, descrizione come *fideles* degli abitanti della contea) o attraverso una sua più generica affermazione. Per quanto riguarda il secondo aspetto si tratta di testimonianze che, seppur poco numerose, attestano l'evoluzione in corso verso il superamento dell'elemento feudale nella sua definizione. Particolarmente importante è un atto proveniente da Suvereto, perché, non direttamente prodotto dagli Aldobrandeschi ma dalla comunità locale, mostra la forza di penetrazione dell'ideologia comitale. In esso nel 1287 gli Aldobrandeschi sono definiti «*naturales domini comunis et hominum de Suvereto*»¹⁰. Nello stesso senso vanno anche gli occasionali riferimenti agli abitanti della contea come *subditi* e non solo come *homines* o *fideles*¹¹. Ma anche in questi casi, va rilevato, non manca un richiamo al ruolo della *fidelitas* che, nella sua polisemia, aggancia i nuovi sviluppi al più tradizionale strumento feudale nella definizione della sovranità comitale. Non è dunque un caso che il fenomeno del ricorso a termini feudali, come *fideles* per designare i “sudditi”, *fidelitas* per indicare il loro legame con i conti ed *honor* per richiamarne la sovranità¹², sia ben più massiccio e continuo, anche se non privo di elementi di complessità.

¹⁰ ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1287 ott. 2, il comune di Suvereto nomina un procuratore per rinnovare il giuramento di *fidelitas* ai conti e riceverne la conferma delle libertà e convenzioni tradizionali.

¹¹ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1271 ago. 2, reg. CIACCI, II, n. 557, lettera di Ildebrandino XII agli uomini delle proprie comunità per concedere ai Senesi «per nos nostrosque affines, amicos, subditos et fideles plenam liberam ac generalem secu<tr>itatem et fidanciam (...) salvis debitis pedagiiis»; e ASSi, Cal.Ass., cc. 324v-25v, a. 1283 lug. 18, impegno dei “conti di Santa Fiora” con Siena per non dare aiuto ai fuoriusciti «aliquo modo per se vel suos subditos et fideles aut aliquam spetialem personam eorum districus».

¹² Vd. ASSi, dipl., AGen, a. 1201 ott. 14, ed. parz. RS, n. 397, pp. 157-58, carta di libertà per Suvereto, «salvo in omnibus honore domini comitis Ildibrandini et sue uxoris domine Adalascie comitisse palatine et eorum filiorum»; MASSART, *Per le relazioni*, cit. nt. 8, alleanza con Massa Marittima «salvo honore suprascriptorum comitum»; e ASSi, dipl., ARif, a. 1235 lug. 25, reg. CIACCI, II, n. 371, arbitrato nella causa tra *nobiles* e *homines* di Suvereto fatto «ad honorem Dei et beate Marie virginis et beati Cerbonii et sancti Iusti et aliorum omnium sanctorum et domini Guilielmi comitis palatini et totius comitatus de Suvereto»; ASFi, dipl., Volt, a. 1226 lug. 8, ed. parz. RV, n. 424, p. 149, testimoniale sui diritti comitali a Montegemoli; gli abitanti potevano scegliere un rettore «verumtamen inveniebatur et eligebatur de amicis et ad honorem comitis et curie ipsum rectorem»; ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1v, a. 1275 mar. 31: i Grossetani rinnovano il giuramento di fedeltà a Ildebrandino XII e promettono che «Grossetum custodierunt, servabunt et manutenebunt ad honorem et servitium et fidelitatem ipsius domini comitis et suorum posterum».

Bisogna infatti segnalare innanzitutto la pluralità di significati dei primi due termini: a volte le fonti designano con *fideles* i vassalli veri e propri, e al loro interno tanto i detentori di diritti giurisdizionali, quanto coloro che ricevevano solo beni patrimoniali e che in cambio delle concessioni dovevano ai conti un giuramento di *fidelitas*¹³; altre volte lo stesso termine designa invece la popolazione di un castello/signoria territoriale o dell'intera contea, in quanto anch'essa prestava ai conti un giuramento di *fidelitas*, non necessariamente conseguente a concessioni patrimoniali, ma dovuto in ragione della propria sudditanza politica¹⁴.

Tale ambiguità del resto non costituisce un problema solo per lo studioso: già i conti si trovavano a volte di fronte a una stridente duplicazione della *fidelitas* — e i due giuramenti erano probabilmente simili — soprattutto là dove la loro presenza patrimoniale, pur non esclusiva, era notevole. Poteva allora capitare che chi aveva promesso fedeltà ai conti come suddito, dovesse ripetere il giuramento in seguito a una concessione fondiaria in forme feudali. È quanto sembra avvenisse nel 1282 a Peratino di Sorano, definito da Ildebrandino XII *fidelis noster*, cui il conte diede alcuni beni in cambio di altri che gli aveva sottratto, per darli al cognato di Peratino e alla comunità di Vitozza. In ragione della permuta Peratino rinnovò il proprio giuramento di *fidelitas*, «qualiter omnem personam», co-

¹³ Vd. *supra* pp. 303, 307-308, 313 (sui lodi del 1215/16) e ASSi, dipl., ARif, a. 1256 lug. 12, 2° doc. (= a. 1256 lug. [2]), reg. CIACCI, II, n. 500, concessione ai lombardi di Rocca Tederighi del permesso di lavorare e commerciare nella contea, ma «cum licentia eorum (*scil.* comitum) fidelium ad quos terre pertinent» (che non possono essere che feudatari investiti di giurisdizioni); ASSi, dipl., ARif, a. 1275 ott. 19, reg. CIACCI, II, n. 585, Ildebrandino XII concede alcuni beni in feudo ricevendo in cambio «meram et perpetuam fidelitatem»; ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7 (1° doc.), Ildebrandino XI concede Pietra in feudo ai Pannocchieschi, che gli promettono la *fidelitas* e tutto ciò che «fidelis et vaxallus iurare et facere debet domino suo»; CIACCI, II, n. 607, pp. 261-66, a. 1284 mag. 6, testamento di Ildebrandino XII che ordina agli ufficiali e ai «ceteri fideles» (certo vassalli) di consegnare castelli e casseri agli esecutori testamentari; MASI, *Collectio*, n. 48, pp. 181-96, a. 1286 ago. 6, pace tra i «conti di Santa Fiora» e Margherita, in cui torna più volte l'equivalenza tra *baro* e *fidelis*; ASSi, dipl., ARif (*Balzana*), a. 1292 gen. 16 (= 1293), concessione in feudo di Capita, in cambio giuramento di «esse fidelis».

¹⁴ Vd. ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26), causa tra *nobiles* e *populares* di Suvereto: Ildebrandino XII dichiara che giudicherà mirando «ad pacificum statum nostrorum fidelium de Suvereto tam nobilium quam popula[rium]»; CIACCI, II, n. 557 cit. nt. 11 e ASSi, Cal.Ass., cc. 324v-25v, a. 1283 lug. 18, con la coppia, probabilmente sinonimica *subditi/fideles*; CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 13: «item voluit et mandavit quod omnes sui fideles de flumine Umbronis citra sint liberi quattuor annis ab omni gravamine et eo quod dicto comiti tenebantur de iure; et fideles de flumine Umbrone ultra tribus annis sint liberi eodem modo». Cfr. anche i docc. citt. *infra* note 15 e 17 p. 432.

me nota l'estensore dell'atto¹⁵. Dunque la nuova concessione, evidentemente in forme feudali, viste la qualifica del destinatario e la sua avocabilità da parte del conte, comportava un giuramento di *fidelitas* non diverso da quello prestato da tutti i sudditi del conte (e quindi dallo stesso Peratino). Analogamente i testi interrogati nel 1226 per fissare i diritti della *curia* aldobrandesca a Montegemoli, mostrano evidenti difficoltà a distinguere tra il giuramento di *fidelitas* dovuto dai conduttori di terre aldobrandesche e quello prestato dal resto degli abitanti in quanto loro "sudditi"¹⁶.

La *fidelitas* fu dunque elemento fondamentale nella definizione della sovranità comitale sia per la consonanza con le tendenze generali del tempo a esprimere in forme feudali ogni rapporto di dipendenza, sia per l'immediata comprensibilità che ne faceva uno strumento di dominio particolarmente efficace. Lo mostrano il numero di menzioni e lo confermano alcuni casi particolari: nei patti con Grosseto l'obbligo dei cittadini di prestare la *fidelitas* ai conti «tamquam fideles dominis» (a conferma della prossimità formale con quelli feudo-vassallatici) rimase sempre in primo piano, perché particolarmente adatto a salvaguardarne la sovranità¹⁷; e quando nei primi anni '30 Guglielmo occupò *Strachilagi*, castello che il monastero delle Tre Fontane si rifiutava di riconoscergli in enfiteusi, per affermare la propria sovranità «fecit prestari sibi fidelitatis ab eiusdem ca-

¹⁵ ASFi, AC, reg. 159, perg. 1^{bis}, a. 1282 ott. 23, reg. CIACCI, II, n. 600: «Et insuper idem Peractinus, pro dicto cambio sibi dato et concesso, fidelitatem memorato domino comiti renovavit et fecit qualiter omnem personam». Il problema fu drasticamente risolto dai baroni romani con l'acquisto di tutti i beni fondiari nelle loro signorie, vd. CAROCCI, *Baroni di Roma*, pp. 208-17; gli Aldobrandeschi non risultano aver mai battuto questa strada.

¹⁶ RV, n. 424 cit. nt. 12, un teste dichiara «quod audivit dici quod podere, quod fuit Martinelli Perini, quod tenet nunc Iohannes Bocchetti et alii quidam homines (...) fuit curie sive comitis dicti et ipse Martinellus fuit fidelis comitis et curie quemadmodum alii homines de Montegemoli, ut audivit»; mentre un altro afferma «quod audivit dici quod Pretignaccius, pater olim Iohannis defunti, habuit et tenuit de terris curie insertis seu meschiatis cum aliis suis terris, quas tenebat et laborabat, quas nescit designare, et dicit quod vidit predictum Iohannem stare pro fidele curie, ut alios homines de Montegemoli» (corsivi miei).

¹⁷ Vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8, § XX: «In omnibus et super omnia istud precipue addentes quod nullus habitator Grossetane civitatis fiat de cetero qui nobis fidelitatem et uxori nostre comitisse Adalasia ac nostris heredibus, post decessum nostrum, non prestat»; ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6: «item quod homines de Grosseto prestant fidelitatem comitibus supradictis tamquam fideles dominis» e più oltre «quibus omnibus peractis, predictus Bilioctus syndicus, nomine dicti comunis et universitatis, dictis comitibus iuramento prestat fidelitatem»; e *ibid.*, c. 3r, a. [1278-83], allegazione circa i diritti dei conti disattesi dai Grossetani, «item venientes habitare Grosseti debent ex pacto iurare fidelitatem domino comiti et non faciunt et sicut contra pacta» e più oltre «Grossetani fecerunt contra pacta primo, quia homines de Grosseto non iuraverunt fidelitatem, ut promiserunt». L'obbligo della *fidelitas* è ricordato anche per Suvereto, vd. RS, n. 397 cit. nt. 12.

stri hominibus iuramenta»¹⁸. D'altro canto il ricorso a giuramenti in forme più o meno schiettamente feudali da parte dei signori per rafforzare il proprio controllo sui rustici è fenomeno estremamente diffuso, tra XII e XIII secolo e ormai ben noto alla storiografia¹⁹.

Tali poteri politici erano esercitati in tutto il territorio della contea, costituito da un corpo centrale sostanzialmente compatto, seppur punteggiato di *enclaves* più o meno ampie, e da altri gruppi di castelli, privi di continuità con gli altri domini. Questa realtà territoriale si era imposta ai contemporanei nella seconda metà del XII secolo fino ad assumere un ruolo, seppur occasionale, nel sistema di ubicazione delle località, fenomeno proseguito sporadicamente nel XIII secolo²⁰. I due elenchi di beni del 1216 e 1274, nonostante le discrepanze, offrono un analogo panorama di ingenti dimensioni del dominato e di variabile intensità della presenza aldobrandesca. La contea nel corso del '200 rimase dunque costituita da un nucleo centrale, quasi del tutto controllato dai conti direttamente o attraverso gruppi aristocratici ed enti ecclesiastici fidati e formato dall'Amiatino, dalle valli del Fiora e dell'Albegna e dalla bassa Val d'Ombrone; vi si aggiungevano altri nuclei più o meno ampi, come quello tra alta Val di Bruna e alta Val di Merse, comprendente Giuncarico, Ravi, Pietra, Montemassi, Roccastrada, Sassoforte, Tatti e Torniella; o l'altro in alta Val di Cecina formato, nel 1274, da Rocca d'Assillano, Monteguidi, Radicondoli e Belforte (cui va aggiunto Montegemoli); o i più frammenta-

¹⁸ Come ricorda la lettera papale, che sciolse gli abitanti dall'illegittimo vincolo, vd. *Reg. Gregorii IX*, n. 948, coll. 579-80, a. 1232 dic. 4. Esempi del tutto analoghi si hanno per famiglie baronali romane, vd. CAROCCI, *Baroni di Roma*, p. 208. L'importanza del giuramento di *fidelitas* emerge, del resto, già nel lodo del 1215 vd. *supra* pp. 303-306.

¹⁹ Dopo CAMMAROSANO, *Le campagne* (cit. *supra* p. 239 nt. 36), p. 31, vd. alcuni esempi più recenti e provenienti da aree diverse dell'Italia centrale: WICKHAM, *Comunità e clientele*, pp. 101-102, DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 936-37 e CAROCCI, *Baroni di Roma*, pp. 205-207 (che riporta anche il testo di un giuramento, *ibid.*, nt. 50 p. 205).

²⁰ Vd. *Reg. Gregorii IX*, n. [5989], coll. 480-83, a. 1240 apr. 7, naufragio avvenuto «apud Sanctum Donatum in terra Malliani, de comitatu Ildibrandisco». Altri esempi dell'uso di *comitatus* con valore geografico sono ASOrv. Instr., n. 867 (cod. Catalano), c. 17r, a. 1219 apr. 2-6, reg. CDO, n. 120, arbitrato tra Aldobrandeschi e Orvieto, fra le clausole l'ordine di restituire le pecore «que fuerunt in comitatu» e ASOrv. Instr., n. 865 (cod. Titolare), cc. 41v-42r, a. 1223 mar. 27-apr. 3, ed. parz. CDO, n. 161, pp. 103-106 patto con Orvieto: Ildebrandino IX promette di pagare certi debiti, ma non «si contigerit me proficisci extra comitatum nostrum et extra Tusciam». L'esistenza di ben definiti confini della contea è attestata anche dai preliminari per la pace del 1266, vd. ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6209, a. 1266 giu. 12: il papa promette di risolverle «si de castris vel villis aut terris aliis seu *limitibus comitatum seu districtuum* questiones aliquae sunt inter ipsos comites et Senenses intrinsecos predictos ab antiquo, silicet ante guerram novissimam, de qua sopienda nunc agitur» (corsivo mio). Sull'evoluzione precedente vd. *supra* pp. 231-35.

ri, seppur significativi, possesi in Val di Cornia di Suvereto e Cugnano²¹.

Dopo il 1250 l'importanza nel governo della contea del seguito immediato del conte, definito dalle fonti *familia*, crebbe enormemente. Il fenomeno va connesso alle trasformazioni nelle forme di esercizio del potere, prima fra tutte la maggior presa dei conti sul territorio: l'aumento del loro prestigio personale e il precisarsi dei loro tratti di "principi territoriali" portavano alla crescita di funzioni e poteri del loro seguito immediato che assunse su di sé molti dei compiti di governo. La *familia* comitale non si limitò infatti a coadiuvare il signore nell'indirizzo politico generale, ma intervenne anche nell'amministrazione, soprattutto nei casi in cui il rilievo delle parti interessate o la delicatezza delle questioni sul tappeto, trasformavano discordie locali in problemi di interesse generale. Così, questo abbozzo di governo centrale affiancò o esautorò la normale gerarchia d'uffici nei domini diretti della famiglia, intervenendo anche nelle aree infeudate.

La sua azione, che era la più diretta emanazione della signoria comitale, era resa necessaria anche dalla nuova complessità degli strumenti di governo, e cioè dall'aumento del personale al servizio dei conti, dalla crescita della documentazione scritta prodotta da e per loro, ma soprattutto dalla sempre maggior complessità sociale di molti centri della contea. Nati come castelli e come tali retti dagli Aldobrandeschi, avevano conosciuto tra XI e XII secolo, sotto la loro alta sovranità, un notevole sviluppo economico e sociale che li aveva portati a ottenere, fin dall'inizio del XIII secolo, riconoscimenti della loro particolare condizione con la concessione di carte di libertà. Esse però avevano mutato solo in parte i caratteri della presenza comitale che, seppur privata di alcune competenze, era rimasta dominante e aveva continuato a esprimersi in forme istituzionali tradizionali. Nel corso del secolo l'ulteriore crescita di questi centri, primi fra tutti Grosseto, Suvereto, Sovana, Pitigliano e Magliano, spinse i conti a rinnovare le forme di governo per rispondere alle nuove esigenze della popolazione, dovute allo sviluppo delle attività artigianali e commerciali e alle emergenti distinzioni sociali tra *milites* e *pedites*. Le difficoltà derivanti da questi nuovi elementi di complessità sociale richiedevano specialisti, formati nel diritto romano o almeno in grado di confrontarsi con un'evoluita cultura scritta, diversi perciò da castaldi e castellani che reggevano le signorie rurali e si confrontavano con problemi ben più tradizionali. E proprio personaggi del genere compaiono dopo il 1250 nel seguito comitale in cui confluiscono anche *iudices* ed elementi di formazione cittadina che, ol-

²¹ Vd. *supra* pp. 315-17 e *Carta* n.1; e *supra* pp. 341-44 e *Carta* n.2.

tre a far valere in prima persona le proprie capacità, potevano agevolmente accedere a circuiti più ampi nei quali era facile individuare le competenze necessarie a risolvere problemi giuridici e amministrativi complessi.

Il seguito comitale emerge chiaramente solo tra fine anni '50 e inizio anni '60, quando compaiono le prime menzioni di *familia* e *familiares* a proposito dei rapporti tra Ildebrandino XI e Siena. Nel 1259 vi fu una pace e reciproca remissione di danni e offese, mentre nel 1262 furono rinnovati i patti che legavano tradizionalmente i conti al comune: in questi atti, simili per contenuto ai precedenti, viene ricordata per la prima volta la *familia* come entità complessiva e i *familiares* come individui. Nel 1259 la prima fu ricordata come beneficiaria, con il conte, della pace e *plena securitas*; anche nel 1262 l'espressione ritorna nello stesso contesto, ma dalla concessione furono esclusi alcuni personaggi, evidentemente invisibili al comune, espressamente designati come *familiares*²². La *familia* costituiva dunque il più immediato seguito del conte, formato, come emerge dagli esclusi, da personaggi di varia estrazione geografica (spesso anche cittadina), che godevano della sua piena fiducia, tanto da essere descritti negli atti come la sua diretta proiezione, subito dopo i figli e prima dei generici *fideles*²³. E queste caratteristiche sono confermate dalle fonti successive.

A una situazione del tutto differente sembrano invece rimandare le poche, e non univoche, testimonianze sul seguito comitale nel periodo precedente, sempre che sia lecito istituire un parallelo tra la *familia* della seconda metà del XIII secolo e la *masnada* del periodo precedente. È solo su questo gruppo di persone infatti che le fonti fanno qualche luce; esso appare nell'XI e XII secolo svolgere funzioni abbastanza prossime a quelle della *familia*: l'unica menzione di *familiares* precedente a quelle su ricordate, invece, sembra riferibile a personaggi dediti ad attività artigianali a Grosseto²⁴. Essi, come del resto i membri della *masnada* comitale, paio-

²² Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 3; ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7 (2 pergamene); ASSi, dipl., ARif, a. 1262 ott. 30 (1° doc.), ASSi, dipl., ARif, a. 1262 ott. 30 (2° doc.) (= ott. 31), ASSi, Cal.Ass., cc. 317r-v, a. 1262 ott. 31. Per il contesto vd. *supra* pp. 336 (patti del 1259), 337-38 e 389 (patti del 1262).

²³ I *familiares* esclusi dalla pace furono: i «domini Soarzus, olim domini Albertini, de Colle Vallis Else et Spinellus de Marciano et Iohannes Planus et Torellus, sive Torellinus, de Casentino et Nucciis de Florentia et Benencasa de Aritio». Per le formule riguardanti la *familia* vd. p.es. ASSi, dipl., ARif, a. 1262 ott. 30 (1° doc.), il comune di Siena perdona «eum (*scil.* Ildebrandino XI) et filios suos et familiam et fideles suos».

²⁴ MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8, § XV: «Item volumus quod familiares curie nostre, qui rationem et pretium recipiunt a curia nostra pro laboratione, quam fieri fecimus in terra ista, nullum dampnum faciant, quin puniantur a consulibus, sicut alii homines de Grosseto».

no di estrazione umile se non servile, situazione che continua a caratterizzare i membri della *masnada* comitale nella seconda metà del XIII secolo. Essa però allora non sembra più unica, ma localizzata, e soprattutto formata da uomini d'arme professionisti, non diversi da *masnaderii* e *sergentes* reclutati negli eserciti cittadini²⁵. Del resto la centralità assunta dalla funzione militare nel seguito comitale appare già ben affermata all'inizio del XIII secolo, quando, venuto ormai da tempo meno il ruolo di strumento di imposizione dei poteri signorili svolto dal seguito comitale tra 1050 e 1120, esso risulta formato di militari impiegati per spalleggiare la gerarchia di ufficiali locali in caso di necessità²⁶.

È dunque a partire da una condizione tutt'altro che brillante che alcuni di questi personaggi riuscirono a percorrere un cammino che li condusse a divenire una delle componenti fondamentali del governo della contea, distaccandosi così nettamente dal resto della *masnada*; fatto che col tempo ovviamente incrementò il livello sociale di reclutamento dei *familiars*. La molla fondamentale di questo processo fu costituita dalla necessità da parte dei conti di persone che unissero a spiccate attitudini militari una sicura fedeltà. Questo bisogno, già avvertito negli anni delle lotte per l'eredità di Ildebrandino VIII, non scemò in seguito, per i duri scontri con Siena e Orvieto e per le stesse rivalità interne alla famiglia. Non è possibile stabilire in che misura i nuovi *familiars* fossero membri della vecchia *masnada* "nobilitati" da nuove e più importanti funzioni o in che misura, invece, si tratti del reclutamento di personaggi di estrazione sociale più elevata, avvicinati solo per analogie funzionali ai vecchi *masnadieri*. Mi pare però probabile che i due fenomeni coesistessero. Un riflesso dei primi passi in questa direzione potrebbe essere costituito dalla menzione di uno scudiero del conte Guglielmo nel 1226, apparentemente personaggio di non troppo umile livello²⁷. Del resto, avviatasi la penetra-

²⁵ Per la fase di XI e XII secolo vd. ora BRANCOLI BUSDRAGHI, «*Masnada*» (cit. *supra* p. 130 nt. 58); sulla *masnada* aldobrandesca nella seconda metà del XIII secolo vd. *Biccherna*, 22, pp. 50-51, 56, 86, 97, 105 e 122 (a. 1259) con notizie su 14 *masnadieri* di Ildebrandino XII catturati o feriti. Alcuni erano di stanza a Montemassi, altri a Montemerano e Montiano; il loro livello sociale si rileva dalla frequenza dell'uso di diminutivi e dal fatto che alcuni furono impiccati dai Senesi. Quanto alle origini si noti che uno veniva da Velletri (*ibid.*, p. 105).

²⁶ Cfr. *Testimonianze medioevali*, n. 2, pp. 29-39, a. 1240 lug. 23: un teste dichiara di «vidisse masnatam comitis Guillielmi (...) colligere predas dicto castro»; un altro «vidit comitem Ildibrandinum (VIII) (...) per homines et masnatam suam, non personaliter, compellere homines dicti castri solvere sibi annuatim, frumentum, annonam, spallas et pullos».

²⁷ Lo suggerisce il fatto che il comune di Siena spendesse 4 soldi per inviare un messo a Orgia «ut faceret restitui bona ablata cuidam scutifero comitis Gulielmi», vd. *Bic-*

zione di elementi socialmente eminenti nel seguito armato dei conti, il processo visse una spontanea accelerazione dovuta al prestigio dei membri della *familia*; potrebbe aver contribuito a questa trasformazione anche il principale fattore di aristocratizzazione dei seguiti armati in tutta l'Europa del tempo: la diffusione di valori e rituali cavallereschi, capaci di esaltare solidarietà interna e proiezione esterna del gruppo²⁸. La centralità del fattore militare nell'ascesa del gruppo è suggerita anche dal fatto che i primi *familiares* a comparire nelle fonti siano proprio dei *militēs*: il «dominus Catellus miles domini Guillelmi comitis palatini» (a.1251) e il «dominus Cazaconte miles et familiaris domini Ildebrandini (XII)» (a.1262). Il primo, in particolare, è personaggio emblematico per gli stretti rapporti personali con il conte e per la probabile discendenza da un gruppo familiare colligiano piuttosto illustre²⁹.

I *militēs* non sono l'unica categoria più ristretta individuabile all'interno della *familia*: compaiono, infatti, oltre a indistinti *familiares*, figure che per esplicita testimonianza delle fonti, o per analogia tipologica, possono essere inserite nel seguito comitale. Le loro caratteristiche fondamentali sono due: un rapporto personale con il conte e l'assenza di un definito ambito territoriale d'azione nell'espletamento dei propri compiti. Questo secondo aspetto è fondamentale per distinguerli dagli ufficiali locali, che avevano spesso legami di *familiaritas* con il conte, senza però far parte del suo seguito. Si possono dividere i *familiares* in tre gruppi: gli ufficiali centrali con compiti finanziari; giudici e notai, il cui profilo è intermedio tra l'ufficiale e il cortigiano, attivi nell'amministrazione della giusti-

cherna, 1, p. 42, a. 1226 ago. Sugli scudieri in Italia vd. F. MENANT, *Les écuyers ('scutiferi'), vassaux paysans d'Italie du Nord au XII^e siècle*, in *Structures féodales*, pp. 285-97.

²⁸ Sulla dimensione europea, e specialmente francese, del fenomeno vd. J. FLORI, *L'essor de la chevalerie XI^e-XII^e siècles*, Genève 1986, A. BARBERO, *L'aristocrazia nella società francese del medioevo*, Bologna 1987 e D. BARTHÉLEMY, *Qu'est-ce que la chevalerie en France aux X^e et XI^e siècles*, «Revue historique», 587, 1993, pp. 15-74. Dall'area della contea però vengono poche testimonianze significative al riguardo, tranne la tarda notizia dell'investitura cavalleresca di 14 giovani della casata orvietana dei Monaldeschi da parte di Ildebrandino XII, vd. *supra* p. 379 nt. 38.

²⁹ Sullo scudiero vd. *supra* p. 436 nt. 27. Su Catello vd. *Tabella A*, n. 55-59; sulla sua attività cfr. COLLAVINI, pp. 607-608. Su Cacciaconte vd. *Tabella A*, n. 2 «domino Cazaconte milite et familiare domini Ildebrandini (XII) de palatin(is) comitis Tuscie palatini»; cfr. anche *Tabella A*, n. 62 «dominus Cazaconte miles predicti domini comitis (*scil.* Ildebrandino XII)» e *Tabella A*, n. 68, un «dominus Cacciaconte miles et fidelis» di Guido e Margherita è fra i confinatori delle signorie e fra gli arbitri sui danni dati (cfr. *supra* pp. 350-51). È infine probabile, ma non certa per la relativa frequenza del nome, l'identificazione con il «dominus Cacciaconte olim de Podiobonizi» teste a un infeudazione di Ildebrandino XII, vd. CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 13, che atte sterrebbe le origini.

zia e nella scrittura degli atti, ma privi di un preciso inquadramento, in assenza di un'organica cancelleria; e, infine, *milites* e altri cortigiani che verosimilmente avevano anche compiti militari.

Fra gli ufficiali finanziari, i meno illuminati dalle fonti, si può inserire «Tebalducus camerarius et cubicularius» di Ildebrandino XII (1271); allo stesso ambiente appartenevano anche i due camerari rammentati nel suo testamento. È infine probabile che «Casta senescalcus», che nel 1266 giurò la pace con Siena per Ildebrandino XI, vada inserito in questo contesto³⁰.

Più ricco è il panorama del secondo gruppo, anche considerando i soli notai positivamente definiti dalle fonti *familiares* e non tutti quelli attivi nella scrittura di documenti per i conti³¹. Essi erano affiancati da persone dedite all'amministrazione della giustizia. Si tratta, oltre a figure professionalmente più definite (come un *assessor* e imprecisati *auditores*), di giudici — spesso anche notai — che ebbero un ruolo di rilievo nel governo della contea: privi di compiti rigidamente fissati, sono investiti di incarichi *ad hoc*, non esclusivamente connessi alla loro formazione giuridica³².

Con l'eccezione delle precoci menzioni di un *dapifer* (= scalco) e di un *domicellus*, figura di chiara derivazione transalpina, attivo infatti al se-

³⁰ Vd. *Tabella A*, n. 42 «Tebalducus camerarius et cubicularius dicti domini Ildibrandini (XII) comitis [pa]latini»; *Tabella A*, nn. 43-44 «Guillielmo et Guercio camerariis»; e *Tabella A*, n. 25 «Casta senescalcus (...) socius et familiaris predicti domini comitis de Sancta Flora».

³¹ 'Petrus Nicolai de Proceno', giudice e notaio, *Tabella A*, n. 31; 'sere Ugolinus olim Petri' *Tabella A*, n. 38; e Pelistro da Orbetello, giudice e notaio, su cfr. *infra* nt. 32 e p. 498.

³² È attestato come *assessor* Pelistro da Orbetello, notaio e giudice, vd. *Tabella A*, n. 40; a generici *auditores* fa riferimento Sigerio da Cugnano nel promettere di giurare la *fidelitas* a Margherita, vd. *Tabella A*, n. 41. Sugli *iudices* al servizio dei conti vd. *Tabella A*, n. 26, «dominus Boncambi iudex (...) socius et familiaris predicti domini comitis de Sancta Flora (*scil.* Ildebrandino XI)» giura la pace con Siena; *Tabella A*, n. 49, «Raynerius de Perusio iudex eiusdem domini comitis de Petilliano (*scil.* Ildebrandino XII)» dà lettura di una missiva di Clemente IV; *Tabella A*, n. 31, «Petrus Nicolai de Preceno dicti domini comitis (*scil.* Ildebrandino XI) familiaris et iudex et notarius»; *Tabella A*, n. 51, «Petrus Nicholai de Preceno dictorum comitum (*scil.* di Santa Fiora) iudex et notarius»; *Tabella A*, n. 52, «dominus Marcus de Promptis de Ceseno iudex dicti domini comitis (*scil.* Guido di Montfort)» procuratore di Margherita; *Tabella A*, n. 53, «domino Marcho iudice dicti domini comitis (*scil.* Guido di Montfort)»; *Tabella A*, n. 54, «dominus Castra iudex comitum de Sancta Flora» (su di lui cfr. *infra* pp. 496-97).

Sembrano da riportare a questo contesto, sebbene ciò non sia del tutto certo, i notai (uno dei quali era vicario del conte) e gli esperti di diritto testimoni alla causa tra comune di Abbadia S. Salvatore e monastero del Monte Amiata di fronte a Bonifacio II a S. Fiora, vd. *Testimonianze medioevali*, n. 8, pp. 76-88, a. 1289 set. 6-9; si tratta di «d. Comite quondam d. Buoniohannis legum professore», «d. Pietro iudice de Viterbio» e dei notai 'Barto' di Piancastagnaio, 'Nerio' di Scarlino e 'Alexio' di Suvereto.

guito di Guido di Montfort³³, nell'ultimo gruppo si incontrano solo *militēs*. Sono personaggi, spesso di buon livello sociale, attivi a stretto contatto con i conti e probabilmente molto importanti nell'effettivo governo della contea, anche se privi di definiti compiti istituzionali, fatta salva l'ovvia vocazione militare³⁴. Fra loro spiccano per prestigio, oltre ai già ricordati Catello e Cacciaconte, attivi al servizio di Guglielmo e Ildebrandino XII, anche Guglielmo da Abbadia S. Salvatore e Spinello da Marciano³⁵. L'opportunità di inserirli fra i *familiares*, oltre che dalle esplicite affermazioni delle fonti³⁶, si ricava dalle affinità tipologiche, particolarmente evi-

³³ Vd. *Tabella A*, n. 46, «Griffolino de Castellione Vallis Urcie dapiferro eiusdem domine comitisse (*scil.* Adalasia)» (è probabilmente lo stesso «Griffolino de Castellione» teste del testamento di Ildebrandino VIII, vd. ASSi, dipl., AGen, a. 1208 ott. 22, ed. parz. RS, n. 439, pp. 187-88); e *Tabella A*, n. 47, «Piero domicello eiusdem comitis (*scil.* Guido)».

³⁴ Sui *militēs* cfr. *supra* p. 437 e *infra* nt. 35; vd. inoltre *Tabella A*, n. 61, «dominus Rubeus miles domini comitis Aldebrandini (XII) dicti Rubei»; *Tabella A*, n. 29, «nobilis vir dominus Stephanus de Aversa, eius (*scil.* di Ildebrandino XII) miles et electus familiaris suus»; e *Tabella A*, n. 67, «dominus Farulfus miles dicti domini comitis (*scil.* Guido)», forse identificabile con «Pharolphus de Monte Sancti Gavini» garante per gli Aldobrandeschi di un impegno nei confronti di Clemente IV, vd. ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6209, a. 1266 giu. 12 e fra i testi anche in ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 74v (84v), 1° doc., a. 1285 giu. 3; CDO, n. 532, p. 330, a. 1285 giu. 3; CDO, n. 534 cit. nt. 5; e CDO, n. 535, p. 333, a. 1285 giu. 5.

³⁵ Guglielmo di Abbadia S. Salvatore: *Tabella A*, nn. 64-65, «dominus Guilielmus Micchelis miles ipsorum comitum (*scil.* di Santa Fiora)» teste a due atti; è verosimilmente lui il «magister Guilielmus de Abbatia» *socius et familiaris* di Ildebrandino XI che giura la pace con Siena, vd. *Tabella A*, n. 23. Su di lui vd. anche ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7, «magistro Guilelmo de Abbatia Sancti Salvatoris» teste; ASSi, dipl., ARif, a. 1283 lug. 16, «dominus Guilielmus de Abbatia Sancti Salvatoris» procuratore dei «conti di Santa Fiora»; ASSi, Cal.Ass., cc. 324v-25v, a. 1283 lug. 18, «nobilis vir dominus Guilielmus quondam Michellis de Abbatia Sancti Salvatoris» procuratore dei «conti di Santa Fiora» (decisivo per l'identificazione con il *miles*); e *Tabella A*, n. 69, «dominus Guilielmus miles» dei «conti di Santa Fiora» scelto come confinatore delle signorie e arbitro dei danni dati.

Spinello da Marciano: vd. *Tabella A*, n. 15 e n.22; su di lui vd. anche ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7, «domino Spinello de Marciano» eccettuato dalla *securitas*; ASSi, *Consiglio Generale*, 10, c. 157r, a. 1260 mag. 25, reg. CIACCI, II, n. 533; ASSi, dipl., ARif, a. 1262 ott. 30 (2° doc.) (= ott. 31), «dominus Spinellus olim domini Spinelli de Marciano» espulso dalla contea; ASSi, Cal.Ass., cc. 317r-v, a. 1262 ott. 31, «dominus Spinellus olim domini Spinelli de Marciano» bandito dalla contea; inserto in ASSi, Cal.Ass., cc. 317v-20r, alle cc. 318v-19r, in data 1266 ago. 2, «domino Spinello de Marzano quondam domini Spinelli» procuratore di Ildebrandino XI e Ildebrandino XII; inserto in ASSi, Cal.Ass., cc. 317v-20r, a c. 319r, in data 1266 ago. 13, «dominus Spinellus» citato; inserto in BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11, pp. 684-91, a. 1277 lug. 12, in data 1277 giu. 19 «dominus Spinello quondam item domini Spinelli de Marciano» teste; CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 13, «dominus Spinellus» teste.

³⁶ Vd. *Tabella A*, n. 2, «domino Cazaconte milite et familiare domini Ildebrandini (XII) de palatin(is) comitis Tuscie palatini»; *Tabella A*, nn. 25-26, «Casta senescalcus» e «Boncambi iudex» sono fra i *socii et familiares* di Ildebrandino XI; *Tabella A*, n. 29, i «no-

denti con i giudici: entrambi non hanno una precisa collocazione istituzionale, ma sono impiegati *ad hoc*, sfruttandone le specifiche capacità a seconda delle necessità dei conti; assolvono inoltre ad altri compiti, agendo come procuratori o arbitri designati³⁷.

Per comprendere meglio caratteristiche e ruolo di questi *familiaries* è utile osservare i contesti in cui sono ricordati. Per *familia* e indistinti *familiaries*, su 25 menzioni dominano quelle in *securitates*, paci o atti simili (10); hanno poi rilievo gli interventi come testi (5), oltre alle generiche menzioni (3). Sono inoltre interessanti, anche se limitate nel numero, le partecipazioni ad attività militari (2) e le azioni come procuratori (2). Se si allarga poi l'analisi agli altri tipi di *familiaries*, prevalgono gli interventi come testi (17), seguiti da quelli nell'espletamento delle proprie funzioni (4/5), dai casi di remunerazione dei servizi (2) e da occasionali attività di altro genere, come quelle di procuratore (1), *coniuratores* (2) o incaricati di particolari compiti per i conti (2). Se si considerano infine le fonti sui *familiaries*, anche quando non siano esplicitamente detti tali, ne esce confermata la centralità dell'attività di accompagnamento dei signori, e quindi di testimoni a loro atti (8 su 24), cresce anche l'importanza dell'attività di procuratori (6 casi) e di scrittori di atti (5/7 casi). Nel complesso risulta dunque fondamentale il compito di presenza al fianco dei conti, evidenziato dall'alto numero di presenze come testimoni; largo spazio hanno però anche le funzioni legate alle competenze dei *familiaries* — soprattutto la scrittura di atti da parte di giudici e notai — e i compiti di procuratori in negozi economici e trattative politiche. Se ne può concludere, sebbene il dato sia forse influenzato dalle peculiarità delle fonti disponibili, che per i *familiaries* l'assidua presenza al fianco dei conti (e il conseguente ruolo di consiglieri politici) non era meno importante dei compiti istituzionali.

Nella seconda metà del XIII secolo, infatti, i *familiaries* testimoniano sempre più agli atti dei conti, fino a soppiantare del tutto i gruppi "vassallatici" dominanti in questo campo nel XII e all'inizio del XIII secolo. Il fenomeno ha due possibili spiegazioni, non necessariamente alternative: è segno del graduale allontanamento delle stirpi signorili dagli Aldobrandeschi e della loro localizzazione, ma è al contempo indicatore della nuova

biles viri dominus Stephanus de Aversa, eius (*scil.* di Ildebrandino XII) miles et Guilielmus olim Ildribandini eius cognato et electi familiares sui».

³⁷ *Familiaries* attivi come procuratori: Pelistro (giudice e notaio) in BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11 cit. nt. 35 per Ildebrandino XII; Marco 'de Promptis de Ceseno' (giudice) *Tabella A*, n. 52 per Margherita; Spinello 'de Marciano' (*familiaris*) nell'inserto in ASSI, *Cal.Ass.*, cc. 317v-20r, alle cc. 318v-19r, in data 1266 ago. 2, procuratore di Ildebrandino XI e Ildebrandino XII; Stefano da Aversa (*miles*) in RV, n. 805, pp. 270-71, a. 1273 apr. 24, procuratore di Ildebrandino XII e Margherita.

importanza della *familia*. Se ne può dedurre inoltre una parallela crescente influenza nell'attività quotidiana di governo, non solo in quella istituzionalizzata, ma soprattutto in quella "informale".

Considerate le caratteristiche dei *familiars* e la loro attività, si può introdurre una prima considerazione sui caratteri complessivi del governo della contea, da precisare dopo aver analizzato le istituzioni locali: netto è il prevalere di soluzioni *ad hoc* e forte il ricorso a persone di fiducia per risolvere i problemi più delicati. Strettamente connessa a tutto ciò, è l'assenza di forti ed organiche strutture centrali: manca una cancelleria e gli stessi uffici finanziari sono limitati; il seguito è perciò costituito per lo più da *milites* e *iudices*, persone di fiducia del signore che, più che svolgere compiti istituzionali (scrivere atti, risolvere controversie, guidare spedizioni militari), dovevano accompagnarlo e proiettarne all'esterno l'immagine di principe. Il gruppo rimase sempre numericamente limitato, fatto da collegare anche al permanere di una notevole mobilità dei conti.

8.3.b Il governo dei domini diretti

Un'analisi delle forme di governo locale è fondamentale per valutare il reale impatto di un potere sovrano, nel medioevo spesso incapace di dare contenuto concreto alle proprie prerogative. È questa la via migliore per stabilire se gli Aldobrandeschi furono più efficaci dei governi comunali e di papi e imperatori nel controllo della società maremmana, servendosi non solo di occasionali legami personali, di mezzi di pressione indiretta e della più o meno continua minaccia costituita da un esercito pronto a punire le disobbedienze, ma ricorrendo anche a un gruppo di ufficiali che gestissero i poteri fiscali e giurisdizionali e che — più ampiamente — orientassero la vita e l'organizzazione della società. Il problema, assai pressante di per sé, assume ulteriore rilievo per la tenuità degli apparati centrali finora esaminati: il seguito personale del conte, brillante per prestigio sociale e culturale, era strumento agile ed efficace per la propaganda della sua immagine e per la soluzione di problemi anche complessi, ma la mancanza di un'organica istituzionalizzazione (niente cancelleria, pochi organi centrali permanenti) e il numero ristretto dei componenti gli impedivano di svolgere un'attività di governo capillare in un territorio così ampio come la contea. Di questo dovevano farsi carico perciò le istanze locali: compito di questo paragrafo è vedere se e come ci riuscissero.

Nel valutare l'azione degli ufficiali locali, va innanzitutto considerata la grande difformità dei domini diretti aldobrandeschi, che andavano dalle poco popolate signorie rurali dell'Amiata o delle alte valli del Bruna e del Cecina, a sviluppati borghi rurali, come Pitigliano, Magliano e Orbe-

tello, fino a Grosseto, centro dalle caratteristiche decisamente urbane. Se praticamente ovunque, a meno che non si trattasse di territori deserti e sfruttati solo a pascolo, si erano sviluppati organismi comunitari più o meno evoluti, varia ne era però l'articolazione interna, varia la presenza di consigli e magistrature e, soprattutto, vario era il grado di autonomia dai conti. Costante era invece la presenza di rappresentanti locali degli Aldobrandeschi, con cui anche le comunità più evolute dovettero confrontarsi, risultandone di fatto limitate nell'autogoverno. La famiglia, infatti, non si limitò mai ad affermare una semplice signoria politica sulle comunità, senza costituirvi una *curia* comitale e suoi rettori, o almeno situazioni del genere non ebbero lunga durata: quando le comunità riuscivano ad estromettere i rappresentanti comitali, giungevano in breve a rendersi del tutto autonome, fuoriuscendo così di fatto dal principato, cui potevano essere ormai connesse solo da deboli legami di alleanza.

Consideriamo ora le attestazioni di ufficiali locali dei conti, osservandone tipologie, ambiti territoriali d'azione ed evoluzione nel tempo (cfr. *Tabella B*). A differenza della *familia*, la cui affermazione è fenomeno successivo al 1250, si incontrano ufficiali comitali fin dalla metà del secolo XI, quando gli Aldobrandeschi cominciarono ad esercitare i primi poteri signorili; essi accompagnano poi tutta l'esperienza istituzionale della contea. Sottolinearlo, però, non può far dimenticare che si tratta di un insieme estremamente composito fin dalle origini e in continua evoluzione nel corso del tempo.

I primi ufficiali aldobrandeschi, attivi tra 1050 e 1120 ca., hanno caratteristiche diverse quanto ai compiti esercitati e alla fisionomia sociale: si incontrano, infatti, visconti di chiara matrice pubblicistica, e forse di buon livello sociale, accanto a *ministri* (o *ministeriales*) e ad altre figure provenienti dall'amministrazione patrimoniale, che nel quadro dello sviluppo signorile accrebbero le proprie funzioni. In posizione intermedia si collocano i castaldi che a una lontana ascendenza "pubblica" longobarda uniscono un profilo sociale modesto e una maggior numerosità rispetto ai visconti³⁸. In questa prima fase non emerge alcuna precisa fissazione dei loro ambiti territoriali o alcun collegamento a specifiche località dalle quali irradiare i poteri. Essi avevano comunque un autonomo ruolo di governo, riscuotendo censi e amministrando giustizia: non erano dunque soltanto esecutori delle decisioni dei conti³⁹. Essi erano strettamente lega-

³⁸ Vd. *supra* pp. 151-53 e *Tabella B*, nn. 3-6 (*castaldi*), 34 (*forestarii*), 35-37 (*ministeriales*, *ministri*), 38 (*scarii*), 45-51 (*vicecomites*).

³⁹ Cfr. *supra* pp. 134-35 e 152.

ti al seguito armato comitale, anche perché le nostre fonti concernono per lo più le aree periferiche del dominato, nelle quali il controllo signorile era ancora fragile e strettamente dipendente dall'efficacia dell'azione militare di sostegno: esso non era dunque perfettamente istituzionalizzato. Si ha infine l'impressione che esistesse una gerarchia di funzioni nel personale signorile: i visconti sembrano infatti preposti a più ampi, anche se non ben definiti, territori.

Nel pieno XII secolo, assai povero di fonti al riguardo, emerge una novità, costituita dalla fissazione degli ambiti territoriali d'azione e dalla scomparsa della distinzione ed embrionale gerarchia delle funzioni. Fino agli anni '50 compaiono visconti e castaldi non ancora localizzati, in seguito invece, con l'affermarsi della contea come struttura istituzionale complessa, gli ufficiali risultano ormai radicati: il primo esempio è quello del castaldo di *Montemenio* (forse Montiano) nel 1172⁴⁰. Più oscuro è il destino dei visconti; alcuni di loro si richiamano a specifiche località, ma è incerto se siano normali ufficiali locali (detti visconti per l'importanza delle località rette o per il loro rilievo sociale), se ci si trovi di fronte ai primi esempi di dinastizzazione di famiglie di ufficiali aldobrandeschi o, infine, se si tratti di usurpazioni del titolo da parte di famiglie aristocratiche che se ne servirono per legittimare l'esercizio dei poteri signorili⁴¹. Queste esperienze comunque, tranne che nel caso dei 'Vicecomites', non ebbero seguito, tanto che lo stesso titolo vicecomitale scompare dalle fonti per quasi un secolo⁴².

Solo nel primo quindicennio del XIII secolo, quando le fonti tornano abbondanti, si può distinguere più precisamente una rete di ufficiali, che in precedenza si poteva solo intuire. Dominano allora due figure: i castaldi, eredi di un'antica tradizione, e i castellani, in parte nuovi. Gli otto ufficiali riconducibili a questi anni, infatti, sono divisi a metà tra i due gruppi. E anche in seguito le due figure restano fondamentali, sebbene vada segnalato il silenzio sui castellani nei decenni centrali del secolo (si può però avvicinare loro il *capitaneus* di Montemassi)⁴³. Dopo il 1250,

⁴⁰ Vd. rispettivamente *Tabella B*, nn. 7 e 56-57 e *supra* p. 238 (ma si noti l'uso del termine *vicecomites* al plurale, che tende ad assimilarli ai gastaldi, registrando la scomparsa di un'ordinata gerarchia); e *Tabella B*, n. 8 e *supra* pp. 208-209 e 238.

⁴¹ Vd. *Tabella B*, nn. 58-61. Un esempio di uso occasionale del titolo, forse già defunzionalizzato, è quello di Bernardino da Cinigiano (vd. *Tabella B*, n. 60) esponente di un'importante famiglia signorile.

⁴² Le successive menzioni di visconti (vd. *Tabella B*, nn. 63-64) riguardano infatti i 'Vicecomites' che trasformarono la carica in puro titolo, vd. COLLAVINI, pp. 617-28.

⁴³ *Tabella B*, nn. 9-25 (*castaldi*), 26-32 (*castellani*), 2 (*capitaneus*).

però, essi sono affiancati da altri personaggi, i più rilevanti dei quali per numero di menzioni e definitezza della personalità sono vicari e visconti, attestati soprattutto a partire dagli anni '70⁴⁴.

Passare da un elenco di personaggi e cariche all'individuazione dei loro compiti non è facile, specialmente per i castellani, per lo più citati solo come testi. Come suggerisce il nome, e come conferma qualche indizio documentario, il loro compito principale doveva consistere nel controllo dei castelli, soprattutto da un punto di vista militare⁴⁵. Accertata la centralità di tale elemento, confermata dalla connessione di quelli noti con i centri militarmente strategici, definiti dalle fonti *fortilitie*⁴⁶, è difficile stabilire in cosa i loro compiti si distinguessero da quelli di castaldi e vicari e, soprattutto, se vi fossero ovunque castellani o se — come sembra più probabile — a seconda delle caratteristiche del centro, della sua importanza militare, del suo sviluppo economico e demografico (e di altri ignoti fattori), le signorie fossero di volta in volta rette da castellani o da altre figure⁴⁷. A favore della seconda ipotesi è l'assenza di sovrapposizioni nella medesima località di castellani e altri ufficiali, mentre sono attestate, seppur con scarti cronologici a volte non irrilevanti, presenze tra castaldi e vicari o visconti⁴⁸. Bisogna però rilevare che Arcidosso e Roccastrada, due delle for-

⁴⁴ *Tabella B*, nn. 43-48 (vicari), 65-67 (visconti).

⁴⁵ Cfr. quanto si dice dei *custodes castri* (ma non è certa l'identità con i castellani) nei lodi del 1215 e 1216 (vd. *supra* p. 318) e una clausola del testamento di Ildebrandino XII: «mandavit quod quicumque esset castellanus pro dicto domino comite in castro de Pereto, inmediate teneatur reddere et libere assignare cassarum et castrum predictum domine Gemme» (vd. *Tabella B*, n. 31).

⁴⁶ I castellani di cui è nota la località d'azione sono: Baldovino da Colle castellano di S. Fiora (vd. *Tabella B*, n.26, a. 1205?), Matteo 'Ubaladini' castellano di Vitozza (n. 27, a. 1208), Umberto (n. 28, a. 1208) e Guglielmo (n. 29, a. 1223) castellani di Selvena e Ildebrandino castellano di Sovana (nn. 30 e 32, aa. 1282-84), tutte località comprese nell'elenco di 'fortitie' divise *in primis* nel 1274, vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1274 dic. 11, ed. parz. CIACCI, II, n. 580, pp. 246-47. Fa eccezione il solo castellano di Pereta (vd. nt. 45); Pereta però era in mano a un castellano forse perché contesa agli Aldobrandeschi dal marito di Gemma, Uguccione, cui il conte ordinò fosse resa. In tal caso sarebbe confermata la centralità dell'elemento militare.

⁴⁷ Cfr. la clausola del testamento di Ildebrandino XII «mandavit quod omnes sui castellani, vicecomites, castaldiones, officiales et ceteri fideles, requisiti sine aliqua contradictione dent et assignent cassara et omnia bona ipsius comitis executoribus suis infrascriptis vel eorum nuntiis specialibus» (vd. CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 13), dalla quale non emerge una precisa distinzione tra castellani e altre figure di rettori; nello stesso senso potrebbe andare il generico riferimento a *custodes castri* (e non specificamente a castellani) nei lodi del 1215 e 1216, quando si ricorda l'esercizio del governo nel complesso della contea.

⁴⁸ A Grosseto c'erano contemporaneamente un castaldo e un vicario, vd. *Tabella B*, nn. 11-14, 16, 19-21, 24 (castaldi) e n. 45 (vicario); anche a Roccastrada e Magliano vi furono

tezze rammentate nel 1274 — e che dovremmo dunque ritenere rette da castellani — conobbero la presenza di ufficiali aldobrandeschi di altro genere⁴⁹. È quindi difficile giungere a una conclusione univoca, anche se l'impressione è quella di una certa asistematicità: non sempre e non dovunque dovevano esistere contemporaneamente castellani e altre figure di rettori con compiti differenziati, ma ciò poteva avvenire in alcune località per il loro rilievo militare o per la loro peculiare storia istituzionale.

Anche degli altri ufficiali comitali non è facile individuare, sia pur solo genericamente, compiti e funzioni, sebbene le fonti siano più ricche. Nella seconda metà del XII e all'inizio del XIII secolo i castaldi non erano del tutto diversi dai castellani, introdotti forse per reggere i castelli militarmente più importanti. Già allora, però, li distingueva da costoro la non infrequente presenza di più castaldi in una sola località⁵⁰: il termine designava dunque non solo il più importante ufficiale comitale del centro, ma anche il personale che con lui collaborava. La loro funzione più univocamente attestata è l'esercizio dei poteri signorili e in particolare la riscossione di censi e tributi. Questo facevano i castaldi — e altre figure analoghe — nella seconda metà dell'XI secolo e questi compiti svolgevano ancora nel XIII secolo, come risulta dalla testimonianza su «Forcatus galdus Arcidosso» resa da un uomo di Montepinzutolo. Anche a Grosseto, nel XIII secolo, il castaldo riscuoteva i tributi dovuti ai conti, come mostra il fatto che proprio lui fosse interrogato sulle loro caratteristiche e sul loro ammontare⁵¹. I loro compiti non si limitavano però a questo; la carta di libertà per Grosseto ne mostra infatti le competenze in campo giurisdizionale e in particolare nella repressione dei crimini violenti: il castaldo comitale imponeva i *banna*, composizioni in denaro dovute per la rottura

castaldi e più tardi rispettivamente un vicario e un visconte: per Roccastrada vd. *Tabella B*, n. 10 (castaldo) e n. 44 (vicario); per Magliano vd. *Tabella B*, n. 9 e 15 (castaldi) e n. 65 (visconte). La localizzazione del visconte a Magliano, anche se non certa, è molto probabile: ricordava infatti un messo papale che si stava recando da Ildebrandino XII «apud castrum Mallianum, et iam essem ad iter accinctus, idem comes, accepto de meo accessu ad eum, vicecomitem vicarium suum et comitivam armatorum decentem (...) transmit». La provenienza da Magliano e il tipo di compito svolto rendono verosimile un suo collegamento alla località.

⁴⁹ Per l'inserimento di Arcidosso e Roccastrada fra le *fortilictie* vd. CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 46; sono attestati due castaldi di Arcidosso: Forcato, attivo prima del 1240 (*Tabella B*, n. 18), e Pietro 'Albertini', attivo nel 1273 (*Tabella B*, nn. 21-22); per Roccastrada vd. nt. 48.

⁵⁰ Vd. *Tabella B*, n. 9 (Magliano, a. 1203) e nn. 13-14 (Grosseto, a. 1221) e n. 20 (Grosseto, in riferimento agli anni '30).

⁵¹ Vd. *Testimonianze medioevali*, n. 2 cit. nt. 26: «interrogatus cuiusmodi fictus erat, respondit quod vidit quamplures homines dicti castri solvere castaldo comitis de Arcidosso unum sextarium frumenti et alteram annone et unam spallam porci et unam gallinam annuatim per tres annos»; e ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66].

della pace pubblica, senza attendere la denuncia del danneggiato per i ferimenti più gravi. Loro compiti di polizia estesi all'intero territorio di una signoria si deducono anche dall'ordine, impartito nel 1203 ai castaldi di Magliano e Roccastrada, di impedire il trasporto e il commercio del sale nel loro territorio al di fuori della dogana istituita da Ildebrandino VIII⁵². È infine probabile, sebbene non sia certo, che i castaldi trasmettessero le volontà dei conti alla popolazione locale e controllassero le strutture militari in mancanza di istanze superiori (visconti o vicari) o specificamente preposte all'esercizio dei compiti militari (castellani). Essi, però, avevano soprattutto funzioni fiscali e giurisdizionali; in campo politico e militare, invece, dopo la fine del XII secolo, sembrano spesso scavalcati dal riconoscimento di speciali diritti alle comunità o dalla comparsa di nuove figure istituzionali.

Sembrano infatti proprio questi i compiti di personaggi che compaiono (o ricompaiono) negli anni '70 del XIII secolo: vicari e visconti. Lo suggeriscono in primo luogo i termini usati per definirli, atti a indicarne il prestigio e il legame di fiducia con il conte e lo conferma un'analisi del loro operato. Nel testamento di Ildebrandino XII i visconti sono ricordati per primi fra quanti controllavano «cassara, castra et omnia bona» del conte e già nel 1273 egli, avendo avuto notizia dell'approssimarsi di un messo papale, gli aveva inviato incontro «vicecomitem vicarium suum et comitivam armatorum decentem»⁵³. La prima menzione dei vicari risale a una data imprecisata, forse il 1254, quando il vicario di Roccastrada fu il primo destinatario di una lettera di Ildebrandino (XII?), con la quale si impartivano ordini alle autorità locali. Li si incontra ancora nel 1271, quando come secondo fra i testi alla *repirogatio* della sentenza nella causa tra *milites* e *populares* di Suvereto, fatta nel palazzo comitale di Grosseto, compare un certo Guarnaldo vicario di Grosseto. E ciò, nonostante le testimonianze sui diritti comitali sul centro non facciano mai menzione di una tale figura. Il suo profilo sociale sembra di un certo rilievo, si può supporre perciò che si tratti dell'ufficiale locale investito degli alti poteri che, senza essere attribuiti ai castaldi, spettavano ai conti: l'alta giustizia,

⁵² Vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8, § IX, cfr. anche ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § XII; e CV, n. 67, pp. 94-98, a. 1203 nov. 14, Ildebrandino farà «iurare castaldum suum de Roccastrada et consules de Montemasso et homines de Petra, quod si invenerint aliquem deportantem salem, qui non sit emptus a dogana de Crosseto, quod auferent ei salem et postea non reddent sine parabola doganariorum; et idem (...) castaldos et consules de Malliano».

⁵³ Vd. *Tabella B*, nn. 67 e 65 (nel secondo caso vicario e visconte dovrebbero essere un'unica persona).

la trasmissione di mandati e divieti comitali e il governo politico-militare del centro. Il ruolo dei vicari, come diretta emanazione della volontà comitale e suoi interpreti in sede locale, suggerito dallo stesso nome, è confermato da altre fonti: esso è evidente nella lettera del 1254(?) e nell'atto con cui nel 1288 il vicario comitale di Piancastagnaio ordinò l'*insinuatio* di un privilegio di Margherita per un abitante della comunità⁵⁴.

Nel XIII secolo gli Aldobrandeschi risultano dunque aver controllato un gruppo di ufficiali locali ampio e articolato in base alle caratteristiche e alle necessità di governo dei centri che costituivano la contea. Al principio del secolo, forse, non si erano ancora del tutto precisati i rispettivi compiti e i castelli erano retti per lo più da castaldi, nonostante in alcuni centri strategici comparissero già dei castellani. In seguito le cose cambiarono: i castellani si moltiplicarono e alcune delle funzioni più importanti prima in mano ai castaldi furono affidate a nuove figure, come visconti e vicari. Anche costoro però mantennero un radicamento locale, secondo le tendenze emerse dopo il 1170 ca.; la presenza di castaldi e vicari in centri certo non fra i maggiori della contea (come Belforte e Piancastagnaio) suggerisce infatti l'assenza di accorpamenti di più signorie sotto un solo ufficiale, fatto confermato dalla titolatura riferita sempre a una sola località⁵⁵. Questa caratteristica contrappone il dominato aldobrandesco a quelli della maggior parte dei centri cittadini, caratterizzati dall'esistenza di quadri intermedi di governo tra città e periferia, e anche a un altro dominato aristocratico, quello dei conti Guidi, presso i quali esisteva un'organizzazione gerarchica: conte, visconti, ufficiali locali, e quindi un raggruppamento a base geografica di più signorie⁵⁶. In particolare, lo statuto approntato per

⁵⁴ *Tabella B*, nn. 44-45, 47-48 (cfr. COLLAVINI, pp. 654-59 per la data del n. 44).

⁵⁵ Vd. *Tabella B*, nn. 17 (Belforte), 43-44 (Piancastagnaio). Il fatto che gli *homines* di Montepinzutolo pagassero i censi al castaldo di Arcidosso (vd. *supra* p. 445 nt. 51) non è dovuto (come ritiene REDON, *L'espace*, p. 150 e nt. 52) all'esistenza di un'ampia area retta dal castaldo di Arcidosso, ma al fatto che gli Aldobrandeschi stavano tentando — nel momento cui si riferisce la testimonianza — di instaurare una nuova signoria, ma non l'avevano ancora istituzionalizzata. Montepinzutolo, del resto, non fu mai controllato del tutto dai conti, cfr. CDO, n. 107, pp. 74-78, a. 1216 ott. 22-29, «illud quod est in Montepinzutolo in curia» e CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 13 «affictus Montis Pinzuti»: in questa situazione è normale che non vi risiedesse un castaldo, ma che i censi fossero pagati al castaldo della vicina Arcidosso.

⁵⁶ In assenza di uno studio d'insieme sul dominato dei Guidi, traggio queste osservazioni da un rapida ricognizione di due fonti edite: il testimoniale delle monache di Rosano (L. PASSERINI, *Una monaca del duodecimo secolo*, «ASI», ser. III, 23, 1876, pp. 61-79, 205-17, 385-403 e R. DAVIDSOHN, *Una monaca del duodecimo secolo*, «ASI», ser. V, 22, 1898, pp. 225-41) e lo statuto rurale della Valdambra (vd. *Statuta et ordinamenta Vallis Ambre*, (edd.) M.A. CEPPARI-E. JACONA-P. TURRINI, in *Bucine e la Val d'Ambrà nel Dugento. Gli ordini dei conti Guidi*, (a c.) M. ASCHERI, Siena 1995, pp. 29-86) dell'inizio del '200

la Val d'Ambra nel XIII secolo riguardava più località, centro di autonome signorie territoriali raggruppate in un solo *vicecomitatus*, retto da un visconte o *potestas* di nomina comitale⁵⁷. Del resto il ruolo del *vicecomitatus* come elemento di raccordo tra signoria locale e contea dei Guidi risulta già dal testimoniale delle monache di Rosano che, pur riguardando un'epoca precedente, lascia intuire una già efficace gerarchia di ufficiali⁵⁸.

Ma chi erano e da dove venivano gli ufficiali che costituivano un così importante strumento di governo per gli Aldobrandeschi? Bisogna riconoscere l'estrema povertà delle informazioni al riguardo: pochi sono gli atti che ricordino più del loro nome e, anche quando compare il patronimico o l'indicazione del luogo d'origine, non li si può collegare a gruppi famigliari altrimenti noti. L'usuale silenzio delle fonti sul luogo di provenienza potrebbe indurre a ipotizzarne un'origine locale o quantomeno una limitata mobilità; si discostano però da tale modello le origini colligiane di due ufficiali attivi tra XII e XIII secolo, il che sembra spiegarsi con la centralità di Colle Valdelsa nel dominato comitale in quella fase⁵⁹. La scarsa mobilità e l'impossibilità di riportarli a famiglie note (e dunque aristocratiche) suggeriscono un livello sociale modesto di castaldi e castellani; lo confermano lo scarso ricorso al patronimico e, più puntualmente, una clausola del testamento di Ildebrandino XII, che beneficiò con 25 lire ciascun castellano della contea, tranne Ildebrandino castellano di Sovana cui lasciò 100 lire, rendendolo anche libero insieme agli eredi⁶⁰. Dunque

nella sua prima stesura e poi corretto e integrato a fine secolo, cfr. M. ASCHERI, *Lo 'statuto' di Val d'Ambra: un testo complesso di difficile datazione*, in *Bucine*, cit., pp. 11-21: 13, 18-19. Cfr. anche WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana* e DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 384-410.

⁵⁷ Vd. *Statuta*, cit., proemio p. 39 (con elenco delle signorie), § 32 pp. 52-53, definizione di *vicecomitatus*; cfr. anche *ibid.*, §§ 61, 71, 85.

⁵⁸ PASSERINI, *Una monaca*, cit., pp. 206, 390-91, 393-95, 397-400: la situazione non è però chiarissima; in alcune delle deposizioni i visconti ricordati sembrano più vicini alla fisionomia di castaldi, che a quella di ufficiali preposti a più ampi aggregati, vd. *ibid.*, p. 394 (deposizione di 'Tignosus de Monte Crucis'). A favore di una durata non vitalizia della carica è la testimonianza di 'Ubertinus de Romena', ex visconte dei Guidi, vd. DAVIDSOHN, *Una monaca*, cit., p. 340; ma non è detto che questa fosse la norma. Più prossimo alla realtà degli Aldobrandeschi sembra il ruolo dei visconti nel Lazio, vd. CAROCCI, *Baroni di Roma*, pp. 257-58.

⁵⁹ Vd. *Tabella B*, nn. 8 e 26.

⁶⁰ CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 13: «et mandavit quod quilibet castellanus suus habeat viginti quinque libras usualis monete; et Ildebrand(inus) castellanus de Suana habeat centum libras usualis monete et sit perpetuo liber cum heredibus suis et vivat et heredes sui de bonis dicti comitis». Fanno eccezione alla mancata menzione del patronimico il castaldo di Arcidosso Pietro 'Albertini' (*Tabella B*, nn. 21-22) e il castellano di Vitozza Matteo 'Ubal dini' (*Tabella B*, n. 27).

il castellano di Sovana, fra i maggiori centri della contea, non godeva di una piena libertà personale. Diverso sembra, invece, lo *status* di vicari e visconti di fine XIII secolo; lo attesta, se non altro, la presenza di un notaio, professione sempre connessa a un profilo sociale di un certo rilievo, come vicario comitale a Piancastagnaio. Le notizie su tali personaggi sono però veramente troppo povere per generalizzare questo caso. Del resto le importanti funzioni esercitate e il ricorso a un titolo prestigioso come quello vicecomitale suggeriscono origini diverse da quelle dei castaldi.

Ancor più povere sono le fonti su carriere e retribuzioni degli ufficiali aldobrandeschi. Dato il loro rilievo sociale non troppo elevato e dato che non erano rustici — o piccoli proprietari — solo momentaneamente sottratti alle attività agricole, come avveniva nelle signorie dei *domini* marmemmani e in dominati territoriali come quello dei 'Marchiones', è logico pensare che trascorressero gran parte della loro vita al servizio dei conti. Ipotesi confermata dall'unico elemento cronologico disponibile: il castaldo Ranieri, attivo a Grosseto per Guglielmo e i suoi figli, era già in carica nel 1224 e aveva poi riscosso tributi per i conti per almeno 13 anni, prima del 1256 ca.; il che, sommato ai lunghi periodi in cui Grosseto era sfuggita alla signoria aldobrandesca, induce a pensare che egli avesse trascorso gran parte della propria esistenza in quella località al servizio dei conti⁶¹. È possibile che nelle cariche superiori ci fosse maggiore mobilità, anche se mancano prove in tal senso⁶², come anche su eventuali carriere compiute dagli ufficiali.

Quanto ai compensi degli ufficiali le fonti sono ancora più povere, cosicché è necessario procedere in via del tutto ipotetica a partire dai pochi dati disponibili. Nella fase più antica sembra che gli ufficiali fossero compensati con beni fondiari, come suggeriscono la menzione di un *colle gastaldile* nel 1076 e, meno univocamente, alcuni documenti provenienti dall'area di Populonia⁶³. Ma nelle fonti successive non c'è più traccia di

⁶¹ Vd. *Tabella B*, nn. 16 e 19; e ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § X: «de tempore quod hec pro predictis dominis comitibus recipiebat, dixit (...) quod recordatur ipsum recepisse per XIII annos». Sull'impiego di rustici come ufficiali temporanei sia da parte di famiglie signorili che dei 'Marchiones' vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4, ed. parz. REDON, *L'espace*, pp. 179-81 e TIBERINI, 'Dominatus loci'.

⁶² Sono poco significativi infatti sia la circostanza che a Selvena si succedettero due castellani a distanza di 15 anni (vd. *Tabella B*, nn. 28-29), sia la duplice menzione dello stesso castellano a distanza di un anno e mezzo a Sovana (*ibid.*, nn. 30 e 32).

⁶³ Vd. *supra* p. 153 (per il *colle gastaldile* prossimo a *terra comitale*); nell'area di Populonia si hanno due confinanze tra terra in mano ai visconti e terra aldobrandesca (vd. *supra* pp. 151-52) e altri beni forse concessi in beneficio, in relazione alla sua carica, al visconte Ruggero (vd. *supra* p. 152; ma questa non è l'unica interpretazione possibile).

concessioni analoghe, ed anzi il testimoniale sui diritti aldobrandeschi a Grosseto sembra suggerire che i castaldi fossero retribuiti con quote dei proventi signorili: Ranieri infatti ricordava precisamente alcune contribuzioni delle quali non c'è menzione nella carta di libertà e che, per le loro caratteristiche (erano pagamenti in natura con beni deperibili), sembrano destinate a un castaldo residente stabilmente, più che ai conti. Penso in particolare al tributo di due pesci pagato dai pescatori e ai "formaggi sabbatini" (ricotte?) dovute dai pecorai presenti nei pascoli comitali⁶⁴. I castellani (e probabilmente anche gli ufficiali superiori) avevano forse veri e propri stipendi, come suggeriscono indirettamente una clausola di un accordo per la custodia momentanea di castelli e il fatto che fossero beneficiati con donativi in denaro nel testamento di Ildebrandino XII⁶⁵. Del resto è possibile che anche per i gastaldi esistessero stipendi di cui non è sopravvissuta traccia.

L'infeudazione di Batignano del 1213, infine, fa riferimento a una quota delle entrate derivanti dalle locali miniere, andata in precedenza ai visconti; è però incerto se l'espressione alluda ai diritti fino ad allora appannaggio dei 'Vicecomites', la famiglia in precedenza titolare dei diritti sul centro, o se invece si riferisca a proventi connessi all'ufficio esercitato⁶⁶.

Tutti questi ufficiali agirono in un ambiente in cui avevano largo spazio le forme di autogoverno e la spontanea germinazione di poteri autonomi, che i conti erano lontani dal controllare del tutto. Dovettero perciò interagire con gruppi famigliari più o meno potenti e con strutture co-

⁶⁴ ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § XI «de piscaria (...) dixit quod piscatores Pisani et extrinseci pro qualibet barca solvebant V solidos et piscem unum, electus prius alio»; e § XIII «dixit quod ab extrinsecorum pecudibus castaldi habebant caseos sabbatinos, incipientes ab introitu martii; item in vigilia resurrectionis Domini et in carneprinio pro ipsorum ratione».

⁶⁵ ASOrv., Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 46v, a. 1223 mar. 29, nomina dei custodi dei casseri di Pitigliano e Vitozza dati in pegno agli Orvietani «promiserunt comites memorati ponere et mittere expensas et solidos in prefatis fortitiis sufficientes custodibus et detentoribus per unum annum»; le spese potevano essere però quelle per la guarnigione. Sui donativi in denaro vd. *supra* p. 448.

⁶⁶ ASSi, dipl., ARif, a. 1221 mag. (2° doc.), ed. parz. RS, n. 514, p. 223 (con data 1213 ott. 1), infeudazione di Batignano «cum omnibus (...) pertinentiis, excepta argentaria, quam in nostrum demanium reservamus, de qua argentaria tantum tibi (...) iure recti feudi largimur quantum vicecomitatui inde pertinere posset».

Un parallelo potrebbe essere costituito dalla concessione del diritto di *vicecomitatus*, corrispondente alla metà delle entrate signorili, da parte del vescovo di Arezzo su alcune signorie; si tratta però in questo caso di concessioni di breve durata, anche se a volte si ricorreva ad una strumentazione feudale, vd. DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 947-48.

munitarie più o meno articolate. Gli Aldobrandeschi scelsero di favorire questi sviluppi istituzionali, concedendo ampie libertà in cambio dell'accettazione della loro alta sovranità politica e della salvaguardia dei diritti giurisdizionali. Lo mostrano chiaramente i casi di Suvereto e Grosseto, che risultano unici nel nostro panorama solo per gli azzardi della sopravvivenza documentaria: successivi patti portarono a una graduale crescita delle libertà e dei diritti giurisdizionali delle comunità, ma i conti, oltre alla sovranità politica, continuarono a vantare diritti sull'alta giustizia e a riscuotere tributi di vario genere. Alle comunità fu riconosciuta un'ampia autonomia con l'introduzione di forme di reggimento comunale e con la concessione della giurisdizione minore, fino a riconoscerne la competenza sugli stessi castaldi aldobrandeschi.

La situazione di questi centri, pur sottoposti all'autorità comitale, si avvicinava, dunque, a quella di comunità autonome; sarebbe però errato contrapporli recisamente alle altre signorie della contea; infatti anche lì dalla secolare esperienza del *dominatus loci* germinarono istituzioni comunitarie con le quali i conti e i loro ufficiali locali si confrontarono. Anche dove esse non assunsero forma scritta, è probabile che si fossero sviluppate *consuetudines loci* che regolamentavano i prelievi signorili, limitando la giurisdizione arbitraria.

Del resto fin dai suoi primi passi l'affermazione dei poteri signorili degli Aldobrandeschi era avvenuta alternando sapientemente momenti di pressione, spesso violenta, a fasi di ricerca di mediazione e compromesso. E questo atteggiamento non si era limitato agli interlocutori più potenti, come il monastero del Monte Amiata, ma si era esteso ai settori emergenti della società locale. Già tra XI e XII secolo si hanno tracce di "concertazione" con il notabilato locale, anche se la spartizione dei poteri signorili con l'aristocrazia rimase il principale strumento di alleanza dei conti fino a fine XII secolo. Le carte di libertà d'inizio '200 vanno dunque "lette" come punto d'arrivo della precedente tradizione. Nel XIII secolo ormai le istituzioni comunitarie risultano diffuse capillarmente; numerosi sono i castelli per i quali esse sono positivamente attestate, e a volte sono menzionati consoli o podestà. Oltre ai centri maggiori di Colle Valdelsa, Grosseto e Suvereto (dove c'erano consoli all'inizio del secolo), prima del 1225 ci sono tracce di organizzazione comunitaria a Magliano, Montemassi, Sovana, Belforte, Radicondoli, Pitigliano, Saturnia e Castiglione⁶⁷; in seguito

⁶⁷ Magliano: CV, n. 67 cit. nt. 52 (*consules*). Montemassi: *ibid.* (*consules*). Sovana: ASOrv, Instr., n. 866 (cod. Caffarelli), c. 3v, a. 1213 ott. 7, reg. CDO, n. 96 ('Alloderius consul de Sogana') e CV, n. 190, pp. 278-85, a. 1221 nov. 8-dic. 16, p. 283 ('Ranerius consul' e 'Spinellus consul'). Belforte: CV, n. 172, pp. 251-57, a. 1221 ott. 2 («consules vel

le menzioni crescono ulteriormente (nonostante non si sia compiuta una ricerca sistematica), tanto da permettere di ipotizzare che tutti i castelli della contea avessero istituzioni comunitarie, capaci di esprimere governi parzialmente concorrenti degli ufficiali comitali⁶⁸. Nella seconda metà del secolo, poi, compaiono riferimenti complessivi ai castelli aldobrandeschi come *comunitates*, segno della centralità ormai definitivamente assunta dall'organizzazione comunitaria⁶⁹. Perciò, considerati l'ampiezza del fenomeno e il loro alto livello di sviluppo, non è corretto contrapporre astrattamente comunità autonome e signorie territoriali: non si vogliono negare così le notevoli differenze tra centri economicamente e demograficamente sviluppati, nei quali esistevano evolute forme di autogoverno, e centri minori, che probabilmente conoscevano solo una limitata libertà d'azione, ma solo enfatizzare la somiglianza delle dinamiche di compresenza, concorrenza e rivalità tra ufficiali e organi comunali, al di sotto dell'alta signoria comitale.

Assodato il rilievo delle comunità castrensi nella contea e la loro notevole evoluzione istituzionale, si può forse ipotizzare — pur in assenza di prove conclusive — che almeno parte dei vicari aldobrandeschi attivi nelle comunità soggette non fossero in realtà veri e propri ufficiali locali, ma sostituiti dei conti, in quanto podestà di quelle comunità. È noto infatti che una delle vie battute nel XIII secolo dai poteri territoriali superiori

rector»). Radicondoli: *ibid.* («consules vel rector»). Pitigliano: CV, n. 190 cit.: p. 284 ('Minellus consul'). Saturnia: *ibid.*, p. 282 ('Amiratus consul' e 'Ranuccius consul') e ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 52v (2° doc.), a. 1223 nov. 27 ('Martinus consul'). Castiglione: ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 51v (2° doc.), a. 1223 nov. 30 ('Bonsignore consul'). L'ultimo console non è esplicitamente collegato alla località, ma la sua presenza come teste alla presa di possesso di Castiglione rende molto probabile la connessione. Il 'consul Molgani' di CDO, n. 107 cit. nt. 55 è probabilmente da intendere come 'consul Malglani'. Sulla nascita del comune rurale vd. WICKHAM, *Comunità e clientele*, pp. 199-254 con un quadro europeo del fenomeno.

⁶⁸ Montegemoli: RV, n. 424 cit. nt. 12 («Affricante rector hominum et universitatis», con riferimenti anche al *comunis*). Istia d'Ombrone: CIACCI, II, n. 412, p. 154, a. 1245 feb. 2-16; Vitozza: *ibid.* («comunis et univertitas hominum»). Piancastagnaio: CDO, n. 306 cit. nt. 6 («scyndicus comunis castri Plani Castagnarii»). Arcidosso: ASSi, dipl., ARif, a. 1253 feb. 11 (= 1254) («consiliarii eiusdem comunis») e SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 331-33, a. 1240 giu. 15-16. Potentino: ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7 ('comuni de Potentino'). Pietra: GIORGI, *Il carteggio*, n. 33, pp. 287-88, a. 1270(?). Roccastrada e Montecorneliano: ASSi, dipl., ARif, a. 1278 lug. 18 (*comunitates*). Per Roccastrada anche ASVat, *Nunziatura Apostolica, Fondo Toscano*, n. 15865, a. [1254] giu. 20 (ed. COLLAVINI, pp. 658-59) «consilio et comuni de R[occastrada]».

⁶⁹ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7, nella *securitas* a Ildebrandino XI i destinatari sono «dictum dominum comitem et suam familiam et terras et comunitates»; e ASSi, dipl., ARif, a. 1278 lug. 18, Ildebrandino XI rinuncia ai danni subiti da Siena «pro se et suo nomine et pro comunitatibus et terris sui comitatus et fidelibus suis».

per controllare le comunità autonome, fossero esse le più modeste comunità rurali o i più evoluti i comuni cittadini, fu quella di farsi attribuire la carica podestarile, facendola poi esercitare da vicari di fiducia⁷⁰. Si può pensare perciò che gli Aldobrandeschi facessero altrettanto, almeno in realtà (come Grosseto) nelle quali i poteri del podestà avevano notevole rilievo politico⁷¹. Potrebbe confermarlo il fatto che, almeno occasionalmente, gli Aldobrandeschi abbiano impiegato la carica podestarile per espandere la propria egemonia politica al di fuori della contea: è testimoniato infatti l'esercizio a due riprese della carica podestarile (ed una volta addirittura è attestato anche un vicario) da parte dei "conti di S. Fiora" ad Abbazia S. Salvatore, con chiara valenza di imposizione di un'egemonia politica sul centro e sulla signoria monastica⁷²; e lo stesso potrebbe essere avvenuto — sebbene la situazione fosse ben diversa — anche a Massa Marittima⁷³.

Osservando la *familia* che collaborava con il conte nel governo della contea "dal centro", se ne è notata la tenuità e si è perciò sottolineata la difficoltà della gestione quotidiana delle realtà locali; al contrario, il gruppo degli ufficiali comitali sembra nel complesso più adeguato ad agire a questo livello. Castaldi, castellani, visconti e vicari, presenti praticamente in tutti i castelli, fungevano da raccordo tra società locale e conti, difendendone con accanimento gli interessi non solo politici, ma anche patri-

⁷⁰ Il fenomeno è diffuso ai massimi livelli politici, con Federico II e poi con pontefici e sovrani angioini; per l'area senese e maremmana cfr. O. REDON, *Signori e comunità rurali del contado senese nel XIII secolo*, in EAD., *Uomini e comunità del contado senese nel duecento*, Siena 1982, pp. 97-176. Anche il "podestà" di Val d'Ambra per i Guidi poteva essere sostituito da un vicario, vd. *Statuta*, cit., § 21 p. 48 e § 78 pp. 70-71.

⁷¹ Su Guarnaldo vicario di Grosseto vd. *Tabella B*, n. 45. Fin dal 1222 c'erano podestà a Grosseto; anche Siena tentò di controllare politicamente il centro proprio attraverso il diritto di nomina del podestà.

⁷² Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1256 ott. 31, Ildebrandino XI fa pace con l'abate di S. Salvatore «renuntians instrumento et pene, qua se eidem obligavit abbas Gulielmus de faciendo ipsum potestatem Castri Abbatie per duos annos, si tamen obligatio dici possit, et ipsum istrumentum restituens abbati memorato»; e ASSi, dipl., SSMA, a. 1289 mar. 25 e *Testimonianze medioevali*, n. 8 cit. nt. 32, rispettivamente la nomina di Bonifacio II ad arbitro e un'escussione di testi di fronte a lui nella causa tra il monastero e la comunità di Abbazia. Dai due atti risulta che Bonifacio era recentemente divenuto podestà, probabilmente in seguito ad un'azione di forza cui sembrano rimandare i riferimenti al «tempore domini comitis», al «principium regiminis domini comitis» e all'«adventum comitis». È attivo per il conte «dominus Alexius de Suvareto» notaio, suo vicario e membro del suo seguito.

⁷³ Vd. *infra* nt. 172 p. 493 (Abate da Grosseto nel 1271-72); e CV, n. 882, pp. 1071-72, a. 1274 mag. 26: «Bertoldus de Saxoforte capitaneus civitatis Massane et vicarius nobilis viri (...) domini Ildibrandini de Sancta Flora comitis palatini potestatis Masse».

moniali dei quali erano compartecipi. Se la rete degli ufficiali comitali era fitta e, a quanto pare, efficiente, era però disorganica, cresciuta com'era per successive approssimazioni e rispondendo più alle necessità del momento che ad un programma coerente. Le competenze di ciascuna figura si accavallavano e in ciascuna realtà locale potevano trovarsi o meno più ufficiali con compiti simili, ma non identici. A tale disordine sembra aver cercato di porre rimedio soltanto Ildebrandino XII, che dagli anni '70, nel quadro di un progetto schiettamente principesco, introdusse nuove figure (vicari e visconti), attribuendo loro compiti specifici e ricostruendo forse una gerarchia nel corpo degli ufficiali. Neppure lui però portò alle estreme conseguenze tali spunti, perciò il più efficace raccordo tra signorie rimasero il conte e la sua *familia*.

Va infatti sottolineato a questo punto che, anche nel corso del XIII secolo, quando pure l'amministrazione periferica raggiunse il suo massimo sviluppo, l'itineranza dei conti rimase fondamentale; ed anzi proprio per il ramo di Sovana/Pitigliano si assiste nella seconda metà del secolo alla rinuncia, che pare tutt'altro che casuale, a fissare in un centro una residenza fissa, una capitale, preferendo piuttosto rimanere ancorati a una tradizione di estrema mobilità. Per cogliere in tutta la sua ampiezza il fenomeno ci si può rifare a tre indicatori fondamentali: il numero e la diffusione dei *palatia* comitali (che si distinguevano per la minor importanza militare da altre residenze aldobrandesche come casseri e fortezze); i luoghi di redazione degli atti (e di destinazione di lettere e ambascerie); e infine la stessa evoluzione della titolatura.

Quanto al primo aspetto, le fonti scritte attestano l'esistenza di palazzi aldobrandeschi in ben nove località diverse, senza considerare quelli posseduti dalla famiglia a Siena e probabilmente anche a Orvieto, Viterbo e Pisa⁷⁴. Bisogna comunque sottolineare che le menzioni sono abbastanza distribuite nel tempo, di modo che sembra improbabile che tutti i palazzi fossero contemporaneamente in uso: quelli di Colle Valdelsa e Grosseto compaiono all'inizio del XIII secolo, ma erano probabilmente più antichi. Il ricordo dei palazzi di Marsiliana e Castellarso è della fine del primo quarto del secolo, ma mancano in seguito ulteriori notizie. Lungo un più ampio arco cronologico sono invece attestati i palazzi di Magliano (1248-73) e, soprattutto, S. Fiora (1256-97), mentre la pochezza di fonti per So-

⁷⁴ Per i riferimenti alle fonti vd. COLLAVINI, *Grosseto*, nt. 54 p. 144, da integrare con ASSi, dipl., ARif, a. 1202 gen. 4 (= 1203), ed. parz. RS, n. 411, pp. 168-70 (Colle Valdelsa), *Biccherna*, 12, pp. 4, 67, a. 1251 lug. (Siena) e *Testimonianze medioevali*, n. 8 cit. nt. 32 (S. Fiora). Sui beni, probabilmente palazzi, posseduti nelle altre città vd. CDO, n. 107 cit. nt. 55.

vana (una sola menzione nel 1275) sembra casuale. Ad una nuova costruzione potrebbero invece rimandare le tarde menzioni del palazzo di Orbetello (1286-87). In ogni caso spicca il ruolo assolutamente preponderante assunto dal palazzo di S. Fiora per Ildebrandino XI e per i suoi figli, che non ha riscontro per Guglielmo e per i suoi eredi, che risultano risiedere in ben quattro palazzi diversi.

Anche la titolatura, come si è già sottolineato, suggerisce lo stesso tipo di evoluzione: nata nel tentativo di distinguere agevolmente gli omonimi Ildebrandino XI e Ildebrandino XII, l'attribuzione dei predicati topografici ai due conti si orientò subito su S. Fiora per il primo, mentre oscillò a lungo tra Pitigliano e Sovana per il secondo, senza riuscire mai a divenire dominante. Morti costoro, il predicato topografico continuò ad essere impiegato, seppur più saltuariamente, anche per i figli di Ildebrandino XI, ma non per Margherita⁷⁵.

L'analisi dei luoghi di residenza dei conti, così come risultano dalle datazioni topiche dei loro atti, dall'invio di lettere e ambascerie e da altre incidentali menzioni, conferma le tendenze già delineate per la seconda metà del secolo, con la schiacciante preponderanza di S. Fiora per i conti omonimi (ben di rado attivi altrove) e con il prevalere di Sovana per l'altro ramo, senza che ciò si risolva però nell'abbandono degli altri luoghi tradizionali di residenza⁷⁶. La situazione è perfettamente illustrata da un episodio del 1273: Ranieri, prevosto fiorentino e cappellano di Gregorio X, fu inviato a citare Ildebrandino XII «in civitate Suanensi, consueto eius domicilio», sennonché, giunto «ad civitatem Suanensem (...) predictum dominum comitem Aldebrandinum non invenit» e fu perciò costretto ad andare a cercarlo a Magliano «loco ubi presentialiter residebat»⁷⁷. Dunque, sebbene Sovana fosse la "residenza preferita" del conte, era del tutto normale che al momento egli fosse altrove, verosimilmente attorniato dal suo seguito e intento nelle consuete funzioni di governo. Ciascun conte, poi, per ragioni che ci sfuggono, poteva accordare la propria preferenza in certi momenti a residenze diverse da quelle scelte dai predecessori.

Nel complesso la situazione, specialmente per merito di questo ramo della famiglia, si presenta come caratterizzata da un estremo policentri-

⁷⁵ Vd. *supra* pp. 360-61.

⁷⁶ I dati si basano su uno spoglio sistematico della documentazione diplomatica e delle *Biccherno* edite. S. Fiora ha 34 menzioni (e altre 27 incerte), mentre il secondo centro, Sovana, ne ha solo 14 (e altre 8 incerte).

⁷⁷ Vd. *Reg. Gregorii X*, n. 216, p. 82, a. 1273 mar. 6 (da cui è tratta la prima citazione) e *ibid.*, n. 217, pp. 82-83, a. 1273 mar. 9 (per le altre); il contesto è quello del processo a Guido di Montfort, cfr. *supra* p. 340.

simo, tanto che nella seconda metà del secolo sono individuabili ben 16 castelli di un certo rilievo, nei quali i conti si trovano ad agire almeno una volta, e questa situazione — tenuto conto della diversa densità delle fonti — si pone in linea di continuità con le tendenze evidenti prima del 1250, quando una trentina di atti utili al nostro scopo sono ripartiti tra 15 località con le sole Sovana e Grosseto che emergono. Vale la pena di sottolineare infine che, prima del 1250, S. Fiora è menzionata una sola volta e che è solo nella seconda metà degli anni '50 che essa assume un ruolo nuovo, caratterizzandosi nettamente come residenza di Ildebrandino XI e poi dei figli.

Il fatto poi che Umberto II, l'unico dei figli di Ildebrandino XI ad essere disinteressato all'eredità paterna, risulti strettamente e univocamente collegato ad Arcidosso permette di suggerire un nesso tra diversi modelli di residenza della famiglia e complessivi programmi nell'esercizio del potere emersi dopo la metà del secolo. In primo luogo se ne può concludere che il collegamento tra radicamento in una certa località e progresso verso forme incipientemente statali, non è necessario né univoco. I "conti di S. Fiora", i meno determinati nel progetto, si fissarono stabilmente in quel centro che assunse sempre più chiaramente le caratteristiche di una capitale, con la presenza di personaggi dalle caratteristiche cortigiane e con strutture materiali che simboleggiavano il potere centrale: il palazzo, la torre e il cassero. Al contrario Ildebrandino XII e poi sua figlia preferirono rivitalizzare la tradizionale mobilità della famiglia.

Essa, che traeva origine forse anche dalla necessità di consumare *in situ* parte dei tributi dovuti da ciascun centro, doveva essersi dimostrata uno strumento efficace di rammemorazione e conferma della sovranità comitale. I conti e la loro *familia* potevano così intervenire in sede locale colmando le eventuali lacune dell'amministrazione e soprattutto rafforzandone l'autorità con la loro, seppur solo intermittente, presenza. Del resto nella più recente storiografia sull'itineranza dei sovrani germanici in età carolingia e post-carolingia, accanto all'indubbio peso delle ragioni materiali, si fa sempre più spazio l'accentuazione degli elementi di esercizio e rappresentazione del potere. Questa è senza dubbio un'utile chiave di lettura per interpretare la preferenza accordata da Ildebrandino XII al modello di principe itinerante.

8.3.c *Le aree infeudate e il fascio dei legami feudo-vassallatici*

Nel 1274 il patrimonio familiare era formato per metà da domini diretti (36 in tutto) e per metà da domini indiretti, per lo più di tipo feudale; solo una piccola quota invece era costituita da entrate e diritti par-

ziali in centri non del tutto egemonizzati dai conti. Sembrano infatti da inserire fra i beni controllati in virtù di alti diritti feudali tanto i castelli designati come *baronie* (22 in tutto), quanto la maggioranza di quelli su cui gravavano imprecisati *iura* (15); solo quando sia esplicitamente menzionato un *affictus* proveniente da un castello (6 casi), si può essere certi di trovarsi di fronte a centri nei quali la presenza comitale era patrimoniale, più che politica⁷⁸.

Con il termine *baronia*, la cui affermazione è parallela a quella del termine *barones* per definire i grandi vassalli aldobrandeschi in luogo del precedente *capitanei*, Pelistro da Orbetello, estensore della divisione, indica senz'ombra di dubbio i *dominatus loci* controllati da antiche famiglie signorili maremmane sottomesse agli Aldobrandeschi, da cui costoro riconoscevano di ripetere i diritti giurisdizionali⁷⁹. Si tratta insomma di quei "feudi di signoria" (per usare il termine suggerito da G. Tabacco) spesso usati dall'autorità imperiale per riconoscere e irreggimentare gli autonomi sviluppi signorili locali. Anche nel caso degli Aldobrandeschi sembra si trattasse di uno strumento impiegato soprattutto per integrare nell'ambito politico del principato territoriale potentati sviluppatisi autonomamente, sebbene i rapporti con i conti di alcune delle famiglie di *domini* risalissero all'inizio o almeno alla metà del XII secolo e benché tali rapporti non fossero stati assolutamente secondari nello sviluppo e nell'affermazione delle loro prerogative signorili. Del resto per gli Aldobrandeschi non mancano neppure concessioni capaci di immettere personaggi nuovi come signori di alcune località.

Diverso è invece il caso dei beni definiti nella divisione *iura*, la cui natura non è chiarita da un nome così generico. Osservandoli in dettaglio si nota che sono diritti eterogenei, assisi su castelli sui cui *domini* gli Aldobrandeschi vantavano tradizionali diritti di signori feudali e su centri nei quali la presenza dei conti era invece più limitata. Alla prima categoria appartengono le signorie più meridionali della contea: Sala, Farnese e Ischia, in mano ai Farnese, Morrano, controllata da una famiglia locale e più a nord Pereta, Gerfalco e Torniella, dove la presenza comitale, anche

⁷⁸ Cfr. *supra* p. 341 nt. 75.

⁷⁹ I termini *baronia* e *baro* si diffusero nell'ultimo quarto del secolo per designare questo genere di feudi, prima parte di quella più generale categoria, vd. CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 46 (a. 1274), MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 13 (a. 1286) e ASFi, dipl., Volt, a. 1286 ago. 6, 2° doc. (= 1297 ago. 2), ed. parz. RV, n. 973, pp. 331-32 (dove il termine indica il diritto vantato dai conti sulla signoria). La loro fortuna potrebbe essere legata alla mediazione angioina; risultano infatti assai precocemente diffusi in Francia, cfr. *La noblesse au moyen âge*. Mélanges R. Boutruche, (a c.) P. CONTAMINE, Parigi 1976.

se contestata, risaliva ben dentro il XII secolo; anche i diritti su Montalto, costituiti forse da alcuni cespiti fiscali tenuti in feudo dal papa, fanno parte di questo gruppo. Diversa era invece la presenza comitale non solo a Montepulciano, dove era limitata a possessi patrimoniali, ma anche a Castro o nell'Isola del Giglio, da tempo di fatto in mano ai Pisani. Se ne può concludere che in questa categoria, non per caso indicata in maniera tanto generica, confluivano i diritti aldobrandeschi non precisamente riconducibili agli altri tre tipi: non erano domini diretti, non erano soltanto censi, ma non erano neppure vere e proprie *baronie*. Si può forse riconoscere nella mancata ripetizione dai conti di tutti i diritti sui centri da parte dei signori locali la differenza tra *iura* feudali e *baronie*: gli Aldobrandeschi non erano dunque i soli signori eminenti delle località, ma i loro diritti si intrecciavano con quelli altrui o limitavano solo in parte l'autonomia dei signori locali. In effetti gli *iura* sono per lo più ai margini della contea e in alcuni casi si sa con certezza che i diritti degli Aldobrandeschi vi erano contestati o limitati da altri potentati⁸⁰.

Una chiara contrapposizione tra domini diretti e domini indiretti e notizie sulla loro estensione e distribuzione spaziale emergono solo dalla precisione con la quale nel 1274 gli estensori dell'elenco di beni famigliari operarono una distinzione da tempo già nei fatti. I legami degli Aldobrandeschi con i loro vassalli tardo-duecenteschi risalivano infatti per lo più almeno alla metà del XII secolo, se non addirittura alla fine del secolo precedente. Già sul finire del XII secolo, poi, emerse prepotentemente la centralità dei legami vassallatici nella struttura istituzionale della contea, ma, nonostante che essa sia affermata inequivocamente nei lodi del 1215 e 1216, ancora nell'elenco di beni del 1216 non vi si fece attenzione. Cinque anni dopo, però, Ildebrandino IX, quando ottenne da Federico II un diploma che per il contesto si deve ritenere di sua piena ispirazione, non si fece confermare genericamente i propri beni, secondo il modello degli avi, né volle un dettagliato elenco di signorie, ma accanto ai diritti su Grosseto, fece inserire un elenco di famiglie di vassalli, a riprova della centralità ormai assunta dai legami con i gruppi aristocratici signorili⁸¹. In seguito l'emergere di un più ristretto gruppo di grandi vassalli aldobran-

⁸⁰ Per Gerfalco vd. *supra* p. 204. A Torriella, dalla metà del secolo, si era affermata la signoria senese (vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 48.12), che però non aveva del tutto eliminato gli Aldobrandeschi, come conferma il fatto che nel 1278 il centro fu tassato sia dai conti che da Siena, vd. *infra* p. 469. Pereta, in mano a un ramo dei Pannochieschi, non compare nella divisione del 1216; la sua posizione era dunque ambigua.

⁸¹ BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 1331, a. 1221 mag., edd. MURATORI, *Antiquitates*, I, coll. 391-94 e CIACCI, II, n. 305, pp. 108-109; per un'analisi dell'atto cfr. *supra* pp. 415-16.

deschi portò addirittura alla coniazione di un'espressione specifica per designarli, *capitanei Maritime*, che compare per la prima volta durante la rivolta del 1236/37, ritornando poi negli anni '60. Nel 1236, addirittura, Rinaldo di Soarzo da Colle si definì, in un patto con Siena, «capitaneus capitaneorum comitatus Ildibrandeschi», come a dire capo del gruppo dei vassalli diretti comitali, formula che potrebbe suggerire l'esistenza di una vera e propria curia vassallatica aldobrandesca, a meno che non la si voglia riferire ai soli protagonisti della rivolta, cui intervennero gli esponenti di famiglie colligiane legate ai conti, i Pannocchieschi di Pereta, i *domini* di Montorgiali e quelli di Montemerano⁸².

Le fonti del XIII secolo, dunque, attestano il rilievo dei vassalli comitali e la loro coscienza di costituire un gruppo distinto dal resto dell'aristocrazia maremmana. Prendendo spunto dall'elenco di vassalli del 1221 e approfittando di fonti più ricche che per ufficiali e *familiare*s, possiamo seguire le vicende di alcune di queste stirpi.

Particolarmente interessanti sono quelle dei signori di Cinigiano e del gruppo familiare dei signori di Roccalbegna con loro imparentato⁸³. I *domini* di Cinigiano sono una delle famiglie aristocratiche i cui esponenti nel XII secolo testimoniano ai più prestigiosi atti degli Aldobrandeschi. Fin dall'inizio furono fortemente radicati nel centro da cui poi presero nome, ma estesero gradualmente i propri interessi anche altrove, in virtù dei rapporti con i conti. Nella seconda generazione, attiva nella seconda metà del secolo XII, il riferimento al luogo d'origine si fa infatti occasionale e la famiglia risulta esercitare altrove poteri signorili in solido con i conti. Le frequenti presenze ad atti degli Aldobrandeschi, spesso comportanti anche onerosi obblighi di garanzia, ben si spiegano con l'inserimento fra i vassalli comitali nel 1221. A partire dagli anni '20 si svilupparono però significativi legami anche con Siena, dapprima attraverso la mediazione dall'importante ente cittadino dello Spedale di S. Maria e poi, dagli anni '50, direttamente con il comune. Il ripetersi di questi impegni (sebbene poi per lo più disattesi nei fatti) e il rarefarsi delle presenze al seguito dei conti sembrano segnare una crisi del secolare legame, anche se la presenza dei beni dei *domini* di Cinigiano fra le *baronie*, sia nella divisione

⁸² Vd. CV, n. 322, pp. 484-86, a. 1236 dic. 19 e *Biccherna*, 5, p. 44, a. 1236 dic.; su Rinaldo vd. COLLAVINI, pp. 604-10. Per il contesto cfr. *supra* pp. 330-31. Per gli anni '60 vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1262 ott. 30 (1° doc.): nella pace con Siena, Ildebrandino XI promette di adoperarsi affinché si sottomettano i «capitanei Maritime et specialiter Ran(erius) de Pereta et Guilielmus de Rocca Albigne»; nello stesso senso anche ASSi, Cal.Ass., cc. 317r-v, a. 1262 ott. 31.

⁸³ Per una più ampia trattazione e per le fonti vd. COLLAVINI, pp. 583-601.

del 1274 che in quella del 1297, suggeriscono di sfumare il giudizio. La fisionomia sociale della famiglia è chiaramente signorile: i *domini* di Cinigiano godettero di notevoli poteri giurisdizionali sulla popolazione rurale; ma la loro principale risorsa, accanto alla percezione dei proventi signorili, consistette nell'affitto dei pascoli del loro dominio e nella protezione garantita al bestiame che vi si recava.

I *domini* di Cinigiano ebbero stretti legami parentali e, all'inizio del XIII secolo, beni indivisi con la famiglia signorile che prese nome da Roccalbegna. Costoro, oltre ai diritti su quel centro, forse loro luogo d'origine, e sulla prospiciente fortezza di Pietra d'Albegna, vantavano, forse in solido con i loro parenti, diritti su Stribugliano e Cana. Le prime notizie sul gruppo familiare, forse in precedenza non ben distinto dai *domini* di Cinigiano, risalgono al secondo quarto del XIII secolo; risultano allora perfettamente inseriti nella clientela comitale, comparando fra gli aristocratici chiamati a garantire per gli Aldobrandeschi vari accordi con Siena e Orvieto. Essi vissero in seguito un'evoluzione analoga a quella dei *domini* di Cinigiano, segnata dalle sempre più pesanti inframmettenze senesi nella seconda metà del XIII secolo e dall'indebolimento del rapporto con gli Aldobrandeschi; nel loro caso però il persistere di stretti vincoli con la famiglia non è attestato solo dalla presenza di Roccalbegna fra le *baronie* comitali nelle divisioni del 1274 e 1297, ma anche da un intervento diretto di Ildebrandino XI negli affari interni di quella signoria nel 1273.

L'ingresso nella clientela aldobrandesca a metà del XII secolo, comportasse o meno l'istituzione di rapporti feudo-vassallatici che nel primo periodo non sono positivamente attestati, è fondamentale per la crescita di questi due gruppi familiari e di molti altri presenti fra i vassalli comitali nel 1221. Prima fra tutti l'ampia stirpe dei 'Vicecomites', come si è scelto di chiamarla, dato che del titolo fece il proprio elemento caratterizzante, al di là della successiva localizzazione dei vari rami. Le sue origini vanno ricercate fra i personaggi attivi per i conti fin dalle prime fasi dello sviluppo signorile; era, però, una famiglia già dotata patrimonialmente, soprattutto nell'area di Batignano. L'esercizio della carica vicecomitale per gli Aldobrandeschi e gli stretti legami intrecciati con loro permisero alla stirpe di moltiplicare e differenziare le proprie presenze patrimoniali, mirando non a una graduale espansione in un'area ristretta, ma alla somma di possessi lontani fra loro, aventi in comune la dislocazione in aree nelle quali il peso della signoria aldobrandesca era forte: a metà del XII secolo i 'Vicecomites' erano infatti presenti a Batignano, Campiglia d'Orcia, Campagnatico e forse Chiusdino. I rapporti sviluppati allora con il potere imperiale e l'obiettiva potenza della famiglia fecero sì che all'inizio

del '200, nonostante perdurassero stretti legami politici con i conti, i domini dei 'Vicecomites' — sempre in espansione nonostante la nascita di più lignaggi autonomi —, fuoriuscissero di fatto dallo spazio istituzionale della contea: per lo più esclusi dall'elenco del 1216, non compaiono neppure in seguito fra i domini comitali, salvo poche eccezioni. I rami dei 'Vicecomites' radicati a Campiglia e Campagnatico rimasero però per tutto il XIII secolo strettamente legati ai conti palatini, almeno politicamente, e inoltre alcune delle località nelle quali furono presenti risultano per tutto il '200 feudi ripetuti dai conti⁸⁴.

Estremamente interessanti sono le vicende di due di lignaggi di Colle Valdelsa (discendenti rispettivamente da Tancredi e da Ruggero): legati ai conti dal secondo quarto del XII secolo, come risulta dai ripetuti interventi come testi ai loro atti più prestigiosi, furono poi fra i protagonisti dei primi passi del comune di Colle Valdelsa. Quando nel primo quarto del XIII secolo un ricambio del ceto dominante cittadino li escluse dal governo — mettendo bruscamente e definitivamente in crisi il dominio comitale su Colle — essi scelsero strade diverse, ma accomunate dal permanere della centralità del rapporto con i conti: si trovano infatti loro discendenti sia fra i *familiares* che raggiunsero posizioni di primo piano nel governo della contea dopo la metà del secolo, sia fra i *capitanei Maritime* del pieno XIII secolo, attraverso nuovi radicamenti in Maremma favoriti dai conti e dovuti a concessioni feudali e/o a strategie matrimoniali⁸⁵.

Da questo rapido panorama della storia di alcune delle principali famiglie di vassalli aldobrandeschi del XIII secolo (da cui è giocoforza esclusa, per l'assoluta povertà delle fonti, l'aristocrazia del settore meridionale della contea, pure meritevole di attenzione) emerge la centralità per i gruppi aristocratici maremmani della penetrazione nella clientela comitale: sia che la loro ascesa maturasse attraverso l'esercizio di uffici per i conti, sia che il collegamento clientelare coronasse un precedente sviluppo autonomo, esso rappresentò un momento di sostanziale crescita di poteri e diritti, decisivo nel selezionare, nel disgregato panorama aristocratico del tardo XI e primo XII secolo, i gruppi dominanti duecenteschi. Tra le principali stirpi della regione i soli Pannocchieschi sembrano dovere la propria ascesa a dinamiche del tutto diverse ed essersi legati ai conti solo in seguito, anche se l'assenza di uno studio adeguato sulla famiglia, e spe-

⁸⁴ Sulle origini della famiglia, di solito definita dei Visconti di Campiglia (o di Campagnatico) vd. *ibid.*, pp. 617-28 (con bibliografia precedente); per il ramo di Campiglia nel '200 vd. l'insoddisfacente A. CANESTRELLI, *I visconti di Campiglia in Val d'Orcia*, «BSSP», 22, 1915, pp. 191-204, 313-37.

⁸⁵ COLLAVINI, pp. 602-16.

cialmente sulle sue origini, impedisce di dare valutazioni attendibili e definitive. Anche per i Pannocchieschi comunque, quando la famiglia si divise in più rami, i legami feudo-vassallatici con gli Aldobrandeschi, che nel XII secolo avevano avuto contenuto essenzialmente politico, assunsero nuova importanza, favorendo il radicamento di un ramo — quello di Pereta — in piena contea e mantenendo vivo, fino a fine XIII secolo, il controllo aldobrandesco su Pietra, centro dei possedimenti di un altro ramo della famiglia.

La crescita di alcune famiglie aristocratiche, entrate nella clientela aldobrandesca nella prima metà del XII secolo, fu tanto rapida e clamorosa e le distinse in breve così nettamente dal resto del tessuto aristocratico regionale, da indurre a “leggere” il processo di feudalizzazione come incontro di tendenze e strategie convergenti. I conti miravano ad ampliare il proprio spazio politico e a creare un territorio compatto, nonché ad acquisire un maggior controllo sull'aristocrazia regionale; da parte loro le stirpi aristocratiche divenute loro vassalle vedevano nel rapporto con gli Aldobrandeschi la possibilità di salvaguardare i propri dominati signorili, minacciati da vicini tanto potenti, ma soprattutto l'occasione di allargare i propri ambiti d'azione, di accumulare nuovi possedimenti — anche in aree lontane — e di distinguersi nettamente e irreversibilmente per ricchezza, stile di vita e rapporti personali dalle circostanti famiglie signorili. Ed entrambe le parti avevano ragione.

Il risultato di questo processo fu la creazione, già a metà XII secolo, di un'ampia clientela comitale, della quale facevano parte molte delle famiglie signorili poi fra i vassalli del 1221: sebbene i legami feudo-vassallatici nella contea siano positivamente attestati solo sotto Ildebrandino VIII (1186-1212) è probabile che già sotto il padre, che può essere ritenuto il vero fondatore della contea, si ricorresse a questo strumento per irreggimentare e istituzionalizzare una clientela in precedenza più fluida.

La strumentazione feudale, affermata nella seconda metà del XII secolo, rimase un elemento portante nella struttura della contea nel XIII secolo; essa continuò a garantire la formale sovranità su stirpi e territori e fornì un mezzo di pressione politica su gruppi famigliari restii all'obbedienza, permettendo ai conti di intervenire con efficacia nei destini dei loro dominati in assenza di eredi maschili. Queste occasioni dovettero avere molta importanza anche per la tendenziale stabilità di aree infeudate e domini diretti. Data la presumibile freddezza dei conti nei confronti di eventuali nuove infeudazioni dei domini diretti e data la difficoltà di requisire i feudi alle famiglie ribelli (le rivolte si concludevano infatti per lo più con un perdono e il rinnovo della *fidelitas*), erano proprio le estinzioni, almeno della linea maschile, a consentire loro un intervento diretto. Lo mostra

il caso dell' infeudazione da Batignano a Manto di Grosseto, dopo l'estinzione del ramo dei 'Vicecomites' che aveva controllato il centro; e anche in altre occasioni si hanno indizi, seppur non conclusivi, di interventi analoghi, come nel caso della penetrazione degli eredi di Ruggero di Colle a Marsiliana⁸⁶.

Occasioni del genere erano però poco frequenti e così fino agli anni '80 prevalse una certa stabilità, almeno prima della massiccia penetrazione di famiglie senesi in Maremma settentrionale nell'ultimo quarto del XIII secolo. È possibile però che si sia avuta una lenta e graduale concentrazione delle *baronie* in mano a un gruppo ristretto di famiglie, processo d'altronde limitato dalla parallela frammentazione in lignaggi di quelle stesse stirpi. E in effetti l'assai limitato campionario di registrazioni di investiture feudali o di giuramenti di *fidelitas* è dominato dalle conferme di precedenti rapporti, come risulta dal dettato o dal contesto. Ad eccezione delle concessioni di Ildebrandino IX negli anni della guerra civile, fatte comunque a famiglie già da tempo inserite nella clientela comitale⁸⁷, si tratta sempre di conferme, come l' infeudazione di Pietra nel 1280 a Paganello, Mangiante II e Iacopo di Inghiramo, esponenti di un ramo dei Pannocchieschi che controllava il castello almeno dalla metà del XIII secolo⁸⁸. Ancor più antichi erano i rapporti feudali con gli Aldobrandeschi e il radicamento locale di due famiglie, i cui esponenti furono obbligati (insieme ai signori di Pietra) a rinnovare la *fidelitas* ai conti nel 1284, in base alla pace tra Siena e "conti di Santa Fiora": si tratta di Bernardino III da Cinigiano e di Guglielmo III da Roccalbegna⁸⁹.

Anche gli altri atti che rammentano concessioni feudali mostrano rapporti già da tempo stabilizzati, anche se l'assenza di ulteriori notizie sia sulle famiglie che sulle località impedisce di essere più precisi. Nel 1293

⁸⁶ Vd. RS, n. 514 cit. nt. 66 (cfr. *supra* p. 302); e COLLAVINI, pp. 612-16.

⁸⁷ ASSi, dipl., ARif, a. 1213 dic. 2 (= 1212), ed. parz. RS, n. 502, p. 216; e RS, n. 514 cit. nt. 66, cfr. *supra* pp. 301-302.

⁸⁸ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7 (1° doc.), Ildebrandino XI infeuda Pietra al procuratore dei tre Pannocchieschi; e ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7 (2° doc.), costui giura la *fidelitas* al conte. Pietra era già in mano a Inghiramo, padre dei beneficiari, vd. CV, n. 843, p. 1008, a. 1263 nov. 19, «dominus Ingherramus quondam domini Mangiantis de Pietra»; nell'albero genealogico della famiglia edito da CUCINI, *Il medioevo*, p. 284 è detto "di Pietra" anche l'avo Mangiante I, peraltro in stretti rapporti con i conti, ma nelle fonti a me note non ho trovato riscontri a tale designazione toponimica.

⁸⁹ ASSi, Cal.Ass., cc. 325v-27v, a. 1284 feb. 28: i "conti di Santa Fiora" avrebbero dovuto «de amore comunis Senensis recipere Bernardinum de Cinigiano et dominos de Pietra et Guilielmum de Roccha Albinea ad eorum amorem et gratiam et fidelitatem et eis parere et dimictere omnes excessus et offensas (...) et dicti Bernardinus et domini de Petra et Guilielmus teneantur facere et faciant fidelitatem per procuratores eorum dictis comitibus».

Margherita, considerati gli onorevoli servizi di Corrado e Citta «filii quondam domini Hormanni», confermò loro il feudo, costituito dal *castellare* di Capita, già concesso da Ildebrandino XII, aumentandolo del diritto di percepire il pedaggio sulle pecore che pascevano in quel territorio⁹⁰. Nel 1298, infine, Berto di Guglielmo da Cugnano costituì il fratello Sigerio procuratore, affinché si presentasse a Margherita per rivendicare i tradizionali diritti della famiglia e prestare il dovuto giuramento di fedeltà e di vassallaggio⁹¹. Sebbene gli ultimi due casi non siano del tutto omogenei rispetto alle precedenti concessioni, dato che la prima riguardò un'area spopolata, mentre non è chiaro — o quanto meno non è esplicitato — se la seconda riguardasse tutti i poteri signorili sul centro, una loro parte o addirittura solo beni patrimoniali, resta comunque notevole il fatto che ci si trovi anche in questo caso di fronte alla prosecuzione di rapporti che duravano da qualche decennio, se non da più tempo.

Questi ultimi due atti suggeriscono una precisazione; avendo preso le mosse da un'analisi delle strutture di governo della contea e perciò da quelle *baronie* che ne costituivano un elemento portante, si sono finora considerati i rapporti feudo-vassallatici solo nella misura in cui essi si risolsero nella concessione *ex novo* — o più frequentemente nel riconoscimento — dei diritti su una signoria territoriale. Ma tali legami non si ridussero a questo neppure nel XIII secolo, quando pure la feudalizzazione del regime signorile raggiunse il proprio apice, e certo non solo in Maremma⁹²; viceversa anche nel XIII secolo continuarono a esistere concessioni feudali

⁹⁰ ASSi, dipl., ARif (*Balzana*), a. 1292 gen. 16 (= 1293): Margherita concede «castellare quod dicitur et vocatur Capita cum tota tenuta et districtu et pascuis et pastura et territorio, iuri<s>dictione et pertine<n>tiis (...) olim data et concessa in feudum et nomine feudi a divo domino comite patre nostro» e in oltre «in augmentum dicti feudi (...) pedagium nostrum et ius pedagii et numerature pecudum et bestiarum, que pro tempore ab hodie in antea venerint (...) per comitatum undecumque ad pascua et pasturam de Capita vel in eam; et de omnibus et singulis pecudibus que in dicto pascuo tenerentur, sicut est in consuetudo et usus colligi per nos et nostros antiquos».

⁹¹ ASSi, dipl., ARif, a. 1297 gen. 20 (= 1298): Berto costituisce il fratello procuratore «ad comparandum coram illustri et magnifica domina domina Margarita comitissa palatii et coram quocunque alio eius officiali vel auditori, et parendum eius preceptis, quot et que eidem Berto inponere vellet; et ad ostendendum sive monstrandum et monstrari faciendum iura, que dictus Bertus habet in dicto castro de Cugnano; et faciendum inde omnem fidelitatem et vassallagium, quod dicte domine Margarite dicto Berto placuerit imponere». Non è certo che fossero concessi tutti i diritti su Cugnano, ma, nonostante la scarsa chiarezza del dettato, potrebbe suggerirlo un'annotazione sul *verso* della pergamena «Instrumentum procurationem (*sic*) et prestationis / homagii castri de Cugnano, facti(?) / comitisse Margarite per Bertum domini Guillielmi / de Cugnano, sub anno Domini M° II° LXXXXVII».

⁹² Cfr. SERGI, *Lo sviluppo signorile*, pp. 386-89.

riguardanti beni fondiari sparsi, compresi o meno di parte dei diritti signorili. Dall'atto del 1293, per esempio, risulta che Ildebrandino XII aveva infeudato a Citta e Corrado, se non già a loro padre Ermanno, i diritti su Capita, in vista di un eventuale ripopolamento — di cui non vi è parola — o più probabilmente di uno sfruttamento economico tramite l'allevamento. La seconda ipotesi spiegherebbe l'interesse per Capita dei beneficiati, se essi andassero identificati con gli esponenti di una famiglia orvietana e non con i *domini* di Capalbio, come pure è possibile⁹³. In ogni caso, l'assenza di popolazione faceva del feudo di Capita un qualcosa di diverso da una *baronia*, accostandolo piuttosto a un beneficio costituito da beni fondiari.

Nel 1275 Ildebrandino XII fece un'altra concessione del genere, volta a premiare personaggi legati ai conti non con un "feudo di signoria", ma con un complesso eterogeneo di beni patrimoniali, sia pure compresi di ampi diritti signorili. Egli infeudò a Stefano da Aversa, suo *miles* e *familiaris*, e a Guglielmo di Ildebrandino, cognato del primo e anch'egli *familiaris* del conte, il castello abbandonato di Aspretulo e beni a Piancastagnaio, Sovana e Orbetello con poteri signorili fra i maggiori, visto che erano compendati dalla formula «tenuta, curia et districtus». L'atto, importantissimo perché attesta la presenza in area maremmana del processo di frammentazione dei poteri signorili e di adesione ai *poderia*, fenomeno ben noto e parallelo alla tendenza opposta alla ricomposizione della signoria territoriale, è interessante anche perché mostra la sopravvivenza di concessioni beneficiarie diverse dalle *baronie*⁹⁴. Anche personaggi impor-

⁹³ Ermanno sembra infatti il «dominus Armannus domini Cittadini de Urbeveteri» garante delle promesse dei conti a Clemente IV nella pace con Siena, vd. ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6209, a. 1266 giu. 12; suo padre sarebbe allora quasi certamente il «domino Citadino Bertraymi» teste per Ildebrandino XI, vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1254 ott. 8. Il nostro Ermanno, però, potrebbe anche essere «Hermannus domini Ranerii de Capalvulis» garante dei patti tra Guglielmo e Orvieto, vd. ASOrv, Instr., n. 871 (cod. Savello II o De Bustolis), c. 151r (1° doc.), a. 1251 mar. 27. A favore della prima ipotesi è il ripetersi dei nomi Ermanno e Cittadino/Citta (assai inusuale), a favore della seconda è il fatto che più tardi, ma solo nel XIV secolo, Capita venne inglobata nel territorio di Capalbio, era dunque pervenuta ai locali *domini* vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, nn. 6.1 e 6.4.

⁹⁴ CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 13 (su Stefano cfr. *supra* pp. 439-40), concessione di «castellum Aspretoli, nunc inhabitatum, quod situm est in partibus de Montemiato, cum tota silva Pigelleti et cum omnibus dicti castelli confinibus, iurisdictione, curia et districtu, iuribus, actionibus ac pertinentiis; item totum podere, quod fuit olim Rollandi partis de Plano Castagnar(o), quod situm est in Plano Castagnaro predicto, eiusque tenuta, curia et districtu ac cum omnibus dicti poderis iuribus, actionibus et pertinentiis; item totum podere, quod habuit et tenuit dudum Ranerius de Pont(e) in civitate Suanense, eiusque tenuta, curia et districtu ac cum omnibus dicti poderis iuribus, actionibus et pertinentiis; item totum podere quod fuit Ferrerii et fratrum et nepotum et filiorum dicti Ferrerii, qui fuerunt culpabiles de morte olim magistri Angelelli de Urbetello, quod situm est in Urbetello,

tanti come Stefano — e non solo *fideles* più modesti, come Peratino da Sorano⁹⁵ — venivano ricompensati con benefici che comportavano il moltiplicarsi e l'intensificarsi dei legami di *fidelitas* con i conti, pur senza interessare, se non limitatamente, la giurisdizione sulla popolazione. Il feudo del 1275, infatti, a differenza delle *baronie* dei grandi vassalli e delle infeudazioni di Cugnano e Capita, riguardanti beni tradizionalmente inseriti nei domini indiretti, anche se a tratti rivendicati direttamente dai conti⁹⁶, concerneva infatti i domini diretti, ma non limitava sostanzialmente il loro controllo sulla popolazione.

Un'ultima concessione di Ildebrandino XII, seppur non avvenuta in forme propriamente feudali, arricchisce il quadro della sua politica nei confronti dei gruppi aristocratici che lo appoggiarono e mostra l'emergere di nuove tendenze nell'esercizio della signoria politica sulla contea. Prima del 1277, e forse dopo il 1274, Ildebrandino XII donò Vitozza con tutti i diritti signorili a Ranieri di Ugolino, personaggio distintosi nel suo seguito, tanto da meritare di essere scelto come arbitro circa alcune clausole secondarie della divisione del 1274. La donazione avvenne in piena proprietà, il che avrebbe dovuto teoricamente escludere il centro dalla contea; e invece proprio di lì viene una delle più chiare prove del funzionamento dei poteri "principeschi" comitali con la trasmissione di un mandato dal papa al conte e tramite Ranieri alla comunità castrense⁹⁷. La vicenda sembra suggerire che, negli ultimi anni del suo governo, Ildebrandino XII abbia occasionalmente rinunciato a ricorrere agli strumenti feudo-vassallatici per garantire la sopravvivenza di un legame istituzionale con le terre cedute ai gruppi aristocratici che lo sostenevano. Credo si debba collocare questa scelta nel quadro della formazione di un principato territoriale, che poteva ormai prescindere almeno in parte dal modello feudale; del resto si sono già rilevati i deboli indizi dell'emergere dell'idea di una sovranità comitale sganciata dalla *fidelitas* feudale. È poi significativo che queste novità risalgano all'ultimo ventennio del XIII secolo e vengano dall'area egemonizzata da Ildebrandino XII, colui che percorse più co-

podere eiusque tenuta, curia et districtu ac cum omnibus dicti poderis seu poderorum iuribus, actionibus et pertinentiis».

⁹⁵ Vd. *supra* pp. 431-32.

⁹⁶ Per i diritti comitali a Cugnano: RS, n. 439 cit. nt. 33; CDO, n. 107 cit. nt. 55; CV, n. 190 cit. nt. 67; ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7; SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 281-82, a. 1263 mag. 30; ASSi, dipl., ARif, a. 1263 giu. 2; ASSi, dipl., ARif, a. 1263 dic. 25; CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 46 (fra le *baronie*). Per i diritti su Capita: CDO, n. 107 cit. e CIACCI, II, n. 580 cit. (fra le *baronie*).

⁹⁷ ASOrv, Instr., n. 871 (cod. Savello II o De Bustolis), cc. 161r-v, a. 1284 ago. 7 (donazione) e ASSi, dipl., ARif, a. 1277 mag. 10 (mandato); cfr. *supra* p. 410 e *infra* pp. 478-79.

rentemente la via verso il principato, operando nello stesso periodo anche una riorganizzazione (e forse gerarchizzazione) del corpo dei suoi ufficiali.

Un precedente alla piena donazione di una signoria, che fa del destinatario il *dominus et rector* del castello, senza distaccare quest'ultimo dallo spazio istituzionale della contea, viene dalle tecniche di spartizione di diritti e poteri all'interno della famiglia. Nel febbraio 1254 in relazione alle tradizionali inimicizie tra uomini di Arcidosso e Montelaterone, un ambasciatore senese ordinò al «domino Guglielmo rectori et domino castris Arcidosi» e ai consiglieri della comunità di comparire di fronte al podestà di Siena; costoro però non paiono aver dato seguito alla sua richiesta e l'ambasciatore dovette accontentarsi di un mandato di Guglielmo agli abitanti del castello di non offendere o danneggiare gli uomini di Montelaterone⁹⁸. Come attestano altre fonti e il perdurare del dominio comitale su Arcidosso prima e dopo l'episodio, Guglielmo altri non era che un Aldobrandeschi, e precisamente un figlio illegittimo del conte omonimo⁹⁹. La sua signoria non escludeva il castello dalla contea, sebbene egli agisse come suo *dominus* e non come rappresentante dei fratellastri (di cui non si fa parola), tanto che alla sua morte la signoria, lungi dal passare ai suoi eredi, tornò, con gli altri suoi beni, ai fratellastri. Arcidosso del resto — come anche Orbetello — pare aver avuto più volte la funzione di appannaggio per membri della famiglia non del tutto partecipi dei superiori poteri politici¹⁰⁰.

⁹⁸ ASSi, dipl. ARif, a. 1253 feb. 11, 1° doc. (= 1254); e ASSi, dipl., ARif, a. 1253 feb. 11, 2° doc. (= 1254): Guglielmo ordina agli uomini di Arcidosso «ut non offenderent hominibus de Monte Latronis et eorum sequacibus in rebus nec in personis, sub pena omnium bonorum et personarum».

⁹⁹ Sulle presenze aldobrandesche ad Arcidosso vd. RS, n. 439 cit. nt. 33; ASSi, dipl., L3 (ex ARif, a. 1215 lug. 2), ed. parz. RS, n. 535, pp. 236-38; CDO, n. 107 cit. nt. 55; *Testimonianze medioevali*, n. 2 cit. nt. 26 (castaldo comitale); ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4; CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 46; ASSi, Cal.Ass., cc. 321v-22r, a. 1278 lug. 18; CV, n. 896, pp. 1102-1103, a. 1278 ago. 1; CDO, n. 538, p. 334, a. 1285 giu. 20; CDO, n. 539, pp. 334-35, a. 1285 set. 4; ASSi, dipl., ARif, a. 1287 gen. 3 (= 1288); ASSi, dipl., SSMA, a. 1291 gen. 8 (= 1292); e ASSi, dipl., *Trafisse di Siena*, a. 1294 dic. 7.

Sulla parentela vd. CIACCI, II, n. 466, p. 175, a. 1253 nov. 19: ricevuta della dote di Margherita, figlia di Guglielmo figlio di Guglielmo I, da parte del futuro marito Burnaccio di Salacco da Montelaterone; e ASSi, dipl., SSMA, a. 1258 nov. 10, Ildebrandino XII dichiara di aver ricevuto 25 lire da S. Salvatore per il debito dell'ente con Guglielmo, figlio del conte Guglielmo. AMBROGI, *Arcidosso* (cit. *supra* p. 119 nt. 35), p. 105 identifica l'attore degli atti del 1254 con Guglielmo I, ma fa difficoltà l'assenza del titolo comitale.

¹⁰⁰ Cfr. RS, n. 439 cit. nt. 33, testamento di Ildebrandino VIII: sia resa ad Adalasia la «dote sua que est mille marcharum argenti, pro quibus Arcidossum et Orbetellum ei a me in pignore sunt obligata»; e RS, n. 535 cit. nt. 99, l'arbitro Ugeri ordina la restituzione di Arcidosso alla contessa, fino alla restituzione della dote e degli interessi. Su Orbetello cfr. anche ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6394, a. 1262 set. 19, Tommasa, vedova di Guglielmo, dona al nipote cardinale di S. Eustachio i diritti sul centro (che dunque aveva in appannaggio).

Nell'ultimo quarto del XIII secolo Ildebrandino XII sembra dunque aver ripreso, ampliandoli e rifunzionalizzandoli, spunti derivantigli dal modo tradizionale di gestire i rapporti all'interno della famiglia, al cui interno però le tendenze alla dissoluzione del potere politico insite nella piena donazione erano compensate dal vincolo di sangue.

Osservando le molteplici funzioni svolte da quel rapporto feudo-vassallatico che legò ai conti tanta parte dell'aristocrazia maremmana, se ne deve riconoscere la centralità negli assetti del loro potere, ma anche l'impossibilità di riportarlo a una sola categoria omogenea. Vi confluirono, infatti, almeno quattro tipi di legami, tutti espressi in analoghe forme feudo-vassallatiche, ma dai contenuti concreti assai diversi. Vi furono in primo luogo legami vassallatici, sostanzialmente privi di contropartita beneficiale, che esprimevano una tendenziale soggezione politica di importanti gruppi aristocratici, come 'Vicecomites', Ardengheschi o Pannocchieschi, senza inserirli concretamente nella struttura istituzionale della contea. Tali legami, diffusi soprattutto nel primo quarto del secolo, sopravvissero anche in seguito. Vi erano poi quelli che si possono chiamare feudi di signoria o *baronie*, usando il termine cui ricorrono le nostre fonti: essi davano luogo a veri e propri rapporti feudo-vassallatici, con cui gli Aldobrandeschi avevano riconosciuto e inserito nella contea gli autonomi sviluppi signorili di gruppi aristocratici fortemente radicati localmente. Queste famiglie provenivano da differenti percorsi: a volte erano cresciute all'ombra dei conti, forse agendo addirittura come ufficiali al loro servizio o spartendo in altro modo con loro i poteri signorili fin dalle origini; altre volte erano rami localizzati delle maggiori stirpi territoriali (come i Pannocchieschi); ma tempi e percorsi della loro affermazione sono per lo più ignoti. Prima dell'inizio del XIII secolo, comunque, i conti avevano sottomesso e legato a sé queste stirpi con vincoli feudo-vassallatici, riconoscendone i poteri signorili e forse rafforzandoli, ma non certo creandoli *ex novo*, e li avevano inseriti nella struttura istituzionale della contea.

Un terzo genere di rapporti feudo-vassallatici è quello più tradizionale, anch'esso importante nella struttura della contea, basato sulla concessione in feudo di quote del patrimonio comitale, se non addirittura di intere signorie, per premiare famiglie o singoli personaggi particolarmente fedeli e meritevoli. All'inizio del secolo queste infeudazioni concernevano intere signorie territoriali (si trattasse senz'altro di domini diretti dei conti oppure di beni requisiti a ribelli o tornati ai conti in assenza di eredi); in seguito prevalsero invece le concessioni solo patrimoniali o di centri spopolati che, pur potendo garantire notevoli proventi economici, non intac-

cavano sostanzialmente la signoria politica dei conti. (Bisogna però sottolineare che la povertà delle fonti induce alla cautela nel proporre un modello evolutivo.)

Va infine richiamata l'importanza assunta nella struttura costituzionale della contea dai giuramenti in forma vassallatica (anch'essi privi di contenuto beneficiale), consistenti nella promessa di *fidelitas* ai conti da parte della popolazione rurale. In questo caso ci si trova di fronte a uno strumento fondamentale nell'esercizio della sovranità, che riguardò in prima istanza i domini diretti, ma che forse, in forme mediate, interessò anche gli stessi domini indiretti nei quali potevano essere prestati giuramenti di fedeltà non solo ai *domini* immediati, ma anche a quelli eminenti.

Tutti questi elementi contribuirono al funzionamento della contea come spazio politico e istituzionale, costituendone per tutto il '200 uno degli elementi portanti. Sono però soprattutto le *baronie* a meritare un supplemento di riflessione per stabilire la forza dei legami con gli Aldobrandeschi sul piano politico e istituzionale. Sembra infatti verosimile che, al di là dell'uniformità delle formule degli atti di infeudazione, vi fossero notevoli differenze da caso a caso. Bisogna poi sottolineare in via preliminare che le notizie disponibili riguardano solo il settore settentrionale della contea.

Fatto salvo il riconoscimento della loro signoria politica, sempre compreso nel giuramento di fedeltà, è difficile stabilire se i conti si riservassero diritti in campo giurisdizionale e fiscale. Quanto alla fiscalità, parrebbe negarlo un passo di un accordo con Orvieto, con cui Ildebrandino IX promise di far pagare al comune due soldi l'anno da ogni focolare della contea a sud dell'Albegna, con alcune eccezioni fra cui proprio i feudi¹⁰¹. Dato che è possibile che nel farlo il conte destinasse a Orvieto parte di un tributo già riscosso dalla famiglia, se ne potrebbe ricavare che le *baronie* erano immuni da tale contribuzione o per lo meno che i conti non potevano imporre gravami fiscali in quelle aree. Si tratta però di un indizio labile e apparentemente contraddetto dal fatto che anche in una località come Torriella, nella quale la signoria aldobrandesca era tutt'altro che salda, ancora a fine XIII secolo i conti riscuotevano tributi¹⁰². Quanto ai diritti giurisdizionali le notizie sono ancora più scarse; le formule d'infeudazione sono vaghe al riguardo e nemmeno il fatto che, quando si sotto-

¹⁰¹ CDO, n. 106 cit. nt. 5: «et de omnibus predictis terris infra dictos confines positus do et concedo vobis (...) recipientibus nomine comunitatis Urbeveteane, in perpetuum duos soldos per foculare annuatim in natali Domini (...) exceptis militibus et presbiteris, masionibus ordinis et feudis».

¹⁰² ASSi, *Consiglio Generale*, 22, all. D, a. 1278, cit. in WALEY, *Siena*, pp. 80-81.

misero a Siena, alcune famiglie di vassalli aldobrandeschi risultassero controllare l'alta giustizia è conclusivo: in primo luogo è incerto se questi esempi siano rappresentativi, inoltre non si può essere sicuri che queste famiglie esercitassero quei poteri anche in precedenza, quando erano state sottoposte alla signoria aldobrandesca e che non li avessero invece usurpati in seguito.

L'impressione comunque, e tale deve restare in un panorama documentario tanto povero, è quella di una limitata efficacia del controllo comitale sulle signorie indirette, se non sul piano politico; limitata sì ma non nulla, visto che ci sono inequivoche prove di almeno occasionali interventi nelle questioni interne dei domini indiretti come a Roccalbegna (una *baronia*) e a Vitozza (signoria donata a Ranieri di Ugolino), sui quali ci si soffermerà in seguito. Del resto anche la signoria politica aldobrandesca nella seconda metà del secolo si fece meno solida, specialmente nell'area più settentrionale, contrastata com'era dallo sforzo senese di sottomissione dei *domini* locali con patti che ne scavalcavano i signori eminenti. Anche sotto questo aspetto sarebbe sbagliato generalizzare: se l'azione senese fu efficace nel recidere alcuni dei vincoli solo politici e nell'indebolire la fedeltà di alcuni *barones*, altre famiglie rimasero dipendenti dai conti e comunque i nuovi legami tra Siena e l'aristocrazia maremmana non furono più saldi di quelli tradizionali con gli Aldobrandeschi; neppure a fine secolo essi furono in grado di obliterare del tutto la presenza comitale, risolvendosi piuttosto in un'ulteriore garanzia per i Senesi della libertà dei loro traffici e della sottomissione politica dell'area egemonizzata dai conti di S. Fiora (di cui gran parte delle famiglie interessate erano vassalle). Solo la crisi degli ultimissimi anni del secolo, con l'ulteriore spartizione della contea di S. Fiora e il tentativo di Bonifacio VIII di privare dei suoi diritti Margherita, avrebbe portato a una definitiva crisi di questi legami. D'allora in poi, a quanto pare (ma mancano studi al riguardo), i nuovi dominati dei conti di S. Fiora e degli Orsini di Pitigliano si sarebbero essenzialmente limitati agli antichi domini diretti.

8.3.d *La prassi di governo: alcuni esempi*

Si è tentato finora di tracciare un quadro d'insieme della struttura istituzionale della contea e degli strumenti impiegati dai conti per esercitarvi i propri poteri sovrani. La povertà delle fonti e la loro distribuzione su di un ampio arco cronologico hanno costretto, però, a dare un'immagine troppo statica di quella realtà, incrociando spunti offerti da aree e momenti assai distanti tra loro. Per cercare di ovviare in parte a questi limiti è opportuno concentrarsi su alcuni esempi puntuali dell'azione di gover-

no, cercando di cogliere l'interazione tra le varie strutture finora esaminate separatamente, il modo in cui esse operarono localmente e la loro evoluzione nel tempo.

Il primo esempio viene da un atto d'incerta datazione per le lacune della pergamena lungo il margine destro, ma che sembra riconducibile al 1254. Si tratta dell'autenticazione di una lettera di Ildebrandino (XI o XII?) alle autorità di Roccastrada, con annessa dichiarazione che il mandato del conte non era stato adempito. Il 24 giugno di un imprecisato anno del XIII secolo, forse il 1254, il pievano di Palude esibì a un notaio e ad alcuni testi una lettera del conte che scriveva per sé e i propri consorti (definiti secondo l'uso degli anni '50 *fratres*) al proprio vicario Galgano, al consiglio e alla comunità di Roccastrada circa un furto di bestiame subito da Tofo di Ranieri Salimbeni ad opera di alcuni uomini di Bocchegiano; i protagonisti del furto, infatti, si erano rifugiati a Roccastrada. Il conte ordinò di restituire a un nunzio del Salimbeni il bestiame e di imprigionare i responsabili del furto. Il suo ordine, però, a 15 giorni dalla sua trasmissione, allorché fu eseguita la copia, non aveva avuto seguito. Proprio per dimostrare l'inadempienza al mandato comitale delle autorità di Roccastrada Tofo Salimbeni, attraverso il pievano, si fece fare copia dell'atto: lo dimostra inequivocabilmente una nota di mano di Tofo, coeva alla copia, nella quale si afferma che «chesta charta è stata pagata a me [To]fo Raneri Salimbeni»: dunque dopo l'esecuzione della copia la pergamena giunse al Salimbeni che intendeva forse avvalersene per far causa ai ladri di fronte alle autorità competenti: Bocchegiano infatti non faceva parte della contea, ma del contado senese¹⁰³.

Il documento è di estremo interesse, perché mostra la diffusione della pratica di comunicare per via epistolare tra centro (il conte e il suo seguito) e periferia della contea (gli ufficiali locali) e perché il dettato della lettera, nelle sue movenze, mostra una chiara influenza del modello pubblicistico. Si noti oltre alla forma del mandato («Mandamus quatenus...») anche la chiusa («Faciemus quod ad satisfactionem et <nostro> honori [videtur con]venire»)¹⁰⁴. Non è privo di interesse anche il fatto che la missiva sia indirizzata cumulativamente, in ordine decrescente d'importanza, al vicario, al consiglio e alla comunità di Roccastrada, il che ci offre un'organigramma delle autorità politiche locali.

¹⁰³ ASVat, *Nunziatura Apostolica, Fondo Toscano*, n. 15865, a. [1254?] giu. 20; per la datazione vd. COLLAVINI, pp. 654-59 (con edizione). Su Bocchegiano, vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 36.2 e la carta in REDON, *L'espace*, dopo p. 304.

¹⁰⁴ La lettera ha 'vestro honori'; ma deve trattarsi di errore di copiatura dell'abbreviazione 'nro'. Sull'uso del termine *honor* per designare la sovranità comitale, cfr. *supra* p. 430.

Di un certo interesse è un'altra pergamena degli stessi anni, concernente i rapporti dei conti con i lombardi di Rocca Tederighi, un "centro cuscinetto" tra contea e contado senese. A seguito della pace generale toscana del 1254, che interruppe le ostilità tra Siena e Firenze, e della successiva ratifica del 1256 da parte degli Aldobrandeschi, anche i lombardi di Rocca Tederighi, già schierati con il comune, vennero a patti con Umberto: lo mostrano due atti, copiati in un'unica pergamena¹⁰⁵. Con il primo (quello fondamentale nella forma conservata) due lombardi di Rocca Tederighi dichiararono che nella pace con Umberto non intendevano contravvenire ai patti che li legavano a Siena¹⁰⁶. Il secondo è invece il "trattato di pace", in forma di privilegio concesso da Umberto per sé, il fratello e il cugino (indicati complessivamente come *fratres*) a tutti i lombardi di Rocca Tederighi (e dunque non solo agli autori della promessa). Come mostrano le incertezze nel dettato e l'assenza del sigillo cui si fa esplicito riferimento nel testo, si tratta di una copia, destinata a dar conto alle autorità senesi del suo tenore, confermando la veridicità della dichiarazione¹⁰⁷. Il privilegio (anch'esso nettamente improntato al modello pubblico) ordinava la riammissione dei lombardi alla protezione dei conti e le conseguenti loro piena sicurezza e libera circolazione nella contea, nonché il diritto di coltivarvi o farvi coltivare le terre e soprattutto di esercitarvi liberamente l'attività mercantile. Umberto ingiunse inoltre ai propri *fideles*, in questo caso certo vassalli, di obbedire alle sue disposizioni¹⁰⁸.

L'atto conferma il notevole ricorso alla scrittura e la sua raffinata for-

¹⁰⁵ Vd. CIACCI, II, n. 500 cit. nt. 13 (a. 1256 lug. [2]): il primo documento è in questa data e lo è probabilmente anche il secondo, sebbene la pergamena riporti la data del 22 luglio, che non coincide con il giorno della settimana indicato, il mercoledì, e dovrebbe essere frutto di un errore di copiatura. Sul contesto vd. *supra* pp. 334-35.

¹⁰⁶ CIACCI, II, n. 500 cit. nt. 13 (1° doc.): Guasco di Guglielmo e Bindozzo di Ugolino «dixerunt (...) quod quicquid fecerint de concordia et compositione cum predicto comite Umberto, fecient tali modo videlicet quod (...) omnia pacta et conventiones que et quas (...) actenus fecerunt cum comune et cum hominibus de Senis sunt salva et rata et incorrupta permaneant». Per un parallelo vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1254 ott. 8, dichiarazione di Ildebrandino XI nello stesso senso.

¹⁰⁷ Per il riferimento al sigillo vd. CIACCI, II, n. 500 cit. nt. 13 (2° doc.): «et ad plenam firmitatem et robur plenissimum presentem paginam securitatis et fidancie supradicte sigilli sui munimine iuxit et fecit roborari».

¹⁰⁸ Umberto concedeva innanzitutto la «plenam licentiam et securitatem et fidanciam», nonché il diritto «laborandi et laborari faciendi terras in dicto eorum comitatu et tota eorum forcia, cum licentia et voluntate eorum fidelium ad quos terre pertinent; et quod possint uti et mercari, sicut actenus soliti sunt»; ordinava infine «predictam securitatem et fidanciam ab omnibus et singulis fidelibus suis et suorum fratrum firmiter observari».

malizzazione; presuppone inoltre frequenti scambi di notizie: dalla comunicazione alle autorità periferiche della decisione dei conti, all'uso del privilegio comitale da parte dei lombardi. È infine notevole il tentativo dei conti di sfruttare la favorevole congiuntura politica per proporsi come "principi" nei confronti dei lombardi, in precedenza esterni al territorio della contea: è infatti tipico delle autorità sovrane esprimere atti di pace con quanti ritengono, a torto o a ragione, propri sudditi con atti unilaterali e graziosi.

Circa quindici anni dopo si incontra un atto analogo ai precedenti, che conferma le tendenze descritte. È forse, a quanto risulta dall'*intitulatio* e dall'apertura, una lettera circolare inviata alle comunità, agli ufficiali e, forse, ai vassalli comitali¹⁰⁹. L'atto ordinava la sospensione delle azioni militari contro Siena e, in particolare, contro i suoi mercanti, per la sua recente sottomissione alla Chiesa e a Carlo d'Angiò, e quindi per la sua 'amicitia' con il conte. Ildebrandino XII ordinò infatti che i mercanti senesi - o diretti a Siena - con mercanzie (e in particolare granaglie) compereate fuori della contea o giunte via mare, potessero transitare liberamente per il suo territorio, «salvis debitibus pedagiis».

L'atto mostra ancora una volta l'importanza della scrittura nella trasmissione delle decisioni comitali e la raffinatezza espressiva raggiunta in questo campo¹¹⁰. Si deve però riconoscere che l'atto pone qualche difficoltà sia quanto all'inserimento in una precisa tipologia, che all'interpretazione e storia materiale. Se infatti si apre in forma di lettera (e *lictere* è esplicitamente definito), si chiude in forma di documento con il riferimento al sigillo, l'elenco dei testi e la sottoscrizione notarile¹¹¹. Inoltre, in assenza di tracce di sigillo o di piegatura della pergamena, risulta difficile precisare la natura del testimone giunto fino a noi: è una copia semplice?

¹⁰⁹ CIACCI, II, n. 557 cit. nt. 11. Il privilegio in forma di lettera è indirizzato a «universis et singulis ad quos lictere presentes advenerint» e si apre con l'espressione «noverrint vestra universitas». Si noti però l'interferenza tra modello epistolare e quello del privilegio, dominante nella parte conclusiva con l'ordine dell'inserimento del sigillo, la data topica e cronica completa, l'elenco dei testi e la sottoscrizione notarile.

¹¹⁰ Come mostra la graduazione tra le posizioni della Chiesa, di Carlo e dello stesso Ildebrandino nell'espressione «nos adtendentes qualiter civitas Senensis in devotione sancte Romane ecclesie matris nostre et in fidelitate serenissimi domini Karuli, Sicilie regis yllustris, nostraque sincera amicitia, mentis qualibet puritate patentibus operibus, constanter et fideliter perseverat ...».

¹¹¹ «Et ut ad[hi]beatur presentibus plena fides, eas fecimus publica manu scribere et nostri [si]gylli roborari». La sottoscrizione è del notaio Iacopo, forse identificabile con 'Iacobus Benencase' che scrive un accordo per l'allevamento in comune tra le contesse Isabella e Giovanna e il monastero di S. Salvatore, vd. ASSI, dipl., SSMA, a. 1295 ott. 8.

e perché è stata conservata nell'Archivio del comune di Siena, pur non essendo indirizzata a quell'ente? Si può ipotizzare che sia una copia inviata dal conte al comune per conoscenza? e perché in tal caso sarebbe priva di ogni solennità formale? In attesa di studi più approfonditi, innanzitutto di carattere materiale, ci si deve limitare a riconoscerne la problematicità.

Quest'atto risale ai primi anni '70, allorché Ildebrandino XII produsse un coerente sforzo di costruire un organico principato indipendente, direttamente collegato al pontefice e all'autorità angioina. Riprendeva e perfezionava così esperienze maturate già nei primi anni '50, che a loro volta avevano verosimilmente messo a frutto a vantaggio della famiglia le pratiche di governo degli anni di Pandolfo di Fasanella. Non è certo un caso dunque che i più seri tentativi di perfezionare gli assetti istituzionali della contea maturassero in congiunture politiche favorevoli al ramo "di Sovana". La sicurezza militare e la prospettiva di durata e solidità del potere erano premesse indispensabili a un ordinato, efficace e continuo funzionamento delle strutture di governo e a ogni progetto di una loro riorganizzazione. A un lustro da Benevento, piegata ormai la resistenza senese, Ildebrandino XII era al culmine delle sue fortune; concluso il matrimonio tra la figlia e il vicario angioino in Toscana Guido di Montfort, poteva guardare con ottimismo al futuro della contea e adoperarsi per renderne più efficaci le istituzioni, al di là dell'obiettivo dell'immediata sopravvivenza.

E proprio da questa fase viene un'ulteriore prova dell'efficacia raggiunta dalle sue forme di governo; la offre la causa del 1271 tra *nobiles* e *populares* di Suvereto sul pagamento delle tasse da parte dei primi. A differenza di quelli finora esaminati, l'atto è ampio e complesso e si inserisce in una serie documentaria che permette di chiarirne contesto e precedenti. Si tratta della ricapitolazione di una sentenza, compreso il rinnovo del mandato del conte di osservarla perpetuamente e senza alcuna resistenza¹¹². La causa era stata mossa, nei primi mesi del 1271, da Vencio e Ugucione di Ranuccio da Suvereto, rappresentanti dei *nobiles* del castello, ai *populares* che li costringevano a partecipare a 'datas' (o 'datia') e 'collectas', nonché a prestare «realia sive personalia servitia» insieme agli altri cittadini, mentre essi se ne ritenevano immuni; da parte loro i *populares* non negavano i fatti, ma sostenevano di essere nel giusto a comportarsi così. Di fronte alle contrapposte richieste il conte diede 15 giorni alle par-

¹¹² ASSi, dipl., ARif (Massa), a. 1271 (= 1271 mag. 26). È un lungo rotolo di pergamena molto guasto nella sua parte iniziale il cui inchiostro è evanido forse per l'umidità. Ildebrandino ordina la *repirogatio* «et ad maiorem cautelam et roboris fortitudinem nostro predictis partibus mandavimus hore quod dicta sententia (...) in perpetuo et sine propositione vel allegatione aliqua observetur».

ti per produrre «iura, allegationes et instrumenta», che ne dimostrassero le ragioni. Allo scadere dei termini, il procuratore dei *populares* presentò due *instrumenta*: una precedente sentenza che ordinava che i *nobiles* fossero sottoposti ai servizi; un diploma (o mandato) di Ildebrandino che stabiliva che tutti gli abitanti di Suvereto obbedissero a «statutis et ordinamentis dicte terre»¹¹³. I *nobiles* presentarono invece una sentenza delle autorità comunali di Pisa e di alcuni arbitri, che li riconosceva immuni dalle contribuzioni¹¹⁴. Accolta la documentazione prodotta, Ildebrandino affidò la soluzione della vertenza al giudice e notaio Pelistro da Orbetello, fra i più importanti esponenti del suo seguito, concedendogli facoltà di servirsi del parere di esperti di diritto. Pelistro in effetti decise di ricorrere a due giurisperiti di Montalto; il conte scrisse allora ai due, chiedendone il parere legale, allegando le prove addotte dalle parti e il denaro per il loro compenso¹¹⁵. I due risposero con il *consilium* che i *nobiles* non avevano diritto ad alcuna immunità; in base ad esso il 26 maggio Pelistro, convocate le parti, pronunciò la sentenza che respingeva la richiesta dei *nobiles*. Lo stesso giorno il conte infine gli ordinò — forse su richiesta del procuratore dei *populares* — di stendere la *repirogatio* della causa e rinnovò oralmente il mandato a rispettare la sentenza.

La vicenda si colloca nel quadro di una discordia che opponeva da tempo i due gruppi in cui risulta divisa la popolazione di Suvereto fin dalla “carta di libertà” del 1201 (anche se non è del tutto certo che si tratti sempre dei medesimi). Liti tra *milites* e *populares* e organizzazioni autonome delle due componenti emergono fin dagli anni '30 e poi in seguito per

¹¹³ Il tenore degli atti non è integralmente riportato nella *repirogatio*, ma è riassunto in due diversi passi (l'introduzione e il dispositivo della sentenza), eccone il testo: «unum (*scil.* instrumentum) erat sententia in quo continebatur quod dicti nobiles datas et prestantias in dicto comuni debeant solvere et prestare et realia et personalia servitia subire; in alio igitur continebatur qualiter supradictus dominus comes concesserat supradictis popularibus quod generaliter omnes habitantes de Suvereto deberent stare statutis et ordinamentis dicte terre». La sentenza cui si fa riferimento dovrebbe essere quella di Pandolfo di Fasanella ed. SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 204-208, a. 1243 feb. 4.

¹¹⁴ I *nobiles* presentano «provisionem quamdam factam per potestatem Pisanam, capitaneos et antianos populi Pisani et per sapientes viros super hoc electos pro bono et pacifico statu dicte terre de Suvereto, in qua vero provisione continebatur quod dicti nobiles deberent conservari in eorum consuetudinibus et immunitatibus et quod essent immunes et liberi a datis et prestantiis et aliis realibus et personalibus servitiis in dicto comuni prestandis».

¹¹⁵ Il testo della lettera di Ildebrandino ai «nobilibus et sapientibus viris domino Nicholao et domino Ranerio iudicibus» è quasi integralmente riportato nella *repirogatio*.

tutto il secolo¹¹⁶. Un'analisi del testo e la considerazione del contesto mostrano il ruolo fondamentale del conte nelle vicende interne di una comunità complessa ed evoluta come Suvereto. La sua importanza, vista con gli occhi della comunità, stava nella capacità di imporre alle parti una decisione e di pervenirvi mirando alla pace nella comunità e rispettando tutte le formalità giuridiche¹¹⁷. Sebbene non vadano prese alla lettera, le affermazioni del conte trovano riscontro nella cura con la quale fu esaminata e decisa la questione e nella spesa in termini di tempo e denaro sostenuta a questo scopo. La vicenda conferma inoltre l'importanza della *familia* come strumento di mediazione tra conti e mondo della cultura giuridica: Pelistro, fra i principali esponenti del seguito di Ildebrandino XII, non solo mise a disposizione del signore le proprie competenze giuridiche e retoriche, ma fu capace di individuare personaggi che, come i giurisperiti di Montalto, rispondessero alle sue occasionali necessità.

Tale complessa vicenda suggerisce un'ultima considerazione che riguarda direttamente il merito del problema che ci interessa, ossia il grado di efficienza e presenza quotidiana del governo comitale. Quello del comune di Suvereto è l'unico archivio di una comunità o di una famiglia maremmana, di cui siano sopravvissuti per il XIII secolo significativi frammenti. Nonostante il sempre più forte intervento pisano nel centro, ne emerge chiaramente — e non solo da questo atto — una forte e continua presenza dei conti come autorità sovrana, che si manifesta nel campo dell'amministrazione della giustizia, nella regolamentazione delle dispute interne, nella frequente necessità di rinnovare gli obblighi di fedeltà da parte dei Suveretani e, infine, nelle numerose menzioni (in eccezioni o atti analoghi) dei conti, anche quando non ne fossero direttamente protagonisti: tutte prove della notevole presa della signoria comitale.

Un altro atto significativo per lo studio dell'organizzazione istituzionale della contea risale ai primi anni '70 ed ha per protagonista Ildebran-

¹¹⁶ Cfr. RS, n. 439 cit. nt. 33; una prima causa tra *nobiles* e *populares* è CIACCI, II, n. 371 cit. nt. 11, cfr. anche SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 284-88 cit. nt. 113. Nella storiografia c'è una tendenza ad anticipare eccessivamente l'affermazione della signoria politica pisana su Suvereto, cfr. MASSART, *Per le relazioni*, cit. e F. CUTERI, *Recenti indagini a Suvereto (Livorno): un contributo toscano all'archeologia dei centri storici (minori)*, «Rassegna di archeologia», 9, 1990, pp. 431-64; ma le prove del perdurare del controllo aldobrandesco sono evidenti, vd. CDO, n. 107 cit. nt. 55, MASSART, *Per le relazioni*, cit. nt. 8, ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7, TERLIZZI, *Documenti*, n. 643, pp. 331-32, a. 1273 lug. 28, CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 46, ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1287 ott. 2 e RV, n. 973 cit. nt. 79.

¹¹⁷ Vd. in ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26), la lettera inserta di Ildebrandino che si rivolge ai due esperti di legge «volentes ad pacificum statum dictorum nostrorum fidelium intendere et in his, ut postulat ordo iuris, procedere».

dino XI. Una pergamena dell'Archivio Riformagioni di Siena conserva due atti distinti: il primo è l'escussione di 34 testi di Roccalbegna (20) e Santa Fiora (14), sentiti circa i confini tra le signorie di Roccalbegna e Arcidosso; il secondo è un mandato del conte agli uomini di Arcidosso, affinché non invadessero, lavorassero o usassero per il pascolo terre del territorio della sua signoria senza l'autorizzazione di Guglielmo da Roccalbegna¹¹⁸ Al di là delle incertezze dovute ai dati cronici degli atti, che sono contraddittori¹¹⁹, il loro rapporto sembra questo: Ildebrandino XI ordinò con un mandato agli uomini di Arcidosso (forse in seguito a una pace con Guglielmo o a una sua lamentela per i danni subiti) di rispettare l'integrità del territorio di Roccalbegna; di conseguenza Guglielmo, sempre per ordine del conte, introdusse alcuni testi per delimitare l'esatto territorio della signoria. Il mandato fu poi copiato di seguito all'escussione di testi come pezza d'appoggio. Si può immaginare che la pergamena sia giunta nell'archivio senese alla fine del XIII secolo, al momento dell'acquisizione dei diritti su Roccalbegna da parte del comune e delle conseguenti operazioni di confinazione della signoria¹²⁰.

Quest'atto è assai interessante per più ragioni: innanzitutto si pone

¹¹⁸ ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4, ed. parz. REDON, *L'espace*, pp. 179-81: il primo atto è volto «ad peribendum testimonium de territorio Rocche Albengne et de eiusdem curia et districtu, prout confinat cum territorio, curia et districtu castri Arcidossi»; con il secondo Ildebrandino XI «precepit et precipiendo misit comuni et universitati comunis et castri Arcidossi, per ambassiatores dicti castri Arcidossi, quod ab hodie in antea infra territorium, curiam et districtum Rocche Albengne et dictorum dominorum Rocche non intrent nec laborent neque pasturent sine licentia et parabola Guillelmi, domini dicte Rocche».

¹¹⁹ Il secondo atto è certamente del 4 agosto 1273, ma il primo dà problemi di datazione. I due gruppi di testi furono infatti sentiti il 16 e 19 agosto, mentre la pubblicazione delle loro deposizioni avvenne, stando al dettato, il 2 agosto 1273: REDON (*ibid.*, p. 179) ha perciò ipotizzato che i testi fossero stati sentiti nell'agosto 1272, che solo nel 1273 si procedesse all'autenticazione delle loro dichiarazioni e che Ildebrandino prendesse allora la sua decisione. È però difficile accettare che tra l'escussione dei testi e la pubblicazione delle loro dichiarazioni trascorresse un anno; inoltre, a ben guardare, il rapporto tra i due atti non pare quello suggerito da Redon, e cioè prima l'escussione dei testi e poi il giudizio/mandato del conte, ma quello inverso. Ildebrandino nel mandato, infatti, non tocca la questione dei confini, ma si limita a vietare l'ingresso nel territorio di Roccalbegna, che spetta poi ai testi delimitare. Se sono corrette queste considerazioni non può stupire che i testi siano introdotti da Guglielmo, ma per ordine del conte, una decina di giorni dopo il mandato. Resta però da chiarire la discordanza cronologica interna al primo atto. Considerato che il mercoledì indicato nel testo come giorno della pubblicazione non corrisponde solo al «die mercurii s(ecund)o mensis augusti intrantis», ma anche al «die secundo ... exeuntis» (30 agosto) si può forse pensare a un *lapsus* del notaio che, per quanto ostico da ipotizzare, pare più probabile di un così lungo intervallo tra raccolta delle testimonianze e loro pubblicazione.

¹²⁰ Sull'acquisto di Roccalbegna da parte di Siena vd. COLLAVINI, pp. 598-99; per un esempio delle conseguenti operazioni di confinazione vd. REDON, *L'espace*, pp. 182-85.

in qualche misura al di sopra dell'ambito territoriale della singola signoria (a differenza dei precedenti), suggerendo perciò considerazioni sui generali poteri territoriali dei conti; il fatto poi che riguardi un dominio diretto e una *baronia* lo rende ancor più notevole. Dal solo mandato infatti non emerge necessariamente il potere d'intervento del conte a Roccalbegna, ci si trova infatti di fronte a un intervento nei domini diretti attraverso mandati trasmessi alle istituzioni comunitarie che regolavano la vita e le attività della popolazione. Incrociando però mandato e testimoniale, emerge che nella lite Ildebrandino non era parte in causa, come signore di Arcidosso, ma piuttosto autorità superiore e giudicante nella lite che opponeva due parti, entrambe — seppur diversamente — sue "suddite". Lo mostra l'apertura del testimoniale, nella quale si afferma che i testi furono introdotti da Guglielmo (come parte in causa) e interrogati dal notaio Oddone su mandato di Ildebrandino XI, evidentemente l'autorità che aveva ordinato l'escussione dei testi per individuare i confini¹²¹.

Questo è l'unico atto, fra quelli che illustrano in dettaglio l'azione di governo dei conti, di cui sia protagonista Ildebrandino XI. Può aver contribuito a questa situazione la casualità della sopravvivenza documentaria, ma debbono aver giocato un ruolo più importante le opposte scelte politico-istituzionali dei due rami della famiglia. Anche gli ultimi due atti utili ad illustrare l'azione di governo aldobrandesca vengono infatti da aree controllate dai discendenti di Guglielmo. Il primo è la procura di Ranieri di Ugolino, signore di Vitozza, per sé e gli uomini del castello, con la quale incaricò Crescio di presentarsi a Ildebrandino XII per riceverne un mandato del sommo pontefice e per impegnarsi a rispettarlo sotto la pena di 100 lire cortonesi¹²². Se ne è già rilevata l'importanza, perché mostra l'ordinata trasmissione di un mandato papale (di cui purtroppo è ignoto il merito) fino alla comunità locale, attraverso principe territoriale e *dominus* locale; come si è anche notato che l'atto, incrociato con un'altra notizia, che ricorda la donazione di Vitozza da parte di Ildebrandino XII, at-

¹²¹ ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4 (2° doc.): «isti sunt testes introducti a Guilielmo quondam domini Ugolini de Roccha Albigna (...) examinati et interrogati per me Oddonem notarium infrascriptum mandato illustris viri domini Ildibrandini comitis Dei gratia palatini». Cfr. anche REDON, *L'espace*, p. 179.

Il testimoniale offre anche suggestioni sull'esercizio dei poteri signorili nel territorio di Roccalbegna, più volte ricordati nel descriverne i confini. Ne emerge un quadro di ridotto intervento comitale: i poteri sono direttamente esercitati dal *dominus*, che dispone di un proprio castaldo e propri ufficiali che, a differenza di quelli dei suoi signori, erano rustici momentaneamente sottratti alle attività rurali in base alle necessità contingenti.

¹²² ASSi, dipl., ARif, a. 1277 mag. 10; cfr. *supra* pp. 410 e 466.

testa l'affermarsi dei poteri territoriali principeschi autonomi dalla strumentazione feudale¹²³; se ne può infine ricavare una conferma della centralità dello strumento del mandato nel governo delle comunità della contea.

L'ultimo atto a meritare un'analisi ravvicinata risale all'epoca di Margherita, erede della forte struttura creata dal padre. Anch'esso viene da una piccola comunità amiatina, Piancastagnaio, a lungo e infruttuosamente conteso alla famiglia dal monastero di S. Salvatore¹²⁴. Nell'ottobre 1288 Valente 'olim Zachonis' vendette a tal Fiorenzo un pezzo di terra nel castello; per farlo egli aveva dovuto ricevere il permesso da Margherita, dato che il potere gli era stato concesso da Ildebrandino XII¹²⁵. Il documento è già di per sé interessante, in quanto mostra il perdurare della presenza patrimoniale dei conti e la tenuta del loro controllo eminente sui beni locati alla popolazione indipendentemente dal titolo della concessione. Quanto lo rende ancora più interessante è però il fatto che di seguito alla compravendita — per confermarne la legittimità — Ranieri, allora vicario di Piancastagnaio, copiò per esteso il privilegio di Margherita per Valente: per la precisione, a essere copiata non fu la lettera/privilegio della contessa (datata 1288 mar.23), ma la sua *insinuatio* del 10 maggio successivo da parte del vicario Ranieri, contenente a sua volta la copia del privilegio¹²⁶. Dato lo stato di grave deterioramento del margine inferiore della pergamena, la parte conclusiva dell'atto di *insinuatio* è illeggibile, cosicché non

¹²³ Vd. *ibid.* e COLLAVINI, p. 663.

¹²⁴ Per i diritti aldobrandeschi a Piancastagnaio vd. CDO, n. 107 cit. nt. 55; ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 54v (2° doc.), a. 1223 nov. 29; ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7; CIACCI, II, cit. nt. 11 (data topica); *ibid.*, n. 580 cit. nt. 46 (dominio diretto); *ibid.*, n. 585 cit. nt. 13; *ibid.*, n. 607 cit. nt. 13; e RV, n. 930, p. 314, a. 1286 ago. 6 (data topica). Per le contestazioni monastiche vd. ASSi, dipl., SSMA, a. 1286 giu. 5 e ASSi, dipl., SSMA, a. 1287 mar. 17, che rimanda l'inizio delle controversie all'epoca di Guglielmo, cfr. *supra* pp. 330 e 351.

¹²⁵ ASSi, dipl., ARif, a. 1288 ott. 24 (1° doc.): Valente vende «habens licentiam a magnifica domina Margherita Dei gratia comitissa palatina vendendi podere quod habet in castro Planu Castagn(ai) olim sibi datum per illustrem virum dominum Ildibrandinum Rubeum comitem palatinum Dei gratia».

¹²⁶ ASSi, dipl., ARif, a. 1288 ott. 24 (2° doc.), l'atto si apre con la dichiarazione «hec sunt lictere representate per Valentem Zachonis coram me Raynerio vicario», segue copia del privilegio consistente nella «liberam potestatem et auctoritatem vendendi podere suum (*scil.* Valentis), quod dedimus eidem apud Planum Castagnanum», datato da Sovana il 23 mar. («Actum Suane XXIII marzii, indictione prima»); seguono infine la descrizione (purtroppo guasta) del sigillo comitale appeso alla lettera (cfr. «Unde ad maiorem cautelam et securitatem predictorum presens scriptum nostri sigilli moniminem fecimus roborari») e la datazione da Piancastagnaio 1288 mag. 10 della '*insinuatio licterarum*', avvenuta 'in curia comunis'.

si capisce se essa sia avvenuta in un registro del comune o del vicario, da cui poi sarebbe stata copiata, o se si deve pensare a un atto di autenticazione e copiatura della lettera analogo a quello avvenuto per quella del 1254(?) ad opera delle autorità di Roccastrada e dunque a beneficio del destinatario del privilegio, che lo avrebbe conservato in prima persona. Sebbene la seconda ipotesi sia plausibile e nonostante le difficoltà date dall'assenza di altre menzioni, anche indirette, di registri di comunità o di ufficiali dei conti, mi pare preferibile la prima ipotesi, soprattutto in considerazione del fatto che Valente disponeva già dell'originale e non aveva quindi ragione di farsi concedere una conferma da parte di un'autorità locale; al contrario il vicario, che governava la *curia* locale, cui erano dovuti gli oneri gravanti sul podere, necessitava di una copia del privilegio a fini amministrativi.

Emerge dunque ancora una volta l'importanza della scrittura nell'attività di governo dei conti e dei loro ufficiali nella seconda metà del XIII secolo: anche una questione del tutto secondaria, come la vendita di un podere di limitata estensione (valeva infatti solo sette lire), comportava il rilascio di un privilegio da parte di Margherita, la sua trascrizione autentica nel registro della comunità o del vicario e, infine, la sua copiatura in calce all'atto di compravendita. Altro segno della centralità ormai assunta dalla scrittura nella prassi di governo è il fatto che il vicario comitale di Piancastagnaio fosse un notaio.

Questi esempi non intendevano offrire conclusioni definitive sulla natura e i contenuti del governo aldobrandesco, ma solo coglierlo all'opera in alcuni puntuali momenti e verificarne il peso in determinate situazioni; alcuni suoi aspetti, però, si impongono all'attenzione per la loro oggettiva importanza e per la frequenza con cui si presentano. Innanzitutto la centralità della scrittura nell'esercizio del governo: il dato doveva necessariamente emergere da un'analisi ravvicinata degli atti prodotti dai conti; quanto invece non era scontato è che i frammenti sopravvissuti suggerissero l'esistenza di una fitta e continua trama di scrittura di atti, privilegi e mandati, il ricorso massiccio alla comunicazione epistolare e alla registrazione degli atti in appositi registri in sede locale. Non si tratta dunque di un uso solo occasionale della scrittura, come nel caso dei pochi documenti comitali noti fino all'inizio del XIII secolo. Numerosi sono i riferimenti interni, espliciti o impliciti, ad altri atti comitali e la stessa materia trattata non è per lo più di rilievo tale da giustificare l'eccezionale ricorso all'uso dello scritto (come era invece ancora all'inizio del secolo): la "banalità" del contesto garantisce in qualche modo la pervasività della produzione

documentaria a fini amministrativi.

Osservando infine la natura degli atti considerati, si nota il predominio di tre generi documentari, sia quanto ai contenuti che alla forma: lettere, mandati e privilegi. Le prime trasmettono, nella forma "classica" assunta dall'epistola nel XIII secolo in seguito all'esperienza delle *artes dictandi*, la volontà dei conti o informazioni di vario genere utili alla pratica di governo¹²⁷; i secondi sanciscono giuridicamente la volontà dei conti, ma solo a tratti assumono una definita forma documentaria¹²⁸; gli ultimi si distinguono dai precedenti per il fatto di riconoscere una condizione di vantaggio a comunità o individui più che comunicare ordini dei conti¹²⁹. Forse anche per l'assenza di una cancelleria comitale istituzionalizzata, però, i tre modelli subiscono, dal punto di vista della forma e a tratti anche del contenuto, notevoli contaminazioni: alcuni degli atti mostrano una confusione tra modello epistolare e quello del privilegio. La formale lettera viene inoltre impiegata anche per concedere privilegi secondo l'esempio imperiale e pontificio.

Un secondo dato degno di nota è la grande differenza del tipo e della frequenza degli interventi dei conti nei domini diretti e in quelli indiretti: gran parte degli atti riguardano infatti la prima zona e quelli, pur significativi, che ne mostrano l'intervento nelle aree infeudate o indirettamente controllate, riguardano solo l'intervento nei "superiori" problemi del governo. Nei domini diretti al contrario l'intervento comitale tocca la quotidianità della popolazione. Si deve dunque insistere su questa contrapposizione, fondamentale non solo dal punto di vista di chi esercitava i poteri "pubblici" (il conte o i *domini* locali), ma anche dal punto di vista delle

¹²⁷ Cfr. *supra* pp. 472-73 e 477.

È forse riconducibile agli Aldobrandeschi anche una missiva scritta in risposta a una lettera del conte Ranieri di Manente da Sarteano per congratularsi della sua liberazione dal conte palatino G., conservata in una raccolta epistolare, vd. GUIDO FABA, *Dictamina rhetorica*, in ID., *Dictamina rhetorica. Epistole*, (ed.) A. GAUDENZI, rist. anast. Bologna 1971, pp. 2-97: nn. 201-202, p. 88 (e WINKELMANN, *Acta*, I, n. 599, pp. 480-81). Winkelmann e M. MARROCCHI, *Ranieri di Manente di Sarteano*, «BSSP», 102, 1995, pp. 411-52: 448 collegano queste lettere al conte Guido VIII e le datano *post* 1220, ma il riferimento al comportamento proditorio dell'imperatore nei confronti del conte nella prima lettera sembrerebbe suggerire un collegamento a Guglielmo Aldobrandeschi (con la cui famiglia, del resto, sono attestati rapporti dei conti di Sarteano) e di conseguenza un suo spostamento a dopo il 1240.

¹²⁸ L'esempio più chiaro è costituito dal mandato del 1273, cfr. *supra* p. 477. Numerosi sono invece i riferimenti indiretti a mandati o divieti dei conti, cfr. *supra* p. 429.

¹²⁹ Cfr. i privilegi del 1256 per i lambardi di Rocca Tederighi e del 1288 per Valente di Piancastagnaio (*supra* pp. 472 e 479); un precedente è costituito dalle carte di libertà per Suvereto e Grosseto (vd. RS, n. 397 cit. nt. 12 e MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8).

forme nelle quali essi erano esercitati. I poteri comitali nelle aree infeudate non erano però solo formali: gli atti esaminati ne mostrano l'efficacia e la sostanziale accettazione da parte dei *domini* e della popolazione; inoltre, come suggerisce l'atto del 1273 o — indirettamente — il processo del 1271, la capacità di porsi come superiore e “disinteressata” autorità giudicante nelle contese tra *domini*, tra *domini* e comunità o, infine, all'interno delle stesse comunità era un fondamentale strumento di legittimazione per l'autorità comitale sul piano ideologico e un'occasione di efficaci interventi che ne confermavano i poteri.

8.3.e *La prassi di governo: il caso di Grosseto*

I documenti fin qui esaminati provengono tutti, ad eccezione della causa del 1271, da centri minori della contea, nei quali gli Aldobrandeschi, nonostante la nascita di istituzioni comunitarie e nonostante vi fosse stata una certa evoluzione sociale durante il XIII secolo, di fatto si confrontavano con forze relativamente modeste. Diversa era la realtà nei centri demograficamente ed economicamente più evoluti, non tanto sul piano tipologico, dato che anche lì il filo rosso era costituito dall'interazione tra ufficiali aldobrandeschi e comunità locali all'interno dell'involucro costituito dalla superiore autorità comitale, quanto piuttosto sul piano del concreto esercizio del potere a causa dell'intervento di potenze esterne alla contea e della maggior forza e complessità dei corpi sociali locali. Essi infatti maturarono una maggior tensione all'autonomia o alla completa indipendenza dai conti, richiedendo l'elaborazione di nuovi e più elaborati strumenti di controllo.

Ci si soffermerà qui, per quanto lo permettono lo stato degli studi e uno spoglio solo parziale delle fonti, sul più studiato e meglio documentato centro della contea: Grosseto. Si deve però precisare subito che il caso in questione non può essere ritenuto del tutto indicativo dell'evoluzione “normale” dei castelli della contea, proprio per l'assoluta superiorità dello sviluppo economico e demografico di Grosseto rispetto agli altri centri del territorio. Date la relativa ricchezza delle fonti e la complessità delle vicende politiche e istituzionali grossetane nel XIII secolo, si rinuncia a ripercorrerle in dettaglio, rimandando un tentativo del genere ad altra sede e a più consona occasione¹³⁰. Si presentano qui i primi risultati di un lavoro in corso, limitandosi inoltre ai soli problemi riguardanti da vicino gli

¹³⁰ Per un quadro della signoria aldobrandesca su Grosseto vd. COLLAVINI, *Grosseto*, da integrare con i più recenti contributi alla storia grossetana del '200, vd. spec. MORDINI, *Lo statuto*, EAD., *Forme istituzionali*, G. PRISCO, *Grosseto sede episcopale*, in *Grosseto, Roselle e il Prile*, pp. 65-70 e ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*.

Aldobrandeschi e la loro signoria sul centro. Per cercare di coglierne gli aspetti fondamentali, ci si soffermerà su due nuclei problematici: i contenuti della signoria e gli strumenti impiegati dalla famiglia per farla sopravvivere alle sfide portate dai rivali. Di questi due aspetti si considererà innanzitutto l'evoluzione nel tempo: si intende così suggerire un percorso — non necessariamente generalizzabile all'intera contea — che portò a un radicale cambiamento dei contenuti della signoria aldobrandesca al di là della sua permanenza per tutto il secolo. Non si tratta però, preme sottolinearlo fin da ora per evitare equivoci, di un univoco e rettilineo passaggio dalla signoria aldobrandesca all'autonomia del comune grossetano sotto il protettorato senese. Piuttosto, parallelamente alle complessive fortune della contea, anche a Grosseto si alternarono fasi di arretramento del potere comitale e a sue forti riaffermazioni, fino al repentino e definitivo crollo di fine secolo¹³¹.

I contenuti della signoria innanzitutto. Come emerge dalla carta di libertà, nel primo quarto del secolo essa era davvero pervasiva, poiché investiva praticamente tutti gli aspetti della vita della comunità: da quello politico a quello giurisdizionale (alta e bassa giustizia), da quello fiscale a quello economico (pedaggi e diritti di mercato). I conti continuavano a vantare anche importanti diritti patrimoniali¹³². Questa pattuizione, che comportava notevoli riduzioni rispetto al quadro di XII secolo e soprattutto rispetto ai tentativi dei conti di aggravare talune contribuzioni a cavaliere dei due secoli¹³³, fu rinnovata senza sostanziali mutamenti nel 1222¹³⁴ e costituì la base della presenza comitale in città fino al 1266.

L'esercizio dei poteri politici e fiscali da parte degli Aldobrandeschi fu però a lungo ostacolato dalle tensioni autonomistiche della comunità e dal sempre più deciso intervento di Siena. Dal 1221, infatti, la pressione

¹³¹ Un quadro troppo lineare del declino della signoria aldobrandesca e una sua datazione troppo alta emergono dalle, peraltro belle e per lo più condivisibili, pagine di M. Mordini.

¹³² Vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8, cfr. anche CV, n. 67 cit. nt. 52. Per un'analisi dei contenuti della carta di libertà vd. MORDINI, *Lo statuto*, pp. 16-19, EAD., *Forme istituzionali*, pp. 71-72, 74 e COLLAVINI, *Grosseto*, pp. 130-32. Già in questa fase però il comune godeva di una certa autonomia con forme di autogoverno prima consolare e poi podestarile.

¹³³ Interpreto così la costituzione della dogana del sale nel 1203 (CV, n. 67 cit. nt. 52) e l'impegno a non imporre nuovi tributi nella carta di libertà MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8: «item absolvimus omnes vicinos Grossetane civitatis, olim insuetos Grosseti curaturam dare, ab omni eius exactione, et mercatores pervenientes ad Grossetum ad aliquod mercatum comparandum similiter, ne aliquid ibi largiatur, nisi ut antiquitus largiri solebant».

¹³⁴ ASSI, dipl., ARif, a. 1222 apr. 8, ed. parz. RS, n. 620, pp. 277-79: l'unica novità è l'obbligo per i nuovi cittadini di giurare la *fidelitas* ai conti.

senese investì Grosseto indirettamente attraverso accordi riguardanti tutta la contea o direttamente con patti volti, se non a distaccare il centro dalla contea, almeno a ottenere garanzie a livello locale. La questione cruciale era la libera circolazione di merci e mercanti e l'eliminazione di pedaggi e altri oneri per garantire ai Senesi una condizione privilegiata nei confronti degli operatori economici forestieri¹³⁵. Con la conquista del 1224, poi, Siena tentò di compiere un ulteriore passo avanti, imponendo onerosi tributi e una signoria che si poneva come superiore a quella comitale. Da allora in poi tutta la storia istituzionale grossetana si svolse intorno a questa falsariga di sempre mutevoli e variamente equilibrate spartizioni a tre dei diritti politici, fiscali e giurisdizionali sulla popolazione del centro¹³⁶. Ma la reazione dei Grossetani, probabilmente sobillati dai conti, e il conseguente intervento papale fecero venir meno l'accordo, cosicché la signoria comitale tornò a esplicarsi liberamente nelle forme tradizionali fissate dalla carta di libertà, nonostante la ribellione del 1236-37¹³⁷, fino all'occupazione federiciana dei primi anni '40¹³⁸.

Dopo questa lunga parentesi, la vita istituzionale grossetana fu ulteriormente complicata dalla spaccatura prodottasi nel 1251 nella dinastia comitale e in seguito sempre più aggravatasi. In linea con i complessivi progetti politici elaborati dai due rami della famiglia, nella seconda metà del secolo anche i tentativi di controllare Grosseto percorsero vie diverse. Fin dal 1251 Ildebrandino XI giunse ad un accordo con Siena per la spartizione dei diritti sul centro: permanenza di Grosseto nella contea e sopravvivenza dei diritti fiscali comitali, in cambio di un controllo politico

¹³⁵ CV, n. 172, cit. nt. 67 (giurato da ca. 400 Grossetani, vd. CV, n. 190 cit. nt. 67) aboliva per i Senesi i pedaggi in tutta la contea. La successiva occupazione del 1224 maturò, sembra, proprio a partire dal mancato rispetto dell'accordo da parte dei Grossetani, cfr. COLLAVINI, *Grosseto*, pp. 134-36.

¹³⁶ Vd. CV, n. 213, pp. 309-16, a. 1224 set. 27-ott. 7 e CV, n. 214, pp. 316-17, a. 1224 ott. 22-28, cfr. COLLAVINI, *Grosseto*, p. 136 e MORDINI, *Lo statuto*, p. 27. Fu imposto un censo di 48 lire e 50 ceri e la fedeltà dei Grossetani ai conti fu condizionata al rispetto dei patti del 1221. Per un quadro della spartizione a tre dei diritti su Grosseto, vd. COLLAVINI, *Grosseto*, pp. 150-51.

¹³⁷ Cfr. *supra* pp. 330-31.

¹³⁸ Sulla causa di fronte al papa vd. *Biccherna*, 1, pp. 21, 28, 46-47, 52, 60, 63, 65, 73, 78, 82 (tra mag. e dic. 1227), RS, n. 714, pp. 316-17, a. 1227 gen. 9 e RS, n. 735, pp. 325-26, a. 1227 set. 19. I Grossetani non pagarono il censo negli anni 1230-31 e 1236 (vd. *Biccherna*, 3, 4 e 5). Il perdurare della signoria aldobrandesca nelle forme della carta di libertà emerge dalla deposizione del castaldo Ranieri che aveva riscosso censi per gli Aldobrandeschi per 13 anni tra 1224 ca. e 1256 ca. (vd. ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66]). Egli era già in carica nel 1224 vd. CV, n. 213 cit. nt. 136: pp. 312-13.

senese e dell'immunità dei suoi mercanti¹³⁹. Al contrario Guglielmo e poi i figli Umberto e Ildebrandino XII cercarono di recuperare il pieno controllo del centro, eliminando la presenza senese. Non bisogna sottovalutare l'efficacia del loro sforzo che ebbe un primo, forse effimero, successo nel 1256(?), quando Ildebrandino XII, rientrato in città, interrogò il castaldo Ranieri sui tradizionali diritti della famiglia¹⁴⁰; nel 1266, poi, Ildebrandino XII riuscì a trascinare anche il cugino nella spedizione per rioccupare Grosseto, togliendola alla fazione filo-senese¹⁴¹. Anche questo tentativo fallì per l'immediata reazione senese, ma fin dal 1271 (se non già da prima) e poi costantemente in seguito fino al crollo del potere comitale a fine secolo, Grosseto rimase in mano agli Aldobrandeschi — e in particolare a Ildebrandino XII¹⁴². Durante questo lungo periodo, il conte non poté eliminare del tutto l'ipoteca senese, come si era proposto di fare¹⁴³,

¹³⁹ COLLAVINI, *Grosseto*, pp. 137-38. Attestano la signoria un modesto censo e la presenza di podestà senesi. Il permanere della città nella contea emerge, p.es., da *Biccherna*, 14, p. 82, a. 1253 lug., pagamento per un'ambasciata «ad comitem Ildibrandinum [XI], Grossetum et per alias terras eiusdem comitatus Aldobrandeschi». Questi legami erano tenui ed ampia era l'autonomia del comune; è possibile che alcuni degli anni di servizio del castaldo Ranieri si collocino in questo periodo (cfr. nt. 138).

¹⁴⁰ Tentativi di riprendere Grosseto per imporvi i diritti comitali sono attestati già nel 1255, vd. ASSi, *Consiglio Generale*, 5, cc. 14r-15r, a. 1255 ago. 4-6, reg. CIACCI, II, n. 485 (richiesta del focatico di 26 denari), ASSi, *Consiglio Generale*, 5, c. 23r, a. 1255 ago. 25, reg. CIACCI, II, n. 487 (richiesta di 1000 lire come rimborso dei servizi omessi), cfr. MORDINI, *Lo statuto*, nt. 92 p. 29. E nuovamente nel 1257 ASSi, *Consiglio Generale*, 7, cc. 46v-49r, a. 1257 mar.7, reg. CIACCI, II, n. 507, dove si fa anche riferimento a una precedente tregua nel cui contesto si potrebbe forse collocare il testimoniale.

Il problema della datazione di ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v è complesso: elementi certi di datazione sono la morte di Guglielmo (1254) e la riduzione degli oneri dei Grossetani nel 1266 della quale non c'è menzione (non è pertanto accettabile la datazione al 1275 ca. proposta da MORDINI, *Forme istituzionali*, nt. 7 p. 71). Considerate le vicende politiche grossetane, le date più probabili sono il 1256, dopo la ratifica della pace tra Aldobrandeschi e Siena, o il 1266, immediatamente prima del nuovo patto con i Grossetani. La seconda data si spiegherebbe con una ricognizione dei diritti famigliari preliminare alla loro riduzione; si collocherebbe inoltre in un momento in cui la presenza di Ildebrandino XII in città è positivamente attestata. Due elementi fanno però fortemente dubitare di questa datazione: la mancata menzione di Ildebrandino XI, al fianco del cugino nella spedizione militare, e il fatto che il testimoniale sia steso dal notaio *Gualteroctus*, mentre il patto del 1266 fu opera del notaio Guglielmo, fatto ancora più ostico da accettare in quanto l'occupazione aldobrandesca durò lo spazio di giorni. La data preferibile sembra pertanto il 1256.

¹⁴¹ Vd. *supra* p. 338.

¹⁴² Attestano la presenza degli Aldobrandeschi a Grosseto (o loro diritti sul centro) ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26), CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 46; ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1v, a. 1275 ott. 31; MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 13; RV, n. 973 cit. nt. 79.

¹⁴³ Cfr. da CV, n. 897, pp. 1103-1106, a. 1276 lug. 17 e CV, n. 902, pp. 1116-20, a. 1280 set. 24 (riguardanti però i "conti di S. Fiora", cfr. *supra* pp. 390-91); e CV, n. 899, pp. 1107-10 e CV, n. 900, pp. 1110-13, a. 1277 nov. 7.

ma ottenne un controllo del centro ben più sostanziale di quello conseguito dal cugino negli anni '50; del resto nel contesto dei nuovi equilibri di potere della Toscana guelfa, Siena non poteva che accettare lo stato di fatto, mirando casomai a salvaguardare dai pedaggi i propri mercanti¹⁴⁴.

Le condizioni alle quali Grosseto tornò sotto la signoria aldobrandesca nell'ultimo quarto del secolo non furono quelle instaurate dalla carta di libertà: quando nel 1266 Ildebrandino recuperò il centro, infatti, stipulò nuovi patti con la comunità, riconoscendone i progressi compiuti verso più mature forme di autogoverno nel periodo in cui il potere comitale era stato latitante. Fu allora salvaguardata la sovranità aldobrandesca, identificata nel controllo sull'attività militare e nella prestazione di una giuramento di *fidelitas* da parte della popolazione e in particolare del podestà; furono invece sostanzialmente ridotti il focatico, da 20 soldi a 26 denari, e i prelievi sul sale, da metà a 1/6 (o forse 1/3) del prodotto e da 3 a 2 soldi la salma come pedaggio. Notevole è infine il silenzio sugli altri pedaggi e soprattutto sui diritti giurisdizionali dei conti, fatti solo in parte giustificabili anche in un patto volto soprattutto a regolamentare la signoria politica e militare sul centro, come era naturale dato il contesto¹⁴⁵.

Nell'ultimo quarto del secolo la più seria sfida al perdurare del dominio aldobrandesco su Grosseto, dunque, non venne più da Siena, ma dalle sempre maggiori ambizioni autonomistiche della comunità: essa non si accontentava infatti neppure del tenore dei patti del 1266. Nel 1275 i Grossetani tentarono un prima volta di liberarsi dalla signoria aldobrandesca, ma dovettero rinunciare e sottomettersi di nuovo a Ildebrandino XII¹⁴⁶. Ma la tensione perdurò in seguito, come mostra un complesso testo redatto da un esperto di diritto al servizio di Ildebrandino XII, che lo fece pervenire alle autorità comunali senesi guelfe (e perciò "amiche" del conte) in vista di un loro arbitrato nelle discordie tra lui e Grosseto¹⁴⁷. Il

¹⁴⁴ Attestano la persistenza di pedaggi sui Senesi sia CV, nn. 899-900 cit. nt. 143 che CIACCI, II, n. 557 cit. nt. 11. In direzione opposta pare andare ASSi, *Capitoli*, n.20, c. 3r, a. [1278-83] (inviato però alle autorità senesi per ottenerne il favore). È del resto probabile che ci fossero frequenti oscillazioni al riguardo.

¹⁴⁵ ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6.

¹⁴⁶ Vd. ASSi, *Consiglio Generale*, 20, c. 26r, a. 1275 feb. 27, reg. CIACCI, II, n. 581 e ASSi, *Consiglio Generale*, 20, cc. 29r, 31r, 35r, 36r, 29r, a. 1275 mar. 5-22, reg. CIACCI, II, n. 582 (notizie sulla ribellione); e la conseguente conferma della *fidelitas* in ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1v, a. 1275 ott. 31; cfr. CIACCI, I, p. 228 e MORDINI, *Forme istituzionali*, nt. 7 p. 71.

¹⁴⁷ Si tratta del testo alla base di ASSi, *Capitoli*, n. 20 (probabilmente una sua copia di fine secolo), cfr. COLLAVINI, pp. 660-64. La sezione alla quale si fa riferimento è il testo argomentativo alla c. 3r, databile tra 1278 e 1283.

nostro giurista, oltre a copiare gli atti che dimostravano antichità e portata dei diritti aldobrandeschi sulla città, aggiunse una sezione argomentativa nella quale sosteneva che i Grossetani avevano recentemente spogliato il conte dei suoi diritti, rifiutando di corrispondergli il focatico, la sua quota dei proventi della dogana del sale, i pedaggi alle porte e nel porto e i diritti sul pescato. Avevano inoltre disatteso l'obbligo di far giurare ai nuovi cittadini la *fidelitas* al conte. Ciò si configurava agli occhi suoi e del conte come una vera e propria 'rebellio' alla legittima autorità¹⁴⁸.

Il tentativo dei Grossetani di liberarsi del tutto della signoria aldobrandesca non sembra essere stato coronato da successo, anche perché ormai, divenuta Siena guelfa, gli Aldobrandeschi trovavano un certo sostegno da parte della città al tentativo di limitare le ambizioni autonomistiche del comune maremmano. Lo conferma una sentenza emessa alla fine del 1283 dalle autorità senesi e concernente verosimilmente proprio questi problemi. Se ne ignora il merito, ma sappiamo che in base ad esso i Grossetani dovettero versare 2000 lire ad Ildebrandino XII. Collegando il pagamento a quanto si sa dall'allegazione del 1278-83, si può supporre che la somma fosse il rimborso per i servizi omessi dai Grossetani¹⁴⁹.

Ricapitolando quanto visto finora, si possono individuare alcune costanti della signoria aldobrandesca e la loro evoluzione nel tempo. Fu innanzitutto una signoria politica che mirava a controllare, o almeno a orientare, quello che nel XIII secolo rimane il dato fondamentale della sovranità, ossia l'esercizio dell'attività militare e la scelta della posizione da assumere negli endemici conflitti del tempo. La salvaguardia di tali diritti fu garantita, come nel resto della contea, dal giuramento di *fidelitas* imposto a tutti i Grossetani (compresi i nuovi immigrati) e in particolare a consoli e podestà. È inoltre possibile che negli anni '70, dopo un periodo di debolezza comitale, Ildebrandino XII controllasse direttamente la carica podestarile per rafforzare la propria presa sul centro¹⁵⁰. La tenuta del do-

¹⁴⁸ ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 3r, a. [1278-83]; se è corretta la datazione proposta e se quindi il tentativo di sottrarsi alla signoria comitale è immediatamente precedente, si potrebbe leggere in una luce nuova il patto tra Grosseto e Siena (CV, nn. 899-900, citt. nt. 143): i Grossetani avrebbero cercato l'aiuto senese per affrancarsi dai conti.

¹⁴⁹ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1283 gen. 21 (= 1284), ricevuta per l'avvento pagamento. MORDINI, *Lo statuto*, p. 33 interpreta l'atto come affrancamento del comune dagli Aldobrandeschi, ma nel 1286 Margherita continuava a rivendicare metà della città, vd. MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 13.

¹⁵⁰ Sembra suggerirlo la presenza di un suo vicario a Grosseto nel 1271, vd. ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26); sul problema dei vicari cfr. più ampiamente *supra* pp. 452-53.

minio politico su Grosseto, che si appoggiava del resto (come vedremo in seguito) anche sui forti legami di alcune famiglie cittadine con i conti, rimase consistente per gran parte del periodo in esame, nonostante la pesante pressione senese tra 1224 e 1266 e le tensioni autonomistiche del comune. I suoi ritmi evolutivi del resto non si discostano da quelli della contea nel complesso: una prima crisi negli anni '20; una ripresa negli anni seguenti; la lunga eclissi degli anni '40; una fase di passaggio negli anni '50, contraddistinta dalla spaccatura tra i due rami; una grande affermazione di Ildebrandino XII nel ventennio tra 1266 e 1284; e, infine, una buona tenuta sotto sua figlia Margherita fino all'inizio degli anni '90, prima del crollo definitivo nel decennio a cavallo del 1300.

La signoria aldobrandesca, a differenza di quella rivale di Siena, mantenne sempre un contenuto fiscale e giurisdizionale. Rilevantissimo nel primo quarto del secolo e ancora negli anni '30, quando Guglielmo sembra aver accresciuto la pressione sul centro, fu poi eroso sotto il potere imperiale e sotto il protettorato senese degli anni '50 dalle autorità comunali, capaci di appropriarsi dell'alta giurisdizione e di larga parte delle entrate fiscali. I patti del 1266, alla base dell'ultimo ventennio di signoria comitale, segnarono una netta diminuzione delle entrate e la fine del plurisecolare monopolio comitale sull'alta giustizia. Ma il cespite d'entrate garantito da Grosseto restava ingente: gli Aldobrandeschi percepivano un focatico di almeno 26 denari¹⁵¹; continuavano a imporre pedaggi sui mercanti forestieri attivi a Grosseto (compresi a tratti anche i Senesi) tramite le gabelle riscosse alle porte e i diritti portuali; controllavano infine alcuni residui degli originari amplissimi diritti sulla produzione del sale. Il tutto garantiva notevoli proventi, confermati dalla particolare cura loro rivolta negli atti di pace intrafamigliare del 1274 e 1286 e dalla liquidazione di alcuni anni di arretrati in 2000 lire nel 1284.

La signoria aldobrandesca su Grosseto, come è normale che fosse, non si fondava solo su vincoli istituzionali, sulla presenza di ufficiali locali e su una pesante ipoteca politica, ma riceveva linfa vitale da un insieme di legami personali che la rafforzarono e ne garantirono la tenuta nel corso del XIII secolo. Un'analisi dei rapporti tra conti e ceto dominante grossetano conferma infatti le linee generali dell'evoluzione della signoria sulla città con due fasi di forte — seppur diseguale — intervento, intervallate

¹⁵¹ A 26 denari lo fissava il patto del 1266 (ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6), ma i conti cercarono forse di aumentarlo nuovamente, come pare suggerire un passo dell'allegazione che recita «in focatico non est ius», vd. *ibid.*, c. 3r, a. [1278-83].

da una grave crisi a cavallo della metà del secolo. Va preliminarmente sottolineato che, al contrario che per le vicende istituzionali per le quali si dispone ormai di guide affidabili¹⁵², il terreno della prosopografia del ceto dominante grossetano è quasi del tutto da arare¹⁵³. I dati qui presentati, pertanto, saranno suscettibili di ulteriori precisazioni (anche se si basano sullo spoglio esaustivo delle “fonti aldobrandesche”), quando le nostre informazioni sul ceto dominante saranno più adeguate e i gruppi famigliari che lo componevano acquisteranno una fisionomia un meno nebulosa.

Nel primo quarto del secolo la presenza di aristocratici grossetani nella clientela aldobrandesca è ampiamente documentata; ed anzi costoro vi avevano un ruolo di grande rilievo. Nel 1216 insieme al podestà ‘Iohannes de Papa’, giurarono a garanzia del lodo di Giovanni del Giudice quattro aristocratici del centro: i *domini* Cristiano, Papa, Amadore e Manto¹⁵⁴. Di questi personaggi l'unico ben noto è Manto di Guglielmo, capostipite degli famiglia Abati che avrebbero giocato un ruolo di primo piano nella vita cittadina; la sua famiglia fu strettamente legata agli Aldobrandeschi, come confermano altri documenti riguardanti Manto: dall'infeudazione di Batignano, al suo inserimento fra i vassalli aldobrandeschi nel 1221¹⁵⁵. Gli altri giuranti invece non sono collegabili a gruppi famigliari noti e del resto si hanno ben poche fonti su di loro¹⁵⁶.

¹⁵² MORDINI, *Lo statuto* ed EAD., *Forme istituzionali*; cfr. anche COLLAVINI, *Grosseto*.

¹⁵³ Oltre al vecchio A. CAPPELLI, *La signoria degli Abati-Del Malia e la Repubblica senese in Grosseto*, Grosseto 1931, è fondamentale per un inquadramento ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, pp. 114-25; notizie utili anche in MORDINI, *Lo statuto*, *passim*. Non è dunque un caso che, anche sul versante istituzionale, sia la prosopografia degli ufficiali pubblici grossetani la lacuna più grave allo stato attuale degli studi (lacuna difficile ma non impossibile da colmare con un paziente spoglio delle fonti senesi).

¹⁵⁴ Vd. CDO, n. 107 cit. nt. 55. Va sottolineata la precocità delle divisioni a Grosseto: il comune era schierato con Ildebrandino IX, come risulta dal giuramento e da un altro passo del lodo, mentre tre dei quattro aristocratici stavano con Bonifacio e fratelli; Manto addirittura era passato a loro, nonostante nel 1213 avesse ricevuto in feudo Batignano da Ildebrandino IX (vd. nt. 155).

¹⁵⁵ Vd. RS, n. 514, cit. nt. 66 e BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 1331 cit. nt. 81. Manto testimoniò anche alla conferma della carta di libertà del 1222 e fu fra i giuranti del 1224 (vd. RS, n. 620 cit. nt. 134 e CV, n. 214 cit. nt. 136). Nulla si sa di suo padre Guglielmo: solo a livello di suggestione resta un eventuale collegamento con Ardilaffo di Guglielmo che ebbe beni in beneficio a Grosseto prima del 1152, vd. CDA, II, n. 339, pp. 322-23, a. 1152 dic. e CDA, II, n. 340, pp. 323-24, a. [1163 ca.].

¹⁵⁶ Ildebrandino, probabilmente figlio del nostro Cristiano, giurò i patti del 1221 tra Siena e Aldobrandeschi e fu teste alla conferma della carta di libertà (vd. CV, n. 190 cit. nt. 67 e RS, n. 620 cit. nt. 134). Anche un possibile figlio di Papa (Oddo) è fra i giuranti del 1221 (vd. CV, n. 190 cit.). Amadore potrebbe essere identificato con l'ambasciatore inviato da Guglielmo a Gregorio IX nel 1234 (vd. *supra* p. 403 nt. 10).

Ma ci sono molti altri Grossetani di rilievo nel seguito aldobrandesco; per numero di presenze e per rilievo dei compiti svolti meritano una menzione Gherardo di Benencasa, Rolando *Pedisvacce* e Ugucione *Vicecomitisse*. Il primo nel 1203 fu fatto arbitro circa le eventuali discordie riguardo alla dogana del sale (segno della fiducia riposta in lui dal conte e dalla sua influenza in città); l'anno seguente poi fu uno dei *sindaci* che riceverono da Ildebrandino VIII la carta di libertà; nel 1215 testimoniò al lodo del Pannocchieschi e l'anno dopo fu nominato arbitro per i danni dati dopo la pace nel lodo del 1216. Nel 1219, infine, Bonifacio promise di dare in ostaggio agli Orvietani il figlio di Gherardo a garanzia di alcune obbligazioni, segno del suo grande rilievo e della tenuta del suo legame personale con i conti¹⁵⁷. Egli morì prima del 1221, quando il figlio Tommaso giurò i patti con Siena; costui continuò in seguito a essere personaggio di spicco a Grosseto, ma i suoi legami con i conti paiono indebolirsi¹⁵⁸.

Altro Grossetano di notevole importanza, apparentemente più giovane di Gherardo, fu Rolando *Pedisvacce*: anch'egli arbitro per i danni dati nel 1216, ebbe allora anche il ben più rilevante compito di essere uno dei quattro collettori dei redditi comitali a nord dell'Albegna fino alla maggiore età di Bonifacio e fratelli. Uno dei suoi figli fu fra gli ostaggi offerti nel 1219 ed è infine menzionato fra i *nobiles comitatus* che nel 1223 prestarono giuramento per garantire un altro patto tra Orvietani e Aldobrandeschi¹⁵⁹. Al momento è impossibile collegarlo ad alcun personaggio in linea ascendente, mentre sono noti i suoi figli Ildebrandino e Alberto, capi di una delle *partes* nelle quali risultava divisa la città nel 1248 e all'origine di un'importante famiglia del pieno '200¹⁶⁰.

Coetaneo di Rolando pare Ugucione *Vicecomitisse*, un altro dei quattro collettori dei redditi a nord dell'Albegna in base al lodo del 1216; lo si incontra poi giurare in via preliminare al fianco dei conti il patto con

¹⁵⁷ Vd. CV, n. 67 cit. nt. 52, MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8, RS, n. 535 cit. nt. 99, CDO, n. 107 cit. nt. 55, ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 13r, a. 1219 lug. 15, reg. CDO, n. 122.

¹⁵⁸ Vd. CV, n. 190 cit. nt. 67 (è il secondo a giurare), CV, n. 213 cit. nt. 136 e FICKER, *Urkunden*, n. 417, pp. 428-30, a. 1251 gen. 27 (consigliere). La presenza come teste alla conferma della carta di libertà (vd. RS, n. 620 cit. nt. 134) sembra attestare una tenuta del legame con i conti.

¹⁵⁹ Vd. CDO, n. 107 cit. nt. 55, CDO, n. 122 cit. nt. 157, CDO, n. 161 cit. nt. 20. È fra i giuranti del 1221 (primo dell'elenco) e 1224, vd. CV, n. 190 cit. nt. 67 e CV, n. 213 cit. nt. 136.

¹⁶⁰ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1248 giu. 27 e ASSi, dipl., AGen, a. 1248 giu. 29, regg. LISINI, *Inventario* (1909), p. 358. Albertino è uno dei consiglieri del comune nel 1251, vd. FICKER, *Urkunden*, n. 417 cit. nt. 158. Sulla famiglia cfr. ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 122.

Siena del 1221 (a testimonianza di un ruolo di primo piano a Grosseto) e intervenire come teste alla promessa di Bonifacio di prestare l'omaggio al papa nel 1225 (a dimostrazione del perdurare del legame con i conti)¹⁶¹. Uguccone è stato recentemente collegato alla famiglia Beringeri sulla quale si dispone di una discreta documentazione nella seconda metà del secolo; ma in base alle fonti a me note la ricostruzione è solo ipotetica¹⁶².

Anche altri importanti protagonisti della prima affermazione del comune grossetano erano legati agli Aldobrandeschi, come i *sindaci* Francesco e Ranuccio *Buccafidelis*, che ricevettero la carta di libertà del 1204(?) insieme a Gherardo di Benencasa¹⁶³; e come almeno un altro dei testi alla sua conferma del 1222 (oltre ai già ricordati Tommaso di Gherardo e Manto di Guglielmo), e cioè Tancredi *Ozi*¹⁶⁴.

Dunque nel primo quarto del '200 la presa dei conti sul ceto dominante grossetano era sostanziale, anche se allo stato attuale delle ricerche non risultano legami — se non molto tenui — con personaggi di rilievo del primo comune, come il console del 1204(?) Alberto *Voçci*, i membri delle famiglie *de Nobile* (fra cui il camerario Albertino e suo fratello Bonizo), *Mazzagalli* e *Bailesii* e nemmeno con altri consiglieri del comune come Ranerio *Pidollio* e *Dietaiuva Scaldone*; dunque alcune delle più importanti famiglie grossetane del tardo '200 si erano già allontanate dai conti. Del resto più di uno di questi personaggi - o dei loro eredi - risulta far parte nel 1248 della *pars* che si opponeva a quella capeggiata dai figli

¹⁶¹ Vd. CDO, n. 107 cit. nt. 55, CV, n. 173 cit. nt. 4, *Liber Censuum*, I, n. 206, pp. 458-59, a. 1225 ago. 7. È fra i giuranti del 1224, vd. CV, n. 213 cit. nt. 136.

¹⁶² Vd. ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 122 e nt. 101. In FICKER, *Urkunden*, n. 417 cit. nt. 158 compare in effetti un 'Nicolaus domini Ugucconis', ma l'identificazione con il nostro non è sicura e ancor di meno lo è una discendenza da Beringerio Tignoso, presunto capostipite ed eponimo della stirpe. Tutte le fonti "aldobrandesche", infatti, insistono sulla sua discendenza da una donna di nome o titolo vicecomitale: forse un'esponente dei 'Vicecomites'; quest'insistenza potrebbe spiegarsi con le origini relativamente modeste del padre.

¹⁶³ Francesco e Ranuccio ricevono rispettivamente la carta di libertà da Ildebrandino VIII e la sua ratifica da parte di Adalasia (MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 8); l'anno precedente Ranuccio era stato nominato arbitro nelle eventuali discordie sulla dogana insieme a Gherardo. Questo gruppo familiare potrebbe discendere da Ranieri di Teuzo teste alla permuta del 1179, vd. RS, n. 291, a. 1179 ago. 3, ed. BANDINI PICCOLOMINI, *Di una permutazione*, pp. 123-24. Alla famiglia dovrebbe appartenere anche 'Bentivegna Buccafidelis' fra i giuranti del 1224, vd. CV, n. 214 cit. nt. 136.

¹⁶⁴ Tancredi *Ozi* (o *Urgi*), oltre a intervenire a questa conferma (vd. RS, n. 620 cit. nt. 134), è fra i *nobiles comitatus* che si impegnano per i conti con Orvieto nel 1223 (CDO, n. 161 cit. nt. 20); è poi fra i giuranti del 1221 (CV, n. 190 cit. nt. 67). Suo figlio Orlando era attivo nel 1233, vd. ASSI, dipl., SSMA, a. 1232 feb. 25 (= 1233), reg. LISINI, *Inventario* (1908), p. 279.

di Rolando *Pedivacce*, verosimilmente erede dell'ambiente più vicino ai conti prima dell'occupazione imperiale¹⁶⁵.

L'assenza fra i testi di atti aldobrandeschi di personaggi grossetani tra 1225 e 1270 costituisce una netta svolta che sembra attestare una crisi del potere aldobrandesco a Grosseto. Anche se non si deve ritenere che i legami con le famiglie grossetane già parte della clientela aldobrandesca venissero repentinamente e definitivamente meno, il loro ruolo conobbe un drastico ridimensionamento. Un perdurare dei legami è comunque suggerito dalle indubbie tracce di persistenza della signoria aldobrandesca a Grosseto (che non può non aver avuto una ricaduta sul piano dei rapporti personali) e dalle testimonianze dell'esistenza di fuoriusciti legati a Ildebrandino XII negli anni '60; abbiamo inoltre notizia del persistere di legami feudali, non solo con l'importante stirpe degli Abati, ma anche con famiglie di minor rango¹⁶⁶.

Del resto, quando negli anni '70 gli Aldobrandeschi recuperarono un più saldo controllo politico su Grosseto, risultano legati loro, oltre a personaggi non precisamente riportabili a gruppi famigliari altrimenti noti¹⁶⁷, sia esponenti di stirpi già inserite nella loro clientela all'inizio del secolo, come Abate di Manto¹⁶⁸, che membri di famiglie di rilievo in prece-

¹⁶⁵ Capo dell'altra *pars* era Ermanno Mazzagalli (cfr. i docc. citt. a nt. 160). Egli fu il maggiore protagonista della vita politica grossetana nei decenni centrali del secolo: terzo a giurare nel 1221 (CV, n. 190 cit. nt. 67), consigliere nel 1222, riceve la conferma della carta di libertà (RS, n. 620 cit. nt. 134), giura nuovamente nel 1224 (CV, n. 213 cit. nt. 136), ambasciatore a Siena nel 1251 (CV, n. 536, pp. 726-27, a. 1251 mag. 16) è ancora tra i consiglieri del comune nel 1251 (FICKER, *Urkunden*, n. 417 cit. nt. 158). Nel 1253 risulta svolgere un'attività militare per il comune di Siena, vd. *Biccherna*, 14, p. 76.

L'omonimo personaggio al servizio di Ildebrandino XI nel 1273 sembra essere suo figlio, vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4.

¹⁶⁶ Una divisione in *partes* è attestata già nel 1248 (vd. *supra* p. 490). Sui fuoriusciti legati ad Ildebrandino XII vd. le fonti citate in COLLAVINI, *Grosseto*, nt. 72 p. 151; per i legami con gli Abati vd. *infra* nt. 168; feudi ripetuti dagli Aldobrandeschi da famiglie grossetane sono ricordati in ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 3r, a. [1278-83].

¹⁶⁷ Come 'domino Nicholao de G.' (Beringeri?) e 'Theodino de G.' testi alla sentenza del 1271, vd. ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26); o 'Lodula de G.' teste a un'infeudazione (CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 13) e 'Paparella olim Piovanelli' *familiaris* di Ildebrandino XI, vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1283 lug. 16.

¹⁶⁸ Abate è teste alla sentenza nella causa tra *nobiles* e *populares* di Suvereto e alla divisione del 1274, vd. ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26) e CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 46. Continuava inoltre a ripetere dagli Aldobrandeschi (e in particolare da Ildebrandino XI) i diritti su Batignano vd. ASSi, Cal. Ass., cc. 327v-28r, a. 1284 feb. 28 e ASSi, Cal. Ass., cc. 325v-27v, a. 1284 feb. 28. Su di lui cfr. anche MORDINI, *Lo statuto*, p. 32 e ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 123 nt. 111.

denza estranee a quell'ambiente, come Ermanetto (II) Mazzagalli¹⁶⁹. In questo periodo dunque anche il rapporto personale dei conti con il ceto dominante grossetano pare riprendere vigore, alimentandosi non solo del rinvigorirsi dei poteri politici e fiscali comitali, ma anche della perdurante forza dei legami personali con la famiglia più importante a Grosseto — gli Abati — e con altri aristocratici cittadini. Del resto in questa fase si infittiscono anche le presenze comitali in città e ritornano le menzioni sia del locale palazzo comitale, che continuava a costituire un importante elemento urbanistico simboleggiante il peso dell'ipoteca aldobrandesca sulla città, sia di un cassero con funzioni di controllo militare del centro¹⁷⁰. Particolare rilievo ha specialmente il rapporto con Abate di Manto, che sembra aver costituito un elemento fondamentale del perdurare della signoria comitale su Grosseto. Egli infatti, nel quadro del tentativo di instaurare un dominio politico di fatto sul centro in forme ancora informali — a differenza dei suoi discendenti —, dopo un primo periodo di schieramento filo-senese e chiaramente ghibellino¹⁷¹, si riavvicinò decisamente agli Aldobrandeschi, ottenendo in cambio non solo ulteriore forza all'interno della città, ma anche posizioni di rilievo a Massa Marittima¹⁷².

¹⁶⁹ Vd. *supra* p. 491.

¹⁷⁰ Sul palazzo vd. ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66] e ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26); per la sua localizzazione nel sito dell'attuale cassero del sale vd. ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 107. Sul cassero vd. CIACCI, II, n. 582 cit. nt. 146: è quello citato in ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6 e ubicato nella porta cittadina?

¹⁷¹ Sui legami con lo schieramento ghibellino vd. SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 270-71, a. 1260 set. 15 e *ibid.*, pp. 275-77, a. 1262 giu. 21.

¹⁷² Per i rapporti con gli Aldobrandeschi, vd. *supra* p. 492; dei legami con Siena postulati dalla precedente storiografia non trova tracce documentarie neppure MORDINI, *Lo statuto*, nt. 113 p. 32. Per le cariche ricoperte a Massa vd. ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 ott. 9 (vicario) e ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1272 (capitano del popolo), cfr. ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 123 nt. 111.

8.4 La simbologia del potere

Si è già rilevata la crescente importanza della scrittura e dei professionisti dello scritto nel governo della contea nella seconda metà del XIII secolo. Questa novità emerge innanzitutto dalla crescente massa di documenti scritti nel contesto del governo della contea; largo spazio hanno non solo mandati e privilegi comitali — di chiara matrice pubblicistica — ma anche le lettere a ufficiali locali o a potenze esterne e persino la scrittura epigrafica. La disponibilità di questa nuova evidenza documentaria permette di indagare aspetti del potere familiare in precedenza rimasti necessariamente in ombra, non per la loro scarsa importanza, ma per l'oggettiva assenza di fonti adeguate. Si tratta del rapporto dei conti con i produttori della documentazione e soprattutto del tipo di messaggio ideologico che costoro, attraverso questi atti, intendevano diffondere all'interno e all'esterno della contea.

Nella società toscana del XIII secolo, della quale gli Aldobrandeschi e il loro dominio sono del tutto partecipi, la scrittura non aveva soltanto una funzione pratica, ma era un momento essenziale di rappresentazione del potere e delle sue gerarchie. Pertanto ogni lettera, ogni privilegio e ogni mandato, ogni atto di governo insomma, mirava a descrivere (così confermandoli) i rapporti dei conti con i loro sudditi e con le autorità esterne attraverso una fitta rete di simboli, che nel medioevo — non meno di oggi — esprimevano i rapporti tra persone e autorità diverse e gerarchicamente ordinate. A volte poi nelle arenghe o in altre sezioni introduttive gli estensori degli atti si lasciano andare a più ampie e complessive descrizioni della società maremmana e in particolare dei diritti dei conti sui propri sudditi. Le fonti scritte, infine, sono la maggiore, se non unica, testimonianza, su molti altri aspetti materiali (dai sigilli agli edifici) che rappresentavano simbolicamente il potere comitale, ma che l'insufficienza dei censimenti compiuti e la loro dispersione impediscono di studiare.

Un tentativo di analisi contenutistica della “documentazione aldobrandesca” non può prescindere da uno studio preliminare dei personaggi che la produssero. Nel XIII secolo si possono infatti individuare per la prima volta notai costantemente, se non esclusivamente, al servizio dei conti o che dichiarano di agire per loro. Sebbene non nascesse mai una cancelleria organica, la frequenza dell'attività al loro servizio e l'affermazione di alcune personalità di rilievo, che giocarono ruoli significativi nella *familia* comitale, favorirono il diffondersi, specialmente dagli anni '70 del XIII secolo, di una certa uniformità in alcuni dei più significativi

aspetti formali dei documenti, primo fra tutti il sistema di datazione¹.

Le testimonianze di notai attivi per gli Aldobrandeschi risalgono al primo quarto del XIII secolo, quando alcuni estensori di atti comitali sono definiti loro *scribani* o *scriptores*. È il caso di Ranieri, autore nel 1219 della copia loro destinata di un arbitrato con Orvieto², e di Benencasa da Tatti, fra i testi a una compravendita di Bonifacio nel 1225³. È poi significativo che nel 1203, quando fece pace con Orvieto, Ildebrandino VIII inviasse a ricevere dal comune l'impegno di pace oltre a due aristocratici di sua fiducia anche uno scrivano che lo mettesse per iscritto⁴. Se ne può concludere che all'inizio del XIII secolo gli Aldobrandeschi non si servivano di notai reclutati occasionalmente o forniti dai loro interlocutori (enti ecclesiastici e comuni cittadini ecc.), ma avevano stabilito legami continuativi con personaggi esperti nella scrittura e nella produzione di documenti. Oltre al già ricordato Ranieri, lo conferma una figura come quella di Sizio che nei primi anni del secolo scrisse per Ildebrandino VIII i più importanti atti comitali: a partire dalla "carta di libertà" per Suvereto e dal testamento del conte⁵. Fu inoltre l'estensore, nel settembre 1204, del contratto con cui il conte rimise per un certo tempo ai Grossetani il pagamento del focatico, atto connesso alla carta di libertà, che dunque proba-

¹ Vd. *supra* pp. 410-13. Tracce di una cancelleria sono attestate presso i Guidi nel XII secolo, anche se andrebbe verificato se non si tratti di una differenza puramente terminologica, vd. DELUMEAU, *Arezzo*, p. 405 («magister Rubertus, cancellarius domini Guidonis Guerre», a. 1152).

² «Ran(erius) notarius scriptor comitum iamdictorum» stese la copia dell'arbitrato tra Orvieto e Ildebrandino IX, vd. ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 9r, a. 1219 apr. 2-6, reg. CDO, n. 120, come ricordato nella sottoscrizione del notaio orvietano Nicola e in una conferma dei termini dell'arbitrato («publicatum per manus Ranerii notarii dicti comitis (*scil.* Bonifatii)», vd. ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 13r, a. 1219 lug. 15, reg. CDO, n. 122). Ranieri scrisse anche la conferma della carta di libertà per Grosseto da parte dei quattro fratelli, vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1222 apr. 8, ed. parz. RS, n. 620, pp. 277-79.

³ «Benencasa quondam Gualanducci de Tacte notarius et scribano comitis Bonifatii» testimonia a una compravendita di Bonifacio, vd. RS, n. 674, pp. 302-303 e RS, n. 675, p. 303, a. 1225 mag. 9.

⁴ Vd. ASOrv, dipl., A8, a. 1203 giu. 3, ed. parz. CDO, n. 76, pp. 53-54, ricevono il giuramento «Rugerino et Ugolino de Scerpena et quondam scribano comitis»; sul doc. cfr. *supra* pp. 223-24.

⁵ «Sizius domini imperatoris notarius» scrisse ASSi, dipl., AGen, a. 1201 ott. 14 (copia semplice), ed. parz. RS, n. 397, pp. 157-58 e ASSi, dipl., AGen, a. 1208 ott. 22 (copia del 1303 mar. 19), ed. parz. RS, n. 439, pp. 187-88. La carta di libertà per Grosseto (MORDINI, *Note*, app., n. 1, pp. 310-14, a. [1204 set. 8(?)]), mutila della sottoscrizione notarile, potrebbe essere dello stesso notaio, cfr. nt. 6 p. 496.

bilmente scrisse sempre lui⁶. Sizio, di cui si ignorano le origini, è il primo notaio strettamente connesso ai conti, pur senza essere esplicitamente designato come notaio comitale.

Il fenomeno si diffonde ulteriormente nella seconda metà del secolo, quando si moltiplicano i notai a lungo al servizio dei conti o esplicitamente indicati come da loro dipendenti. Inoltre, affermatasi una nuova fisionomia della *familia*, i “notai comitali” risultano ormai farne parte; sembra infatti legittimo generalizzare a tutti quelli costantemente attivi per i conti le prove in questo senso esistenti per alcuni di loro. Fra quelli esplicitamente collegati alla *familia* spicca *Uppitinus*, attivo per Ildebrandino XI nei primi anni '50: egli scrisse la pace tra i cugini e la dichiarazione che con essa Ildebrandino XI non intendeva andare contro i precedenti patti con Siena. Testimoniò poi all'atto con cui costui prese sotto la propria protezione S. Salvatore al Monte Amiata e il suo nuovo abate Pietro da Celano; in questa occasione fu definito ‘notarius comitis’⁷.

Assai significativi sono anche alcuni casi successivi, come quello di Pietro di Nicola da Proceno, attivo tra 1274 e 1286 al servizio di Ildebrandino XI e poi dei suoi figli come *iudex et notarius* e membro della *familia* comitale. Dalla divisione della contea del 1274 alla conferma del feudo di Pietra ai Pannocchieschi, Pietro scrisse molti dei principali atti di quel ramo della famiglia nell'ultimo quarto del XIII secolo⁸. I suoi ultimi anni di attività si sovrappongono a quelli di altri due giudici e notai legati ai “conti di Santa Fiora” e inseriti nella loro *familia*: l'aretino Castraleone e Neri da Scarlino. Il primo, estensore della pace con Margherita

⁶ Vd. RS, n. 620 cit. nt. 2: conferma del «capitulum scriptum per manus Siczii notarii (...) de remissione et relaxatione afficti totius ab anno Domini MCC quarto, VI idus septembris, indictione octava, usque ad V an[nos] completos». MORDINI, *Note*, p. 297 e nt. 31 identifica il contratto con la carta di libertà, ma non mi sembra ipotesi corretta; anche se il collegamento è indubbio (e anche la collocazione cronologica è verosimilmente la stessa), si tratta di un atto distinto e specificamente volto al solo problema dell'*affictus*.

⁷ ASSi, dipl., ARif, a. 1254 ott. 8, scritto da «Uppitinus imperiali auctoritate publicus notarius de Plam(er)cu(r)io(?)», in corpo all'atto è ricordata la pace scritta dallo stesso ‘Upicinus notarius’; e ASSi, dipl., SSMA, a. 1256 ott. 31, «Opitinus notarius comitis». Sui notai come membri della *familia* vd. *supra* p. 438.

⁸ Per la divisione del 1274 vd. la citazione in MASI, *Collectio*, n. 48, pp. 181-96, a. 1286 ago. 6 (da cui si ricava anche la scrittura delle procure per Ildebrandino XIII per la pace del 1286); per l'inf feudazione di Pietra vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7, in cui è definito «dicti domini comitis familiaris et iudex et notarius» (nel 1° doc.). Altri atti scritti da Pietro sono: ASSi, Cal.Ass., cc. 321v-22r, a. 1278 lug. 18, procura per Ildebrandino XI; ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 4 e ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 12, citato come scrittore dei patti tra “conti di Santa Fiora” e parte guelfa senese; e ASSi, dipl., ARif, a. 1284 mar. 13, Pietro «dictorum comitum iudex et notarius» scrive un atto di procura.

del 1286, compare in altre occasioni al loro seguito⁹; il secondo è il più attivo dei notai aldobrandeschi per numero di atti stilati, sebbene sia documentato solo in un ristretto arco cronologico¹⁰.

L'esistenza di tre notai attivi quasi contemporaneamente per i "conti di Santa Fiora" mostra il peso numerico della categoria nel seguito comitale e la notevole quantità di documenti di cui necessitavano i conti. Da una sommaria analisi delle loro carriere, come di quelle degli altri *familiares*, emerge la centralità del legame di fiducia personale: nessuno dei 14 notai che rogano più di un atto per gli Aldobrandeschi lo fa per i membri di entrambi i rami della famiglia e rari sono i casi di personaggi che, iniziata la carriera con un conte, la proseguano con gli eredi¹¹. Evidentemente un compito tanto delicato era affidato a persone della massima fiducia.

Le carriere già esaminate riguardano notai dei "conti di Santa Fiora", infatti presso l'altro ramo della famiglia l'esplicitazione del legame tra notai e conti è eccezionale e limitata al solo Nicola *Bernardini Nasi*, attivo nel 1289 per Margherita¹². Tuttavia le ripetute presenze di alcuni notai al servizio o al seguito dei discendenti di Guglielmo non lasciano dubbi sulla forza e sull'organicità del legame. È il caso di Bernardino da Arcidosso, attivo per Umberto e Ildebrandino XII alla fine degli anni '50, o di Angelo di Leonardo da Sovana, attivo per Ildebrandino XII negli anni '60¹³; ed

⁹ Vd. MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 8, «Castraleone, qui vocor Castra, civis Aretinus imperiali auctoritate notarius et tunc scriba supradictorum comitum de Sancta Flora»; cfr. *supra* p. 432 nt. 32.

¹⁰ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1284 feb. 4 («Nerius imperiali auctoritate iudex et notarius»), atto di procura; ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 174v-75v, a. 1285 giu. 19, reg. CDO, n. 536 («Neri notarius dictorum nobilium [*scil.* "conti di Santa Fiora"]»), rinnovo dei patti con Orvieto; ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 176r-77r, a. 1285 giu. 19, reg. CDO, n. 537, rinnovo dei patti con Orvieto; ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), a. 1285 giu. 20, reg. CDO, n. 538, Umberto II conferma i precedenti atti; ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 172v-73r, a. 1285 set. 4, reg. CDO, n. 539, atto di procura di Umberto II. Neri era originario di Scarlino, come risulta da un suo intervento come teste a un giudicato di Bonifacio II, vd. *Testimonianze medioevali*, n. 8, pp. 77-88, a. 1289 set. 6-9.

¹¹ Gualfredo 'Orlandini' da Chiusdino prima per Ildebrandino XII e poi per Margherita (vd. *infra* p. 498 nt. 14); Pietro di Nicola da *Preceno* prima per Ildebrandino XI poi per i figli (vd. *supra* p. 496 nt. 8); e Ugolino di Pietro 'Lambardini' (o 'Barbarini')? prima per i "conti di Santa Fiora" (MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 8) poi per il solo Umberto II (ASSi, dipl., SSMA, a. 1291 gen. 8 (= 1292) e ASSi, dipl., *Trafisse di Siena*, a. 1294 dic. 7; cui va aggiunto ASSi, dipl., ARif, a. 1287 gen. 3, in cui agisce da procuratore del conte).

¹² «Nichola Bernardini Nasi notarius constitutus et tunc dicte domine comitis notarius» scrive la conferma delle donazioni fatte dalla famiglia per la prioressa della S. Trinità, vd. ASSi, dipl., LBB, vol. 12 (n. 108), a. 1289 ago. 12.

¹³ Bernardino da Arcidosso: RV, n. 681, pp. 226-27, ante 1257 mar. 15, scelta di un arbitro da parte di Ildebrandino e Umberto; e ASSi, dipl., SSMA, a. 1258 nov. 10, ricevu

anche dei più tardi Enrico da Orbetello, attivo per Margherita, e Gualfredo *Orlandini* da Chiusdino, al servizio di Ildebrandino XII e della figlia¹⁴. Il caso più significativo è però quello di Pelistro *Spatiani* da Orbetello, attivo per un quindicennio al servizio di Ildebrandino XII non solo come notaio, ma anche come giudice e procuratore. Lo si incontra per la prima volta nel 1271, protagonista della causa tra *nobiles* e *populares* di Suvereto nella duplice veste di giudice delegato del conte e di estensore della *repirogatio*; scrisse poi l'atto di divisione della contea del 1274, di cui fu anche verosimilmente l'ideatore; e stese infine il testamento del conte nel 1284. Agì inoltre come procuratore del conte nella vendita al comune di Pisa dei diritti su Scarlino e sul territorio circostante nel 1277¹⁵. La varietà, la costante importanza dei compiti svolti e l'assoluto rilievo degli atti scritti, ne fanno la figura di maggior spicco del seguito comitale in quel periodo, ribadendo il ruolo determinante svolto da notai e giudici nel governo della contea. Lo conferma la loro massiccia e qualificata presenza nella *familia* comitale, fondamentale strumento di governo, e la comparsa di un notaio fra gli ufficiali locali dei conti: il vicario di Piancastagnaio Ranieri¹⁶.

Il rilievo assunto da costoro nel XIII secolo, e soprattutto nella sua seconda metà, al di là dell'importanza delle singole personalità, è dovuto alla crescente importanza della scrittura nella vita istituzionale della contea, e non solo come strumento di governo. Alcune testimonianze, infatti, mostrano che i conti prestarono notevole attenzione anche alla conserva-

di Ildebrandino XII. Angelo *Leonardi* da Sovana: ASSi, Cal.Ass., c. 319, a. 1266 ago. 13, atto di procura di Ildebrandino XII; e UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 738-41, a. 1269 mag. 20, enfiteusi dei beni toscani delle Tre Fontane.

¹⁴ Enrico da Orbetello: ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 74v (84v), 1° doc., a. 1285 giu. 3 ('Henricus Boniohannis Henrici'), procura di Margherita; e UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 742-44, a. 1286 mar. 11 ('magister Henricus de Orbetello'), enfiteusi dei beni toscani delle Tre Fontane. Gualfredo *Orlandini* da Chiusdino: ASSi, dipl., ARif, a. 1283 gen. 21, procura di Ildebrandino XII; MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 8, scrive l'atto di pace; e ASSi, dipl., ARif (*Balzana*), a. 1292 gen. 16 (= 1293), infeudazione di Capita.

¹⁵ Vd. ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26); ASSi, dipl., ARif, a. 1274 dic. 11, ed. parz. CIACCI, II, n. 580, pp. 246-47; CIACCI, II, n. 607, pp. 261-66, a. 1284 mag. 6 (cfr. *supra* pp. 438 e 474-76). Procuratore in BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11, pp. 684-91, a. 1277 lug. 12.

¹⁶ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1288 ott. 24, cfr. *supra* pp. 477 e 479-80. In via ipotetica si potrebbe pensare a un'identità tra il vicario di Piancastagnaio ('Raynerio vicario') e il notaio «Rainerius Alberti de Colle Vallis Else» che scrive un atto di procura per Margherita, vd. RV, n. 930, p. 314, a. 1286 ago. 6, ma il nome assai comune induce alla prudenza.

Va sottolineato che anche il vicario di Abbadia San Salvatore attivo per Bonifacio II nel 1289 era un notaio, Alessio da Suvereto (ma il contesto è piuttosto diverso), vd. *supra* nt. 72 p. 453.

zione e conoscenza della documentazione per servirsene a garanzia dei loro diritti nei confronti di terzi, fossero sudditi, forze esterne o altri esponenti della famiglia. Lo mostrano i riferimenti interni a precedenti atti o patti (esemplare in tal senso è la pace del 1286, fittamente intessuta di rimandi) e, più esplicitamente, due clausole del lodo del 1215 e della pace del 1286.

Nel primo Ugeri Pannocchieschi ordinò che «omnia instrumenta et scripta publica et non publica et privilegia» in possesso dei conti gli fossero consegnati entro 8 giorni; sebbene la clausola non sia esplicita in tal senso, è verosimile che egli intendesse farli esemplare, affinché le parti disponessero di uguali titoli e mezzi legali a difesa della contea¹⁷; è inoltre possibile che l'arbitro intendesse verificare se su taluni beni vantasse specifici diritti una sola delle parti¹⁸. Ancor più esplicito è un passo della pace del 1286, che ordinava alle parti di esibire tutti gli atti (anche qui «privilegia et instrumenta») che costituivano diritti sull'intera contea o su sue singoli settori per permetterne la copiatura. I riformatori della pace precisarono che chi disponeva di un atto originale, era tenuta a mostrarlo, evidentemente a garanzia della fedeltà delle copie circolanti e per impedire che ne venissero presentate di volutamente contraffatte o mutile¹⁹. Non si trattava certo di una clausola secondaria: la sua mancata ottemperanza era infatti ritenuta causa sufficiente alla rottura della pace, cosa che non valeva invece per un attacco militare da parte di un vassallo²⁰.

La comparsa di una massa significativa di atti prodotti dal personale notarile al servizio degli Aldobrandeschi permette di riflettere sul modo in cui fu presentato il potere comitale e sulle giustificazioni che ne furono

¹⁷ ASSi, dipl., L3 (ex ARif, a. 1215 lug. 2), ed. parz. RS, n. 535, pp. 236-38, l'arbitro ordinò: «ut omnia instrumenta et scripta publica et non publica et privilegia, que predicti fratres habent vel aliquis eorum habet sive aliquis habet pro eis vel pro aliquo eorum, dicti comes et fratres reducant in manibus meis laudatoris de hinc ad octo dies proximos ad meam voluntatem».

¹⁸ Un parallelo in tale senso viene dalla clausola su Scarlino nella divisione del 1274 (CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 15), secondo la quale Ildebrandino XI avrebbe potuto rivendicare il centro solo se avesse mostrato un atto che ne provasse i diritti: «castrum Scherlini non veniat in hanc divisionem, donec comes de Sancta Flora monstraverit ius quod habere credit in dicto castro vel quod possessum fuerit per dictos comites vel antecessores comitum predictorum».

¹⁹ Vd. MASI, *Collectio*, n.4 8 cit. nt. 8: p. 184: promettono «et nichilominus ipsum originale, cum opus fuerit, exhibere et demonstrare».

²⁰ *Ibid.*, p. 194: «Et si qua partium, requisita unde fiat publicum instrumentum, dissimularet predicta, pacis violatrix existat».

offerte. Anche fonti relativamente ricche, come quelle disponibili per il XIII secolo, sono però insufficienti a ricostruire, se non in minima parte, l'insieme di atti e rituali, su cui si fondò la "rappresentazione" del potere comitale. Bisogna sottolineare i limiti di fonti orientate innanzitutto a costituire rapporti giuridicamente vincolanti; inoltre nel XIII secolo, a causa della forte influenza del diritto romano e della conseguente miglior formazione dei notai, gli atti raggiunsero un alto livello di formalizzazione che tese a ricondurre a situazioni tipiche e giuridicamente definite i più vari stati di fatto.

Date simili premesse, non stupisce che gli spunti più interessanti per ricostruire l'ideologia comitale provengano da arenghe e *narrationes* in atti importanti: fin dall'età carolingia, infatti, era stata questa la sede in cui le autorità sovrane, i singoli privati o in prima persona i notai stessi avevano inserito descrizioni dei propri intendimenti, riflessioni moraleggianti o, più ampiamente, complessive descrizioni degli assetti sociali e costituzionali²¹. La scelta di collocare le riflessioni sulle forme del potere comitale in quelle sedi rientra nel contesto di ripresa dei modelli pubblici, già più volte sottolineata e finalizzata a legittimare la superiorità di fatto della famiglia, distaccandola dal resto del tessuto signorile.

Gli esempi più significativi in tal senso vengono dagli atti volti a concedere alcune libertà a comunità locali o a risolvere le discordie intra-famigliari. Il primo e più semplice caso è quello della *narratio* della "carta di libertà" del 1201 per Suvereto, opera di Sizio. Riprendendo il modello dei diplomi imperiali e semplificandolo radicalmente, Ildebrandino VIII dichiarò di concedere le libertà alla comunità per la fedeltà e la devozione fino allora dimostrate²². Analogo è il modello di riferimento scelto per la carta di libertà del 1204(?), scritta probabilmente dallo stesso Sizio. Rivolgendosi ai Grossetani, il conte giustificò la concessione, oltre che con l'incendio subito dalla città, con i servizi ('obsequia') resi alla famiglia ('domus'), con la fedeltà dimostrata ('puritas fidei') e con la convinzione che le libertà riconosciute avrebbero permesso loro di servirlo sempre meglio e più fedelmente²³.

Un'ampia sezione introduttiva, che illustra le intenzioni dei conti e ne giustifica le concessioni, apre anche la conferma del 1222 ad opera dei

²¹ Cfr. A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, pp. 72-73, 74-76 e *Diplomatique médiévale*, O. GUYOTJEANNIN-J. ПУЧКЕ-B.M. ТОСК, [Turnhout] 1993, pp. 76-80 (con bibliografia).

²² RS, n. 397 cit. nt. 5: «Nos (...) considerantes fidem et devotionem, quam homines de Suvereto in nobis habuerunt et habent, damus eis libertatem...».

²³ MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 5.

figli di Ildebrandino VIII, scritta dal notaio Ranieri, attivo per la famiglia nei primi anni '20. L'atto è aperto da un'arenga moraleggiante circa l'opportunità che i signori rimeritino i propri *fideles*, tanto più se costoro si sono dimostrati pronti nel servirli²⁴. Pertanto i conti, prosegue la *narratio*, confermano le libertà della comunità, considerate la fedeltà, la devozione e i numerosi e importanti servigi resi e certi che in futuro i Grossetani continueranno a impegnarsi sempre più al loro servizio²⁵. Anche in questo caso l'influsso dell'esempio imperiale è evidente nella posizione assunta dai conti nei confronti della comunità e nel ricorso ad argomenti esplicativi dell'azione di governo, che obliterano ogni forma di contrasto e contrattazione, trasformando in "graziose concessioni" atti che erano frutto di trattativa. Non stupisce del resto che un simile modello risulti dominante nell'*entourage* di Ildebrandino VIII, il conte formatosi a più stretto contatto con l'autorità imperiale sveva: è comprensibile che per sottolineare la dimensione pubblica della contea e della sovranità comitale egli attingesse proprio agli esempi che gli erano familiari in virtù della frequentazione degli ambienti di corte. Ignoriamo se l'imitazione dei modelli imperiali negli atti di Ildebrandino VIII giungesse fino a interessarne l'aspetto formale: le carte di libertà sono sopravvissute solo in copia. Elementi del genere mancano però nella conferma della carta di libertà per Grosseto dei suoi figli, che pure dipende chiaramente dalla prima: a fronte di una pergamena di grandi dimensioni e di un'accurata impaginazione ed esecuzione grafica, essa non presenta tensioni cancelleresche né una disposizione del testo lungo il lato maggiore.

Dopo queste esperienze, fortemente dipendenti dall'esempio imperiale, mancano per lungo tempo atti riguardanti i rapporti tra signori e sudditi e anche le successive regolamentazioni della signoria comitale su Grosseto, pur recependo sul piano dei contenuti molte clausole della prima carta di libertà, se ne distaccano nettamente sul piano formale, trasformandosi in vere e proprie *conventiones* nelle quali non è lasciato spazio a divagazioni sul ruolo del conte e sui suoi rapporti con i sudditi, al di là delle formule legalmente vincolanti²⁶. Evidentemente, venuta meno l'istanza di legittimazione così viva all'inizio del XIII secolo, gli Aldobrandeschi avevano abbandonato in questo campo il modello "pubblico". Se

²⁴ RS, n. 620 cit. nt. 2: «Decet nobiles fideles eorum ad sua obsequia beneficiorum largis et munificis ample[xibus] invitare et maxime illos, qui numquam dominorum suorum servitiis inveniuntur tepidi vel remissi».

²⁵ *Ibid.*: «ipsos perpetuo [de] fidelibus fideliores et promptiores de promptis ad nostra et nostrorum heredum servitia credimus permansuros».

²⁶ ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6 e *ibid.*, c. 1v, a. 1275 mar. 31.

perciò si vogliono notizie sui modelli di riferimento della famiglia nell'esercizio della sovranità, li si deve cercare altrove.

Il più significativo testo del genere riguardante gli Aldobrandeschi per ampiezza e "spessore ideologico" è, infatti, quello premesso da Pelistro da Orbetello alla divisione del 1274²⁷. Formalmente si tratta della *narratio* che giustifica la divisione, ma nel corso del racconto il notaio si lascia andare a considerazioni generali sulla contea e sul potere comitale, che l'avvicinano a un'arenga. Pelistro apre l'atto lamentando l'antica e sempre più grave discordia ('animorum discessio') tra Ildebrandino XI e Ildebrandino XII, che aveva mosso a guerra la contea con la collaborazione del demonio ('paxis emulus') il quale l'aveva attaccata con le armi dei disordini ('turbationes'), accendendo gli animi all'odio. Perciò, venuta meno la pace, dominava ormai la guerra («quies inibi periit, bellorum valor invaluit») e la contea, già luogo nobile e felice, era divenuta ricettacolo di criminali («facta propter pacis exilium sontina hominum perversorum»). Fortunatamente, però, per volontà e ispirazione di Dio che ama la pace sopra ogni altra cosa, i conti avevano deciso di riconciliarsi per evitare ulteriori sventure a sé, ai *fideles* e alla contea tutta, avendo considerato i danni arrecati loro e ai loro fedeli dalle discordie e, soprattutto, quanto sarebbe potuto avvenire in seguito. Affinché fosse eliminata ogni occasione di discordia e di invidia che potesse rovinare un simile puro proposito, i due — con animo concorde — avevano deciso di dividere beni e diritti famigliari nel modo di seguito descritto.

La *narratio* è innanzitutto notevole per ricchezza e raffinatezza espressiva; significativa è poi l'insistenza sul ruolo dell'autorità comitale come pacificatrice e sui suoi doveri verso i *fideles* (vassalli o sudditi?) e la contea tutta, elemento interessante per la definizione del modello di sovranità che gli Aldobrandeschi — e specialmente Ildebrandino XII per cui Pelistro scriveva — volevano trasmettere, anche se la centralità del tema è dovuto alla stessa natura dell'atto²⁸. Ancor più del tenore generale dell'atto, però, mostra bene l'immagine della contea e del potere aldobrandesco propagandati il passo che descrive gli effetti delle discordie, soffermandosi su quanto la contea era stata prima del loro insorgere e dunque su ciò che avrebbe potuto tornare a essere, se esse fossero state sopite²⁹. La contea è

²⁷ CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 15 (l'ed. parz. esclude la *narratio*).

²⁸ Cfr. l'introduzione a CDO, n. 107, pp. 74-78, a. 1216 ott. 22-29 e per un parallelo — seppur meno ampio — S. CAROCCI, *Una divisione dei possedi romani degli Orsini (1242-1262)*, «ASRSP», 95, 1992, pp. 11-55: 26-27.

²⁹ CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 15: «terra ipsa, bonis omnibus opulenta, patria totum continens quod delectat gaudere solita prosperitate, status floridi et ameni multum honoris perdidit et decoris, facta propter pacis exilium sontina hominum perversorum, que

descritta come ricca di ogni bene e fornita di tutto quanto può dilettere; la sua principale caratteristica, secondo Pelistro, era però l'essere nutrice ('nutria') di nobili e magnati che vi accorrevano d'ogni dove come al loro luogo d'elezione. Dunque elemento fondante della sua identità, accanto ai più generici riferimenti alla ricchezza e bellezza, è ritenuto il suo essere terra d'elezione della nobiltà, dei suoi costumi e del suo stile di vita.

Non sarà perciò fuori luogo ricordare altre testimonianze sul peso assunto dai valori nobiliari, cavallereschi e militari nella definizione dell'identità familiare. Non si vuole fare con ciò di questi valori aristocratico-cavallereschi un'esclusiva della famiglia o del gruppo sociale cui essa apparteneva: furono infatti valori largamente diffusi anche nel mondo cittadino, ma lì, frammisti com'erano a elementi anche molto diversi, non assunsero la centralità che ebbero in un principato come quello aldobrandesco. Particolarmente interessante in questo senso sono i versi dedicati da Dante a Umberto I: in essi la stirpe, il cui esponente è scelto come *exemplum* della superbia derivante dalla nobiltà dei natali, è presentata però in chiave sostanzialmente positiva, come modello di quell'aristocrazia che aveva saputo sposare agli alti natali la "leggiadria" delle opere³⁰; questo giudizio sugli Aldobrandeschi è confermato da un altro passo del poema che, pur di dubbia interpretazione, attesta la volontà del poeta di contrapporre alla decadenza dei "conti di Santa Fiora" del primo Trecento la grandezza della famiglia nel secolo precedente³¹.

L'attenzione di Dante agli Aldobrandeschi non si spiega solo con il prestigio politico della famiglia nella Toscana del secondo Duecento e con gli stretti rapporti allacciati con Firenze da Umberto e poi mantenuti da suo fratello Ildebrandino XII — durati almeno fino agli anni '80 —, ma forse anche con le relazioni, mediate o dirette, con l'ambiente della poesia volgare toscana di alcuni membri della famiglia. Se per Ildebrandino XII si può citare al riguardo solo una duplice menzione da parte di Guittone d'Arezzo nella celebre canzone «Ahi lasso, or è stagion di doler tanto»³²,

consuevit esse nutrie multorum nobilium et magnatum de diversis mundi partibus tamquam ad locum delictarum confluentium ad eandem»; cfr. anche *supra* p. 396.

³⁰ *Purg.*, XI, vv. 58-69; per la bibliografia sul passo cfr. *supra* p. 398.

³¹ *Purg.*, VI, v. 111.

³² *Poeti* (cit. *supra* p. 398 nt. 112), I, pp. 206-209 (Guittone, IV), vv. 53 e 82. Sul primo verso vd. *supra* p. 398. Il secondo verso («'l Conte Rosso ha Maremma e 'l paiese») si pone in un ironico e antifrastico elenco dei benefici recati a Firenze dal regime ghibellino (la signoria su Siena ecc.). Il passo allude quindi alla perdita del predominio in Maremma da parte di Ildebrandino XII dopo la sconfitta di Montaperti, come giustamente vedeva il curatore di *Le rime di Guittone d'Arezzo*, (a c.) F. EGIDI, Bari 1940, p. 310 e contro Contini (*Poeti*, cit., p. 209) che ritiene l'antifrasi riferita alla condizione di guelfo di Ildebrandino.

che lamenta le sventure toccate a Firenze e ai suoi alleati dopo Montaperti, testo che Dante aveva certamente ben presente, al contrario suo cugino Ildebrandino XI era personaggio ben addentro all'ambiente poetico della seconda metà del secolo.

Dovrebbe infatti essere lui il «conte di Santa Fiore» cui è attribuito da un'importante "canzoniere delle origini" il sonetto «In ogni membro un spirito m'è nato», che un altro codice attribuisce più correttamente al rimatore Ugo di Massa³³. Se sembra da rigettare l'idea che Ildebrandino XI scrivesse poesie degne di essere copiate e conservate, resta il fatto che il suo nome non fu certo inventato di sana pianta da un copista e si deve dunque pensare che Ugo di Massa dedicasse o inviasse proprio a lui il sonetto. Il suo nome sarebbe dunque comparso originariamente in relazione al testo, il che giustificerebbe la successiva attribuzione. D'altro canto l'interesse di Ildebrandino per le tematiche della poesia amorosa e per l'ambiente che vi si applicava è inequivocamente attestato da un'altra canzone guittoneiana dedicata proprio a lui e alla donna da lui amata³⁴. Ciò non solo conferma l'interesse del conte per questo genere di poesia, ma pare attestare anche una personale frequentazione con il poeta, non facile da collocare cronologicamente e concettualmente viste le note simpatie guelfe di Guittone.

Tutte queste mi paiono testimonianze della piena partecipazione degli Aldobrandeschi della seconda metà del XIII secolo a quel mondo culturale cortese-cavalleresco fortemente radicato nel mondo cittadino, ma che aveva importanti nuclei di attività anche nelle corti di grandi famiglie aristocratiche come Guidi e Malaspina. Del resto, il pieno inserimento della famiglia in un mondo nobiliare basato su comuni valori di "cortesia", che eccedevano i rapporti feudali interni alla contea è confermato da altre fonti. Lo mostrano un riferimento alla presenza di «nobiles viri de diversis partibus Tuscie» al seguito di Ildebrandino IX, alcuni dei quali ricordati fra i testi, in un atto del 1212, e la lunga lista di fideiussori che ga-

³³ Il sonetto (L 423) è attribuito al conte di Santa Fiore dal cod. Laurenziano Rediano, 9, mentre il cod. Vaticano, 3793 non solo lo attribuisce a Ugo di Massa, ma lo pone tra due suoi componimenti, fatto che sembra confermarne la paternità. A favore di Ugo si esprime G. FATINI, *Letteratura maremmana delle Origini*, «BSSP», n.s., 3 (= 39), 1932, pp. 113-69: 159-60, 162, che però cerca poi di difendere l'identità di poeta di Ildebrandino. (Ringrazio il dr. Claudio Giunta che mi ha segnalato il problema e mi ha dato utili chiarimenti.)

³⁴ Si tratta della canzone «Altra gioi non m'è gente» (*Le Rime di Guittone*, cit., XVII) che in conclusione (vv. 43-51) si rivolge al conte: «Conte da Santa Fiore, | de voi parlo, signore, | ch'è vo son maggiormente | ch'èo non dico, servente; | e servir pur me piace, | se già merto non face; | ma credo la mia vita | sarà anco grazita | per voi, Aldobrandin, conte valente».

rantirono di fronte a Clemente IV il rispetto della pace da lui riformata nel 1266 tra gli Aldobrandeschi e Siena³⁵. Si trattava di potenti stirpi aristocratiche rurali, alcune delle quali avevano portato avanti esperienze principesche simili a quella degli Aldobrandeschi, e di famiglie magnatizie cittadine che, nel quadro delle *partes* regionali ormai in via di stabilizzazione, avevano allacciato rapporti con i conti. L'importanza dei legami con questi grandi casati urbani emerge da questi elenchi, dai numerosi matrimoni, dal riferimento esplicito ai *magnates* nella *narratio* del 1274 (citati insieme a più generici *nobiles*) e, infine, dal ricordo dell'investitura cavalleresca di 14 membri della consorteria orvietana dei Monaldeschi da parte di Ildebrandino XII³⁶. I legami con il ceto magnatizio, di cui i Monaldeschi sono esponenti emblematici, non si limitarono alle famiglie orvietane e senesi, in ragione dei poteri sviluppati sulla contea dai due comuni: se infatti le famiglie dei due centri sono maggioritarie, non mancano aristocratici di tutt'altra estrazione, provenienti da città con le quali gli Aldobrandeschi ebbero apparentemente pochi rapporti, come Firenze, Prato e Perugia³⁷.

L'assenza di ricerche di base per il territorio della contea e i limiti delle mie competenze nel settore impediscono una più adeguata valutazione del peso di altri due veicoli di trasmissione dell'ideologia comitale, che meriterebbero di essere ripresi in altra sede: la produzione epigrafica e la monetazione comitale. Quanto al primo aspetto, le fonti sono assai povere: trascurando l'epigrafe di (ri)fondazione di S. Pietro a Vico Asulari, degli inizi del IX secolo, sono solo tre le testimonianze epigrafiche riguardanti gli Aldobrandeschi: un'iscrizione che rammenta la ricostruzione della chiesa di Selvena ad opera di Tommasa, moglie di Guglielmo I³⁸; una lastra tombale della chiesa di S. Pietro di Grosseto, che ricorda la sepoltura di Ildebrandino (IX o X?) nel 1235³⁹; e infine un'epigrafe a Roc-

³⁵ Vd. ASOrv, Instr., n. 866 (cod. Caffarello), c. 3v, a. 1212 nov. 17, ed. parz. CDO, n. 90, p. 65, Ildebrandino IX conferma gli accordi del padre con Orvieto «presentibus nobilibus viris de diversis partibus Tuscie, qui venerant cum comite Ildribandino» (cfr. *supra* p. 370); e ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6209 (2° doc.), a. 1266 giu. 12 (cfr. *supra* pp. 338-39).

³⁶ *Cronica potestatum*, p. 160, rr. 4-5, a. 1282, cfr. *supra* p. 379 nt. 38.

³⁷ Per limitarsi ai due documenti già citati vd. 'Girardino de Vincio' (CDO, n. 65 cit. nt. 35); e «dominus Scolari Cavalcantis et dominus Stulto Beringerii de Florentia», 'dominus Buccus de Prato', 'Bonusanimus de Montepulzano', 'Iacobus Minaiti de Perusio', vd. ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6209 (2° doc.), a. 1266 giu. 12.

³⁸ G.B. VICARELLI, *La rocca aldobrandesca di Selvena*, «BSSM», 25/26, 1972, pp. 85-108: 88 e nt. 7: «Anno D(omini) MCCXXXVIII / d(omina) Thomasia D(e)i gr(ati)a co(m)itis(sa) [Tus]cie palat(ina) fecit fieri / hoc op(us)».

³⁹ LISINI, *La contessa palatina Margherita*, nt. 2 p. 4, a. 1235 mag. 1, per il testo vd. *supra* p. 326 nt. 7.

castrada, che celebra la donazione da parte dei “conti di Santa Fiora” al monastero di S. Galgano dei diritti di patronato sulla chiesa di S. Quirico⁴⁰. Sono testimonianze povere e sporadiche, concernenti inoltre solo l’ambito ecclesiastico e apparentemente prive di contenuti politici. Se ne potrebbe dedurre uno scarso interesse dei conti per questo veicolo di comunicazione. Si debbono però sottolineare due elementi che inducono a sfumare il giudizio, in attesa di ricerche più approfondite: il primo è la nota e spesso lamentata assenza di *corpora* epigrafici medievali anche parziali, che rende difficile la ricerca di “epigrafi aldobrandesche”; se si considerano poi povertà e inadeguatezza delle ricerche di storia locale sulla regione, non stupirebbe che alcune epigrafi fossero sfuggite alla nostra considerazione. Va inoltre valutato il ruolo giocato dalla successiva conquista senese che potrebbe aver cancellato la precedente presenza dei conti, specialmente quanto alle epigrafi di carattere “civile” o “politico”. Il governo comunale senese, infatti, fu molto attento all’uso di questo veicolo di propaganda e non sembra ipotesi peregrina che abbia coscientemente scelto di obliterare la precedente signoria comitale. In ogni caso in questo campo, come anche in quello dello studio della presenza di stemmi⁴¹ o altre rappresentazioni simboliche della sovranità aldobrandesca, solo nuove e sistematiche indagini sul territorio potrebbero dare risposte adeguate.

Anche quanto alla monetazione si offrono qui i primi risultati di una ricerca da approfondire, in primo luogo proprio per quanto riguarda l’individuazione delle fonti; si dovrebbero infatti sfruttare i — per la verità non molti e per lo più inediti — scavi archeologici condotti in centri dell’area dell’antica contea. In attesa di ulteriori e più ricche notizie, va segnalata l’esistenza di almeno due tipi monetali conati dalla famiglia nella seconda metà del XIII secolo. Si tratta in entrambi i casi di denari provisini (o quattrini), probabilmente *grosso modo* coevi, dato che si possono datare rispettivamente a Ildebrandino XII e a suo cugino Ildebrandino XI o (meno probabilmente) ai suoi figli.

Il primo tipo reca sul *recto* la legenda † · COMES · RUBEU(s) e una

⁴⁰ A. ADEMOLLO, *I monumenti medioevali e moderni della provincia di Grosseto* (1894), rist. anast. Bologna 1974, p.267: «Qui celebrat ad hoc altare oret / anima quondam bonae memoriae domini / Ildebrandini comitis de Sancta Flora / et dominae Iohannae comitissae coniugis suae / ac filiorum suorum, qui donaverunt patro/natum huius ecclesiae S. Quirici monast(erio) / S. Galgani pro remedio peccatorum suorum / et animarum salute, quibus Deus retribuatur / in anno Domini mille CCXCVII».

⁴¹ Come, p.es., quello segnalato nella Pieve vecchia (o del Cimitero) di Radicondoli da CUCINI, *Scheda A22*, p. 84 (e tav. 17) in CALATTINI-CUCINI, *Catalogo* (cit. *supra* p. 170 nt. 177), interpretato come connesso a una sepoltura di XII secolo.

croce e sul *verso* la legenda † · SANT(us) · PETRU(s) e un «mezzobusto di fronte, nimbato e con chiave eretta e obliqua contro la spalla sinistra», interpretabile come san Pietro⁴². Il secondo tipo ha sul *recto* la legenda † · COMES · PAL(atinus) e una croce, e sul *verso* la legenda † · S(an)C(t)A · FLORA e una figura nimbata e velata con croce nella sinistra e fiore nella destra, interpretabile come il busto della santa⁴³.

Due questioni vanno preliminarmente esaminate: l'eventuale legame tra le monete e il diploma di Federico I del 1164 e i rapporti tra le due coniazioni. Per quanto riguarda il primo aspetto non c'è alcuna relazione tra monete e diploma: il privilegio non contiene infatti alcuna esplicita concessione del diritto di battere moneta⁴⁴; inoltre il *gap* cronologico tra la sua eventuale concessione fra i generici *regalia* e la coniazione è davvero troppo ampio. Quanto al secondo problema, la situazione è più complessa, anche se alcuni indizi fanno preferire l'ipotesi di una coniazione di Ildebrandino XII imitata dal cugino o dai nipoti. Lo suggerisce la maggior compiutezza del suo progetto principesco — contesto in cui va collocata la produzione di monete —; ma sembra confermarlo anche un'analisi delle tipologie monetarie. Il conio di Ildebrandino XII reca infatti sul *recto* il nome del conte, ricorrendo al soprannome per non confonderlo con il cugino, ma senza specificazione topografica secondo la prassi più usuale della sua titolatura, e sul *verso* san Pietro, che — a mio avviso — non andrà interpretato come riferimento al patrono di Sovana, ma come richiamo alla tutela e all'alta sovranità esercitata dal papato sulla contea⁴⁵. Se è corretta questa ricostruzione, si può pensare che il ricorso alla figura della santa nella moneta del conte di S. Fiora si spieghi come imitazione della

⁴² Vd. A. LISINI, *Di una nuova zecca dei conti Aldobrandeschi*, «Rivista italiana di numismatica», 8, 1895, pp. 205-208: 207 e *Corpus Nummorum Italicorum*, XI, *Toscana (Zecche minori)*, Roma 1929, p. 420 (e tav. XXVI, 5), da cui è tratta la citazione; la moneta è correttamente data.

⁴³ Già edita in G. MILANESI, *Di una moneta battuta da' Conti Aldobrandeschi di S. Fiora*, «Periodico di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia», 1, 1868, pp. 110-20 (con attribuzione a Ildebrandino VII) e poi in *Corpus*, cit., pp. 347-48 (e tav. XXII, 8), con attribuzione a Ildebrandino VIII; cfr. anche LISINI, *Di una nuova*, cit., pp. 205-206, da vedere anche per una più corretta datazione (*ibid.*, p. 207). Essa è confermata da un'analisi della titolatura: il predicato topografico 'de Sancta Flora' compare solo dopo la metà del XIII secolo, vd. *supra* pp. 360-61.

⁴⁴ Vd. MGH, DD.FI, n. 457, II, pp. 362-63, a. 1164 ago. 10; quando questo diritto era concesso ciò avveniva in forme ben più esplicite. MILANESI, *Di una moneta*, cit. (poi ripreso da vari studi locali) collega diploma e coniazione, ma già LISINI, *Di una nuova*, cit., p. 205 è scettico.

⁴⁵ Come richiamo a S. Pietro di Sovana legge la figura Lisini, vd. *ibid.*, p. 207.

moneta battuta dai “cugini”⁴⁶.

L'esistenza di un certo numero — anche se limitato — di queste monete sembra dimostrarne la genuinità, sebbene l'ultima parola in tal senso possa venire solo da eventuali nuovi ritrovamenti in scavi archeologici o da un esame ravvicinato degli esemplari attualmente parte di collezioni⁴⁷. Questo piccolo numero di monete e un occasionale — e non verificato — riferimento a monete ‘S. Flore’ in un atto perugino⁴⁸ non dimostrano però un effettivo uso delle monete, almeno non un uso economicamente significativo, anche perché non si è riscontrata alcuna loro menzione nelle fonti “aldobrandesche”. Si deve perciò pensare, almeno allo stato delle attuali conoscenze, che le coniazioni avessero valore puramente simbolico, che fossero destinate cioè a sottolineare i poteri sovrani degli Aldobrandeschi. Va però segnalato che costoro vantarono nel XII e XIII secolo notevoli diritti sulle miniere, per lo più d'argento, della contea; non è dunque del tutto peregrina l'ipotesi che la produzione di denari in lega d'argento avvenisse impiegando parte del metallo derivante ai conti dai prelievi fiscali sul prodotto.

⁴⁶ Va però segnalato che una moneta coniata dai conti di Anguillara reca la figura di un santo, in questo caso san Lorenzo, vd. *ibid.*, p. 207.

⁴⁷ Due esemplari della moneta del “conte di Santa Fiora” sono editi in *Corpus*, cit.; LISINI, *Di una nuova*, cit., p. 206 parla di «tre o quattro esemplari» da lui raccolti.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 205, con riferimento a un atto del 1267, che non ho potuto verificare.

8.5 Le basi materiali di potere comitale

Ci si è finora soffermati sulle strutture istituzionali della contea e sugli elementi che garantirono alla famiglia l'esercizio della sovranità su un ampio territorio, consentendole un'efficace azione di governo locale. Ciò in linea con lo scopo principale di questa seconda parte, cioè di illustrare l'esistenza della contea come istituzione e di indagarne efficacia e meccanismi d'azione. Limitarsi però a un'indagine istituzionale sarebbe fuorviante; non si deve infatti dimenticare che alla base del suo funzionamento — e della sua stessa esistenza — stavano alcune irrinunciabili premesse materiali sulle quali è bene soffermarsi, per valutare più correttamente la forza (o la debolezza) delle istituzioni fin qui esaminate. Accanto all'importante elemento costituito dai legami personali con larghi settori dell'aristocrazia maremmana, su cui ci si è trattenuti, meritano un'indagine ravvicinata altri due aspetti: la disponibilità di notevoli forze militari e strutture fortificate, nonché gli ingenti profitti derivanti dal prelievo "fiscale" sulla popolazione del territorio e dalle altre attività economiche nelle quali la famiglia era direttamente coinvolta o dalle quali traeva indirettamente vantaggio.

8.5.a *L'esercito e le fortificazioni militari*

Nonostante la povertà quantitativa e qualitativa delle fonti, la centralità del controllo della forza militare nella definizione della sovranità comitale è indubbia. In effetti la potenza bellica rimase sempre uno strumento fondamentale per l'affermazione dei conti sul territorio e per la protezione delle loro ricchezze. Essa si esprimeva attraverso la convocazione, in casi particolari, di un *exercitus* generale (o almeno di grandi dimensioni) per partecipare a vere e proprie guerre che coinvolgevano per lo più tutta la regione, o attraverso più frequenti *cavalcate*, costituite da contingenti limitati, volte ad alimentare le ostilità nei confronti dei nemici endemici: Siena, le famiglie aristocratiche ribelli, i rivali signorili. Le *cavalcate*, se condotte contro singole comunità, servivano anche a riaffermare la sovranità dei conti, intimorendo la popolazione e inducendola a preferire la loro protezione rispetto a quella di altri signori, con azioni che, per lo più, non comportavano spargimenti di sangue, ma solo danneggiamenti e razzie di prodotti agricoli e soprattutto di bestiame, pratica molto redditizia ed efficace per indurre a più miti consigli gli avversari.

L'importanza del diritto di chiamata alle armi emerge dai patti con Siena e Orvieto, nel tentativo dei due comuni di limitarlo, e dagli accordi con le comunità della contea, nello sforzo dei conti di impedire una limitazione del loro monopolio al riguardo. In questi atti quei diritti sono ri-

chiamati genericamente, risulta perciò chiara solo la già ricordata distinzione tra esercito (*exercitus* o *hostis*) e *cavalcate*¹. Più espliciti sono gli accordi con Siena che, nati come alleanza militare, mantennero una forte attenzione agli aspetti bellici anche quando divennero strumento di protettorato politico. Nel 1203 l'aiuto militare reciproco fu fissato in 100 *milites* da fornire due volte l'anno; altre clausole — sempre eque — regolavano lo scambio dei prigionieri, la ripartizione del bottino e l'esecuzione in comune del «servitium (...) militum, peditum et arcatorum»². Tali norme rimasero valide, con alcune correzioni quanto al numero dei *milites* da inviare, fino agli anni '80. Nel 1221 ne fu elevato il numero, in determinate circostanze e aree geografiche, a 150 (da fornire una volta l'anno insieme a 1000 *pedites*)³. Nei successivi patti, invece, i contingenti furono via via ridotti: da 150 a 100 nel 1251 e a soli 50 *milites* nel 1276⁴. Queste diminuzioni si spiegano con il fatto che questi patti riguardano i soli "conti di S. Fiora"; si ha infatti lo stesso andamento per i censi e gli altri obblighi. Ma forse non si tratta solo di questo; il fenomeno può essere infatti connesso alla preferenza ormai accordata alle milizie stipendiate, come suggerisce un riscatto in denaro, fissato in 1000 lire, degli obblighi militari del comune nei confronti di Ildebrandino XI nel 1258⁵. I conti comunque continuavano a poter mettere in campo significativi gruppi di armati, forse in parte costituiti da mercenari⁶.

¹ Vd. *supra* pp. 428-29.

² Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1202 gen. 4 (= 1203), ed. parz. RS, n. 411, pp. 168-70 e CV, n. 62, pp. 81-86, a. 1203 gen. 21. Nella prima spedizione le spese di mantenimento sarebbero spettate per i primi 8 (o 11?) giorni — il testo non è chiarissimo — a chi offriva l'aiuto e poi per il resto del mese, in cui era fissato il servizio, a chi lo riceveva. La seconda volta invece chi forniva l'aiuto avrebbe sostenuto le spese solo per i primi tre giorni.

³ CV, n. 172, pp. 251-57, a. 1221 ott. 2: «et si contigerit quod Senenses faciant exercitum per comune, nos comites dabimus Senensibus et in eorum servitio, in illo et pro illo exercitu, CL milites et mille pedites per unam vicem singulis annis (...) et si contigerit quod predicti comites faciant exercitum per comune contra aliquam terram vel terras de comitatu Ildibrandesco ab Umbrone in hac, idest ab ista parte Umbronis versus Senas, nos Senenses dabimus dictis comitibus et in eorum servitio, in illo et pro illo exercitu, CL milites et mille pedites singulis annis». Non è del tutto chiaro il senso dell'espressione «facere exercitum per comune», che però sembra equivalere a esercito generale.

⁴ Vd. CV, n. 531, pp. 718-20 e CV, n. 532, pp. 720-23, a. 1251 mag. 17; e CV, n. 897, pp. 1103-1106, a. 1276 lug. 17 (e le successive conferme CV, n. 902, pp. 1116-20, a. 1280 set. 24 e ASSi, Cal.Ass., cc. 325v-27v, a. 1284 feb. 28).

⁵ ASSi, dipl., ARif, a. 1258 giu. 24, offerta dell'ambasciatore senese, e ASSi, dipl., ARif, a. 1258 giu. 30, ricevuta del pagamento.

⁶ Vd. *Cronica potestatum*, p. 154, a. 1255, Umberto con 200 *milites* al servizio di Orvieto; e *Cronaca Montauri*, p. 219, a. 1260, elenco dei prigionieri catturati a Montaperti: «e quelli da Pitigliano erano 400 e ognuno pagò sicondo la sua possibilità, e uno beco per uno. El conte di Pitigliano si riscosse per la sua persona X milia fiorini d'oro, era ferito».

L'esercito comitale era composto da *militēs* e *pedites*, ma ne facevano forse parte anche arcieri e specialisti di assedi definiti *arcatores*. Questo, almeno, per quanto riguarda l'esercito generale in cui erano sempre presenti fanti, forse in numero fisso rispetto ai cavalieri, nonostante per la loro minore importanza spesso se ne taccia. Sappiamo poco sul concreto funzionamento del suo reclutamento: notizie indirette vengono dal ricordo dell'obbligo di servire in armi i conti; più significativi sono gli atti di riscatto degli uomini catturati con Bonifacio e Guglielmo in Val di Lago nel 1222-23. Vi si ricordano aristocratici maremmani, come Morovello da Montepescali e Ildebrandino di Notterengo da Monte Corneliano, e personaggi legati ai conti da vincoli vassallatici o solo clientelari, come Guido di Umberto da Pari (un Ardengheschi), il senese Ranuccio di Malpollone (Giuseppi) e Clarino da Castro. Il riscatto di 17 rustici di Sovana e di 6 di Pitigliano suggerisce poi un ruolo preminente dei domini diretti nel reclutamento dei *pedites*⁷.

Neppure le carte di infeudazione danno notizie puntuali sul servizio armato per i conti, compreso soltanto nel generico ricordo del dovere di *auxilium*. L'unica eccezione, costituita dall'obbligo di servire i conti con un cavaliere armato per l'infeudazione di Capita⁸, nella sua modestia sembra ridimensionare, forse al di là della realtà, l'apporto dei vassalli all'esercito comitale, a meno che non la si debba ritenere segno del declino del servizio armato dei vassalli nella seconda metà del XIII secolo. Sembra poi verosimile che i *militēs*, menzionati come elemento base delle milizie aldobrandesche e addirittura come una delle due componenti fondamentali della compagine sociale della contea nei patti con Siena del 1221⁹, non fossero soltanto esponenti del ceto signorile legato ai conti, ma anche vassalli di questi ultimi o più modesti *militēs castri*, piccoli proprietari o grandi locatari forniti di cavalcature e distinti così dal resto della popolazione¹⁰. Bi-

⁷ Vd. ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 44r, a. 1223 feb. 10, reg. CDO, n. 158: Guido di Umberto da Pari, Ranuccio di Malpollone, Morovello da Montepescali; ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), c. 48v (2° doc.), a. 1223 feb. 11, Clarino da Castro; ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 44r, a. 1223 feb. 13, 'Florentinus de Rockecta domini Soartii'. Per i *pedites* vd. ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 44^{bis}v, a. 1223 feb. 23. Sul contesto cfr. *supra* pp. 373-75.

⁸ ASSi, dipl., ARif (*Balzana*), a. 1292 gen. 16 (= 1293): Margherita conferma il feudo di Capita, ricevendo, fra l'altro, la promessa di «pro dicto feudo servire cum uno homine equite armato et in nostris servitiis venire vel mictere dictum equitem quando necesse fuerit».

⁹ CV, n. 172 cit. nt. 3: «item nos comites hanc societatem faciemus iurare Senensibus MM inter milites et pedites de nostro comitatu».

¹⁰ Grande è l'importanza di questo gruppo nel Lazio coevo, vd. CAROCCI, *Baroni di Roma*, pp. 247-52. È possibile che il termine *capitanei*, impiegato saltuariamente dalle fonti maremmane per indicare le famiglie di *domini* legate agli Aldobrandeschi, si spieghi

sogna però riconoscere che le fonti maremmane, ad eccezione di quelle riguardanti Suvereto¹¹, sono estremamente reticenti al riguardo: nei giuramenti del 1221, e in più ridotti atti analoghi successivi, manca qualsiasi distinzione tra *milites* e *pedites*; l'unico elemento caratterizzante è il titolo di *dominus*, apparentemente attribuito solo ad aristocratici di rilievo — e neppure a tutti — e che potrebbe essere ricondotto, secondo una suggestione del Lisini, alla loro condizione di cavalieri (all'aver cioè ricevuto l'investitura cavalleresca)¹². Del resto, anche in giuramenti di gruppi ristretti della popolazione di castelli di un certo peso demografico, dei quali sembrano protagonisti solo i personaggi socialmente più eminenti, i giuranti sono complessivamente designati come *homines*¹³.

Un'altra componente fondamentale del potere territoriale comitale fu il controllo dei casseri, dei castelli e di gran parte delle più importanti strutture fortificate della contea, definite *fortilictie*. I primi avevano un ruolo importante nell'esercizio dei poteri signorili nei domini diretti; erano poi il punto di partenza delle *cavalcate*, costituite da piccoli nuclei di *milites*; fungevano infine da ricettacolo difensivo in caso di attacchi da parte di forze esterne, grazie alla loro posizione eminente. Casseri distinti dalle altre fortificazioni erano presenti in almeno 13 centri fra i maggiori della contea, ma forse erano ancora più diffusi¹⁴. Funzioni tutto sommato

proprio con la necessità di distinguerle da questi *milites castri*, semplici vassalli.

¹¹ Sull'articolazione della società a Suvereto in *milites* e *populares* cfr. *supra* pp. 474-76. I *milites*, però, sono definiti così in uno solo degli atti, quello del 1243.

¹² Cfr. CV, n. 190, pp. 278-85, a. 1221 nov. 8-dic. 16 e RS, n. 612, p. 274, a. 1221 dic. 18; e nt. 13. Sul titolo *dominus* cfr. LISINI, *La Margherita Aldobrandesca e il cavaliere*, p. 254.

¹³ Vd. ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 101v-104r (2° e 3° doc.), a. 1251 mar. 20-29, reg. CDO, n. 297, Pitigliano (51 persone) e Vitozza (22 persone). Cfr. anche CDO, n. 107, pp. 74-78, a. 1216 ott. 22-29, giurano *homines* di Grosseto (100), Montepescali (60), Magliano (60), Orbetello (60), Saturnia (50) e Pitigliano (60).

¹⁴ Si trovavano ad Arcidosso, Castiglione Valdorcia, Grosseto, Magliano, Orbetello, Piancastagnaio, Pitigliano, Santa Fiora, Scansano, Selvena, Semproniano, Sorano e Sovana. Arcidosso: ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 173r-74r, a. 1285 giu. 20, reg. CDO, n. 538 («Actum fuit hoc in castro Arcidossi, in cassaro huius castri»); ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 172v-73r, a. 1285 set. 4, reg. CDO, n. 539 («Actum in castro Arcidossi, in cassaro dicti castri»); ASSi, dipl., SSMA, a. 1291 gen. 8 (= 1292) («Actum in cassaro castri Arcidossi»); ASSi, dipl., *Trafisse di Siena*, a. 1294 dic. 7 («Actum in cassaro castri Arcidossi»). Castiglione Valdorcia: ASSi, dipl., ARif, a. 1258 giu. 30 (2° doc.) («Actum Castellione, in cassaro veteri»); RV, n. 973 cit. nt. 19 («Castellionis Vallis Urcie cum cassaro»). Grosseto: CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18. Magliano: RV, n. 973 cit. («Mallianum cum cassaro»). Orbetello: ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6394, a. 1262 set. 19 (cfr. *infra* p. 513 nt. 15); inserto in ASSi, dipl., SSMA, a. 1287 mar. 17, non datato ma 1287(?) («Actum in cassaro dicte comitisse Urcie»). Piancastagnaio: RV, n. 930, p. 314, a. 1286 ago. 6 («Actum in cassaro Plani Castagnarie»). Pitigliano: CDO, n. 161 cit. nt. 15; ASOrv, Instr.,

analoghe avevano altre strutture fortificate, rammentate più occasionalmente, come torri e *palatia*¹⁵. Questi ultimi si trovavano per lo più all'interno dei casseri, almeno là dove esisteva una bipartizione delle fortificazioni, come mostra la data topica di un atto del 1285: «actum fuit hoc in castro Sancte Floris, in curia palactii cassari huius castri»¹⁶. Il *palatium*, almeno a Santa Fiora, faceva parte perciò del cassero: esso era struttura complessa, come conferma un'altra datazione topica che attesta l'esistenza ad Orbetello di una *platea* al suo interno; era dunque costituito da più edifici addossati con al centro una piazza¹⁷.

Oltre a queste strutture, efficaci soprattutto nel controllo della popolazione locale, esistevano fortificazioni più consistenti, forse vere e proprie fortezze, distinte da castelli e casseri. La fonte più chiara in questo senso è la definizione come 'fortilictie' dei primi 12 castelli divisi nel 1274¹⁸. Sebbene sia difficile riconoscerne l'esatta natura, evidente è la

n. 865 (cod. Titolario), c. 46v, a. 1223 mar. 29 (cfr. nt. 15); CDO, n. 297 cit. nt. 13 («tenuta cassari Pitigliani»); ASOrv, dipl., A44 (1° doc.), a. 1251 mar. 24 («tenuta cassari Pitigliani»); ASOrv, dipl., A44 (2° doc.), a. 1251 mar. 29 («possessionem cassari castri Pitigliani»; *Cronica potestatum*, pp. 144-45 («casserum Pitigliani»); ASSi, dipl., LBB, vol. 12 (n. 108), a. 1289 ago. 12 («Actum fuit hoc in castro Pitigliani, in cassaro huius castri»). Santa Fiora: CDO, n. 536 cit. nt. 16; ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), c. 172v, a. 1285 set. 9, reg. CDO, n. 540 («Actum est in cassero Sancte Flore»; RV, n. 973 cit. («Sancta Flore cum cassero»). Scansano: *ibid.* («cum cassero et castro Schanzani»). Selvena: *ibid.* (cfr. nt. 15). Semproniano: *ibid.* («cum cassero et castro (...) Samprugnani»). Sorano: CIACCI, II, n. 600 cit. nt. 31 («Actum in Sorano, in cassari in camera dicti domini comitis»); Sovana: *ibid.*, n. 552, p. 230, a. 1270 feb. 18 («Actum Soane, in cassero dicte terre»); *ibid.*, n. 607, pp. 261-66, a. 1284 mag. 6 («Actum est hoc in camera domini comitis, cassari de Suana»).

¹⁵ Per le torri a Grosseto vd. CV, n. 216, pp. 217-18, a. 1224 ago. 24; a Pitigliano vd. ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), cc. 41v-42r, a. 1223 mar. 27-apr. 3, ed. parz. CDO, n. 161, pp. 103-106 («castrum Pitigliani cum cassero et turri»); ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 46v, a. 1223 mar. 29 («castri Pitigliani cum turri et cassero»); a Selvena vd. RV, n. 973 cit. nt. 19 («[Silverie] cum cassero et turribus et fortilitia»). Per i palazzi vd. *supra* pp. 454-55.

¹⁶ ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 174v-75v, a. 1285 giu. 19, reg. CDO, n. 536; e *Testimonianze medioevali*, n. 8, pp. 76-88, a. 1289 set. 6-9 («in palatio cassari Sancte Flore»).

¹⁷ ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6394, a. 1262 set. 19: «actum in platea recepti cassari de Orbetelli». Gli Aldobrandeschi avevano lì un palazzo, vd. UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 742-44, a. 1286 mar. 11 («Actum Orbetelli, in palatio veteris arcis predictae») e l'inserito in ASSi, dipl., SSMA, a. 1287 mar. 17, in data 1287 feb. 28 (a Orbetello «in palatio suo (scil. Guidonis) et uxoris suae»).

¹⁸ ASSi, dipl., ARif, a. 1274 dic. 11, ed. parz. CIACCI, II, n. 580, pp. 246-47: «In primis diviserunt duodecim fortilictias infrascriptas: in una siquidem parte posuerunt civitatem Suane, castrum Pitiliani, Vitotium, Soranum, Urbitellum et Massilianam (...) in secunda vero parte posuerunt castrum de Sancta Flora, Rocchastrada, Castilionem Valis Urcie, Arcidossum, Sanprognanum et Silvenam».

coerenza con cui il termine è applicato a questi soli centri, seppur con oscillazioni nel significato: nel 1274 e in altre fonti precedenti esso pare riferito a tutto il centro, mentre in seguito ne indica una parte¹⁹. Ancor più ambiguo è il termine 'arcis', a volte impiegato per definire le stesse 'fortilitie' (o forse il cassero) e anch'esso usato solo riguardo a determinate località²⁰. Va infine sottolineato che quasi tutti gli insediamenti della contea, controllati direttamente da ufficiali o indirettamente da vassalli dei conti, erano castelli dotati di più o meno efficaci strutture difensive che, unite alla posizione strategica, ne facevano importanti risorse belliche.

Gli Aldobrandeschi controllavano dunque larga parte della popolazione armata della contea direttamente oppure ricorrendo ai legami vassallatici; disponevano poi di ampi seguiti armati, formati da personale di condizione semiservile, da aristocratici e da mercenari. Potevano dunque mettere in campo un esercito numeroso e abilmente condotto o far agire piccoli contingenti di armati per combattere le guerricchiole di frontiera e riaffermare la propria autorità, se messa in discussione. Controllavano inoltre molte delle strutture fortificate del territorio e, grazie a patti di mutua assistenza, potevano giovare dell'aiuto militare di vicini potenti, come Siena e Orvieto. Perciò, sebbene fossero assai lontani dal monopolio della violenza legittima nella contea, inseriti com'erano in una società nella quale l'uso delle armi era segno distintivo di ogni aristocratico o aspirante tale, detenevano comunque, se così ci si può esprimere, una quota maggioritaria dell'uso di questa violenza. E ciò costituì senza dubbio un elemento fondamentale del loro dominio sul territorio.

* * *

¹⁹ In ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolare), c. 46v, a. 1223 mar. 29 Pitigliano e Vitozza sono definite 'fortitie'; in ASFi, dipl., Volt, a. 1286 ago. 6 (2° doc.) (= 1297 ago. 2), ed. parz. RV, n. 973, pp. 331-32 le 'fortilitie' sono invece pertinenze dei castelli: «Castellionis Vallis Urcie cum cassero, fortilitia» e «[Silverie] cum cassero et turribus et fortilitia».

²⁰ Arcidosso: ASSi, dipl., ARif, a. 1287 gen. 3 (= 1288) («actum in arce castris de Arcidosso»). Orbetello: UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 742-44 cit. nt. 17. Sorano: ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolare), c. 50r (2° doc.), a. 1223 nov. 27 («arcis Sorani»); ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 74v (84v), 1° doc., a. 1285 giu. 3 («actum est hoc in arce Sorani»); ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 169v-70r, a. 1285 giu. 3, reg. CDO, n. 532 («actum est hoc in arce Sorani»); ASOrv, Instr., n. 869 (cod. B), c. 75r (85r), a. 1285 giu. 3, reg. CDO, n. 534 («actum est hoc in arce Sorani»). Vitozza: CDO, n. 161 cit. nt. 15 («arce Vitotie»); ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolare), c. 46v, a. 1223 mar. 29 («arcis Vitotie»); inserto in ASSi, Cal.Ass., cc. 317v-20r, c. 319r a. 1266 ago. 13 («actum in arce Viccacie»); ASSi, dipl., ARif, a. 1277 mag. 10 («actum est hoc in arce castris Vitozii»).

Accanto al controllo diretto o indiretto di ingenti forze militari e al possesso di importanti fortificazioni, l'altro fondamentale puntello materiale della potenza della famiglia fu costituito — nel XIII secolo come in precedenza — dalla sua immensa ricchezza in termini assoluti e ancor più in confronto al resto della società maremmana. Tale disponibilità finanziaria era garantita alla dinastia da tributi in denaro e da diritti a prestazioni d'opera, che gravavano disomogeneamente sui vari settori della contea, dalle attività economiche che gestiva in proprio e, non da ultimo, dalla possibilità di accedere a condizioni vantaggiose, grazie all'esistenza di stretti rapporti personali, ai grandi circuiti creditizi toscani. Proprio quest'ultima possibilità — tipica di grandi potenze politiche e importanti operatori economici — ha ingenerato interpretazioni errate della situazione finanziaria dei conti nel XIII secolo. In base a un'idea pregiudizialmente negativa delle capacità economiche e della bilancia dei pagamenti delle grandi stirpi "feudali" e ad alcuni atti che effettivamente ricordano la situazione debitoria della famiglia, si è ritenuto che essa fosse una delle principali ragioni della sua rovina²¹. Si è però notato in precedenza che potenza e domini degli Aldobrandeschi sopravvissero bene fino alla fine del XIII secolo e del resto gli stessi ricordi di debiti nelle fonti vanno contestualizzati: si concentrano infatti nel secondo e terzo decennio del XIII secolo e vanno connessi alle ingentissime spese militari cui i conti andarono incontro nelle lotte per l'eredità di Ildebrandino VIII. Inoltre gli stessi atti che mostrano la loro grave situazione debitoria, ne attestano anche la capacità di ottenere condizioni di particolare riguardo dai creditori²². Gli Aldobrandeschi, infatti, come altri potenti del tempo — seppur indebitati — riuscirono sempre a ottenere riduzioni degli interessi, a contrattare di volta in volta nuove e speciali condizioni di pagamento e, soprattutto, a ottenere nuovi prestiti, quando ne avevano necessità.

Nella seconda metà del XIII secolo mancano notizie di debiti della famiglia, ma è verosimile che essa continuasse a ricorrere ai medesimi circuiti creditizi e, forse, anche a quello fiorentino. Del resto l'assenza di menzioni nelle fonti sembra suggerire che l'indebitamento dei conti fosse

²¹ Vd., a puro titolo d'esempio, CAGGESE, *La Repubblica di Siena*, p. 74, BIZZARRI, *Il monopolio*, pp. 364-65 e ANGELUCCI, *Ricerche sul sale*, p. 128 nt. 43.

²² Ricordano o regolano debiti degli Aldobrandeschi CDO, n. 107 cit. nt. 13; ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 9r, a. 1219 apr. 2-6, ed. parz. CDO, n. 120, p. 84 (da risarcire 1.500 lire annue); ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 13r, a. 1219 lug. 15, reg. CDO, n. 122; CV, n. 172 cit. nt. 3; ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 39v, a. 1222 lug. 16, ed. parz. CDO, n. 149, pp. 98-99; CDO, n. 161 cit. nt. 15 (a. 1223 mar. 27-apr. 3, da risarcire subito 5.000 lire e il resto in due anni). Per il contesto vd. *supra* par. 8.1.a.

divenuto un elemento strutturale e ormai ben governato dalla famiglia. Comunque l'idea di una situazione drammatica delle finanze aldobrandesche per tutto il XIII secolo, oltre che contraddittoria con la forza politica e istituzionale della contea in quel periodo, è difficile da conciliare con le poche fonti qualitative o quantitative sull'argomento. Le entrate della famiglia paiono infatti molto rilevanti. Esse derivavano innanzitutto dallo sfruttamento della popolazione della contea attraverso l'esercizio di poteri signorili (di natura fiscale e giurisdizionale) e l'esazione di canoni fondiari; poi da varie gabelle e prelievi sull'attività commerciale, connessi al controllo delle porte, dei mercati, della viabilità e degli attracchi portuali; e infine dalla partecipazione più o meno diretta alle tre più floride attività economiche maremmane: l'estrazione di minerali, la produzione e vendita del sale e l'allevamento, specialmente di ovini transumanti.

È ovviamente impossibile quantificare queste entrate e paragonarle alle spese sostenute, ma le poche fonti quantitative sembrano mostrare un netto dislivello: il solo focatico di Grosseto (una delle tasse imposte dai conti in quel centro) rendeva nel primo quarto del secolo tra le 500 e le 580 lire l'anno, mentre i censi dovuti dalla famiglia a Siena e Orvieto per tutta la contea — del resto solo saltuariamente corrisposti — ammontavano a meno di 300 lire l'anno²³. E anche quando nel 1216 gli Orvietani riuscirono a imporre un focatico alle terre a sud dell'Albegna — destinato a scarsa fortuna — esso fu fissato in appena un decimo di quanto normalmente riscosso dai conti a Grosseto²⁴. Anche gli stessi debiti della famiglia — allorché quantificati — sono relativamente modesti rispetto alle sue entrate complessive. Maggior rilievo, per quanto ne sappiamo, dovevano avere invece le spese di corte e di rappresentanza, le grandi opere edilizie compiute dai conti e specialmente le spese militari, la principale causa del debito degli Aldobrandeschi, come di qualsiasi altro governo dell'epoca.

Nel corso del tempo, del resto, la floridezza finanziaria della famiglia sembra aumentare, forse anche per la sempre maggior importanza della partecipazione alle principali attività economiche maremmane (prima fra tutte l'allevamento transumante), capaci di garantire notevolissimi guadagni. Non deve stupire perciò l'enorme rilievo dei lasciti testamentari di Ildebrandino XII, che assommavano a ben 33.000 lire per i soli beni stimati, una somma enorme, ma certo non tale da rovinare una famiglia che

²³ Per la quantificazione del focatico di Grosseto, fissato in 20 soldi, vd. COLLAVINI, *Grosseto*, nt. 14 p. 131; sull'ammontare dei censi dovuti dagli Aldobrandeschi, 125 lire a Siena e 120 (o 150 a seconda dei momenti) lire a Orvieto, vd. *supra* par. 8.1.

²⁴ ASOrv, dipl., A15, a. 1216 giu. 24, ed. parz. CDO, n. 106, pp. 73-74, focatico di 2 soldi.

dalla vendita di uno solo dei circa 40 castelli controllati direttamente era in grado di ricavare dalle 18.000 alle 70.000 lire²⁵.

8.5.b I beni patrimoniali, i proventi signorili e le entrate fiscali

Benché non sia facile, sembra opportuno distinguere le entrate finanziarie della famiglia in tre gruppi, considerandone natura e area di applicazione. In primo luogo diritti e proventi patrimoniali, derivanti da grandi estensioni di terre coltivate e da altre proprietà, come i beni immobiliari, da cui la famiglia ricavava censi in denaro e in natura o prestazioni d'opera. Alla stessa categoria vanno ricondotte anche altre attività economiche dei conti, intraprese per lo più in associazione con altri attori.

Vi sono poi i diritti signorili; sebbene non sempre sia facile distinguerli dai censi patrimoniali su terre e immobili, si può riconoscere un elemento discriminante nella loro applicazione all'intero territorio di una signoria o nella loro connessione all'esercizio della giurisdizione. Il primo criterio è stato usato per distinguere i censi signorili da quelli fondiari; il secondo per individuare i diritti signorili che interessano settori limitati della popolazione. Si possono riportare a questa categoria gli *affictus* o *fo-catici* e le contribuzioni straordinarie (*prestantie, collecte*); e inoltre le entrate, assai cospicue, derivanti dall'esercizio dell'alta e bassa giustizia e dallo sfruttamento dei beni comuni.

Un terzo tipo di diritti, difficile da distinguere dagli altri, ma da considerare a parte, anche per cogliere l'evoluzione dei domini famigliari tra XII e XIII secolo, è quello che definirei "fiscale", con la coscienza dei rischi di attualizzazione insiti in un termine simile. Suggestiscono l'introduzione di una tale categoria l'ulteriore ampliamento del quadro territoriale cui poteri e prerogative sono applicati (non la singola signoria, ma l'intera contea) e l'emergere — seppur solo occasionalmente — della coscienza dei conti della propria esclusiva competenza su certi diritti, poteri e proventi. Si possono riportare a questo gruppo i diritti sull'attività estrattiva (in particolare dei metalli nobili), il controllo della produzione e vendita del sale all'inizio del secolo e i prelievi doganali sulle merci e sulle pecore transumanti.

Le fonti sulle proprietà fondiarie della famiglia tra XII e XIII secolo sono povere, dato che per lo più, comprese compravendite e donazioni, concernono diritti giurisdizionali, intere signorie o loro quote. Ciò è cer-

²⁵ Vd. CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18 per i lasciti e per la valutazione di Montemassi in 10.000 fiorini (ca. 18.000 lire), cfr. *supra* p. 341; e ASSI, Cal.Ass., cc. 433r-34r, a. 1301 lug. 19 vendita di Castiglione d'Orcia per 30.000 fiorini (ca. 70.000 lire).

tamente dovuto alla maggiore importanza economica di questi diritti; ma non si deve pensare che i conti trascurassero del tutto i propri patrimoni fondiari, come suggeriscono le menzioni generiche, ma non puramente formulari, di tali beni fra le pertinenze delle signorie infeudate o cedute²⁶.

Lo confermano due testimoniali della prima metà del XIII secolo. Nel 1226, quando Bonifacio e Guglielmo recuperarono Montegemoli dopo l'occupazione volterrana, furono sentiti alcuni testi per fissare i loro diritti tradizionali nel centro. Ne emerse che, oltre a vantare poteri e proventi signorili (invero modesti), la famiglia era proprietaria di due poderi, di un campo e di altre terre frammiste alla proprietà del concessionario²⁷. In assenza di dettagli sull'estensione dei beni e sui censi pagati, il rilievo del patrimonio comitale non è precisabile, ma anche in un centro così periferico esso non era insignificante. Un altro testimoniale, ordinato da Pandolfo di Fasanella per individuare i diritti della *curia* imperiale in alcune località maremmane, mostra anch'esso tracce della presenza patrimoniale comitale. A Monteleone, infatti, un teste ritenne di dover rammentare fra i diritti della *curia* imperiale anche quelli degli Aldobrandeschi, da essa allora spossessati; furono così ricordati i censi di 24 'montitos' ciascuno (cheché essi fossero) dovuti da tre uomini della località alla 'curie Ildibrandesche', per imprecisate concessioni fondiarie²⁸.

²⁶ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1213 dic. 2 (= 1212), ed. parz. RS, n. 502, p. 216, infeudazione di Monteguidi e Montarrenti, fra le pertinenze «donicata culta et inculta»; e ASSi, dipl., ARif, a. 1221 mag. (2° doc.), ed. parz. RS, n. 514, p. 223 (con data 1213 ott. 1), infeudazione di Batignano «cum omnibus terris, tenimentis, possessionibus (...) et cum omnibus bonis et rebus ad dictum castrum et curtem pertinentibus». Cfr. anche BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11, pp. 684-91, a. 1277 lug. 12, cessione di Scarlino, che rammenta vari beni sparsi spettanti alla *curia* comitale.

²⁷ ASFi, dipl., Volt, a. 1226 lug. 8, ed. parz. RV, n. 424, p. 149. Le prime tre notizie vengono dalla deposizione di Alberto 'quondam Rollandini': «podere quod fuit Martinelli Perini quod tenet nunc Iohannes Bocchetti et alii quidam homines (...) fuit curie sive comitis»; «podere quod tenuit Bruffaldinus fuit comitis, verumtamen dicit quod a XXX annis citra vidit ipsum podere locare et dislocare et tenere pro curia dicta»; «vidit campum de Guarrerri sive de Forteguilleri stare pro curia et comite». Vicino 'quondam Vecchi' dichiarò «quod audivit dici quod Pretignaccius, pater olim Iohannis defunti, habuit et tenuit de terris curie insertis seu meschiatis cum aliis suis terris, quas tenebat et laborabat, quas nescit designare». La precedente signoria volterrana si ricava dalla menzione degli anni di governo del 'dominus Gullus' (podestà nel 1213-14, vd. E. CRISTIANI, *Vescovo e comune a Volterra nella prima legislazione statutaria*, in [Volterra] *Dagli albori*, pp. 75-82: 78).

²⁸ FICKER, *Urkunden*, n. 396, pp. 409-11, a. 1245(?): 'Ventura Vitalis' dichiara «quod Albertinus Vitaloli usus est reddere annuatim in festo sancti Stephani curie Ildibrandesche XXIII montitos»; lo stesso facevano 'Boncius Tignosi' e 'Blancus Albertini'. Non sono altrimenti attestati diritti dei conti a Monteleone, possesso dei *domini* di Lattaia, loro vassalli, cfr. COLLAVINI, pp. 641-44.

Da queste fonti la presenza patrimoniale aldobrandesca parrebbe residuale, ma l'impressione è certo inesatta, come confermano le cessioni da parte dei conti di notevoli estensioni di terreno a singoli individui o enti ecclesiastici. Le più antiche sono in continuità con la prassi tradizionale in questo settore: sono infatti donazioni a enti ecclesiastici (S. Salvatore al Monte Amiata, l'ospedale di S. Leonardo di Stagno e la S. Trinità di Montecalvo) compiute nella seconda metà del XII secolo²⁹. Ne emerge però già la tendenza a integrare la cessione di terre con rendite gravanti sui diritti signorili o fiscali e con pensioni in denaro. A S. Salvatore, oltre ai beni fondiari, furono ceduti diritti sulla produzione del sale a Grosseto, mentre all'ospedale di Stagno fu permesso di far pascolare liberamente il bestiame nelle terre comitali. La nuova tendenza nelle donazioni agli enti ecclesiastici è poi evidente nel testamento di Ildebrandino VIII e ancor più in quello del nipote Ildebrandino XII³⁰, e testimonia la crescente importanza del prelievo signorile nell'asse patrimoniale della famiglia; potrebbe però essere anche connessa alle "preferenze" dei nuovi interlocutori del XIII secolo: cistercensi e francescani.

Assai significativi quanto alla situazione patrimoniale della famiglia sono alcuni negozi di fine XIII secolo, che attestano la perdurante disponibilità di terre da parte dei conti nei domini diretti. La prima è una transazione di Ildebrandino XII che ricompensò il *fidelis* Peratino da Sorano per avergli tolto terra presso Vitozza lungo il Lente e la 'Valle Formelli', concedendogli beni nel castello di Sorano. Il conte disponeva dunque di molta terra nella zona e continuava a controllarla. Nello stesso senso va l'atto con cui Valente 'olim Zachonis' da Piancastagnaio ebbe il permesso di vendere, come poi effettivamente fece, «unum suum petium terre, posito in castello», che ripeteva dai conti³¹.

Se ceduti a personaggi di modesto spessore sociale, come nei casi fin qui ricordati, a essere concessi erano i soli diritti patrimoniali sui beni

²⁹ Vd. CDA, II, n. 340, pp. 323-24, *post* 1152 dic., [ca. 1163], beni a Grosseto (cfr. *supra* p. 180); ASPi, dipl., *S. Lorenzo alle Rivolte*, a. 1171 gen. 22, reg. CIACCI, II, n. 216 terra a *Vinctum Agnanum* (cfr. *supra* pp. 193 e 212); e BCSi, ms B.VI.19, cc. 197r-98r, a. 1172 ott. e la tarda conferma ASSi, dipl., LBB, vol. 12 (n. 108), a. 1289 ago. 12 terra in territorio di Marsiliana (cfr. *supra* p. 208).

³⁰ Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1208 ott. 22, ed. parz. RS, n. 439, pp. 187-88, che ricorda le *pensiones* dovute alla chiesa di S. Salvatore a Piancastagnaio, l'uso della 'venditio salis' di Grosseto per scopi pii e una pensione di 10 lire annue per la canonica di Grosseto; e CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 14, i cui lasciti sono tutti pensioni e non donazioni di beni fondiari.

³¹ Vd. ASFi, AC, reg. 159, perg. 1^{bis}, a. 1282 ott. 23, reg. CIACCI, II, n. 600, cfr. *supra* p. 431; e ASSi, dipl., SSMA, a. 1288 ott. 24, cfr. *supra* p. 479.

fondari, ma se i destinatari erano individui importanti, andavano loro anche i diritti signorili sui rustici che coltivavano la terra. Fu così nel caso dell' infeudazione a Stefano da Aversa e al cognato Guglielmo di due poderi a Piancastagnaio e Orbetello³² e della vendita a «Bandedcha filia olim Nicholay dicti Mezocontis de Sancta Flora» di un terzo del podere di Casalungo in territorio di Suvereto³³. Il fatto che le concessioni comprendessero anche alcuni diritti signorili, non ne alterava la natura essenzialmente patrimoniale: erano infatti destinate a integrare le rendite fondiari dovute dai rustici ai nuovi signori con altri proventi. Gli Aldobrandeschi possedevano dunque importanti quote dei beni fondiari e immobiliari, almeno nei domini diretti, ed erano presenti patrimonialmente anche in aree nelle quali i loro diritti signorili erano solo parziali, contestati o subordinati ai legami con famiglie di vassalli.

La famiglia possedeva inoltre beni significativi in alcune città, costituiti innanzitutto da *palatia*, che non fruttavano necessariamente una rendita, ma in alcuni centri anche da beni che garantivano delle entrate, forse altri immobili e botteghe. I conti risultano presenti a Pisa e Viterbo, dove avevano beni imprecisati, a Orvieto, con un complesso patrimoniale del valore di almeno 500 lire, e a Siena, dove possedevano un palazzo e beni che fruttavano una rendita. Carattere patrimoniale dovevano avere poi anche gli *iura* comitali a Montepulciano³⁴.

Nel valutare l'importanza della presenza patrimoniale aldobrandesca nella contea, e specialmente nei domini diretti, va poi considerato che nel XIII secolo si era ormai concluso il lento processo di trasformazione dei

³² ASSi, dipl., ARif, a. 1275 ott. 19, reg. CIACCI, II, n. 585, sono infeudati, fra l'altro, «totum podere, quod fuit olim Rollandi partis de Plano Castagnaro, quod situm est in Plano Castagnaro, eiusque tenuta, curia et districtu ac cum omnibus dicti poderis iuribus, actionibus et pertinentiis» e «totum podere quod fuit Ferrerii et fratrum et nepotum et filiorum (...) quod situm est in Urbetello, podere eiusque tenuta, curia et districtu ac cum omnibus dicti poderis seu poderorum iuribus, actionibus et pertinentiis».

³³ ASSi, dipl., *Città di Massa*, a. 1297 feb. 14, cessione di un terzo «territorii sive tenute adque districtus poderis de Casalungo, positi in contrata sive confinibus castri de Suvereto (...) cum omni iure et actione usu ve[re] requisitione seu habitatione». Nicola Mezzoconte era un figlio illegittimo di Ildebrandino XI, vd. COLLAVINI, Scheda biografica, n. 20.7.

³⁴ Per i beni a Orvieto vd. ASOrv, dipl., A8, a. 1203 giu. 3, ed. parz. CDO, n. 76, pp. 53-54, con la promessa di spendere «quingentas libras in adquisito in civitate». Beni imprecisati a Pisa, Siena, Viterbo e Orvieto secondo CDO, n. 107 cit. nt. 13. Sui beni a Siena vd. RS, n. 411 cit. nt. 2; CV, n. 62 cit. nt. 2; RS, n. 439 cit. nt. 30, Ildebrandino VIII lega alla moglie «quicquid Senis habeo»; e *supra* p. 388 nt. 75 e p. 389 nt. 80. Per la notizia sulle rendite dei beni senesi vd. RS, n. 411 cit., i Senesi promettono che «medietatem reddituum poderis, quod comes habet in civitate vel habebit, faciemus dari ei, qui habitavit Senis». Per Montepulciano vd. CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18.

diritti patrimoniali famigliari, in seguito all'affermazione del prevalere del *dominium utile* sul *dominium eminens* e alla trasformazione di quest'ultimo in diritto signorile. Illustra bene il fenomeno la vendita dei beni a Piancastagnaio da parte di Valente: egli era solo il concessionario della terra, ma poteva cederla, anche se solo chiedendo il permesso della contessa. Lo stesso processo è evidente nelle "carte di libertà" di Suvereto e Grosseto: i due centri furono prima *curtes* e poi castelli di proprietà dei conti, la loro popolazione perciò aveva sempre pagato censi patrimoniali per le case abitate e le terre coltivate; all'inizio del '200 però essa aveva ormai affermato il pieno controllo su quei beni, trasformando i censi in tributi signorili dovuti da tutta la popolazione. Nel 1201 del resto a Suvereto sussistevano ancora significative limitazioni alla libera disposizione dei beni³⁵. Poiché l'evoluzione dei due centri è tutt'altro che inusuale per i castelli della contea, si può pensare che anche altrove la situazione fosse la stessa e che quindi una parte notevole dei diritti patrimoniali dei conti si fosse signorilizzata.

Sebbene non manchino spunti in direzione dell'affermazione di un potere territoriale principesco parzialmente sganciato dalla base signorile e nonostante il discreto rilievo delle basi patrimoniali, nei domini diretti l'esercizio dei poteri signorili, gestiti attraverso una sempre più complessa gerarchia di ufficiali e in collaborazione con le autorità comunitarie, rimase il principale strumento di controllo della popolazione e di prelievo del suo *surplus* produttivo. Spesso designati con termini che ne indicano genericamente la natura consuetudinaria (*consuetudines, usus*)³⁶, il contenuto giurisdizionale (*iurisdictiones*)³⁷ o economico (*redditus, utilita-*

³⁵ Vd. ASSi, dipl., AGen, a. 1201 ott. 14, ed. parz. RS, n. 397, pp. 157-58; e MORDINI, *Note*, app., n. 1, pp. 310-14, a. [1204 set. 8(?)].

³⁶ *Consuetudines*: ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6394, a. 1262 set. 19, Tommasa cede i diritti su Orbetello, «que ad predictam dominam et ad curiam dicti castrum tam de iure quam ratione personis quam de consuetudine spectare noscuntur»; CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 32, concessione in feudo di beni con «omni iure et actione seu consuetudinibus et requisitionibus, ac cum quibuslibet utilitatibus publicis et privatis». *Usus*: BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11 cit. nt. 26, cessione di Scarlino e altri beni e «quicquid iuris et usus et abusus et iurisdictionis»; ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7 (1° doc.), infeudazione del «castrum de Petra et roccam de Petra cum tota eius curia, curte et districtu et cum omni iure, usu et requisitione ad dictam roccam de Petra spectantibus».

³⁷ *Iurisdictiones*: CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18, divisione della contea, i castelli sono divisi «cum eorum curtis, hominibus, vassallis et iurisdictionibus»; CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 32, infeudazione del «castellum Aspretulum nunc inhabitatum (...) cum omnibus dicti castelli confinibus, iurisdictione, curia et districtu, actionibus et pertinentiis»; BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11 cit. nt. 26 (vd. nt. 36); ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7 (1° doc.), investitura da parte di Ildebrandino XI «de dicto castro et rocca Petre et eius territorio curte et iurisdictione»; CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 14, testamento di Ildebrandino XII fa erede «in omnibus bonis suis mobilibus, immobilibus, iuribus, iurisdictionibus dominam Margaritam»; ASSi, di-

tes)³⁸, essi erano formati da un complesso insieme di prerogative ed entrate riguardanti campi disparati.

Il quadro più completo viene da Grosseto, centro per cui si dispone di un ampio panorama dei diritti comitali di cui si può seguire l'evoluzione. La ricchezza di queste fonti non deve però far perdere di vista la peculiarità del caso che non è generalizzabile, se non con la massima prudenza e dopo puntuali confronti. Vanno infatti considerate le particolari condizioni che distinguevano Grosseto dagli altri centri della contea: se in un primo momento, di cui la carta di libertà può essere considerata l'ultimo esito, ricchezza e popolosità del castello indussero i conti a moltiplicare le esazioni e a introdurre gravami altrove assenti, in seguito la forza economica e demografica del centro, ormai sostenuta da un'adeguata costruzione istituzionale e dall'appoggio senese, permise alla comunità di limitare le prerogative signorili aldobrandesche. Un percorso del genere è invece impensabile per altri centri della contea.

La principale fonte su questi problemi è costituita da un *dossier* conservato in un piccolo registro pergameneo del fondo *Capitoli* dell'Archivio di Stato di Siena. In ordine non rigorosamente cronologico vi sono compresi: i patti del 6 marzo 1266 tra Ildebrandino XI e Ildebrandino XII e i Grossetani; il rinnovo della *fidelitas* (compresa la conferma dei patti del 1266) da parte dei Grossetani a Ildebrandino XII nel 1275; la carta di libertà concessa loro da Ildebrandino VIII, probabilmente nel 1204; e, infine, un testimoniale sui diritti comitali a Grosseto, mutilo nella data, ma redatto tra 1254 e 1266 (e forse nel 1256). Queste fonti, insieme all'atto di costituzione della dogana del sale del 1203 e alla conferma della carta di libertà del 1222, sopravvissuti per altra via, permettono di ricostruire con una certa precisione l'evoluzione della signoria comitale a Grosseto³⁹.

pl., ARif (*Balzana*), a. 1292 gen. 16 (= 1293), infeudazione del «castellare quod dicitur et vocatur Capita cum tota tenuta et districtu et pascuis et pastura, territorio, iuri<s>dictione et pertinentiis suis»; ASSi, dipl., *Trafisse di Siena*, a. 1294 dic. 7, concessione decennale di «omnes et singulos suos fructus et redditus et proventus, quos habet (...) ab eius fidelibus et personis eiusdem subditis, habitantibus seu existentibus apud villam seu burgum Sancte Trinitatis, iurisdictione eius et omnia et singula queque servitia, homagia, villanatica, angaria et parangaria, sordida et honesta»; RV, n. 973 cit. nt. 19, divisione della «contea di S. Fiora», molte località sono ricordate «cum cassero et castro, hominibus et districtu et iurisdictione».

³⁸ *Redditus*: CDO, n. 161 cit. nt. 15, riferimento ai «redditibus comitatus»; *Liber Censuum*, I, n. 206, pp. 458-59, a. 1227 ago. 7; ASSi, dipl., ARif, a. 1263 dic. 25, riferimento ai «redditibus dicti castri (*scil.* Cugnani) et iuribus»; BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11 cit. nt. 26. *Utilitates publice et private*, vd. CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 32 (vd. *supra* p. 521 nt. 35).

³⁹ Sul *dossier* (ASSi, *Capitoli*, n. 20) vd. COLLAVINI, pp. 660-64; gli altri atti sono CV, n. 67, pp. 94-98, a. 1203 nov. 14 e ASSi, dipl., ARif, a. 1222 apr. 8, ed. parz. RS, n. 620, pp. 277-79.

Più che sul complesso della carta di libertà, ci si soffermerà ora sui poteri signorili che essa attesta, cercando di seguirne il destino successivo. Un primo gruppo è costituito dalle contribuzioni di origine patrimoniale e dai prelievi straordinari, all'inizio del XIII secolo ormai unificati. La carta di libertà sostituì infatti questi tributi con un sostanzioso *affictus* di 20 soldi per fuoco, da cui furono esentati i franchi e quanti dovevano l'albergaria⁴⁰; il censo, dato che la città era stata appena colpita da un incendio, fu rimesso per 5 anni e ridotto a 10 soldi per i successivi 15 anni. Furono invece del tutto abolite le imposte straordinarie: 'emptiones', 'prestantie' e 'venditiones' «facte per vim» (§ I). Nel quadro di una riduzione degli oneri si colloca anche la rinuncia al *formariage* (§ XII), mentre fu salvaguardato l'albinaggio, che non toccava direttamente i Grossetani, ma i soli mercanti forestieri morti intestati o senza confessione: i loro beni sarebbero andati alla *curia*, se costoro non avessero lasciato un adeguato legato ai conti (§ XVIII). Tutte queste norme mostrano la forza della precedente signoria comitale e una razionalizzazione dei prelievi sulla cittadinanza, unificati nel focatico che, per quanto gravoso, era però chiaramente definito e fissato perpetuamente.

L'altro principale reddito signorile proveniva dall'esercizio di alta e bassa giurisdizione. Al riguardo la carta è assai dettagliata; un primo nucleo di norme (§§ IV-VI) concernono la "cause civili": vi si stabilì la procedura per chiedere al castaldo comitale l'imposizione del banno ('pene impositionem') nei confronti di chi non onorava debiti o altre obbligazioni: da allora in poi la parte ricorrente avrebbe pagato 10 soldi (elevati a 20 per i «banna strana et dissueta»). I banni così imposti non avrebbero potuto oltrepassare i 40 soldi e sarebbero stati regolati come di seguito: se il perseguito non avesse potuto dimostrare la propria innocenza, avrebbe pagato il banno alla curia e il debito al richiedente, altrimenti sarebbe stato costui a pagare una multa regolata altrove sotto la dicitura «amicente pro banno»⁴¹. Nella carta erano fissati anche i banni per i crimini violenti,

⁴⁰ MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 35, § VII; interpreterei così l'espressione «exceptis omnibus albergariis» (non del tutto chiara) e quella analoga della conferma del 1222: «exceptis omnibus alber[ga]ritiis», vd. RS, n. 620 cit. nt. 39. Sulla carta di libertà cfr. MORDINI, *Note*, pp. 296-301 e COLLAVINI, *Grosseto*, pp. 130-32.

⁴¹ MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 35, § VI «et si defendere se (*scil.* la parte accusata) poterit, pagabit ille, qui bannum mictet, tantum quantum fuerit illud quod denominabitur «amicente pro banno»». La norma rimanda a patti scritti, almeno in questo campo, precedentemente fissati. Per l'interpretazione di queste norme aiuta un passo del testimoniale ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § XII: «si aliquis pecuniam petitam coram castaldionibus non solvebant ad petitionem creditoris, dabant castaldis bannum et si ipsum non observabant, tollebat per eos bannum positum».

così determinati: dentro le mura 60 soldi per le ferite con armi da taglio e i più gravi insulti e 40 soldi per gli stessi reati fuori città; 20 soldi per i colpi di mazza o bastone seguiti dall'uscita di sangue e solo 10 in caso contrario; per la 'gotata' (schiaffo) sarebbero stati composti 5 soldi. Pene ridotte erano previste per le donne; non costituivano invece reato le ferite arrecate a *familiares* (servitori?), malfattori sorpresi in flagrante e minorenni o quelle procurate durante tornei e giochi guerreschi⁴². I rei più gravi, «homicide, falsatores et publici latrones» erano lasciati all'arbitrio comitale, che comportava anche la confisca dei beni⁴³.

I poteri giurisdizionali della famiglia erano dunque assai ampi e interessavano anche il settore commerciale. Come mostrano le norme sulle "cause civili" e come conferma il controllo dei pedaggi e della produzione e vendita del sale (su cui si tornerà), i conti garantivano non solo la "pace" all'interno della comunità, ma anche l'ordinato svolgimento dei commerci. Ed anzi, proprio in questo campo, esistevano patti scritti con i *mercatores* antecedenti alla carta di libertà. Ma l'esperienza grossetana in questo settore non può essere generalizzata con sicurezza.

Nel mezzo secolo successivo la misura del prelievo signorile aldobrandesco a Grosseto rimase inalterata, anche se dopo il 1224 esso fu reso spesso impossibile dall'intermittente efficacia della signoria politica comitale. Nella sostanza comunque, quando riscossi, i tributi erano rimasti i medesimi, come mostrano le dichiarazioni del castaldo Ranieri, raccolte forse nel 1256, le quali rammentano esplicitamente focatico, albinaggio ed esercizio dei diritti giurisdizionali⁴⁴; egli ricordò poi alcune entrate ignorate nella carta di libertà per la loro esiguità o perché introdotte solo in seguito: si tratta di diritti di sfruttamento delle risorse naturali, qui come altrove controllate o tassate dai conti. Costoro (insieme al comune) godevano infatti di diritti su parte dei pascoli e ricevevano per le bestie che vi svernavano un censo e donativi in natura; analoghi tributi erano dovuti dai pescatori (se non Grossetani) attivi nel mare circostante e soprattutto nel lago Prile: ogni nave doveva (non è chiaro con quali scadenze) 5 soldi

⁴² MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 35, § IX: «exceptis de supradictis omnibus familiaribus propriis et hiis, qui super furtum vel aliquod dampnum fuerint inventi, et etiam hiis, qui in etate non essent, de quibus omnibus nulla persona teneatur»; fu ecettuato anche «quicquid fiet ioco battalie».

⁴³ *Ibid.*, § XVIII: «item homicidas, falsatores et publicos latrones reservamus voluntati et iudicio nostris»; la norma è più esplicita in ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § V: «homicida erat ad voluntatem dominorum comitum in persona et avere».

⁴⁴ *Ibid.*, §§ I, V, VIII e XII (tutti questi diritti risultano esercitati nelle forme sancite dalla carta di libertà); sull'evoluzione della signora aldobrandesca in città, vd. *supra* par. 8.3.e.

e un pesce a scelta (o forse due)⁴⁵.

I patti del 1266 segnarono una drastica riduzione del peso dei diritti comitali a Grosseto, rimasti significativi solo in campo fiscale (controllo di alcune gabelle e specialmente del sale), assai diminuiti quanto al prelievo signorile diretto (con un focatico di soli 26 denari anziché 20 soldi) e forse azzerati in campo giurisdizionale⁴⁶. Questi accordi, seppur non immediatamente efficaci, garantirono un lungo periodo di signoria della famiglia durante gli anni '70 e '80, anche se in forme più lievi e meno redditizie. Del resto non si deve sottovalutare il rilievo delle entrate comitali, visto che nel 1284 gli arretrati di alcuni anni (e per la sola quota di Ildebrandino XII) furono liquidati, in base ad un arbitrato senese, in 2000 lire⁴⁷.

Se si considerano gli altri domini diretti, la situazione presenta alcune analogie, ma anche notevoli differenze: innanzitutto perché nessun centro della contea ebbe le dimensioni o conobbe lo sviluppo economico di Grosseto, fenomeni che permisero al comune locale di opporsi apertamente e con successo ai conti; e poi perché altrove non si dispone di fonti altrettanto ricche. Anche la "carta di libertà" per Suvereto del 1201, seppur interessante, non può competere per ricchezza di informazioni, completezza formale e varietà dei poteri attestati con gli atti grossetani⁴⁸. Inoltre i testimoniali concernenti i poteri signorili (a Montegemoli nel 1226 e a Montepinzutolo nel 1240) riguardano un centro marginale e un centro su cui i conti tentavano di imporre la propria signoria, senza esserci ancora riusciti⁴⁹. Le informazioni ricavabili da questi atti sono pertanto ancor meno generalizzabili di quelle grossetane.

Vale però la pena di soffermarsi su Montegemoli, per sottolineare le enormi differenze tra località e località nell'ampiezza dei poteri comitali e delle conseguenti entrate. Nel 1226, quando rioccuparono il centro, i conti ordinarono un'escussione di testi per stabilire i propri diritti: ne emerse che la famiglia vantava sia proprietà fondiarie che diritti signorili (oltre alla signoria politica, allora fuori questione)⁵⁰. Si trattava di entrate modeste e per contenuto e perché riscosse solo saltuariamente, di volta in volta

⁴⁵ ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § IX, XI e XIII. Cfr. *infra* p. 534 nt. 81.

⁴⁶ ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6, vd., più ampiamente, *supra* par. 8.3.e.

⁴⁷ ASSi, dipl., ARif, a. 1283 gen. 21 (= 1284), cfr. *supra* p. 487.

⁴⁸ Vd. RS, n. 397 cit. nt. 35; cfr. *supra* pp. 246-47.

⁴⁹ RV, n. 424 cit. nt. 27; e *Testimonianze medioevali*, n. 2, pp. 29-39, a. 1240 lug. 23.

⁵⁰ RV, n. 424 cit. nt. 27; per i diritti politici cfr. l'espressione: «homines comunis de Montegemmoli (...) consueverunt libere et pacifice invenire annuatim et eligere (...) dominum et rectorem in dicto castro et comuni pro velle eorum, unde et quem placeret eis, (...) verumtamen invenibatur et eligebatur de amicis et ad honorem comitis et curie».

ogni cinque o ogni sette anni: gli Aldobrandeschi e il loro seguito ricevevano l'albergaria comprensiva di due pasti (cena e pranzo), dell'ospitalità notturna e del vitto per i cavalli; contenuto più importante, seppur modesto, aveva il tributo di 30 lire definito «datio sive accapto vel collecta» (termini che ne testimoniano l'originaria arbitrarietà), riscosso con la stessa cadenza⁵¹. Ben più importante era invece il controllo dei pascoli del territorio: un teste rammentava che nella 'pastura' stavano pecore 'mandrianas' per il conte, dapprima in numero arbitrario, poi ridotte a 800 durante la signoria politica volterrana⁵². Questa dichiarazione offre un indizio interessante sul ruolo di questi domini marginali negli assetti complessivi dei domini aldobrandeschi: si trattava forse di un punto di sosta lungo il percorso dai pascoli montani della Garfagnana alla Maremma.

I diritti comitali a Montegemoli erano dunque modesti e sembrano frutto di un tardo inserimento in un'area nella quale, per di più, la presenza di più forze signorili concorrenti favoriva l'indipendenza delle comunità. Mancano i diritti signorili di origine patrimoniale: niente *affictus* e nessun controllo comitale sulla circolazione della proprietà privata, fatto questo esplicitamente ricordato da un teste⁵³. I poteri signorili risultano perciò concentrati sull'affermazione simbolica della sovranità, hanno i caratteri dell'innovazione ad essa legata o si rivolgono direttamente allo sfruttamento dell'allevamento, la principale risorsa della zona.

Le fonti fin qui esaminate sono le uniche a permettere una, sia pur solo tendenziale, valutazione quantitativa dei proventi signorili della famiglia; le altre menzioni si limitano infatti a ricordi estremamente generici. Le grandi differenze riscontrate tra le situazioni di Grosseto e Montegemoli devono indurre alla prudenza circa i reali contenuti di questi diritti signorili, che certamente variarono molto a seconda delle loro origini e del contesto in cui furono esercitati. Vanno in primo luogo ricordate le contribuzioni generali dovute dagli abitanti di una signoria a titolo personale o in relazione alla terra e alle abitazioni loro locate: avessero origini

⁵¹ *Ibid.*, Alberto 'Rollandini' dichiara che *albergaria* e *collecta* erano imposte «de VII annis semel aliquando et aliquando de quinque annis semel».

⁵² *Ibid.*, Alberto dichiara che «vidit stare et pasturare pro comite et curia eius in pasco et in pastura de Montegemmoli et eius curtis pecudes mandrianas a dicto tempore; et a tempore citra, quo dominus Gullus habuit ipsum castrum de Montegemmoli, statuerunt et ordinaverunt homines dicti castri et comunis cum dicto domino Gullo quod deberent ibi stare et pasturare in dicto pasco annuatim solummodo octocentum pecudes mandrianas pro eo et pro curia dicti comitis».

⁵³ *Ibid.*, Alberto dichiara: «quod quilibet homo de Montegemmoli vendidit et vendere consuevit de terris et possessionibus, quas tenet et habet Montegemmoli et eius confinibus libere pro facere inde de factis suis et servire comuni suo».

patrimoniali o derivassero da tributi straordinari, nel pieno XIII secolo risultano praticamente ovunque confuse o unificate e spesso sussunte in un solo censo dovuto da tutta la popolazione, ad eccezione dei “franchi”; questi tributi, al di là del termine che li designa, tendono ad assumere un carattere di imposizione fiscale.

Un’evoluzione del genere è evidente a Suvereto, località per la quale si hanno fonti che coprono tutto il secolo: nel 1201 i censi precedentemente pagati dagli abitanti furono sostituiti da un tributo annuo di 100 lire, dovuto da tutta la comunità e detto *datium*; ne furono esentati i ‘franchi’ e forse i *domini* intermedi tra conti e popolazione rurale; costoro erano forse i *militēs* del castello, che in base a un atto del 1243 risultano esenti dalle contribuzioni (dette ora *fictus*), forse in relazione ai compiti militari tradizionalmente esercitati per i conti. Nel 1271 comunque essi (definiti ora *nobiles*) furono definitivamente sottoposti al pagamento del *datium* di 100 lire e alla prestazione di tutti gli altri servizi dovuti dalla comunità agli Aldobrandeschi, come il resto della popolazione del castello. Segno del trionfo del nuovo organismo popolare, ma anche del carattere sempre più “fiscale” che “patrimoniale” assunto dal tributo di 100 lire, nato come obliterazione degli obblighi patrimoniali⁵⁴.

I tributi del genere sono definiti a volte con termini eredi della tradizione patrimoniale, a volte con espressioni che rimandano alle contribuzioni straordinarie; ma, come mostra l’esempio di Suvereto, le due forme possono alternarsi per definire la medesima imposta e non vi si deve attribuire perciò eccessiva importanza, almeno nel pieno XIII secolo. Qualche notizia sui tributi signorili in denaro viene dal testamento di Ildebrandino XII, parte dei cui legati furono assisi su entrate garantite da *datia*: andarono infatti ai francescani di Orvieto, presso cui il conte fu sepolto, 50 lire annue provenienti dal *datium* di Sorano per messe da recitare per la sua anima; furono inoltre lasciate 100 lire per edificare una chiesa a Piancastagnaio, il denaro sarebbe stato ricavato dal *datium* di un anno dovuto dalla locale comunità⁵⁵. Essi sono a volte definiti in termini meno neutri che ri-

⁵⁴ Vd. RS, n. 397 cit. nt. 35; SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, pp. 204-208, a. 1243 feb. 4: «fictum seu census centum librarum, quod vel que soliti erant homines de Subvareto sine militibus domui Ildibrandesche»; e ASSi, dipl., ARif (Massa), a. 1271 (= 1271 mag. 26).

⁵⁵ CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 14: «datium quinquaginta librarum de castro Sorani datur et assignetur loco predicto fratrum minorum de Urbeveteri annuatim pro missis celebrandis in die anniversarii comitis supradicti et eodem die quilibet locus custodie Urbeveteane habeat viginti solidos de quinquaginta libris supradictis»; e «reliquit ecclesie fundande de novo in Plano Castagnario centum libris ususalis monete pro fabrica dicte ecclesie, quas iussit dari de datio unius anni castris predictis». In entrambi i casi la somma indicata non esaurisce la portata annua del censo.

mandano al contesto dei tributi arbitrari non collegati al possesso fondiario, come *accaptum* o *collecta* (a Montegemoli nel 1226, a *Strachilagi* nel 1269 e a Suvereto nel 1271); e analoga natura avevano certo le *requisitiones* rammentate in due formule d'inf feudazione⁵⁶; resta comunque incerto se questi diritti mantenessero una certa arbitrarietà o se ci trovi di fronte a puri relitti linguistici.

I tributi signorili in denaro, su cui ci si è finora soffermati, continuarono a essere integrati da prestazioni d'opera di vario contenuto (ospitalità, lavori agricoli, attività di trasporto ecc.) e da censi in natura⁵⁷. Ancora nel '200 se ne hanno tracce, anche se larga parte di questi obblighi erano ormai stati sussunti in più generali diritti o riscattati in denaro, accrescendo così i *datia*. Era così nel 1284 a Pitigliano dove era pagato un 'datium albergariarum', derivante certo del riscatto dell'obbligo di ospitalità⁵⁸. È del resto proprio l'albergaria, forse per il suo carattere di atto simbolico di soggezione, a essere ricordata più spesso: oltre che a Grosseto e Montegemoli, era fra le pertinenze della signoria di Scarlino nel 1277⁵⁹, anche se nella seconda metà del secolo essa risulta spesso trasformata in censo. È incerto se lo stesso avvenisse con le altre prestazioni d'opera ricordate genericamente dalle fonti e connesse all'attività agricola: *angarie*, *homagia*, *villanatica* e generici *servitia* sono infatti ricordati di frequente nel corso del secolo, ma solo in formule di pertinenza, cosicché non se ne può precisare destino e contenuto⁶⁰.

⁵⁶ Per Montegemoli vd. *supra* p. 526. *Collecte*: UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 738-41, a. 1269 mag. 20 e ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26). *Requisitiones*: CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 32 e ASSi, dipl., ARif, a. 1280 ott. 7 (1° doc.).

⁵⁷ Cfr. *supra* par. 3.3 per i precedenti. Censi signorili in natura sono attestati anche nel '200 vd. *Testimonianze medioevali*, n. 2 cit. nt. 49, *fictus* di «unum sextarium frumenti et alteram annone et unam spallam porci».

⁵⁸ CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 14: Ildebrandino XII ordina di mantenere sette francescani «salvis semper nichilominus viginti libris usualis monete, quas de datio albergariarum de Pitiliano iudicavit et reliquit dandis annuatim predicto loco pro necessitatibus eorundem». Così avveniva anche a Piancastagnaio, il conte infatti «reliquit loco fratrum Minorum de Plano denarios albergariarum annuatim dicti castris pro indumentis fratrum dicti loci».

⁵⁹ Grosseto: vd. *supra* p. 523 nt. 40. Montegemoli: vd. *supra* p. 526 nt. 51. Scarlino: BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11 cit. nt. 26, dove è equiparata alla *comandisia*. Anche i 'Marchiones' salvaguardavano l'albergaria nelle loro cessioni, vd. DELUMEAU, *Arezzo*, p. 351.

⁶⁰ *Angarie*: ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6 (Grosseto, abolite); UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 742-44 cit. nt. 17, enfiteusi dei beni toscani delle Tre Fontane, «cum hominibus et vassallis et cum bandis et forficturis, angariis et parangariis»; ASSi, dipl., *Trafisse di Siena*, a. 1294 dic. 7. *Homagia e villanatica*: *ibid.* *Servitia*: vd. RS, n. 502 cit. nt. 26 (Monteguidi e Montarrenti); *Testimonianze medioevali*, n. 2 cit. nt. 49 (Montepinzutolo); ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6 (Grosseto, aboliti); ASSi, dipl., ARif (*Massa*), a. 1271 (= 1271 mag. 26); ASSi, dipl., *Trafisse di Siena*, a. 1294 dic. 7.

Nell'affermazione dei poteri signorili famigliari nel secolo XI i diritti ecclesiastici e specialmente le decime, assai importanti per gruppi famigliari meno importanti, avevano avuto un ruolo secondario. Non mancarono però fenomeni di ingerenza nei patrimoni ecclesiastici e di controllo patrimoniale di enti ecclesiastici; le cessioni di beni e diritti signorili a enti ecclesiastici, tra 1050 e 1150, ebbero poi per lo più come contropartita l'affermazione di un controllo più o meno istituzionalizzato sugli enti beneficiati; infine, le chiese private allora cedute o donate rimasero sottoposte al patronato dei conti. Perciò dopo il 1150 i diritti di patronato, seppur rammentati solo occasionalmente, costituirono una quota significativa del patrimonio famigliare, tanto da meritare di essere ricordati nella divisione del 1274 tra le pertinenze delle signorie⁶¹.

I proventi signorili della famiglia non erano garantiti solo da tributi e prestazioni d'opera, ma avevano un'altra fondamentale dimensione nei diritti giurisdizionali. Il controllo di alta e bassa giustizia nei domini diretti era importantissimo, perché oltre a offrire notevoli entrate (come mostra la carta di libertà di Grosseto), dava contenuto concreto e quotidiano alla signoria politica dei conti: era perciò riservata loro anche in presenza di organismi comunitari evoluti. È però impossibile farsi un'idea quantitativa, anche solo approssimativa, di queste entrate: in primo luogo è incerto se i conti controllassero ovunque alta e bassa giustizia; inoltre le uniche notizie puntuali vengono da Grosseto e non si sa se siano indicative; è infine ignota la quantità di delitti commessi ed effettivamente perseguiti dai conti e dai loro rappresentanti. L'unica fonte puntuale sulla giurisdizione viene da Orbetello e conferma che l'arbitrio dei conti nei confronti dei rei di omicidio non era una peculiarità grossetana: nel 1275 Ildebrandino XII infeudò a due *familiares* un podere confiscato ad alcuni personaggi rei dell'omicidio del 'magister Angelellus'⁶². Possiamo concluderne — visto

⁶¹ Vd. CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18, elenco dei beni divisi: «que quidem terre, castra, baronie et iura sint, sicut supra in divisione designatur, cum omnibus eorum iuribus et iurisdictionibus et *iuribus patronatus ecclesiarum*, que sunt in tenutis et curiis aliquarum diciturum terrarum» (corsivo mio).

Diritti di patronato erano esercitati dai "conti di S. Fiora" sulla chiesa di S. Quirico di Roccastrada prima del 1297, come ricorda un'epigrafe, vd. *supra* pp. 505-506. Sulla chiesa di Bagiano, ceduta prima del 1115 alla S. Trinità di Montecalvo (vd. *supra* pp. 158-59), nel 1289 Margherita vantava ancora diritti di patronato: confermando la donazione, si riservò lo «iure patronatus in dicta ecclesia de Bagiano», vd. ASSi, dipl., LBB, vol. 12 (n. 108), a. 1289 ago. 12.

⁶² CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 32, infeudato a Stefano da Aversa e al cognato Guglielmo «totum podere quod fuit Ferrerii et fratrum et nepotum et filiorum dicti Ferrerii, qui fuerunt culpabiles de morte olim magistri Angelelli de Urbetello, quod situm est in Urbetello».

anche il rilievo dei due centri — che poteri del genere erano appannaggio dei conti in molti domini diretti? Penso che lo si possa sostenere, anche se rimane un margine d'incertezza.

L'arbitrarietà di pene e banni comitali emerge anche da altri atti e non riguarda solo i reati più gravi, tanto che si può ritenere che la fissazione di pene certe per ogni reato fosse una delle maggiori conquiste dei Grossetani. Si poteva infatti giungere alla confisca del patrimonio personale anche in casi diversi dall'omicidio: nel 1254 Guglielmo, figlio illegittimo di Guglielmo I, a seguito delle proteste senesi ordinò agli uomini di Arcidosso di non offendere quelli di Montelaterone sotto la pena di tutti i beni e delle persone⁶³. E un analogo banno arbitrario fu fissato da Ildebrandino XI nel 1273, quando vietò agli abitanti di Arcidosso di lavorare o far pascolare bestiame nel territorio di Roccalbegna senza il permesso del *dominus castris*⁶⁴. Questi esempi mostrano l'ampia libertà dei conti nel fissare i banni, legata alla necessità di punire diversamente a seconda delle contingenze e forse di adeguare le pene alle possibilità finanziarie dei rei.

I banni, oltre a punire reati previsti, erano impiegati anche per corroborare le volontà comitali e garantirne il rispetto, venendo a esserne la più tangibile espressione. Lo mostrano un passo del testimoniale sui confini di Roccalbegna e la lettera di Ildebrandino alle autorità di Roccastrada. Il primo rammenta che, quando il conte faceva 'bandiri' la 'bandita' di Arcidosso (un'area di pascolo riservata), i pastori la evitavano «pro banno comitis»⁶⁵; analogamente, quando Ildebrandino ordinò che le pecore sottratte a Tofo Salimbeni e condotte a Roccastrada gli fossero rese, sanzionò con 5 lire di multa la mancata obbedienza al suo mandato⁶⁶. Dunque anche questioni secondarie comportavano il pagamento di composizioni in

⁶³ ASSi, dipl., ARif, a. 1253 feb. 11, 2° doc. (= 1254): Guglielmo «fecit preconizari et publice bandire per dictum castrum iuramento, ut consuetum est, hominibus dicti castris ut non offederent hominibus de Monte Latronis et eorum sequacibus in rebus nec in personis, sub pena omnium bonorum et personarum».

⁶⁴ ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4 (2° doc.), ed. REDON, *L'espace*, p. 181: mandato di Ildebrandino XI «ad penam et bannum comuni et specialibus laborantibus sive cum eorum bestiis pasturantibus suo arbitrio auferendam».

⁶⁵ ASSi, dipl., ARif, a. 1273 ago. 4, 1° doc. (= 1273 ago. 2-19), il teste n. 34, 'Iohannis Rubeus' da S. Fiora (la cui dichiarazione non è compresa nell'ed. parz. di REDON, *L'espace*, pp. 179-81), ricordava «quod cum dominus comes faciebat bandiri banditam Arcidossi, ipse cum pecudariis, qui oves custodiebant, cavebant sibi quod non pasturabant pro banno comitis cum ovibus eorum usque ad Greppium Pinzutum suptus Acquarellas et usque ad Fontem Scivernam».

⁶⁶ ASVat, *Nunziatura Apostolica, Fondo Toscano*, n. 15865, a. [1254?] gen. 20 (ed. COLLAVINI, pp. 658-59): «Mandamus quatenus visis licteris sub pena librarum V etc.».

denaro i cui proventi arricchivano in misura imprecisata, ma certo non insignificante, le casse comitali.

Un ruolo niente affatto secondario nel bilancio comitale ebbero i proventi derivanti dal controllo di alcune risorse naturali, spesso spartiti con le comunità locali; questa non è certo una peculiarità degli Aldobrandeschi, essendo una delle principali componenti di qualsiasi dominio signorile. Sull'attività estrattiva, la produzione del sale e i diritti di pascolo ci si soffermerà in seguito; per ora invece ci si concentrerà sullo sfruttamento di selve e specchi d'acqua. Le prime erano usate per il pascolo di animali come i maiali, in grado di trovarvi nutrimento, e per la raccolta di frasche per gli ovini che costituivano la maggioranza del bestiame presente nella contea⁶⁷. Mancano invece fonti sulla regolamentazione di altri importanti aspetti dell'economia silvo-pastorale, come il taglio della legna (da ardere o da costruzione), la raccolta dei prodotti boschivi (castagne e altri frutti commestibili) o la caccia; è però logico pensare che, anche in questo campo i diritti dei conti fossero consistenti. Le selve compaiono infatti fra le pertinenze di beni comitali e due di esse (quella di S. Donato e quella *Pigelleti*) sembrano aver avuto addirittura una fisionomia autonoma, forse per la loro importanza ed estensione, che le escludevano da ben definiti ambiti signorili.

La selva 'Sancti Donati' è ricordata fra i beni resi da Margherita ai "conti di Santa Fiora" nel 1286: l'atto menziona una località di 'Sancto Donato' con le pertinenze e una 'silva Sancti Donati' con le pertinenze: quest'ultima non dipendeva dunque dall'insediamento; lo conferma una menzione della «bandita silve Sancti Donati», compresa nel 1297 nella quota di Ildebrandino XIII⁶⁸. Né la selva né la località sono ricordate nelle divisioni del 1216 e 1274, ma una lettera pontificia ricorda un naufragio avvenuto, sul finire degli anni '30 'apud Sanctum Donatum' in territorio di Magliano⁶⁹. Se — com'è probabile — si tratta del medesimo toponimo, si deve pensare che la selva e il piccolo insediamento, probabilmente posto ai suoi margini e nato per il suo sfruttamento, giacessero tra Magliano

⁶⁷ Sull'uso di frasche per alimentare gli ovini vd. ASSi, dipl., SSMA, a. 1295 ott. 8 (= ott. 18), le contesse Giovanna e Isabella di S. Fiora promettono di «dare et dari facere pasturas et erbas <et> frascas sufficientes dictis bestiis et fetibus earum in Maritima et in Montanea». Per un parallelo lombardo, cfr. F. MENANT, *Campagnes lombardes au moyen âge*, Roma 1993 («BEFAR», 281), pp. 209-10.

⁶⁸ Vd. MASI, *Collectio*, n. 48, pp. 181-96, a. 1286 ago. 6, diritti «in Sancto Donato et eius pertinentiis et in silva Sancti Donati et eius pertinentiis»; e RV, n. 973 cit. nt. 19, quota «cum bandita silve Sancti Donati».

⁶⁹ *Reg. Gregorii IX*, III, n. 5987, col. 479, a. 1241 mar. 1; cfr. *supra* p. 331.

e il mare. Anche la 'silva Pigelleti', ubicabile forse sulla sommità boscosa del Monte Amiata, risulta autonoma a fine '200, dopo essersi staccata da un territorio signorile, probabilmente quello allora disabitato di Aspretulo; se ne poteva perciò disporre liberamente, come fece nel 1275 Ildebrandino XII che la infeudò a due suoi *familiaries* con i resti del castello e altri possessi⁷⁰. Al conte però erano rimasti parte dei diritti sulla selva, o gli erano tornati prima che morisse: nel proprio testamento stabilì infatti che i francescani di Orvieto potessero liberamente tagliare nella selva il legname da costruzione di cui necessitavano⁷¹.

Sui diritti di pesca, che, come quelli sulla selvaggina, dovevano pure avere un certo rilievo, le notizie sono poverissime: lo 'ius piscandi' — insieme a un imprecisato 'ius navigandi' il cui concreto contenuto sfugge — era fra le pertinenze dell'isola del Giglio, del Castello Argentario (oggi Porto S. Stefano) e di Orbetello, ove era limitato alla laguna, tutti beni concessi in enfiteusi dalle Tre Fontane a Margherita nel 1286⁷². Più puntuali, come al solito, sono le notizie su Grosseto, dove i pescatori, attivi soprattutto nel Prile, pagavano 5 soldi e un pesce per ogni barca (ma il censo era corrisposto solo dai forestieri). La nostra fonte non precisa però le scadenze dei pagamenti; al riguardo aiuta poco anche la *narratio* che chiude il *dossier*, nella quale il censo di 5 soldi sembra collegato ai diritti portuali, mentre il pesce offerto al conte ne è separato: potrebbe trattarsi dell'offerta della preda migliore al signore, da rinnovare a ogni pesca⁷³.

⁷⁰ CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 32, è infeudato «castellum Aspretoli nunc inhabitatum, quod situm est in partibus de Montemiato, cum tota silva Pigelleti et cum omnibus dicti castelli confinibus, iurisdictione, curia et districtu, iuribus, actionibus et pertinentiis»; all'inizio del XII secolo Aspretulo era complessivamente designato come *silva*, da cui poi si era sviluppato evidentemente un castello, cfr. *supra* p. 173 e nt. 191.

⁷¹ CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 14: «mandavit quod fratres Minores de Urbeveteri possint incidere et portare lignamina necessaria silve Pigelleti pro constructione et hedificatione eorum ecclesie quandocumque expedierit».

⁷² UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 742-44 cit. nt. 17: «montem totum qui vocatur Lillium et ab ipso monte versus pelagum de mare miliaria centum et ius navigandi et piscandi per ipsum mare (...) totum montem qui vocatur Argentarius et castrum in ipso monte situm quod vocatur Argentaria et mare iuxta ipsum montem versus pelagus per miliaria centum et ius navigandi et piscandi per ipsum mare (...) et castrum quod vocatur Urbetelli cum stagno circa ipsum et ius navigandi et piscandi per ipsum»; cfr. M. VENDITTELLI, *Diritti ed impianti di pesca degli enti ecclesiastici romani tra X e XIII secolo*, «Melanges de l'École Française de Rome-Moyen Age», 104, 1992, pp. 387-430: 407.

⁷³ Vd. ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § XI: «de piscaria (...) dixit quod piscatores Pisani et extrinseci pro qualibet barca solvebant V solidos et piscem unum, electo prius alio»; e *ibid.*, c. 3r, a. [1278-83]: «predictus comes debet habere pedagia a forensibus et dirictus portus a forensibus, videlicet V solidos pro ligno et a piscatoribus forensibus unum piscem, iuxta meliorem». La supposizione che la pesca concernesse il Prile

Un ruolo secondario, almeno stando alle fonti disponibili, hanno altri diritti signorili “classici”, come il controllo dei mulini⁷⁴, mentre è incerto se si possano generalizzare a tutta la contea diritti attestati solo a Grosseto come quelli sulle porte e piazze (del mercato?), riservati ai conti nel 1204(?), il *formariage* (cui i conti rinunciarono allora) e l'albinaggio, cioè il diritto a succedere agli stranieri morti intestati o senza confessione.

Accanto ai proventi patrimoniali e alle entrate signorili e con essi variamente confusi, sono individuabili alcuni diritti che si possono definire fiscali per la loro tendenza a essere generalizzati all'intera contea, comprese le aree infeudate, e per l'emergere a tratti di una consapevolezza da parte dei conti della loro particolare natura. Sono diritti che spiccano per rilievo economico e che furono perciò oggetto di particolari cure. È possibile riportarli a due principali categorie: il controllo di alcune risorse naturali, su cui ci si soffermerà in seguito, e l'imposizione di pedaggi. I secondi erano riscossi dagli Aldobrandeschi in varie località e situazioni e gravavano su merci e persone. I pedaggi su strade, porti e punti di passaggio sono una forma caratteristica dei poteri signorili ed erano molto diffusi in Toscana centromeridionale, visto che la clausola della rinuncia a pedaggi e consimili gravami compare frequentemente negli accordi tra Siena e i gruppi aristocratici della regione, anche vassalli degli Aldobrandeschi⁷⁵. Si è scelto però di considerarli fra i diritti di tipo fiscale, perché nelle fonti riguardanti la famiglia, i pedaggi sono per lo più distinti dalle pertinenze delle signorie, fra le quali compaiono invece censi, obbligazioni personali, prestazioni d'opera e diritti giurisdizionali⁷⁶. Essi

deriva sia dalla pescosità di bacini del genere, che dal ricordo esplicito dei Pisani che controllavano Castiglione della Pescaia, sull'altra riva del padule, vd. R. CARDARELLI, *Confini storici fra il comune di Castiglione della Pescaia e il comune di Grosseto*, «Maremma», n.s., 2 (= 8), 1933, fasc. I-II, pp. 3-26: 12-13 e per il rilievo assunto dalla pesca nell'economia grossetana *ibid.*, p. 21 e ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, pp. 117-18; in generale sull'importanza della pesca in questi specchi d'acqua cfr. VENDITTELLI, *Diritti*, cit.

⁷⁴ Presenti solo a Scarlino, vd. BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11 cit. nt. 26; attenzione al controllo dei mulini mostra anche una clausola del testamento di Ildebrandino XII, che ordina la ricostruzione del mulino della chiesa di S. Quirico di Vitozza (vd. CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 14): era stato distrutto per garantire il monopolio comitale?

⁷⁵ BIZZARRI, *Trattati* (cit. p. 222 nt. 150) ne ripercorre la rimozione da parte del comune.

⁷⁶ Uniche eccezioni sono ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 6394, a. 1262 set. 19, donazione dei diritti su Orbetello con le pertinenze, fra cui i *pedagia* e, forse, RV, n. 973 cit. nt. 19, divisione della “contea di S. Fiora”: a Guglielmo II va la quota con Magliano e «cum pedagio et aliis iuribus quodque habent in Frachilagii (*scil.* Strachilagi) et eius districtu».

erano ovviamente imposti all'interno di determinati ambiti signorili⁷⁷, ma sembrano aver mantenuto un profilo autonomo dalle locali *curie* signorili. Ci sono inoltre indizi del fatto che certi pedaggi, e in particolare quello sulle pecore transumanti, concernessero il diritto di transitare o fermarsi nella contea nel suo complesso e non in singole località. Del resto i pedaggi sono per lo più ricordati in generale, il che può suggerire una loro gestione unitaria da parte della famiglia⁷⁸, fatto che li distingue nettamente dai diritti signorili gravanti sulla popolazione castrense.

I pedaggi compaiono generalmente in due contesti: in connessione a castelli posti lungo importanti assi viari o ai porti marittimi o fluviali. A questa situazione riportano le generiche formule che ricordano la tassazione di merci trasportate «per terram et aquam», l'esplicito ricordo di pedaggi comitali lungo strade di primaria importanza (come a Colle Valdelsa, Grosseto, Castro e Montalto) e le frequenti menzioni di diritti portuali⁷⁹. Questi ultimi sono ricordati già nel XII secolo: nel diploma di Federico I in maniera generica, ma più puntualmente a Corneto nel 1177⁸⁰. Informazioni più puntuali vengono solo da Grosseto; i diritti portuali genericamente riservati al conte nella carta di libertà, sono descritti con precisione nel successivo testimoniale: ogni nave pagava 20 soldi e due libbre di pepe; chi poi voleva esportare generi alimentari ('aliquam grassam') doveva ricevere il beneplacito del conte o del castaldo, che comportava certo un altro tributo⁸¹. Essi dovevano avere un certo rilievo, anche perché il traffico commerciale marittimo grossetano, pur senza essere paragonabile

⁷⁷ Cfr. MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 35, § II: «absolvimus eosdem ab omni ripa, pedagio et guida per vim in toto districtu Grossetano»; e forse il caso di *Strachilagi* cit. nt. 76.

⁷⁸ Sono per lo più loro generali remissioni in accordi con i comuni, ma anche ricordi in positivo come ASSi, dipl., ARif, a. 1271 ago. 2, reg. CIACCI, II, n. 557 vd. *infra* p. 536 nt. 88.

⁷⁹ Per l'espressione 'per aquam et terram' cfr. ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6 (vd. *infra* p. 548 nt. 131) e FUMI, *Trattato*, pp. 220-22, a. 1251 apr. 30; per i pedaggi a Colle, Castro e Montalto vd. CV, n. 62 cit. nt. 2 e CV, n. 172 cit. nt. 3.

⁸⁰ Vd. MGH, DD.FI, n. 457, II, pp. 362-63, a. 1164 ago. 10: conferma di «quecumque modo habet tam in terra quam in mari et portus marinos vel alii per eum habent vel que legitime habiturus est»; e, per Corneto, vd. *supra* p. 257 (è dubbio che qui i diritti abbiano avuto seguito).

⁸¹ Vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 35, § XIX; e ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § IV: «de ratione portus (...) de corpore cuiuslibet ligni heneanti in portu fluminis habebant comites XX solidos et duas libras piperis, salvo quod <si> marinarii sive naute vellent grassam aliquam exportare de Grosseto, super hoc requirebant voluntatem et licentiam domini vel castaldi ipsius»; i diritti portuali sono ricordati anche nella *narratio* che chiude il *dossier* (*ibid.*, c. 3r, a. [1278-83]) come apparentemente ridotti a 5 soldi, ma è probabile che il testo li confonda con quelli di pesca, rammentati insieme nel passo citato vd. *supra* p. 532 nt. 73.

a quello dei grandi porti italiani, era comunque tutt'altro che disprezzabile⁸². Indeterminati diritti portuali erano riscossi anche altrove come risulta dall'accordo del 1251 tra Guglielmo e i Fiorentini, con cui egli concesse loro l'esenzione dai pedaggi nella contea e l'uso dei porti di Talamone e Porto Ercole, nonché la partecipazione, in ragione di un terzo, alle entrate derivanti dai diritti sul traffico marittimo in quelle località⁸³. Non è del tutto chiaro se e in cosa differissero questi diritti portuali dal ripatico, ricordato sia in particolare a Grosseto che in generale nella contea, sempre nel quadro di sue remissioni⁸⁴.

Anche quanto ai beni tassati si ha un'analogia genericità: prevalgono le menzioni di imprecisati pedaggi, da intendere come comprensivi di quelli su cui ci si soffermerà in seguito o come gravanti indistintamente su tutte le merci⁸⁵. A volte però sono ricordati pedaggi più specifici, innanzitutto quello sul sale, fissato a Grosseto in due denari la salma (per breve tempo portati a tre e poi nuovamente ridotti a due); è però possibile che analoghi prelievi esistessero anche altrove. Notizie puntuali riguardano poi la tassazione dei generi alimentari (e in particolare di cereali e vino) e delle pecore presenti — o anche solo di passaggio — nella contea⁸⁶.

⁸² Cfr. ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, pp. 116 e 120: esportazioni di sale a Pisa, di granaglie a Genova e, addirittura, commerci con Tunisi, seppur questi solo nel '300.

⁸³ FUMI, *Trattato*, cit. nt. 79: «per totum comitatum (...) et per aquas ipsius comitis, homines civitatis et comitatus Florentie transire et ire possint cum salmis et rebus eorum liberi et securi, et nichil ab eis exigi possit vel debeat occasione pedagii vel guide vel ripatici vel introitus vel thelonei, vel in portu vel in terris vel in aquis (...) et usum portuum suorum et piagarum suarum omnium concessit comuni Florentie (...) et nominatim usum portuum Thalamonis et Herculis (...) et tertia pars introitus et proventus ipsius portus ad comune Florentie debeat pervenire».

⁸⁴ Vd. MORDINI, *Note*, app., n.1 cit. nt.35, § II: «absovimus eosdem ab omni ripa, pedagio et guida per vim in toto districtu Grossetano»; CV, n. 301, pp. 452-53, a. 1237 giu. 17, impegno a «non tollere nec tolli permictere alicui civi Senensi guidam, passagium sive curaturam aut ripam vel subripam vel aliquod aliud maltolletum in toto nostro comitatu et fortia»; e nt. 83.

⁸⁵ Sono per lo più i tre pedaggi definiti *curatura*, *guida* e *passagium* (o *pedagium*), sui quali cfr. *supra* p. 244. A Grosseto la misura della tassazione era lasciata all'arbitrio comitale e variava in ragione del valore delle merci, vd. ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § II: «et hoc usitatum (...) aliarum salmarum de quibuscumque rebus et mercimoniis essent dixit (...) quod ad ipsorum voluntatem secundum valorem rerum pedagium pro dominis comitibus accipiebatur, a forensibus tamen».

⁸⁶ Per il pedaggio sul sale vd. *infra* pp. 543-44; per quelli sui generi alimentari vd. ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6: «licitum sit comuni et hominibus de Grosseto, tam comuniter quam divisim, vendere et distrahere res eorum, frumenta, vinum et omnes alias res et deportare et deportari facere per terram et aquam libere et expedite, absque aliquo passaggio vel avaria vel prohibitione eorum vel alicuius; non tamen ad rebelles vel inimicos comitum».

Dato che le menzioni di pedaggi provengono normalmente da loro parziali o totali remissioni che riguardano proprio i principali soggetti economici attivi in Maremma (Fiorentini, Pisani, Senesi, Orvietani e Grossetani), ci si deve interrogare sulla loro capacità di presa sul territorio e sul loro gettito. Negli accordi con i comuni che si susseguirono dalla metà del XII secolo la clausola della rinuncia ai pedaggi è infatti sempre presente: compare nei patti con Pisa (1162), in quelli con Siena e Orvieto (1203), venendo poi confermata nelle loro successive modifiche, e infine anche nel trattato tra Guglielmo e Firenze del 1251; nella stessa carta di libertà per Grosseto si ha una remissione totale di questi prelievi per la popolazione locale⁸⁷. Ma mentre quest'ultima concessione rimase certamente in vigore, venendo anzi via via ampliata, i patti con i comuni furono per lo più disattesi o applicati in parte; e presumibilmente non solo quanto ai censi e alla soggezione politica. Inoltre il rifiuto di Guglielmo e degli eredi di sottostare ai patti del 1221 con Siena escluse dalle esenzioni in larga parte della contea i mercanti di quella città, i più intraprendenti e attivi in Maremma. Non può stupire pertanto trovare un'esplicita testimonianza dell'esazione di pedaggi ai danni dei Senesi da parte di Ildebrandino XII: nel 1271, in seguito alla loro sottomissione al papa e a Carlo d'Angiò, il conte ordinò che fossero interrotte le ostilità contro di loro, e in particolare contro i mercanti di passaggio in Maremma, fatti salvi i pedaggi normalmente esatti⁸⁸. Dunque i prelievi da parte dei conti continuarono; lo conferma del resto, seppur limitatamente al pedaggio sul sale, un patto del 1277 tra Siena e Grosseto, che comprendeva la remissione dei pedaggi, eccetto quello sul sale di due denari la salma riscosso dagli Aldobrandeschi⁸⁹.

La riscossione di pedaggi su merci e derrate alimentari si colloca nel più ampio contesto del controllo della produzione e del commercio, già individuato come un elemento strutturale della contea. Questi poteri, infatti, oltre che nell'esazione di pedaggi si manifestavano nell'emissione di bandi che vietavano la vendita o l'esportazione di certi prodotti. Sono i *deveta* cui alludono le fonti grossetane per ottenere che essi fossero omo-

⁸⁷ Vd. *supra* pp. 190-91 (Pisa), 221 (Siena), 223 (Orvieto), 535 nt. 83 (Firenze) e nt. 84 (Grosseto).

⁸⁸ CIACCI, II, n. 557 cit. nt. 78: Ildebrandino concede la piena sicurezza a «omnibus et singulis [me]rcatoribus Senensibus et quibuslibet aliis undecumque ad civitatem ipsam frumentum et alia [quecum]que victualia et qualibet mercantias extra comitatum et districtum nostrum hentas vel acquistas per mare haut per terram (...), salvis debitis pedagiis».

⁸⁹ Vd. *infra* p. 544 nt. 115. Un riflesso della tensione esistente al riguardo tra i conti e Siena pare emergere da un passo della *narratio* inviata da Ildebrandino XII, vd. ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 3r, a. [1278-83]: «et a comuni Grossetano et hominibus specialibus pedagia et rationes et pisces non petuntur, sed a personis forensibus et non Senensibus».

genei in tutta la contea (evitando così disparità in campo commerciale)⁹⁰. Essi rispondevano a più scopi: innanzitutto garantivano ai conti larghi profitti, direttamente attraverso i pedaggi o indirettamente attraverso la creazione di situazioni di privilegio; inoltre fungevano da strumento di pressione politica, soprattutto nei confronti dei comuni che svolgevano una più vivace attività commerciale in Maremma, o da vera e propria arma, impedendo il rifornimento di derrate alimentari alle comunità nemiche della famiglia⁹¹.

8.5.c *La partecipazione alla principali attività economiche maremmane*

Se l'agricoltura di sussistenza e un artigianato che doveva soddisfare le esigenze di un mercato locale, rimasto anche nel XIII secolo modesto, nonostante la maggior floridezza della regione, continuarono a essere le attività economiche quantitativamente più rilevanti della Maremma anche nel periodo qui esaminato, le realtà economiche più dinamiche furono altre. Si tratta in ordine crescente d'importanza — almeno nel XIII secolo e nell'area egemonizzata dagli Aldobrandeschi — dell'estrazione dei minerali (e in particolare dell'argento), della produzione e vendita del sale (specialmente nelle saline costiere) e dell'allevamento di bestiame transumante (soprattutto ovino). Nelle fonti di XIII secolo ci sono anche tracce di significative esportazioni di derrate alimentari (in primo luogo granaglie) innanzitutto — ma non solo — verso Siena, ma l'agricoltura orientata all'esportazione non raggiunse mai un ruolo veramente importante nella struttura economica regionale, forse per la povertà di popolazione e per la concorrenza del più redditizio allevamento⁹².

Fin dalla seconda metà dell'XI secolo l'esercizio dei poteri signorili, con l'imposizione di tributi generalizzati alla popolazione dei castelli e con il controllo di alta e bassa giurisdizione, garantì ai conti una fonte di entrate di gran lunga maggiore dei proventi patrimoniali, ma nel corso del XIII secolo i redditi signorili furono a loro volta, se non scavalcati, almeno avvicinati dai proventi derivanti in misura sempre maggiore nel corso

⁹⁰ Vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 35, § XIV: «nullum devetum in Grosseto fiat nisi fieret per aliam terram nostram de Maritima»; e ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § VI: «comites non solebant ponere devetum, nisi similiter devetum facerent per totum comitatum; nec rempere solebant nisi quantum rumperent per comitatum». Cfr. *supra* p. 429.

⁹¹ Cfr. ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6 (vd. *supra* p. 535 nt. 86).

⁹² Allusioni all'esportazione di derrate alimentari in ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § IV (vd. p. 534 nt. 81), *ibid.*, c. 1r, a. 1266 mar. 6 (vd. p. 535 nt. 86), CIACCI, II, n. 557 cit. nt. 78 (vd. p. 536 nt. 88); cfr. anche *Biccherna*, 18, p. 25, a. 1257 set., *ibid.*, 19, p. 130, a. 1258 mar. e ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 116 nt. 66 (esportazione di granaglie a Genova).

del tempo dallo sfruttamento delle summenzionate risorse. Esse infatti garantivano entrate notevoli, anche perché inserivano l'economia maremmana nei grandi circuiti commerciali e produttivi toscani, seppur in posizione subordinata. I minerali nobili rifornivano le zecche cittadine; il sale era esportato non solo a Siena, ma anche in altri centri che avevano difficoltà di approvvigionamento o che a loro volta lo ri-esportavano (come Pisa); e, soprattutto, la lana delle enormi greggi che svernavano in Maremma alimentava l'industria tessile fiorentina, sempre più importante nel determinare i generali rapporti di forza economici e politici in Toscana. La crescente richiesta di lana grezza, del resto, era destinata non solo a portare sempre più in primo piano la questione del controllo sui pascoli e delle vie lungo le quali il bestiame si muoveva, ma addirittura a orientare in maniera decisiva le vicende economiche e insediative della regione, ridotta, specialmente dopo la definitiva affermazione dell'egemonia senese a inizio XIV secolo, a un'enorme bandita di pascolo.

Gli Aldobrandeschi furono coinvolti in queste attività economiche a tutti e tre i livelli finora esaminati — fatto che ha suggerito di trattare questi settori produttivi a parte. Ne furono infatti protagonisti in prima persona come proprietari delle risorse o del bestiame; tassarono poi queste attività localmente, con prelievi parziari e pedaggi, sfruttando inoltre sistematicamente il controllo degli spazi incolti per il pascolo (in quanto signori locali); e infine, come “principi”, cercarono di assicurarsi il monopolio di determinate risorse (sale e argento) e imposero tributi e pedaggi generali riguardanti tutta la contea al bestiame che vi svernava o semplicemente l'attraversava.

Nonostante abbia ormai da qualche tempo attirato l'attenzione di molti studiosi, soprattutto in ambito toscano, la produzione mineraria resta ancora da indagare quanto al problema della spartizione di diritti e proventi, aspetto su cui le fonti scritte sono particolarmente povere. Questo perché le sempre più approfondite ricerche archeologiche, capaci di illustrare tecniche e organizzazione del lavoro e persino di tratteggiare le strutture sociali sottostanti⁹³, non sempre possono colmare il vuoto costituito dall'assenza di fonti scritte. Perciò se sappiamo che, almeno a Rocca S. Silvestro, l'organizzazione della produzione era di stampo prettamente signorile, resta ignota la distribuzione dei proventi che essa garantiva: an-

⁹³ Vd. l'esemplare FRANCOVICH-WICKHAM, *Uno scavo*; cfr. anche FARINELLI-FRANCOVICH, *Potere e*, per l'area amiatina, R. FARINELLI, *Le risorse minerarie amiatine e il loro sfruttamento (secoli IX-XVI)*, in *Carta archeologica della provincia di Siena*; II, *Il Monte Amiata*; (a c.) F. CAMBI, Siena 1996, pp. 39-55.

davano tutti ai locali *domini* o costoro li spartivano con altre, maggiori potenze territoriali? E ancora, il forte dominio signorile che i resti materiali del castello illustrano tanto bene, era dovuto ad alleanze con forze esterne o era un'autonoma creazione dei signori locali? In assenza di adeguate fonti scritte, questi problemi sembrano destinati a rimanere aperti⁹⁴.

Fino al XII secolo l'assoluta maggioranza delle notizie sui diritti minerari riguardano, almeno in Toscana, gruppi famigliari dotati di poteri pubblicistici, il che pare in linea con le più recenti ipotesi sullo sviluppo signorile nella regione, che esaltano proprio il ruolo della privatizzazione dei poteri "pubblici" nelle prime fasi del fenomeno⁹⁵. Il caso degli Aldobrandeschi è in tal senso esemplare; sono infatti frequenti le prove di loro interessi in campo minerario, cui si può aggiungere l'esistenza di vari centri da loro dominati nei quali è nota — o almeno ipotizzabile — un'attività mineraria medievale. Mancano invece notizie, anche solo indirette, sui modi di sfruttamento e sulla ripartizione dei proventi, non si sa cioè in cosa esattamente consistessero i diritti famigliari. Antica e significativa è la conferma da parte di Federico I a Ildebrandino VII nel 1164 della miniera d'argento di Scerpena, da porre nel quadro dell'affermazione dei diritti comitali nei confronti del monastero delle Tre Fontane in un territorio in cui si intrecciavano i diritti eminenti dei due soggetti. Nel diploma, generico nel dettato, la precisione con cui è ricordata Scerpena spicca, suggerendone il rilievo economico⁹⁶. Una generica conferma dei diritti sulle miniere d'argento della contea compare nel diploma del duca di Tuscia Filippo per Ildebrandino VIII; e analoga genericità ha la menzione delle miniere d'argento nelle pertinenze dei beni ceduti in enfiteusi a Margherita dalle Tre Fontane⁹⁷.

Oltre che a Scerpena, esistevano miniere aldobrandesche a Batignano, Cugnano e Selvena⁹⁸; ad esse vanno aggiunti il *castrum Argentarie* (og-

⁹⁴ Cfr. FRANCOVICH-WICKHAM, *Uno scavo* e CECCARELLI LEMUT, *La rocca* (cit. *supra* p. 152 nt. 105).

⁹⁵ FARINELLI-FRANCOVICH, *Potere*, pp. 451-63; e WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana*.

⁹⁶ MGH, DD.FI, n. 457 cit. nt. 80: l'imperatore prende sotto la propria protezione Ildebrandino VII e tutti i suoi beni «et nominatim castrum de Scerpena cum tota curte et districtu suo et cum sua argenti fodina, quam ei donavimus»; cfr. FARINELLI-FRANCOVICH, *Potere*, p. 458 e nt. 73. In generale per i diritti degli Aldobrandeschi sulle miniere cfr. *ibid.*, pp. 456-58 e FARINELLI, *Le risorse*, cit., p. 46.

⁹⁷ Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 7, a. 1196 apr. 3, ed. WINKELMANN, *Acta*, I, n. 2, p. 2: conferma di «quicquid privilegium ab imperatore sibi collatum continet sive in terra sive in mari sive in litore sive in ripis sive in argentariis sive alibi quibuscunque locis»; e UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 742-44 cit. nt. 17.

⁹⁸ Per Batignano vd. *infra* p. 540 nt. 101; per Cugnano vd. ASSI, dipl., ARif, a.

gi Porto S. Stefano) che, come indica il toponimo, doveva avere nel proprio territorio dei giacimenti, Campiglia e Roccalbegna, dove in seguito sono segnalate miniere⁹⁹. Particolarmente ricca dovette essere la miniera di Selvena: nel 1274, infatti, il castello e la signoria di Selvena furono comprese nella quota spettante a Ildebrandino XI (era una delle 'fortilictie'), ma la miniera rimase indivisa, sebbene il conte avesse il diritto di riscattarla, dando al cugino un indennizzo ritenuto dagli arbitri congruo¹⁰⁰.

Se dalla constatazione della presenza in Maremma di notevoli giacimenti minerari, in parte sfruttati fra XII e XIII secolo, e dell'esistenza di diritti degli Aldobrandeschi su di essi si passa a considerarne rilievo economico, organizzazione e modo di sfruttamento, ci si trova di fronte al silenzio delle fonti. Ignoti sono i protagonisti della coltivazione delle miniere, le entrate garantite ai conti e il loro eventuale coinvolgimento diretto in tali intraprese economiche. Emerge un solo ma significativo dato: i loro interessi non si limitarono ai domini diretti, ma anzi un certo controllo sulla produzione mineraria è uno dei principali vincoli economici e istituzionali che legavano alla famiglia i domini indiretti. Due delle cinque miniere rammentate dalle fonti erano infatti domini indiretti (Batignano e Cugnano); inoltre nell'atto di infeudazione di Batignano furono compresi tutti i diritti signorili tranne la miniera, di cui fu ceduto solo quanto dovuto tradizionalmente ai *vicecomites*¹⁰¹. Tralasciando il problema dell'esatto significato dell'ambigua espressione, quanto preme sottolineare è l'autonomia della miniera dalla signoria: come per Selvena, la prima non era una sua pertinenza, ma godeva di una certa indipendenza, ne fu infatti in-

1263 dic. 25 (cfr. *supra* p. 299 nt. 6); per Selvena vd. CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18 e MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 68, Margherita rinuncia ai diritti «in argenti fodinis Silvene et earum occasione».

⁹⁹ Per i diritti dei conti sul *Castrum Argentarie* vd. CDO, n. 107 cit. nt. 13; UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 738-41 cit. nt. 56; CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18; UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 742-44 cit. nt. 17 ('montem Argentarium'). Per Campiglia vd. FARINELLI-FRANCOVICH, *Potere*, p. 458 e nt. 75; per Roccalbegna vd. FARINELLI, *Le risorse*, cit., p. 39.

¹⁰⁰ CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18: «salvo quod de argentaria de Silvena comes de Suana debeat restaurari pro medietate sive cambium habere a comite de Sancta Flora» entro tre mesi e secondo la volontà degli arbitri, altrimenti «habeat dictus comes medietatem de dicta argentaria». Si noti l'autonomia della miniera dalla signoria. Quella di Selvena era probabilmente un miniera di mercurio, vd. FARINELLI, *Le risorse*, cit., p. 40 e R. FARINELLI, *et al.*, *Archeologia e storia a Rocca Silvana*, «Amiata. Storia e territorio», X, 26, 1997, pp. 14-21.

¹⁰¹ Vd. RS, n. 514 cit. nt. 26: «cum omnibus pertinentiis, excepta argentaria, quam in nostro demanio reservamus, de qua argentaria tantum tibi (...) similiter iure recti feudi largimur, quantum vicecomitatui inde pertinere posset». Cfr. anche *supra* p. 450.

feudata una parte, mentre il resto rimase ai conti¹⁰².

Questo esempio mostra il carattere “fiscale” dei diritti dei conti sulle miniere, ma non chiarisce come costoro le sfruttassero; ma sia che essi ricevessero una quota del prodotto a titolo fiscale (come avveniva per il sale a Grosseto), sia che fossero direttamente protagonisti dell'estrazione, sia infine che si limitassero ad “affittare” le miniere di loro proprietà a imprenditori privati, è comunque verosimile che ne ricevessero notevoli entrate in denaro o in metalli nobili.

Diritti degli Aldobrandeschi sul sale sono attestati fin dal XII secolo. Dapprima parte delle pertinenze delle *curtes*, come a Franciano in Val di Cornia (e quindi limitati a un contenuto patrimoniale), paiono poi assumere caratteri ambigui a metà tra il censo fondiario e il prelievo signorile, come già a metà del XII secolo a Grosseto¹⁰³. Tale sviluppo, però, non è generalizzabile all'intera contea; le fonti di XIII secolo, seppur per lo più generiche, suggeriscono infatti che, là dove la signoria aldobrandesca era meno forte, il tentativo di generalizzare e “fiscalizzare” il prelievo fallì. Saline fra le semplici pertinenze delle loro signorie erano infatti presenti a Scarlino e genericamente fra i beni delle Tre Fontane¹⁰⁴; anche a Montegemoli gli Aldobrandeschi possedettero delle saline, ma in nessuna di queste località paiono aver vantato diritti a prelievi di parte del prodotto altrui¹⁰⁵.

A Grosseto invece all'inizio del XIII secolo — come risulta dalla dogana del sale e dalla carta di libertà — la famiglia prelevava metà del sale prodotto, indipendentemente dalla proprietà delle saline, e ne controllava

¹⁰² La situazione di Batignano era resa ancor più complessa dalla compresenza di diritti senesi, derivanti dalla cessione della propria quota del castello e dei diritti minerari al comune da parte dei ‘Vicecomites’ intorno al 1178 (vd. CV, n. 29, pp. 42-44, a. [1178], cfr. COLLAVINI, p. 617 nt. 3). Nel 1213 però tali diritti furono ignorati, come mostra il fatto che proprio la quota dei ‘Vicecomites’, sulla quale Siena avrebbe potuto vantare diritti, fosse concesso in feudo; cfr. *supra* p. 302 nt. 15.

¹⁰³ Vd. S. *Quirico*, n. 27, p. 10, a. 1094 ago. 26, donazione al monastero di S. Quirico di Populonia, e *ibid.*, n. 40, pp. 216-17, a. 1121 mar.; e CDA, II, n. 340 cit. nt. 29, cfr. *supra* p. 180. In generale sui diritti sul sale vd. J.C. HOCQUET, *Salz*, in *Lexikon des Mittelalters*, VI, coll. 1324-27, con bibliografia.

¹⁰⁴ Vd. BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11 cit. nt. 26, Ildebrandino XII cede a Pisa Scarlino e altre località con le loro saline; UGHELLI, *Italia sacra*, III, coll. 742-44 cit. nt. 17, enfiteusi dei beni maremmani delle Tre Fontane, le saline sono fra le pertinenze.

¹⁰⁵ Vd. RV, n. 924, p. 312, a. 1285 lug. 15-17 lite con Volterra «occasione iurisdictionis castri de Montisgemoli sive salinarum sive ratione aque salse»; e, più chiaramente, MASI, *Collectio*, n. 48 cit. nt. 68: i “conti di Santa Fiora” rinunciano a «medietate saline seu salinarum vel putei aque salse positi in districtu Montisgiemoli et in iuribus, usibus et consuetudinibus et pertinentiis eiusdem medietatis pro sale fatiando». Cfr. *supra* pp. 397-98.

del tutto la vendita, secondo un modello nettamente signorile e forse al termine di un processo evolutivo analogo a quello che aveva portato alla sostituzione del focatico ai censi immobiliari e fondiari¹⁰⁶. È poi possibile che anche altrove, come forse a Talamone, il controllo comitale sulle saline avesse assunto caratteri fiscali¹⁰⁷. Le fonti più significative restano comunque quelle riguardanti Grosseto, centro celebre in tutta la Toscana per l'eccezionale produzione in questo settore: sia Cecco Angiolieri che un anonimo poeta toscano ricordano infatti nel quadro di comparazioni poetiche l'enorme quantità del sale grossetano¹⁰⁸. E conferme dell'importanza della dogana del sale di Grosseto e dell'esportazione di quel prodotto, sia in relazione all'azione dei conti, sia in maniera autonoma, vengono da fonti di varia origine¹⁰⁹.

Illustrano il funzionamento della dogana del sale di Grosseto sotto gli Aldobrandeschi il suo atto di costituzione nel 1203, la carta di libertà dell'anno seguente e il testimoniale sui diritti comitali in città. Ildebrandino VIII, con la creazione della dogana nei termini descritti dall'atto del 1203, si garantiva il diritto di prelazione nella vendita del sale e il suo monopolio — seppur insieme ai propri soci — nella contea e nel contado senese¹¹⁰. Fra la vendita del sale alla dogana e i proventi come socio della stessa, gli introiti di Ildebrandino erano notevoli, come mostra il resoconto del primo anno della dogana, da cui emerge un guadagno di oltre 1000

¹⁰⁶ Vd. CV, n. 67 cit. nt. 39 e MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 35, § VIII: «de sale, qui Grosseti per tempora fiet, reservamus nobis similiter medietatem, sicut hactenus habuimus, excepto eorum sale, qui liberi sunt et fuerint».

¹⁰⁷ Cfr. ANGELUCCI, *Ricerche sul sale*, pp. 123-24.

¹⁰⁸ Vd. CECCO ANGIOLIERI, *Le rime*, (a c.) A. LANZA, Roma 1990, n. LXXX, pp. 159-60 («Morte, merzé, se un prego t'è 'n grato»): vv. 5-6: «ch'i tante volte sia manganeggiato | quant'ha Grosseto granella di sale»; e l'anonimo poeta del cod. parmense, 1081, c. 35, ed. E. COSTA, *Il codice parmense 1081*, «Giornale storico della letteratura italiana», 12, 1888, pp. 77-108; 13, 1889, pp. 70-100; 14, 1890, pp. 31-49: a. 1889, p. 87 vv. 1-4 «Tutto il sale ch'è in grosseto e intorno a l'alpi | O in acqua morta ove à molte saline | O quanto n'è per le terre marine | Se fosse ben di sale i monti e l'alpi» (nel contesto di un paragone osceno). Cfr. ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 114 e FATINI, *Letteratura* (cit. *supra* p. 504 nt. 33), p. 165 su Cecco e *ibid.* sull'anonimo.

¹⁰⁹ Cfr. *Biccherna*, 7, p. 57, a. 1247 giu. e *ibid.*, p. 87, a. 1247 giu. per i rapporti con Pisa; *ibid.*, 11, p. 100, a. 1251 mag. menzione della dogana; *ibid.*, 17, pp. 7, 9, 61, 63, 65-66, 68, 99-100, a. 1257, acquisti del comune di Siena dalla dogana di Grosseto; ASSI, *Consiglio Generale*, 56, c. 67r-v, a. 1299 ago. 27 (cit. in S. EPSTEIN, *Alle origini della fattoria toscana. L'ospedale della Scala di Siena e le sue terre (metà del '200-metà del '400)*, Firenze 1986, p. 93 nt. 203), Margherita vende 400 moggi di sale all'Ospedale di S. Maria. Cfr. anche ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 116 nt. 64, esportazioni a Pisa.

¹¹⁰ Vd. CV, n. 67 cit. nt. 39, cfr. *supra* pp. 222-23 e 245-46.

lire¹¹¹. Compartecipi dei vantaggi politici e finanziari garantiti al conte dal patto erano il comune di Siena e la società commerciale che provvedeva alla vendita, ma non i Grossetani: non stupisce pertanto che proprio costoro reagissero, riuscendo a strappare a Ildebrandino l'impegno di non fare altre dogane — finita quella in corso — senza consultarli e, quindi, verosimilmente senza renderli partecipi degli utili¹¹².

La dogana del sale, comunque, sussistette anche negli anni seguenti, seppur in forme in parte nuove; il testimoniale mostra del resto che i conti continuarono ad agire in condizioni di assoluto vantaggio — se non più di monopolio — fino agli anni '60: continuava a spettar loro metà del sale prodotto; avevano inoltre il diritto di prelazione nella vendita e forse anche il controllo dei luoghi di immagazzinamento¹¹³. Nel periodo intercorso tra la costituzione della dogana del 1203 e il testimoniale, gli Aldobrandeschi introdussero forse un nuovo gravame sul sale: il castaldo Ranieri rammentava infatti di aver riscosso un pedaggio sul sale esportato dalla città pari a 2 denari la salma, poi aumentato a 3 denari in seguito all'appropriazione dell'analogo pedaggio esatto dal comune di Grosseto per finanziare la costruzione della nuova porta cittadina¹¹⁴.

È questa un'imposta destinata a rimanere in vigore anche dopo che, nel 1266, fu operata una drastica riduzione dei diritti comitali direttamen-

¹¹¹ Vd. BIZZARRI, *Il monopolio*, pp. 378-80, a. 1204 nov. 20; cfr. COLLAVINI, *Grosseto*, p. 129 e nt. 9 per un calcolo delle entrate di Ildebrandino.

¹¹² Vd. MORDINI, *Note*, app., n. 1 cit. nt. 35, § VIII: «et non faciemus de cetero aliquam doganam de sale Grosseti fieri post istam completam, nisi fieret comuni consilio tere ipsius»; la dogana del 1203 aveva durata quadriennale, cfr. *supra* p. 223.

¹¹³ ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § II: «dixit quod comites habere solebant medietatem salis facti in Grosseto, salvo quod comites solvebant medietatem apportature salis»; e *ibid.*, § VII: «super venditione salis, dixit quod comites solebant portari facere in una eorum domo et preconizabatur per terram, ex parte dominorum comitum, quod nullus salem venderet, nisi prius sal eorum dominorum comitum venditum esset». La dogana è ricordata anche nel testamento del 1208, vd. RS, n. 439 cit. nt. 30 (cfr. *supra* p. 298).

¹¹⁴ ASSI, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § III: «de pedagio (...) dixit quod antiquitus accipiebantur per comites, pro qualibet salma salis duo denarios, et postea, processu temporis, comune faciebat portam, que Nova Porta vocatur, statuendo condidit et sicut comites habebant duos denarios de quolibet salma salis, ita comune accipiebat unum denarium pro opera dicte porte; et, quando percepit hoc, dictus comes Guilielmus hos tres denarios suo nomine colligi fecit». Un'idea di massima degli introiti del pedaggio si può ricavare dal fatto che nel 1203 la dogana del sale aveva venduto 3.000 moggi di sale (vd. BIZZARRI, *Il monopolio*, pp. 362-63); se il pedaggio fosse stato allora già imposto gli Aldobrandeschi avrebbero ricavato circa 187 lire e 10 soldi (2 denari la salma) o 281 lire e 5 soldi (3 denari la salma). Per le unità di misura ci si è rifatti ai seguenti valori: staio di 35 litri, vd. ANGELUCCI, *Ricerche sul sale*, p. 126 nt. 36; soma di S. Fiora da 112 litri (è quella del vino, ma mancano paragoni migliori), vd. *Testimonianze medioevali*, p. 22.

te derivanti dalla dogana: essa fu allora ribadita e ancora nel 1277 un patto tra Siena e Grosseto la menziona incidentalmente¹¹⁵. Decisamente meno rilevanti furono nella seconda metà del XIII secolo i proventi garantiti alla famiglia dalla dogana vera e propria, ormai di fatto controllata dal comune di Grosseto: in base all'accordo del 1266, ai conti doveva andare 1/3 del sale versato alla dogana (verosimilmente sempre la metà del prodotto) e dunque 1/6 del totale, ma questo fu uno dei settori in cui i conti ebbero maggiori difficoltà a ottenere il rispetto degli accordi da parte della comunità¹¹⁶.

Dunque, dopo il tentativo d'inizio secolo di affermare un rigido monopolio sul commercio del sale prodotto nel territorio di Grosseto e venduto nella contea — e verosimilmente anche su quello destinato all'esportazione —, tendenza chiaramente suscettibile di sviluppi in senso fiscale, si assistette a un ripiegamento dovuto alla reazione dei produttori grossetani che volevano affrancarsi dalla pesante ipoteca aldobrandesca. Ciononostante la partecipazione ai profitti derivanti dal sale, grazie alla vendita diretta — spesso in regime privilegiato — e ai pedaggi, rimase una notevole fonte d'entrate per la dinastia anche nella seconda metà del XIII secolo.

Anche nel campo dell'allevamento gli Aldobrandeschi sembrano essere stati protagonisti su più piani: dall'esercizio in proprio all'affitto dei pascoli, alla tassazione del bestiame di passaggio nella contea. L'allevamento, specialmente ovino, gestito attraverso la pratica della transumanza, assunse nel corso del XIII secolo una sempre maggiore importanza per l'economia maremmana e fu perciò oggetto di particolare attenzione da parte della famiglia. Del resto tracce di interessi dei conti in questo settore risalgono molto indietro, addirittura alla fine dell'XI secolo¹¹⁷.

¹¹⁵ ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 1r, a. 1266 mar. 6: «passagium, quod dicitur curatura salis, scilicet tres denarii pro salma, due partes sint comitum et tertia pars comunis Grossetani, sicut solitum fuit antiquitus esse»; e CV, n. 899, pp. 1107-10 e CV, n. 900, pp. 1110-13, a. 1277 nov. 7, i Grossetani rinunciano ai pedaggi «reservatis duobus denariis que colliguntur per comites Ildibrandescos pro qualibet salma salis».

¹¹⁶ Vd. ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66]: «tertia pars totius pretii salis recipiendi in dogana salis de Grosseto ubicumque fuit in districtu Grossetano, deductis primo omnibus et singulis expensis necessariis pro dicto sale vendendo, mensurando et emendo, solvatur comitibus; et due partes relique dicti salis libere remaneant comuni Grossetano; et hoc intelligatur de sale quod perveniet ad manus comunis»; e *ibid.*, c. 3r, a. [1278-83]: «item de pretio salis venditi in doane Grosseti tertiam partem nec etiam aliquid domino comiti non dederunt».

¹¹⁷ Vd. CDA, II, n. 309, pp. 261-64, a. [1081 lug.?): «quemcumque hominem monasterii (...) ditatum et bene valentem opibus inveniunt, eo sua calliditate sibi sociant bestiasque in societatem tradunt ac taliter eos a servitio monasterii expellunt»; cfr. *supra* p. 134.

Notizie più precise si hanno però solo per il XIII secolo, quando risultano partecipi di società dedite all'allevamento su larga scala alcune donne della famiglia, che probabilmente investivano così le loro doti o che agivano come prestanome dei loro parenti. Nel 1263 una 'Comitissa', sorella o — meno probabilmente — figlia di Ildebrandino XI, partecipò a una società con la famiglia del marito, gli Aliotti di Firenze, e con S. Salvatore al Monte Amiata per l'allevamento di un certo numero di pecore¹¹⁸. Nel 1295 poi Giovanna e Isabella, rispettivamente moglie e nuora di Ildebrandino XI, contrassero una società quadriennale con il medesimo monastero per allevare 960 «inter pecudes, capras, castratos, montones et ircos». Il monastero fornì le bestie, valutate 55 lire il centinaio, mentre le contesse avrebbero provveduto al loro mantenimento nei pascoli della contea; i frutti sarebbero stati poi equamente divisi¹¹⁹. La durata solo momentanea di tali società ha probabilmente determinato la scomparsa di gran parte degli atti del genere, che avrebbero potuto chiarire meglio un fenomeno che dovette essere massiccio; del resto anche un passo del testamento di Ildebrandino XII mostra gli interessi della sua seconda moglie Francesca nell'allevamento: ella aveva infatti impiegato almeno parte dei 4000 fiorini della propria dote per comprare dal marito bestiame, fatto che attesta anche la disponibilità da parte del conte di una notevole quantità di animali da pascolo e che suggerisce una sua partecipazione diretta all'allevamento¹²⁰.

Queste fonti sembrano suggerire un ruolo prevalente degli esponenti secondari della famiglia in questo settore, che ha un parallelo nell'attività creditizia svolta dal figlio illegittimo di Guglielmo I. La precedente testimonianza riguardo al possesso di bestiame da parte di Ildebrandino XII, il ruolo dominante dei maschi legittimi nella gestione delle altre risorse famigliari, il loro interessamento a tutti gli altri aspetti dell'alleva-

¹¹⁸ Vd. ASSi, dipl., SSMA, a. 1262 feb. 19, 1° doc. (= 1263) e ASSi, dipl., SSMA, a. 1262 feb. 19, 2° doc. (= 1263 feb. 20), citt. in V. PETRONI, *Cenni storici su Santa Fiora*, «BSSM», 4, 1961, pp. 40-44: 41. Su 'Comitissa' e suo marito vd. COLLAVINI, Scheda biografica, n. 19.5; sugli Aliotti, un ramo dei Visdomini, vd. DAVIDSOHN, *Storia*, II/2, pp. 165, 400, cfr. anche C. LANSING, *The Florentine Magnates. Lineage and faction in a medieval commune*, Princeton 1991, pp. 65-66 e DAMERON, *Episcopal power* (cit. *supra* p. 162 nt. 139), pp. 16-17, 144, 199.

¹¹⁹ ASSi, dipl., SSMA, a. 1295 ott.8 (= 1295 ott. 18).

¹²⁰ Vd. CIACCI, II, n. 607 cit. nt. 14: si ordina la restituzione a Francesca della dote costituita da 4000 fiorini e dall'argento comprato «de denariis dotium suarum; pro quo vero argento ipsa domina Francisca fecit emptionem de bestiis, videlicet iumentis, vaccis, porcis et pecudibus, quas ipse dominus comes concesserat eidem. Quas prefatas bestias eidem domino comiti restituit libere et resignavit». Cfr. *supra* p. 356.

mento e il fatto che, in pieno Trecento, i loro discendenti risultino praticare l'allevamento in proprio inducono però a ritenere che essi partecipassero in prima persona a questa attività economica¹²¹.

Ancora più importante dell'allevamento in proprio o in società fu però per i conti l'affitto a terzi dei pascoli che controllavano in virtù del loro ruolo di *domini loci*. I diritti sui pascoli — che assunsero crescente rilievo nel corso del secolo — risultano normalmente spartiti tra comunità e signori territoriali, fossero essi gli Aldobrandeschi o i loro vassalli, come mostrano bene i casi di Grosseto e Montalto, seppur con metodi di gestione forse diversi¹²².

Le prime fonti concernenti i diritti comitali sui pascoli risalgono agli anni '70 del XII secolo e sono nel complesso concentrate nell'area costiera, tranne nei casi di Montegemoli, in alta Val di Cecina, e di Arcidosso e Aspretulo, in area amiatina¹²³. Lungo la costa si trovavano infatti pascoli degli Aldobrandeschi da Scarlino a nord fino a Montalto a sud, passando per Marta, Alberese, Grosseto, Magliano, Collecchio, Valentina, *Vinctum Agnanum*, Capalbio e Capita¹²⁴. Notevole è poi la presenza massiccia dei conti in centri della contea per altri versi marginali, come Montalto e Montegemoli, il che sembra attestarne uno sforzo di controllare ovunque possibile questa importante risorsa. Il rilievo dei pascoli è del resto confermato

¹²¹ Vd. ASSi, dipl., SSMA, a. 1258 nov. 10, ricevuta di Ildebrandino XII per le 25 lire dovute dal monastero al fu Guglielmo di Guglielmo conte palatino; e ASSi, dipl., *S. Maria della Scala*, a. 1345 giu. 8, cit. in EPSTEIN, *Alle origini*, cit., nt. 252 p. 98, Giacomo di Bonifacio di S. Fiora dona 1000 pecore garfagnine all'ospedale. (Con interessanti notizie sulla marchiatura di queste bestie per riconoscerle all'interno delle grandi greggi transumanti).

¹²² Vd. ASSi, *Capitoli*, n. 20, c. 2v, a. [1254-66], § IX: «de ratione pascui dixit quod pecudes vernabant in pascuis per dominos comites et per comune et quilibet utebatur ratione sua»; e ASSi, dipl., ARif, a. 1295 dic. 19: il precone rese noto «quod quicumque habet aliquam bestiam minutam seu grossam, terrigena vel forensis, in pascuo seu herbatice Montis Alti, usque ad VIII dies proxime venturos solvat eisdem (*scil.* procuratoribus) vel uni eorum herbatice pro dictis bestiis. Alias (...) herbaticarii accipient bestias predictas».

¹²³ Per Montegemoli vd. *supra* p. 526; per Arcidosso vd. *supra* p. 530; per Aspretulo vd. CIACCI, II, n. 585 cit. nt. 32.

¹²⁴ Scarlino: BONAINI, *Statuti*, I, app., n. 11 cit. nt. 26, vendita di «medietatem pro indiviso pascui, quod est in curte de Scarlino a Caldanis versus Massam». Marta, Alberese, Magliano, Collecchio e Capalbio: ASSi, dipl., SSMA, a. 1295 ott. 8. Collecchio: ASSi, dipl., SSMA, a. 1271 gen. 8, Umberto II vende 1/6 del pascolo al monastero. Grosseto: *supra* nt. 122. *Vinctum Agnanum*: CIACCI, II, n. 216 cit. nt. 29 e ASPi, dipl., *S. Lorenzo alle Rivolte*, a. 1186 mar. 1 (per l'ubicazione della località presso Orbetello, vd. *supra* p. 212 nt. 116). Capita: ASSi, dipl., ARif, a. 1292 gen. 16 (= 1293). Valentina: ASSi, dipl., SSMA, a. 1279 mar. 18. Montalto: *supra* nt. 123. La 'silva sancti Donati', forse sfruttata anche a pascolo, era in territorio di Magliano (cfr. *supra* p. 531).

dalla loro esplicita menzione fra le pertinenze dei beni divisi nel 1274¹²⁵.

È difficile valutare, sia pur approssimativamente, i frutti derivanti ai conti da questi diritti di pascolo per la scarsità di notizie sia sul numero di bestie ospitate che sui censi pagati. I dati quantitativi più puntuali vengono da Montegemoli, nel cui territorio erano ospitate per i conti negli anni '20 800 pecore (mentre in precedenza ne erano state ospitate anche di più), e dal pascolo di Valentina, da cui nel 1279 ne furono rubate 400 di proprietà di S. Salvatore¹²⁶. Più generiche sono invece altre fonti, come quella che ricorda che nel 1297 i pascoli di Magliano, Collecchio, Marta-Alberese e Capalbio potevano ospitare comodamente 960 bestie (sarebbero infatti risultati insufficienti per il loro vitto solo se già molto onerati) o come una fonte pisana che ricorda un armento di 2000 bestie provenienti dalla Garfagnana che svernarono l'anno seguente nella pianura grossetana¹²⁷. Un altro dato per valutare in linea di massima l'estensione di questi pascoli è offerto dal fatto che nel 1257, durante le ostilità nei confronti di quel comune, Ildebrandino XII sottrasse ai Grossetani dai loro pascoli bestie per un valore di 1000 lire¹²⁸.

Dall'accordo del 1297 — e da altre fonti non direttamente riguardanti gli Aldobrandeschi — si può ricavare un'idea di massima dalle rendite garantite dai diritti di pascolo: fra le norme che regolavano l'accordo ce n'era infatti una che prevedeva, in caso di separazione dei contraenti prima del tempo stabilito, un rimborso per le contesse per aver provveduto al vitto delle bestie. Esso era fissato in 10 lire il centinaio di bestie¹²⁹, cifra assai alta, anche considerata la svalutazione, rispetto ai 14 o 15 soldi

¹²⁵ CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18, «que quidem terre, castra, baronie et iura sint, sicut supra in divisione designatur, (...) cum pedagio illorum pecudum, que stabunt et pasturabunt in districtu aliquarum terrarum».

¹²⁶ Vd. RV, n. 424 cit. nt. 27, cfr. *supra* p. 526; e ASSi, dipl., SSMA, a. 1279 mar. 18.

¹²⁷ Vd. ASSi, dipl., SSMA, a. 1295 ott. 8: «et si contigerit quod dicte pasture esset multum [gravate] de bestiis dare promiss(erunt) erbam et pasturam competentem dictis bestiis, expensis ipsius dominarum»; e ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 118 e nt. 79.

¹²⁸ ASSi, *Consiglio Generale*, 7, cc. 46v-49r, reg. CIACCI, II, n. 507: «quando comes Umbertus (...) fecit transitum iuxta fossas Grosseti, et ab inde ad tres dies alius eius frater abstulit (...) bestias valentes M. libras», cfr. ASCHERI-PRISCO, *La cattedrale*, p. 118. In base al prezzo di 55 lire il centinaio, ricavabile da un atto del 1297 (vd. *infra* p. 548 nt. 131), il gregge (se costituito da pecore) doveva aggirarsi sui 2000 capi.

¹²⁹ ASSi, dipl., SSMA, a. 1295 ott. 8: «et si acciderit quod vellent dividere ante tempus completum, dicte domine comitisse habeant pro herb<a>tico pro quolibet centenario ipsarum pecudum X libras Senenses a dicto fratre Tedesco, et dicte bestie omnes et fetus earum remanenant dicto fratri Tedesco libere et expedite». La clausola non precisa se le 10 lire fossero legate a una certa permanenza nelle pasture o se fossero una cifra forfettaria.

per ogni centinaio di pecore chiesti dai domini di Cinigiano nei primi anni '20¹³⁰. Forse la cifra di 10 lire era pensata come comprensiva di una penale e si la riteneva valida per un periodo superiore a un anno; è inoltre probabile che comprendesse anche un rimborso per l'esenzione dai pedaggi, ma non è assurdo ipotizzare che accanto a questi fattori abbia giocato un ruolo importante il crescente numero di bestie presenti in Maremma e il sempre più rilevante giro d'affari sviluppatosi intorno all'allevamento transumante, che portò certamente a un aumento del prezzo pagato per il mantenimento del bestiame, diventato davvero ingente, se era pari a un undicesimo (se non a un quinto) del valore della bestia¹³¹.

Il terzo strumento cui ricorsero i conti per sfruttare la risorsa costituita dall'allevamento degli ovini transumanti di passaggio nella contea o ad essa dirette per svernarvi, alimentandosi nelle grandi distese prative maremmane, fu l'imposizione di un pedaggio generale per l'ingresso nella contea. Esso è descritto dalle fonti in termini analoghi agli altri pedaggi: è detto infatti *guida*, *passagium* o *pedagium*, termini che rimandano alle attività che lo giustificavano, ossia la facilitazione dello spostamento sul territorio e la garanzia di protezione.

Esso va distinto dai censi dovuti per i diritti di pascolo nei domini diretti dei conti, che erano connessi alle singole signorie, al contrario del pedaggio che era unico e generalizzato all'intera contea. Lo mostrano il lodo del 1216 e le divisioni del 1274 e 1297¹³² e, inequivocabilmente, l'inf feudazione di Capita nel 1293: Margherita confermò allora a Citta e Corrado il castello, già concesso loro dal padre con tutte le pertinenze e i poteri signorili, compresi i diritti di pascolo¹³³; diede poi «in augmentum dic-

¹³⁰ Vd. ASSi, dipl., *S. Mustida di Siena*, a. 1220 gen. 27 (= 1221), reg. CIACCI, II, n. 296, 14 soldi il centinaio per le bestie dell'eremo del Vivo; e ASSi, dipl., AGen, a. 1222 apr. 27 (preliminare) e ASSi, dipl., *Archivio dello Spedale*, a. 1222 mag. 5 (definitivo), 15 soldi il centinaio (con un minimo di 300 pecore) per lo Spedale di S. Maria di Siena; cfr. COLLAVINI, p. 593.

¹³¹ Come sembra doversi rilevare dall'atto del 1295 (ASSi, dipl., SSMA, a. 1295 ott. 8): le contesse (a garanzia della restituzione?) avrebbero pagato per le bestie, di proprietà del monastero, 55 lire il centinaio; ma forse ne pagavano solo metà del valore, dato che poi a metà sarebbero stati divisi i frutti.

¹³² Vd. CDO, n. 107 cit. nt. 13: «et precipimus quod illud quod comites habent in civitate Pisana, Senensi, Viterbiensi et Urbevetana et proventus fructus passagii et guide pecudum Carfagnine sint comunes»; CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18 (vd. *infra* p. 549 nt. 135); RV, n. 973 cit. nt. 19, a Ildebrandino XIII va la quota «cum pedagio pecudum generali et spetiali que habent ultra flumen Umbronis».

¹³³ ASSi, dipl., ARif, a. 1292 gen. 16 (= 1293): Margherita conferma in feudo «castellare quod dicitur et vocatur Capita cum tota tenuta et distri[ctu et] pascuis et pastura, territorio, iuri[s] dictione et pertine[n]tiis suis (...) et cum omni iure suo».

ti feudi» lo «*ius pedagii et numerature*» sulle pecore condotte a pascolare a Capita, evidentemente distinto dai precedenti¹³⁴. Ne risulta che il pedaggio era riscosso annualmente («*semel in anno*»), che era fissato consuetudinariamente e che era ovviamente legato al numero delle pecore.

Gli atti che mostrano l'autonomia del pedaggio dai diritti di pascolo, ne attestano anche il rilievo economico, seppure senza offrire dati quantitativi: esso fu infatti mantenuto indiviso tanto nel lodo del 1216 che nella divisione del 1274 (limitatamente alla quota dovuta dalle pecore che non si recassero nelle signorie comitali), proprio come i diritti su alcune miniere e — nel 1274 — quelli su Grosseto¹³⁵; conferma il rilievo di questa entrata l'individuazione nei suoi frutti di un elemento capace di garantire il rispetto di particolari obbligazioni da parte dei conti. Quando nel 1216 si ipotizzò di dividere la contea, una delle questioni più delicate fu la liberazione delle quote altrui dai debiti che vi gravavano, fissata in ragione di un quarto per ciascun fratello. Fu allora deciso che, se Bonifacio e i suoi fratelli avessero mancato di adempiere all'obbligo, avrebbero dovuto riconoscere la signoria politica di Ildebrandino IX, che avevano combattuto fino ad allora; se invece fosse stato lui a disattendere la clausola, i fratelli avrebbero percepito, fino a che non si fosse emendato, i redditi del pedaggio sulle pecore della Garfagnana¹³⁶: questa entrata era dunque così notevole da essere paragonabile per importanza alla stessa signoria politica. Più tardi, quando gli Orvietani catturarono Bonifacio e Guglielmo in Val di Lago e poterono perciò trattare da un piano di assoluta superiorità i patti per la rifusione dei debiti della famiglia, pretesero che essi fossero saldati con i proventi derivanti dal pedaggio delle pecore garfagnine: evi-

¹³⁴ *Ibid.*, Margherita concede il «*pedagium nostrum et ius pedagii et numerature pecudum et bestiarum, que pro tempore ab odie in antea venerint aut ducte fuerint ad c(omm)orandum, pascendum vel ducerentur per comitatum undecunque ad pascua et pasturam dicte tenute de Capita vel in eam et de omnibus et singulis pecudibus, que in dicto pascuo tenerentur, sicut est consuetudo et usus colligi per nos et nostros antiquos et eo modo et forma et tempore, semel in anno; ut vos et vestri heredes dictum pedagium et ius ipsius libere habeatis, teneatis et possideatis, recolligatis et libere percipiatis a quocunque debente illud solvere pro bestiis et pecudibus, que in dicta tenuta tenerent, ut est usus colligi*».

¹³⁵ Vd. CDO, n. 107 cit. nt. 13; e CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 18: «*que quidem terre et castra et baronie et iura sint (...) cum pedagio illarum pecudum, que stabunt et pasturabunt in districtu aliarum dictarum terrarum. Pedagium vero aliarum pecudum, que depascentur et stabunt alibi quam in terris predictis unde soliti sint dicti comites pedagium exigere, idem comes de Suana divisit hoc modo: quod uno anno percipiat et percipi faciat dictum pedagium unus ex dictis comitibus et alio alius*».

¹³⁶ CDO, n. 107 cit. nt. 13: se Ildebrandino IX non libererà le loro quote dalla sua parte di debiti, essi possano «*habere omnes fructus proventus quoque et passagia pecudum Carfagnine*»; cfr. *supra* p. 313.

dentemente lo ritenevano il cespite d'entrate comitali più ricco e sicuro¹³⁷.

Il rilievo finanziario di questa rendita deriva dall'assoluta centralità assunta nell'economia maremmana dall'allevamento, fenomeno favorito sia dalla disponibilità di pascoli che dalle maglie diradate dell'insediamento, oltre che indotto dalla sempre maggior richiesta di lana sui mercati cittadini; ma esso fu soprattutto connesso alle forme assunte dall'allevamento ovino. Se infatti la diffusione dell'allevamento spiega di per sé il rilievo dei diritti di pascolo, solo la forte mobilità degli armenti tra località molto lontane tra loro giustifica la centralità dei pedaggi. L'importanza della transumanza in Toscana — e specialmente in Maremma — è fenomeno noto, soprattutto a partire dal XIII secolo, e le fonti aldobrandesche non fanno che confermarlo, mostrando inoltre il coinvolgimento dei conti nel controllo dello spostamento del bestiame, oltre che nell'allevamento in proprio e nell'affitto dei pascoli.

Le principali protagoniste di questa esperienza furono senza dubbio le pecore provenienti dalla Garfagnana. Fin dal 1172 ne emerge il ruolo fondamentale: in quell'anno Bernardino da Cinigiano, uno dei maggiori vassalli aldobrandeschi, ribellatosi al suo signore catturò le pecore garfagnine affidate alla custodia di Ildebrandino VII; per ridurlo all'obbedienza e recuperare il bestiame il conte ricorse addirittura all'aiuto dei Pisani, assediando e sottomettendo Cinigiano¹³⁸. Dunque, già negli anni '70 del XII secolo c'erano pecore provenienti dalla Garfagnana, che svernavano in Maremma ed erano tanto numerose ed economicamente importanti da attirare l'attenzione di Bernardino, da diventare un *casus belli* e da meritare di essere ricordate dal cronista pisano che narra l'episodio. Le fonti successive confermano il rilievo della transumanza e il legame dominante con la Garfagnana: nel proprio testamento Ildebrandino VIII fece la moglie Adalasia tutrice dei figli — e quindi *leader* della famiglia — nonché beneficiaria di tutti i redditi della contea e in particolare di quelli provenienti dalle pecore garfagnine¹³⁹. Il nesso tra pecore garfagnine e pedaggio e il loro ruolo dominante in questo campo sono evidenti in atti di poco suc-

¹³⁷ CDO, n. 161 cit. nt. 15, i conti promettono di «*facere obligare Carfagninum passagnium creditoribus, ut annuatim ipsum passagnium creditoribus solvant, sicut nobis consueverunt exsolvere, usque ad solutionem totius debiti, deducto iure quod debent habere connumeratores, sicut consueverunt habere*»; cfr. *supra* p. 374.

¹³⁸ MARAGONE, *Annales*, p. 55, rr. 12-18, a. 1172 lug., cfr. *supra* pp. 194-95.

¹³⁹ RS, n.439 cit. nt.30: «*tutrix sit et domina et usufructuaria rerum mearum omnium et perceptrix reddituum meorum omnium et precipue pecudum Carfagninarum*»; cfr. *supra* pp. 299-300. È incerto se il conte si riferisse al pedaggio o se alludesse a una propria partecipazione in prima persona all'allevamento.

cessivi: nel lodo del 1216 il pedaggio sulle pecore è definito «passagia pecudum Carfagnine» e «passagium et guida pecudum Carfagnine»; e nell'accordo del 1223 con gli Orvietani fu dato in pegno il 'Carfagninum passangnium'¹⁴⁰. La successiva scomparsa di questa formula non pare da interpretare come indicatore del venir meno dell'importanza, anche solo per i conti, della transumanza tra Maremma e Garfagnana, ma come segno dell'affermazione accanto ad essa di nuove forme di transumanza (o forse più semplicemente della loro tassazione *ex novo*): il pedaggio, forse dovuto dapprima dalle sole bestie garfagnine (per la maggior quantità di strada che percorrevano? o per il loro maggior bisogno di protezione?), si era generalizzato a tutto il bestiame in transito per la contea, come controprestazione per il libero e sicuro passaggio e per la protezione in quel territorio.

Una prima interessante notizia sulla molteplicità di luoghi da cui ormai, alla fine degli anni '20, provenivano le bestie presenti in Maremma nella stagione fredda, viene da un'entrata della *Biccherna*, che ricorda il pagamento di un corriere recatosi in Garfagnana, a Firenze, in Versilia, a Bologna, a Reggio «et ad multas alias partes» ad avvertire varie persone che, se avessero inviato il proprio bestiame nella contea aldobrandesca, lo avrebbero fatto a loro rischio e pericolo, stanti le ostilità tra Siena e i conti¹⁴¹. Le greggi dunque non venivano solo dalla Garfagnana, ma anche dalla Versilia, forse dal Mugello, e certamente dall'Appennino tosco-emiliano. Inoltre gli operatori economici coinvolti nello spostamento degli animali risiedevano per lo più in città e dovevano essere personaggi di rilievo.

Tracce dello sviluppo di forme di transumanza a più breve raggio (e della loro tassazione da parte dei conti) compaiono in questo stesso periodo: nel 1219 un arbitrato, volto a risolvere le discordie tra conti e comune, ordinò che fossero rese agli Orvietani le bestie da loro affidate alla protezione e custodia di Bonifacio e fratelli¹⁴²; si trattava verosimilmente di pecore transumanti tra le aree montane controllate da Orvieto (il Mon-

¹⁴⁰ Vd. CDO, n. 107 cit. nt. 13 e CDO, n. 161 cit. nt. 15; cfr. *supra* pp. 548-50.

¹⁴¹ *Biccherna*, 1, pp. 64-65, a. 1227 ott.: tre lire a «Burgognone, currerio, pro suo viaggio in XXVIII. diebus quando ivit Florentiam et ad Uguolinum Albizi et in Carfagnanam et Versiliam et Bononiam et Regium et ad multas alias partes, pro denunciando multis personis cum licteris Comunis, secundum consilium, quod non ducerent nec micterent bestias in Maritimam ad terras Comitum».

¹⁴² CDO, n. 120 cit. nt. 22: «pro facto pecudum (...) precipimus quod dictus comes Ildebrandinus et fratres restituant (...) universas pecudes et iumenta et custodes pecudum, que fuerunt in comitatu sub protectione et custodia Bonifacii et fratrum et hominum eorum domus et comitatus, sicut apparet per publica instrumenta». L'obbligo è ribadito in un successivo accordo del 1222, vd. CDO, n. 149 cit. nt. 22.

te Amiata o l'Appennino umbro?) e la Maremma. Si riferisce a questo bestiame e al pedaggio riscosso su di esso anche un altro patto: nel 1223 Guglielmo e Bonifacio, catturati dagli Orvietani, dovettero dare valide garanzie sulla rifusione dei debiti: oltre a quelli del 'passangnum Carfagninum', impegnarono allora anche i redditi derivanti da 100 pecore "orvietane"¹⁴³. Nei primi anni '20, dunque, i due pedaggi permanevano distinti, ma in seguito si fusero, come mostrano l'assenza di precisazioni topografiche nelle fonti successive e il ricordo di un «pedagium pecudum generale» nel 1297¹⁴⁴. La crescita d'importanza della transumanza a breve raggio tra Amiata e Maremma pare emergere anche dal crescente interesse di S. Salvatore per l'allevamento e per i pascoli costieri (e in particolare per quello della Valentina) e dall'accordo del 1295 tra il monastero e le contesse Isabella e Giovanna, su cui ci si è già soffermati: vi si fa infatti riferimento allo spostamento del bestiame dalla *Montanea* alla *Maritima* e al suo andamento stagionale, nonché alla normale sottoposizione delle bestie che si muovevano su questo percorso a pedaggi dai quali le contesse avrebbero provveduto a salvaguardarle¹⁴⁵.

Nonostante gli elementi di continuità, i pedaggi sul bestiame conobbero dunque un'evoluzione: dapprima limitati a quello proveniente da certe aree (la Garfagnana e poi l'Orvietano), in seguito si generalizzarono; si affermò inoltre un più chiaro collegamento tra luogo di destinazione del bestiame e pagamento, anche se i pedaggi non divennero mai una pertinenza delle signorie. Nel lodo del 1216, infatti, essi sono del tutto indipendenti dalle signorie e sono ricordati in un altro contesto; nel 1274 invece quelli dovuti dalle pecore pascolanti negli ambiti delle signorie territoriali furono aggiunti ai diritti signorili, sebbene rimanessero da essi distinti: solo quello dovuto dalle bestie che non erano dirette ai pascoli comitali fu considerato come cespite a parte. La distinzione tra diritti signorili e pedaggi rimaneva però chiara, come conferma l'infeduzione di Capita.

In questo settore, ancor più che in quello dei pascoli, mancano dati quantitativi che possano sostanziare la forte impressione di un loro grande rilievo economico; si può solo ricorrere — con tutte le cautele del caso — a un paragone con la situazione senese della quale ci informa per il

¹⁴³ CDO, n. 161 cit. nt. 15: «et dabimus et obligamus simili modo p(ass)agnium C bestiarum civitatis, comitatus et districtus Urbisveteris»; cfr. *supra* p. 550 nt. 137.

¹⁴⁴ Vd. *supra* p. 548.

¹⁴⁵ ASSi, dipl., SSMA, a. 1295 ott. 8 (= 1295 ott. 18): le contesse promettono di «dare et dari facere pasturas et erbas <et> fraschas sufficientes dictis bestiis et fetibus earum in Maritima et in Montanea, franchas et liberas ab omni pedagio scorta et cabella, omnibus suntibus et expensis dictarum dominarum comitissarum in eundo, stanto et redueundo».

1257 un'entrata della *Biccherna*. Quell'anno passarono o si fermarono a pascolare 22.200 pecore provenienti dall'esterno del contado: dato che pagavano come diritto di 'pedagium et guida' 10 soldi al centinaio, il comune ebbe 111 lire da questa tassa¹⁴⁶. Sembra però corretto ritenere, date le diversità tra i due territori, che, almeno quanto al numero di pecore, la cifra di oltre 22.000 bestie sia indicativa solo per difetto della situazione della contea. Emergono da questa fonte anche altri interessanti elementi: in primo luogo le tasse erano riscosse nei luoghi d'entrata nel territorio senese (tali erano infatti Montorsaio, Lucignano, Buonconvento e Corsignano)¹⁴⁷; c'era poi una distinzione tra il pedaggio, che prendeva nome dalla località nella quale era riscosso e la 'guida' che era specificamente collegata alla permanenza o al passaggio nel territorio senese¹⁴⁸.

Ancor più povere sono le notizie sul personale che si occupava della riscossione dei pedaggi e sulle sue modalità: a fine secolo essi erano forse percepiti nei pascoli cui le pecore erano condotte, come può suggerire il loro collegamento alle signorie territoriali nell'atto del 1274 e l'infeudazione dei pedaggi derivanti dalle pecore che pascolavano a Capita nel 1293; in entrambi i casi però potrebbe trattarsi solo di un artificio contabile per garantire determinati redditi, scorporandoli da un monte complessivo. La riscossione *in loco* però non può essere generalizzata: nella divisione del 1274 si fa infatti riferimento a pagamenti per le pecore che non si recavano a pascolare nelle terre comitali e che dunque gli Aldobrandeschi non potevano riscuotere nei luoghi d'arrivo. D'altro canto il parallelo senese appena citato suggerisce una riscossione lungo i confini della contea. Si può perciò pensare che più spesso i pedaggi fossero riscossi in apposite strutture doganali lungo i tratturi sui quali le pecore si muovevano dalla Garfagnana e dagli altri pascoli estivi alla Maremma. Le nostre fonti ricordano poi dei 'connumeratores' che vantavano diritti parziari su queste entrate; si trattava di ufficiali preposti a questo genere di pedaggi o, più probabilmente, di persone che li avevano ricevuti in appalto¹⁴⁹.

Nel complesso dunque per gli Aldobrandeschi la partecipazione su

¹⁴⁶ Vd. *Biccherna*, 17, pp. 19 e 21, a. 1257 apr. Non è certo che queste siano effettivamente le cifre totali, vd. *infra* nt. 148.

¹⁴⁷ *Biccherna*, 17, pp. 103-105.

¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 19, a. 1257 apr.: «pedagio et guida vigintiduorum miliariorum minus ducentis pecudes Carfagnine, de quibus denariis fuerunt triginta due libre et quattuordecim soldi sotietatis que pignus habet redditus comunis et alii fuerunt pro pedagio Montis Orsarii et pro guida totius comitatus Senensis»; è perciò possibile che le 109 lire riguardassero solo il pedaggio di Montorsaio, recentemente acquistato dal comune, e non tutto il contado.

¹⁴⁹ Vd. CDO, n. 161 cit. nt. 15 (vd. *supra* p. 550 nt. 137).

più livelli ai benefici economici derivanti dal crescente spostamento di bestiame ovino tra la Garfagnana (e gli altri pascoli montani) e la Maremma fu davvero importante e sempre più lo divenne con il trascorrere del tempo; del resto il peso della transumanza è confermato sia dalle successive vicende maremmane e dalla politica senese nei confronti della regione, sia dalle contemporanee esperienze di grandi famiglie signorili, come quelle laziali¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Oltre all'enorme crescita dei pascoli maremmani nel XIV secolo — che avvenne però in un contesto radicalmente mutato — va rilevato il fatto che al momento della conquista senese i pedaggi sulle pecore furono mantenuti, a differenza di quelli sulle merci, vd. ASSI, *Statuto della Gabella*, cc. 70r-71r cit. in CAGGESE, *La Repubblica di Siena*, nt. 2 p. 71. Per il grande peso della transumanza nelle rendite delle famiglie signorili laziali, vd. S. CARROCCI, *La signoria rurale nel Lazio*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, I, pp. 167-98: 180. Per la grande crescita della pastorizia transumante in Lombardia in questo stesso periodo, seppur in un contesto abbastanza differente, cfr. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 249-86.